Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 233 del 5 ottobre 2016 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 ottobre 2016 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 43

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2016.

Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali, ai sensi degli articoli 51-*bis*, 51-*ter*, 51-*quater* del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. (Regolamento n. 29).
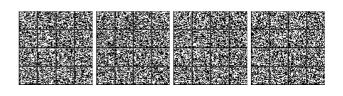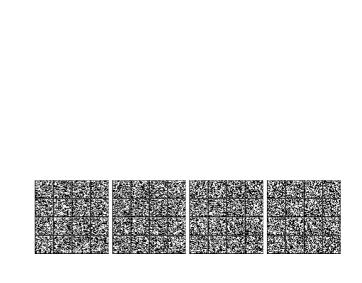
SOMMARIO

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2016.

Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali, ai sensi degli articoli 51-*bis*, 51-*ter*, 51-*quater* del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. (Regolamento n. 29).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater* e 191;

Considerata l'esigenza di definire il sistema della vigilanza prudenziale applicabile alle imprese locali di cui agli articoli 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater* del Codice delle assicurazioni private escluse dall'applicazione del nuovo regime di solvibilità di cui alla direttiva n. 2009/138/CE;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Capo VII
OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Sezione I
OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLE TARIFFE DEI RAMI VITA

Art. 129 (Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)

Art. 130 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo alla funzione di gestione dei rischi)

Sezione II
OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA

Art. 131 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)

Art. 132 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alla funzione di gestione dei rischi)

Sezione III
ALTRI OBBLIGHI

Art. 133 (Libero accesso ai dati aziendali)

Capo VIII
RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI

Sezione I
DISPOSIZIONI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

Art. 134 (Principi generali)

Sezione II
RISERVA PREMI

Art. 135 (Definizione di riserva premi)

Art. 136 (Verifiche sulla riserva premi)

Sottosezione I
RISERVA PER FRAZIONI DI PREMI

Art. 137 (Costituzione della riserva per frazioni di premi)

Art. 138 (Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi)

Sottosezione II
RISERVA PER RISCHI IN CORSO

Art. 139 (Costituzione della riserva per rischi in corso)

Art. 140 (Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso)

Art. 141 (Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso)

Sottosezione III
INTEGRAZIONI DELLA RISERVA PER FRAZIONI DI PREMI

Art. 142 (Riserve integrative della riserva per frazioni di premi)

Art. 143 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)

Art. 144 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)

Art. 145 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)

Art. 146 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)

Art. 147 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)

Art. 148 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)

Art. 149 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare)

Art. 150 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare)

Art. 151 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare)

Sezione III
RISERVA SINISTRI

Art. 152 (Definizione di riserva sinistri)

Art. 153 (Verifiche sulla riserva sinistri)

Sottosezione I
RISERVA PER SINISTRI AVVENUTI E DENUNCIATI

Art. 154 (Costituzione della riserva sinistri)

Art. 155 (Criteri di calcolo della riserva sinistri)

Art. 156 (Criterio del costo medio per la generazione corrente)

Art. 157 (Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo)

Sottosezione II
RISERVA PER SINISTRI AVVENUTI MA NON ANCORA DENUNCIATI

Art. 158 (Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

Art. 159 (Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

Art. 160 (Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

Sottosezione III
PROCEDURE E RILEVAZIONE DEI DATI

Art. 161 (Procedure)

Art. 162 (Organizzazione e conservazione dei dati)

Sezione IV
RISERVE DI PEREQUAZIONE

Art. 163 (Definizione di riserve di perequazione)

Art. 164 (Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturali e per i danni derivanti dall'energia nucleare)

Sezione V
RISERVA DI SENESCENZA

Art. 165 (Definizione della riserva di senescenza)

Art. 166 (Costituzione della riserva di senescenza)

Art. 167 (Criteri di calcolo della riserva di senescenza)

Sezione VI
RISERVA PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RISTORNI

Art. 168 (Criteri di determinazione della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni)

TITOLO III
INVESTIMENTI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Capo I
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I
PRINCIPI GENERALI E RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 169 (Principi generali nella gestione degli investimenti)

Art. 170 (Organo amministrativo)

Art. 171 (Alta direzione)

Art. 172 (Organo di controllo)

Sezione II
DELIBERA QUADRO SUGLI INVESTIMENTI

Art. 173 (Oggetto della delibera)

Art. 174 (Obblighi informativi)

Sezione III
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI SUGLI INVESTIMENTI

Art. 175 (Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria)

Art. 176 (Sistema di gestione dei rischi di investimento)

Art. 177 (Attività della funzione di gestione dei rischi nell'area patrimoniale e finanziaria)

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E DI OPERAZIONI SU TITOLI ASSEGNATI AL COMPARTO DUREVOLE

Art. 178 (Operazioni su strumenti finanziari derivati)

Art. 179 (Classificazione del portafoglio titoli)

Art. 180 (Operazioni su strumenti finanziari derivati relativi ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del Codice)

Art. 181 (Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 182 (Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività)

Art. 183 (Valutazione delle attività patrimoniali)

Art. 184 (Regole sulla congruenza)

Art. 185 (Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi collettivi del risparmio

Art. 186 (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)

Art. 187 (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)

Art. 188 (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni)

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA AI RAMI VITA

Art. 189 (Attività ammissibili)

Art. 190 (Categoria A - Investimenti)

Art. 191 (Categoria B - Crediti)

Art. 192 (Categoria C - Altri attivi)

Art. 193 (Categoria D - Depositi)

Art. 194 (Limiti comuni a più classi di attività)

Sezione III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA AI RAMI DANNI

Art. 195 (Attività ammissibili)

Art. 196 (Categoria A - Investimenti)

Art. 197 (Categoria B - Crediti)

Art. 198 (Categoria C - Altri attivi)

Art. 199 (Categoria D - Depositi)

Art. 200 (Limiti comuni a più classi di attività)

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MODULISTICA

Art. 236 (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

Art. 237 (Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)

Art. 238 (Prospetto sulle plusvalenze latenti)

Capo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Art. 239 (Rilascio di fideiussioni e/o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

Parte IV
ASSETTI PROPRIETARI E VIGILANZA SUL GRUPPO

TITOLO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ASSUNTE NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI E DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI

Art. 240 (Disposizioni applicabili nel caso di partecipazioni nelle imprese di assicurazione locale)

Art. 241 (Disposizioni applicabili del regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015)

Art. 242 (Obblighi di comunicazione successiva)

TITOLO II
VIGILANZA SUL GRUPPO

Capo I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Sezione I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 243 (Tipologie di operazioni infragruppo)

Art. 244 (Controparti delle operazioni infragruppo)

Sezione II
OPERATIVITÀ DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE LOCALE

Art. 245 (Principi generali)

Art. 246 (Disposizioni particolari in materia di rilascio di fideiussioni e garanzie)

Art. 247 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

Sezione III
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS

Art. 248 (Operazioni infragruppo soggette a comunicazione)

Art. 249 (Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione)

Art. 250 (Modalità e contenuto della comunicazione)

Art. 251 (Poteri dell'IVASS)

Art. 252 (Operazioni infragruppo soggette a comunicazione annuale)

Art. 253 (Esenzione dall'obbligo di comunicazione)

Art. 254 (Modalità per la comunicazione)

Art. 255 (Poteri dell'IVASS in caso di operazioni soggette a comunicazione annuale)

Sezione IV
COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DELLE CONTROPARTI

Art. 256 (Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti)

Art. 257 (Esenzione dall'obbligo di comunicazione)

Art. 258 (Modalità della comunicazione)

Capo II
DISCIPLINA APPLICABILE PER LA VIGILANZA SUL GRUPPO

Art. 259 (Modalità di individuazione della disciplina applicabile)

Parte V
DISPOSIZIONI IN TEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI

TITOLO I
BILANCIO DI ESERCIZIO, RELAZIONE SEMESTRALE E PIANO DEI CONTI

Capo I
BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 260 (Disposizioni generali sul bilancio)

Art. 261 (Bilancio di esercizio)

Art. 262 (Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza)

Art. 263 (Informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio)

Art. 264 (Trasmissione all'IVASS del bilancio di esercizio)

Capo II
RELAZIONE SEMESTRALE

Art .265 (Relazione semestrale)

Art. 266 (Termine di approvazione)

Art. 267 (Osservazioni dell'organo di controllo)

Art. 268 (Informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale)

Art. 269 (Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 2 - Comunicazioni relative al monitoraggio investimenti

Allegato 3 - Modelli 1, 2, 3 e 4 prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche

Allegato 4 - Modelli 1, 2, 3 e 4 prospetti dimostrativi delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche

Titolo IV
Margine di solvibilità

Allegato 1 - Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita

Allegato 2 - Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni

Allegato 3 - Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità esercizio congiunto rami vita e danni

Allegato 4 - Prospetto analitico delle plusvalenze latenti

Allegato 5 - Prospetto sull'utilizzo dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile

Allegati relativi alla parte IV

Titolo I
Disposizioni concernenti il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese locali

Allegato 1 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo in società diverse dalle imprese strumentali

Allegato 2 - Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione di partecipazioni di cui all'art. 241

Allegato 3 - Elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute al trimestre

Titolo II
Disposizioni concernenti la vigilanza sulle operazioni infragruppo

Allegato 1 - Definizione delle soglie di rilevanza delle operazioni infragruppo soggette alla comunicazione all'IVASS

Allegato 2 - Contenuto della comunicazione tempestiva delle operazioni infragruppo e documentazione da allegare

Allegato 3 - Schema per la comunicazione annuale delle operazioni infragruppo

Allegato 4 - Schema per la comunicazione annuale delle operazioni infragruppo effettuato dalla sola impresa controllante

Allegati relativi alla parte V

Allegato 1 - Bilancio - Stato patrimoniale

Bilancio - Conto economico

Allegato 2: Bilancio - Nota integrativa

Allegato 1 alla nota integrativa: Stato patrimoniale - Gestione danni

Allegato 2 alla nota integrativa: Stato patrimoniale - Gestione vita

Allegato 3 alla nota integrativa: Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita

Allegato 4 alla nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce *B)* e dei terreni e fabbricati (voce C.I)

Allegato 5 alla nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

Allegato 6 alla nota integrativa: Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate

Allegato 7 alla nota integrativa: Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote

Allegato 8 alla nota integrativa: Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

Allegato 9 alla nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

Allegato 10 alla nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)

Allegato 11 alla nota integrativa: Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)

Allegato 12 alla nota integrativa: Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II)

Allegato 13 alla nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni

Allegato 14 alla nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)

Allegato 15 alla nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce *E)* e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)

Allegato 16 alla nota integrativa: Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

Allegato 17 alla nota integrativa: Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle «garanzie, impegni e altri conti d'ordine»

Allegato 18 alla nota integrativa: Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati

Allegato 19 alla nota integrativa: Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni

Allegato 20 alla nota integrativa: Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione

Allegato 21 alla nota integrativa: Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)

Allegato 22 alla nota integrativa: Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3)

Allegato 23 alla nota integrativa: Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)

Allegato 24 alla nota integrativa: Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)

Allegato 25 alla nota integrativa: Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

Allegato 26 alla nota integrativa: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano

Allegato 27 alla nota integrativa: Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

Allegato 28 alla nota integrativa: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano

Allegato 30 alla nota integrativa: Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

Allegato 31 alla nota integrativa: Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto

Allegato 32 alla nota integrativa: Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

Elenco degli allegati alla nota integrativa

Allegato 3 - Elenco informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

Modulo 1: Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I)

Modulo 2: Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3)

Modulo 3: Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3) e ad imprese incluse nella voce C.III.4

Modulo 4: Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1)

Modulo 5: Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5)

Modulo 6: Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7)

Modulo 7: Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)

Modulo 8: Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), dei debiti diversi (voce G.VIII.4), delle attività e passività diverse (voci F.IV.2 e G.IX.3)

Modulo 9: Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2, 3, 4; E.II)

Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche

Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche

Allegato 1 al modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano

Modulo 12: Rami danni - Piano delle cessioni in riassicurazione vigenti nell'esercizio

Modulo 13: Rami danni - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati

Modulo 14: Rami vita - Piano delle cessioni in riassicurazione

Modulo 15: Rami vita - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati

Modulo 16: Accettazioni e cessioni in riassicurazione - rapporti patrimoniali significativi

Modulo 17: Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano

Modulo 18: Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo

Modulo 20: Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano

Modulo 21: Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo

Modulo 28: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri

Allegato 1 al modulo 28: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi

Modulo 31: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi

Modulo 34: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali

Modulo 34/A: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze rivalutabili)

Modulo 34/B: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze a premio unico con idonea provvista di attivi) e relativo allegato

Modulo 34/C: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze a premio unico con specifica provvista di attivi) e relativo allegato

Modulo 34/D: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (altre forme)

Modulo 34/E: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze espresse in valuta)

Modulo 35: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi

Modulo 36: Assicurazioni vita - Provvigioni di acquisizione da ammortizzare alla chiusura dell'esercizio

Modulo 37: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati

Modulo 38: Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati

Modulo 39: Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati

Modulo 40: Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati

Modulo 41: Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta

Allegato 4 - Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

Allegato 5 - Relazione semestrale - Stato patrimoniale

Relazione semestrale - Conto economico

Allegato 6 - Relazione semestrale - Commento

Allegato 1 al commento: Informazioni relative alle imprese partecipate

Allegato 2 al commento: Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

Allegato 3 al commento: Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)

Allegato 7 - Elenco informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale

Prospetto 1: Composizione del patrimonio netto e delle passività subordinate

Prospetto 2: Informazioni relative ai rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate

Prospetto 3: Assicurazioni dirette - Indicazione delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita (voce C.II.1)

Prospetto 4: Premi lordi contabilizzati

Prospetto 5: Informazioni tecniche relative ai rami danni

Prospetto 6: Informazioni tecniche relative ai rami vita

Prospetto 7: Dettaglio dei proventi ed oneri da investimenti

Prospetto 8: Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione al netto dei relativi oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate

Allegato 8 - Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale

Allegato 9 - Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

Allegato 10 - Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione danni

Allegato 11 - Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione vita

Parte I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 51-*quater* e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «albo delle imprese»: l'albo nel quale sono iscritte le imprese locali autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica;

c) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

d) «altre basi tecniche»: ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

d-*bis*) «altre spese di acquisizione»: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) «attività essenziale o importante»: attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;

f) «basi demografiche»: ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

g) «basi finanziarie»: il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

g-*bis*) «basi tecniche»: tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

g-*ter*) «caricamenti»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dalle imprese nel processo di determinazione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

h) «contratti index linked»: i contratti di cui all'art. 41, comma 2, del codice delle assicurazioni private, le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

h-*bis*) «contratti unit linked»: i contratti di cui all'art. 41, comma 1 del codice delle assicurazioni private le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;

i) «capitale sotto rischio»: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

i-*bis*) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

i-*ter*) «costo dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;

l) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

m) «FIA immobiliari italiani»: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;

m-*bis*) «FIA italiano riservato»: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58;

m-*ter*) «fondo comune di investimento»: l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

m-*quater*) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *h)* e ai sensi dell'art. 9 del decreto decreto legislativo n. 5 dicembre 2005, n. 252, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

m-*quinquies*) «fondi pensione aperti»: i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'art. 12 del decreto decreto legislativo n. 5 dicembre 2005, n. 252, destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva;

n) «gestione interna separata»: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

o) «imprese del settore finanziario»: gli enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'art. 4, punto 1, della direttiva 2004/39/CE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;

p) «investitori professionali»: i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58;

q) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;

q-*bis*) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

q-*ter*) «IVASS»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

r) «Long term care o LTC»: le assicurazioni per il rischio di on autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;

s) «margine di solvibilità disponibile»: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile e al netto degli elementi immateriali;

s-*bis*) «margine di solvibilità richiesto»: l'ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento;

t) «OICR alternativo italiano» (fondo di investimento alternativo italiano o FIA italiano): il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

t-*bis*) «OICR alternativi UE (FIA *UE)*»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

t-*ter*) «OICR alternativi non UE (FIA non *UE)*»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

t-*quater*) «OICR aperto»: l'OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;

t-*quinquies*) «OICR chiuso»: l'OICR diverso da quello aperto;

t-*sexies*) «Organismo di investimento collettivo del risparmio» (OICR): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

t-*septies*) «Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani» (OICR): i Fondi comuni di investimento, le SICAV e le SICAF;

t-*octies*) «Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani» (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

t-*nonies*) «Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE» (OICVM *UE)*: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

u) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo corrispondente;

u-*bis*) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

v) «partecipazione qualificata»: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione locale o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

z) «piani individuali pensionistici»: le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto decreto legislativo n. 5 dicembre 2005, n. 252;

aa) «premio di tariffa»: il premio puro maggiorato dei caricamenti;

aa-*bis*) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

aa-*ter*) «premio puro»: il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;

bb) «provvigioni di acquisizione»: compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazioni, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

cc) «quota di garanzia»: un terzo del margine di solvibilità richiesto;

dd) «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;

ee) «rischio di investimento»: il rischio a carico dell'impresa, conseguente alla stipulazione di contratti inclusi nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1 del codice, che comprende almeno uno dei seguenti profili di rischio:

1) rischio di «performance», derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;

2) rischio di «base», derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore delle quote o degli attivi di un fondo ovvero in funzione dell'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l'andamento del valore delle quote o degli attivi ovvero dell'indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;

3) rischio di «controparte», connesso alla qualità dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali;

ff) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): l'OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

gg) «società di investimento a capitale fisso» (SICAF): l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

hh) «spese di liquidazione»: spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;

hh-*bis*) «spese dirette»: spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;

ii) «stress test»: analisi finalizzata a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario;

ll) «stretti legami»: il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche come definito dall'art. 1, lettera *iii)* del codice;

mm) «strumenti finanziari»: gli strumenti definiti all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

mm-*bis*) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni;

nn) «tasso di interesse garantito»: la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dalle imprese;

nn-*bis*) «Tasso massimo di interesse garantibile o TMG»: il tasso di rendimento massimo garantibile per tutti i contratti dei rami vita da stipulare;

nn-*ter*) «tasso tecnico»: il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi;

oo) «TFR»: il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile;

pp) «titoli assegnati al comparto durevole»: i titoli che sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa;

qq) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.

Art. 3.

Nozione di impresa di assicurazione locale

1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale se soddisfa congiuntamente le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 51-*ter* del codice.

2. L'impresa di cui al comma 1 dell'art. 51-*ter* del codice non è qualificata impresa di assicurazione locale quando sussiste almeno una delle situazioni di cui al comma 2 dell'art. 51-*ter* del codice.

3. L'impresa di cui al comma 1 non può operare in regime di libera prestazione dei servizi attiva e passiva o in regime di libertà di stabilimento in uno Stato terzo.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

a) l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'esercizio dell'attività assicurativa delle imprese di cui dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

b) l'esercizio dell'attività assicurativa delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

c) gli assetti proprietari delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e la vigilanza sul gruppo;

d) la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

e) le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

f) la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-*ter* del codice.

Art. 5.

Imprese escluse dal presente regolamento

1. Non sono sottoposte alla disciplina del presente regolamento:

a) le imprese che, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 51-*ter* del codice, chiedano in ogni caso di essere assoggettate al regime previsto dalla direttiva n. 2009/138/CE;

b) le imprese, già autorizzate, che per tre esercizi consecutivi superino gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 51-*ter* del codice: a decorrere dal quarto esercizio viene ad esse applicato il regime previsto dalla direttiva n. 2009/138/CE;

c) le imprese che chiedono di essere autorizzate all'esercizio di attività assicurative e riassicurative ed il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati o le cui riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo dovrebbero superare uno degli importi di cui al comma 1 dell'art. 51-*ter* del codice entro i cinque anni successivi;

d) le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento in altri Paesi dell'Unione europea.

Parte II

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Titolo I

Accertamento dei requisiti per le imprese locali già autorizzate all'esercizio dell'attività

Art. 6.

Procedura di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3

1. L'IVASS accerta la sussistenza congiunta dei requisiti richiamati dall'art. 3 in capo all'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al 31 dicembre 2015 che richieda di essere qualificata come impresa di assicurazione locale.

2. L'impresa di assicurazione locale di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni del titolo IV, capo II, del codice e alle previsioni del presente regolamento.

3. La domanda ai fini di cui al comma 1 è trasmessa all'IVASS da parte dell'impresa locale.

4. Il procedimento di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 da parte dell'IVASS ha durata di novanta giorni.

Titolo II

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese locali

Capo I

Procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa

Sezione I

Istanza di autorizzazione

Art. 7.

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. L'impresa locale che soddisfa congiuntamente i requisiti di cui all'art. 51-*ter*, comma 1, del codice che intende esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica presenta all'IVASS istanza di autorizzazione.

2. All'istanza sono allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del codice. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del capitale sociale o del fondo di garanzia, nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 348, comma 2, del codice;

b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia adeguato alle previsioni formulate nel programma di attività di cui all'art. 10 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall'art. 8;

c) documentazione comprovante l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell'art. 9;

d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell'organo amministrativo e dell'alta direzione;

e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo ai sensi dell'art. 76 del codice e delle relative disposizioni di attuazione, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 220/2011 e dal decreto ministeriale n. 162/2000. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato A relativo alla parte II, titolo II del presente regolamento;

e-*bis*) attestazione della sussistenza, in base alla politica adottata dall'organo amministrativo, dei requisiti di idoneità alla carica dei soggetti indicati nell'art. 26, comma 2, lettera *g)* del presente regolamento;

f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell'organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai relativi responsabili;

g) programma di attività contenente le informazioni indicate nell'art. 10 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;

h) relazione tecnica di cui all'art. 11;

i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è specificato il soggetto tramite il quale è detenuta la partecipazione, ai sensi dell'art. 73 del codice;

l) documentazione di cui all'art. 12 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;

m) documentazione necessaria ai fini della verifica dell'insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell'art. 13.

3. L'impresa che intende esercitare anche l'attività riassicurativa può chiedere l'autorizzazione esclusivamente per i rami per i quali richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa.

4. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera *e)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.

5. La documentazione di cui al comma 2, lettera *e)* è fornita all'IVASS in seguito ad ogni sostituzione o rinnovo delle cariche degli organi sociali all'interno dell'impresa, nonché ogni qualvolta si verifichi un mutamento dei requisititi di onorabilità, professionalità ed indipendenza di chi già ricopre tali cariche.

Art. 8.

Requisiti di capitale o del fondo di garanzia

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia è stabilito in misura non inferiore a:

a) 5 milioni di euro, per l'esercizio di uno dei rami vita I, II, III, IV, V e VI;

b) 2,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18;

c) 1,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 9 e 17;

d) 7,5 milioni di euro, per l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2. Di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami vita e 2,5 milioni di euro alla gestione dei rami danni 1 e 2.

2. Se l'autorizzazione riguarda più rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del capitale iniziale o del fondo di garanzia, si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del comma 1, è richiesta la misura più elevata.
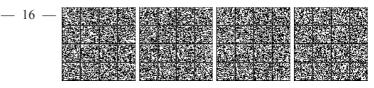
Art. 9.

Fondo a copertura delle spese di impianto

1. L'impresa, in aggiunta al capitale sociale o al fondo di garanzia di cui all'art. 8, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e per l'organizzazione agenziale e produttiva, come risultanti dal programma di attività.

2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalità indicate al medesimo comma, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile.

3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall'impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attività patrimoniali.

4. Decorso un triennio dal rilascio dell'autorizzazione le disponibilità residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.

Art. 10.

Programma di attività

1. Il programma di attività, approvato dall'organo amministrativo, illustra con riferimento al primo triennio:

a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l'autorizzazione, le obbligazioni ed i rischi che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale o il fondo di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assunti e il piano di riassicurazione, a cui vanno allegate le bozze dei trattati di riassicurazione e le lettere di impegno dei riassicuratori a sottoscriverli;

e) la struttura della rete di vendita e le modalità operative della distribuzione, in conformità al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

f) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;

g) le procedure di emissione delle polizze e di incasso dei premi. In caso di vendita tramite sportelli bancari, sono indicati anche gli aspetti organizzativi ed informatici e i presidi tesi a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, escludendo la possibilità di modifiche da parte dell'operatore bancario;

h) la struttura liquidativa, direzionale e periferica;

i) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;

l) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l'impresa intende adottare;

m) l'assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità;

n) le procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 21 novembre 2007, n. 231;

o) per ciascun soggetto terzo a cui l'impresa intende esternalizzare proprie attività, le indicazioni richieste dalla parte III, titolo I, capo I del presente regolamento.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:

a) la prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura del margine di solvibilità devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;

c) le previsioni relative all'ammontare dei premi, coerenti con le possibilità operative offerte dal mercato;

d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni riconosciute alle reti di vendita;

e) le previsioni relative all'ammontare delle prestazioni dovute per i rami vita e all'ammontare dei sinistri da pagare per i rami danni, comprese le spese di liquidazione, da iscrivere a riserva;

f) il dettaglio delle previsioni dei costi e dei ricavi riferibili a ciascun ramo, tenuto conto delle operazioni di assicurazione, delle operazioni di riassicurazione passiva e delle operazioni di riassicurazione attiva, se l'impresa intende essere autorizzata anche all'esercizio di quest'ultima.

Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilità) e la modulistica di vigilanza (conti tecnici di ramo) previsti dalla vigente normativa.

3. Il programma di attività dell'impresa che presenta istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei rami danni 17 e 18 è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dalla sezione II del presente capo.

4. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2 fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività e la relazione tecnica in maniera distinta per le due gestioni.

5. Nel caso in cui l'impresa richieda l'autorizzazione anche all'esercizio dell'attività riassicurativa, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti, la politica di retrocessione, nonché i dati di cui al comma 2 riferiti all'attività riassicurativa.
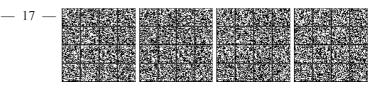
Art. 11.

Relazione tecnica

1. La relazione tecnica contiene l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.

2. La relazione tecnica è predisposta dalla funzione di gestione dei rischi.

Art. 12.

Soggetti partecipanti al capitale

1. L'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'art. 7, trasmette all'IVASS la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 77 del codice e dal relativo regolamento di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, nonché della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 68 del codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato B.1 relativo alla parte II, titolo II del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l'IVASS può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa e agli stessi soggetti.

Art. 13.

Stretti legami

1. L'impresa, al fine di consentire all'IVASS l'individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all'istanza di autorizzazione la documentazione di cui all'allegato B.3 relativo alla parte II, titolo II del presente regolamento. L'impresa non è tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa è stata già inviata nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 12.

2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l'IVASS può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.

Sezione II

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SPECIFICI RAMI DANNI

Art. 14.

Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17 indica nel programma di attività quale modalità intende adottare, tra quelle di cui all'art. 164, comma 2, del codice, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza.

2. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 164, comma 2, lettera *a)*, del codice, illustra nel programma di attività le procedure idonee a garantire l'indipendenza del personale incaricato della gestione dei sinistri e della relativa attività di consulenza, evitando che lo stesso svolga le medesime attività in altri rami danni esercitati dall'impresa o da altre imprese con le quali intercorrono legami finanziari, commerciali o amministrativi.

3. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 164, comma 2, lettera *b)*, del codice, allega al programma di attività gli accordi, o le bozze di accordi, che conferiscono ad altra impresa l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo ed alla relativa consulenza. Fermo restando quanto disposto dalla parte III, titolo I, capo I del presente regolamento in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi, gli accordi prevedono l'impegno dell'impresa incaricata a:

a) trasmettere l'elenco del personale preposto all'attività di gestione dei sinistri e a quella di consulenza;

b) curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'accordo, la gestione dei sinistri in corso.

Art. 15.

Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 descrive nel programma di attività la struttura organizzativa nonché le modalità operative che intende adottare per adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio del ramo, allegando idonea documentazione. La struttura organizzativa, interna od esterna, cui è affidata l'attività di gestione dei sinistri che richiedono l'erogazione di prestazioni in natura è organizzata in modo tale da soddisfare i requisiti determinati ai sensi dell'art. 30-*octies* del codice e delle relative disposizioni di attuazione.

2. L'impresa non dotata di attrezzature e di personale propri per l'erogazione delle prestazioni di assistenza in natura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dimostra di poter disporre dei mezzi e degli operatori di una o più strutture organizzative, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, appartenenti a società terza non esercente l'attività assicurativa o ad altra impresa di assicurazione. A tal fine allega all'istanza di autorizzazione:

a) nel caso di struttura di società terza o di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18, copia dell'accordo con il quale è conferito a tale società o impresa, proprietaria della struttura, l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo;

b) nel caso di struttura di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 e dell'attività riassicurativa, bozza del trattato di riassicurazione obbligatoria in quota stipulato con tale impresa e copia del collegato accordo di conferimento al riassicuratore dell'incarico di trattazione dei sinistri del ramo. Il trattato di riassicurazione può prevedere una cessione massima del 90 per cento dei premi e dei sinistri del ramo.

3. L'accordo di cui al comma 2, lettera *a)*, stipulato con la società non esercente attività assicurativa prevede l'impegno della stessa a:

a) consentire il controllo da parte dell'IVASS anche per quanto concerne la sua rete di collaboratori indipendenti;

b) comunicare all'IVASS l'eventuale assunzione di nuovi obblighi di prestazione di servizi verso altri soggetti.

Sezione III
ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO FINALE

Art. 16.
Attività istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'IVASS verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni di cui al presente capo.

2. Tempestivamente, l'IVASS comunica all'impresa l'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'art. 4, ovvero risulti irregolare, l'IVASS ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.

4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'IVASS può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'IVASS comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.

5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'IVASS può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 203 del codice, l'IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle autorità consultate.

7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'IVASS comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

8. Trascorsi novanta giorni senza che l'impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'IVASS ne dà comunicazione all'impresa istante.

Art. 17.
Provvedimento di autorizzazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'IVASS emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza fatte le salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 16 e trasmette il provvedimento all'impresa istante.

2. L'impresa di assicurazione locale invia all'IVASS il certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'IVASS, preso atto dell'adempimento di cui al comma 2, iscrive l'impresa nell'albo di cui all'art. 23, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.

4. L'impresa di assicurazione locale può avviare l'attività dal momento in cui è iscritta nella sezione dell'albo delle imprese di cui all'art. 23.

Art. 18.
Diniego dell'autorizzazione

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui al presente capo, l'IVASS, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Entro il termine indicato dall'IVASS, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'IVASS emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.

5. L'IVASS comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Capo II
Estensione dell'autorizzazione

Art. 19.
Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all'IVASS istanza di estensione dell'autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:

a) è stato interamente versato il capitale sociale o il fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami;

b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità individuale ed alla quota di garanzia, nonché al margine di solvibilità corretto, se l'impresa è soggetta al relativo calcolo. Se per l'esercizio dei nuovi rami è richiesta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve dimostrare altresì di disporre di tale quota minima;

c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'art. 9, adeguato in funzione dei nuovi rami o rischi oggetto dell'estensione se l'esercizio di tali rami o rischi comporta spese di impianto ulteriori.

2. L'impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l'inclusione nell'oggetto sociale dell'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attività di riassicurazione. Se l'estensione dell'attività determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica la parte del capitale sociale o del fondo di garanzia nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 348, comma 2, del codice.

3. L'istanza di autorizzazione è corredata del programma di attività di cui all'art. 10, concernente l'attività oggetto di estensione, nonché della relazione tecnica di cui all'art. 11. In caso di estensione dell'esercizio dell'attività nei rami 17 e 18, il programma di attività è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dal capo I, sezione II, del presente titolo.

Art. 20.
Istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'attività, l'IVASS verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla parte II, titolo II, capo II del presente regolamento.

2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall'art. 16, commi da 2 a 8.

Art. 21.
Provvedimento di estensione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'IVASS emana il provvedimento di estensione dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 20, comma 2.

2. L'IVASS trasmette all'impresa istante il provvedimento di estensione dell'autorizzazione, provvede all'aggiornamento dell'albo di cui all'art. 23, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.

3. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a nuovi rami o rischi può avviare la nuova attività a decorrere dal momento in cui l'autorizzazione all'estensione viene annotata nell'albo delle imprese.

Art. 22.
Diniego dell'estensione

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui al presente capo, si applicano le disposizioni dell'art. 18.

Capo III
Disciplina dell'albo delle imprese locali

Art. 23.
Disposizioni applicabili per la disciplina dell'albo delle imprese locali

1. L'impresa di assicurazione locale è iscritta nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 51-*bis*, comma 2 del codice, rubricata «Imprese locali di cui al titolo IV, capo II, del codice delle assicurazioni private».

2. A seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 6, l'impresa di assicurazione locale è iscritta nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 51-*bis*, comma 2 del codice, rubricata «Imprese locali di cui al titolo IV, capo II, del codice delle assicurazioni private».

3. Nella sezione dell'albo di cui ai commi precedenti sono indicate le informazioni essenziali ai fini della identificazione di ogni impresa iscritta, incluse quelle relative agli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 24.

Variazioni e aggiornamento dell'albo delle imprese locali

1. Le imprese locali iscritte nell'albo comunicano tempestivamente all'IVASS ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo stesso.

2. L'IVASS, ad avvenuta comunicazione delle intervenute variazioni, provvede ad aggiornare la relativa sezione dell'albo.

3. L'IVASS, in conformità a quanto previsto nella parte VI del presente regolamento, procede alla cancellazione dell'impresa dall'albo nelle ipotesi di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 240 del codice, di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 242, 243, 244 del codice, nonché nelle ipotesi di operazioni straordinarie di cui agli articoli 201 e 202 del codice.

4. L'IVASS procede altresì alla cancellazione dell'impresa dalla relativa sezione dell'albo nella ipotesi in cui l'impresa qualificata come impresa di assicurazione locale abbia superato per tre esercizi consecutivi i parametri previsti dall'art. 51-*ter*, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del codice.

Parte III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Titolo I
Sistema di governo societario

Capo I
Organizzazione dell'impresa

Sezione I
Sistema dei controlli interni - Principi generali

Art. 25.

Obiettivi del sistema dei controlli interni

1. L'impresa di assicurazione locale si dota di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all'attività dell'impresa.

2. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

b) l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;

c) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali;

d) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

e) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;

f) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

3. I presidi relativi al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi coprono ogni tipologia di rischio aziendale, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione della salvaguardia del patrimonio. La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione delle attività aziendali nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita.

Sezione II
Ruolo degli organi sociali

Art. 26.

Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale ha la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile:

a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e di responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui la stessa opera;

b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;

c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (c.d. «contingency arrangements») qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;

d) definisce le politiche in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali politiche è ricompresa anche la politica relativa alle funzioni di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di revisione interna. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e

la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;

e) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui alla parte IV, titolo II del presente regolamento, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

f) approva la politica aziendale, di cui all'art. 51, in materia di esternalizzazione;

g) approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nonché di coloro che svolgono le funzioni di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di revisione interna, adeguati in relazione agli specifici compiti previsti dalle disposizioni del presente regolamento, o, in caso di esternalizzazione di queste ultime all'interno o all'esterno del gruppo, rispettivamente, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate di cui all'art. 53, comma 3. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governo societario, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa;

h) approva la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. reporting policy), in coerenza con le vigenti disposizioni normative;

i) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;

l) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dalle funzioni di gestione dei rischi e di verifica della conformità, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia;

m) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione;

n) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;

o) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive.

3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato ed esaustivo la struttura organizzativa dell'impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

4. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale informa senza indugio l'autorità di vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi.

5. Le politiche di cui al comma 2 contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 relativo alla parte III, titolo I del presente regolamento.

Art. 27.

Comitato per il controllo interno

1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale può costituire un comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'art. 2387 del codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.

2. In particolare il comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.

3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato. L'istituzione del comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

Art. 28.

Alta direzione

1. L'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.

2. L'alta direzione:

a) definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;

b) attua le politiche di valutazione, anche prospettica, e di gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;

c) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformità alle norme;

d) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di verifica della conformità e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;

e) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;

f) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Art. 29.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo dell'impresa di assicurazione locale verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

3. L'organo di controllo:

a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;

b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;

e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;

f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;

g) in caso di società appartenenti al medesimo gruppo, assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;

h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 30.

Formalizzazione degli atti

1. L'operato dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo dell'impresa di assicurazione locale è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

Sezione III

COMPONENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Sottosezione I

CULTURA DEL CONTROLLO INTERNO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 31.

Cultura del controllo interno

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilità dei controlli interni.

2. L'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.

3. L'alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.

4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'art. 325 del codice, l'impresa di assicurazione locale adotta un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.

5. L'impresa di assicurazione locale evita, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l'interesse della società.

Art. 32.

Attività di controllo e separazione dei compiti

1. Il sistema dei controlli interni prevede l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa di assicurazione locale, di attività di controllo proporzionate alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.

2. Le attività di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.

3. Compatibilmente con la natura, la portata e la complessità delle operazioni dell'impresa, quest'ultima assicura, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.

Art. 33.

Flussi informativi e canali di comunicazione

1. L'impresa di assicurazione locale deve possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.

2. Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:

a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;

b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;

c) tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;

d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;

e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;

f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.

3. Le informazioni dirette a terzi, quali l'IVASS, gli assicurati, il mercato, devono essere attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.

4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformità con le leggi e la normativa secondaria.

5. L'impresa di assicurazione locale istituisce e mantiene canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.

6. Il sistema favorisce le segnalazioni di criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità.

Art. 34.

Sistema di gestione dei dati

1. L'impresa di assicurazione locale prevede un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo l'integrità, la completezza e la correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attività svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresì l'agevole verifica delle informazioni registrate.

3. L'impresa di assicurazione locale definisce uno standard aziendale di data governance che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali.

4. Nel caso l'impresa ricorra ad un data warehouse aziendale, per finalità di analisi e di reportistica, le procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati — al pari dell'attività di utilizzo dei dati — sono documentati al fine di consentire la verifica della qualità delle informazioni.

5. Le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con indicazione specifica delle circostanze in cui è consentita l'immissione manuale o rettifica dei dati aziendali.

6. I processi di acquisizione dei dati da strutture esterne sono documentati e presidiati.

7. I dati sono conservati con granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo.

Art. 35.

Produzione di dati e informazioni in presenza di un gruppo

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili in presenza di un gruppo.

2. L'impresa di assicurazione locale conserva i dati e le informazioni di cui al comma 1 presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte dell'IVASS.

Art. 36.

Sistemi informatici

1. I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività dell'impresa di assicurazione locale, nonché dei conseguenti rischi, e devono fornire informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'art. 34, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia dal punto di vista applicativo che tecnologico e adeguata ai bisogni dell'impresa;

b) gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a soggetti autorizzati, e prevedono che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;

c) le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'hardware e del software, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi, sono formalizzate;

d) sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'hardware, del software e delle banche dati, anche attraverso procedure di disaster recovery e back up;

e) al fine di garantire la continuità dei processi dell'organizzazione, sono adottate e documentate procedure e standard operativi orientati alla individuazione e gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuità del business, quali, in via esemplificativa, eventi imprevisti, black-out, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti hardware e software, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti, introduzione involontaria di componenti dannosi per il sistema informativo e di rete, atti dolosi miranti a ridurre la disponibilità delle informazioni.

3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, l'impresa di assicurazione locale predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:

a) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;

b) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sarà completata;

c) le unità e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.

Sottosezione II
REVISIONE INTERNA

Art. 37.

Funzione di revisione interna

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;

b) agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;

c) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno;

d) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve esserne curato l'aggiornamento professionale.

3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:

a) i processi gestionali e le procedure organizzative;

b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;

c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;

e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.

4. Durante l'esecuzione dell'attività di revisione interna e in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di revisione interna svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed obiettività di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialità, in coerenza con le direttive a tal fine definite dall'organo amministrativo.

5. La revisione interna si conclude con l'attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

Art. 38.

Responsabile della funzione di revisione interna

1. Il responsabile della funzione è nominato e revocato dall'organo amministrativo, sentito il collegio sindacale e, ove presente, anche il comitato di controllo interno, e soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 26, comma 2, lettera *g)*. I compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera dell'organo amministrativo, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all'organo amministrativo stesso.

2. Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.

3. Il responsabile della funzione di revisione interna pianifica annualmente l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente a revisione. Tale piano e il relativo livello di priorità deve essere coerente con i principali rischi cui l'impresa è esposta. La programmazione degli interventi di verifica tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli già eseguiti sia di eventuali nuovi rischi identificati. Il piano include anche attività di verifica delle componenti del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico. Il piano di audit è approvato dall'organo amministrativo ed individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste dal piano di audit.

5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione e all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi, contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, e sono conservati presso la sede della società. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di revisione.

6. Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all'organo amministrativo sull'attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza o carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'art. 37, comma 5, dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate.

Art. 39.

Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo

1. L'organo di controllo, la società di revisione, le funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ogni altro organo o funzione cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.

2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni cui sono attribuiti compiti di controllo.

Sezione IV

GESTIONE DEI RISCHI

Art. 40.

Obiettivi del sistema di gestione dei rischi

1. Il sistema di gestione dei rischi di cui si dota l'impresa di assicurazione locale include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.

2. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali, i rischi cui sono esposte, l'impresa di assicurazione locale si dota di un adeguato sistema di gestione dei rischi, in linea con la politica di gestione del rischio, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, con particolare attenzione a quelli maggiormente significativi; per tali si intendono i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

3. Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset-liability management è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività. La politica di gestione dei rischi considera altresì il rischio derivante dagli investimenti, ivi incluso quello di liquidità, tenuto conto del cd. Prudent person principle.

4. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo devono tener conto degli obiettivi strategici dell'impresa ed essere coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui al precedente comma 2. Ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa di assicurazione locale individua adeguate metodologie di analisi che tengano conto anche dell'insorgenza di eventi esterni.

Art. 41.

Funzione di gestione dei rischi

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce una funzione di gestione dei rischi, proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa stessa, che:

a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi nonché gli esiti delle valutazioni, che trasmette all'organo amministrativo. Quest'ultimo, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera *e)*;

b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;

c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;

d) effettua le valutazioni, del profilo di rischio dell'impresa e segnala all'organo amministrativo i rischi individuati come maggiormente significativi, anche in termini potenziali;

e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;

f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa;

g) monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso.

2. L'istituzione della funzione di gestione dei rischi è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.

3. La collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi è lasciata all'autonomia dell'impresa di assicurazione locale, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. L'impresa di assicurazione locale costituisce la funzione di gestione di rischi in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di gestione dei rischi, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

4. Il collegamento tra la funzione di gestione dei rischi e le funzioni di revisione interna e di verifica della conformità è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

5. La funzione di gestione dei rischi è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima.

Art. 42.

Responsabile della funzione di gestione dei rischi

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 41, comma 3, l'impresa di assicurazione locale nomina un responsabile della funzione di gestione dei rischi che soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 26, comma 2, lettera *g)*. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

3. Il responsabile della funzione presenta una volta all'anno all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e le proposte che intende effettuare in relazione ai rischi stessi. La programmazione tiene conto anche delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi.
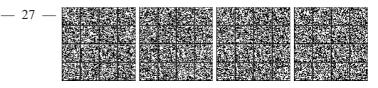
4. Il responsabile della funzione predispone almeno una volta all'anno una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi, sull'attività svolta, sulle valutazioni effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, e dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati.

Sezione V
Funzione di verifica della conformità

Art. 43.
Obiettivi della verifica di conformità alle norme

1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, l'impresa di assicurazione locale si dota, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.

2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, l'impresa di assicurazione locale pone particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

Art. 44.
Funzione di verifica della conformità

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce una funzione di verifica della conformità proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, verificando che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 43.

2. L'istituzione della funzione di verifica della conformità è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.

3. La funzione di verifica della conformità:

a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;

b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;

c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;

d) predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

4. La funzione di verifica della conformità deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.

5. La collocazione organizzativa della funzione di verifica della conformità è lasciata all'autonomia dell'impresa di assicurazione locale, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. L'impresa di assicurazione locale costituisce la funzione di verifica della conformità in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di verifica della conformità, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di verifica della conformità deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

6. Il collegamento tra la funzione di verifica della conformità e le funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

7. La funzione di verifica della conformità è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima.

Art. 45.
Responsabile della funzione di verifica della conformità

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 44, comma 5, l'impresa di assicurazione locale nomina un responsabile della funzione di verifica della conformità che soddisfi i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 26, comma 2 lettera *g)*. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.

3. Il responsabile della funzione presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire relativamente al rischio di non conformità alle norme. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti sia di eventuali nuovi rischi.

4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste nel programma di attività.

5. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme, sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati.

Capo II

Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 46.

Comunicazioni all'IVASS

1. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS la nomina e la revoca dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto. Nel caso di nomina, l'impresa di assicurazione locale comunica di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni e, nei casi di esternalizzazione di tali funzioni all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, del referente interno o del responsabile delle attività di controllo per le attività esternalizzate, secondo quanto indicato nella politica aziendale in materia.

2. Unitamente al bilancio di esercizio, l'impresa di assicurazione locale trasmetta all'IVASS una relazione:

a) sul sistema dei controlli interni, che descriva il sistema dei controlli interni nel suo complesso, ivi incluse le principali procedure che lo costituiscono, illustrando altresì le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attività di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate. Tale relazione contiene altresì informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa, di cui all'art. 26, comma 3, con particolare riguardo a:

1) composizione e nomina dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di onorabilità e professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore);

2) ruolo dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);

3) modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;

4) deleghe conferite dall'organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);

5) criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'assemblea ai sensi dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;

6) misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;

7) composizione, ruoli, organizzazione, responsabilità e nominativo del responsabile della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità anche nel caso in cui tali funzioni siano state esternalizzate, incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite per assicurare che i soggetti responsabili delle predette funzioni ed il referente interno o responsabile delle attività di controllo sulle suddette attività, in caso di esternalizzazione all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità;

8) rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo, ma anche a tutti i soggetti controparti di operazioni infragruppo, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti;

9) le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'IVASS;

b) sul sistema di gestione dei rischi dell'impresa che illustri:

1) le strategie, i processi e le procedure di segnalazione, interne ed esterne, nonché le modalità adottate per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente, su base continuativa i rischi a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta;

2) le modalità con cui il sistema di gestione dei rischi, compresa la funzione di gestione dei rischi, è attuato e integrato nei processi decisionali dell'impresa, nonché le modalità con cui l'impresa dà esecuzione ai principi che supportano la politica degli investimenti e che sono alla base del sistema di gestione del rischio di investimento.

3. La documentazione di cui al comma 2 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 47.

Comunicazioni all'IVASS in caso di cumulo di più funzioni

1. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale intenda cumulare in un unico soggetto più funzioni di cui al capo I del presente titolo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, la quale valuta caso per caso nel rispetto della disciplina in tema di conflitto di interessi.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE

Sezione I

CONDIZIONI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ

Art. 48.

Esternalizzazione di attività

1. L'impresa di assicurazione locale può concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.

2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.

3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale dalle rispettive responsabilità.

Art. 49.

Esternalizzazione di attività essenziali o importanti

1. Quando l'impresa di assicurazione locale affida ad un terzo l'esecuzione di attività essenziali o importanti, garantisce che le modalità di esternalizzazione:

a) non rechino pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;

b) non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività;

c) non compromettano la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati;

d) non determinino un ingiustificato incremento del rischio operativo.

Art. 50.

Esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

1. L'impresa di assicurazione locale nella quale l'istituzione di una specifica funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al presente capo.

2. Le attività relative alla funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità possono essere accentrate all'interno del gruppo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 51.

Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale definisce la politica per la esternalizzazione delle attività dell'impresa, con delibera che include almeno:

a) i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare;

b) i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti, in aggiunta a quanto previsto dalle definizione del presente regolamento;

c) i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria;

d) l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement) e la frequenza delle stesse;

e) i piani di emergenza dell'impresa e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti.

Art. 52.

Accordi di esternalizzazione

1. Nella stipulazione degli accordi di esternalizzazione l'impresa di assicurazione locale ha cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) la chiara definizione dell'attività oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;

b) il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'impresa;

c) il fornitore informi tempestivamente l'impresa di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;

d) il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi all'impresa ed agli assicurati;

e) l'impresa abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;

f) il fornitore garantisca l'accesso completo ed immediato dell'IVASS ai locali e alla documentazione del fornitore stesso;

g) l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

h) l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'IVASS;

i) il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso dell'impresa.

2. Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta.

3. Nel caso di accordi di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, da stipularsi esclusivamente con un fornitore con sede legale nello SEE, l'impresa di assicurazione locale assicura altresì che siano adeguatamente definiti:

a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;

b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;

c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

Art. 53.

Controllo sulle attività esternalizzate

1. Relativamente alle attività esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte direttamente dall'impresa di assicurazione locale. La politica di gestione dei rischi include i rischi specifici connessi all'esternalizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale assicura idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate dall'impresa, e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente.

3. Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 48, l'impresa di assicurazione locale individua al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle attività esternalizzate e ne formalizza compiti e responsabilità. Il numero dei responsabili deve essere proporzionato alla natura e alla quantità delle attività esternalizzate, e, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, sia all'interno che all'esterno del gruppo, deve trattarsi di soggetti con adeguati requisiti di idoneità alla carica così come definiti dalla politica di cui all'art. 26, comma 2, lettera *g)*.

4. L'impresa di assicurazione locale adotta idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività.

Art. 54.

Poteri di intervento dell'IVASS

1. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione delle attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente capo.

2. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa nonché della posizione finanziaria dell'impresa, della natura dell'attività esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione locale o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.

3. L'esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Sezione II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS

Art. 55.

Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti

1. Nel caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti, l'impresa di assicurazione locale ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione del contratto, comunicando i dati relativi all'attività ceduta, al fornitore, alla durata dell'esternalizzazione e al luogo in cui si svolge l'attività esternalizzata, secondo il modello di cui all'allegato 2 relativo alla parte III, titolo I del presente regolamento.

2. L'impresa di assicurazione locale comunica tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.

3. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad altro fornitore.

Art. 56.

Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, l'impresa di assicurazione locale ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto stesso e comunicando ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS. Dovrà altresì essere comunicato il nominativo del referente interno o del responsabile delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate comprensivo delle informazioni di cui all'art. 53, comma 3.

2. L'impresa di assicurazione locale comunica tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.

3. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad un altro fornitore, fornendo, in tale ultimo caso, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 57.

Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività

1. Nel caso di esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti, l'impresa di assicurazione locale dà comunicazione all'IVASS dei contratti stipulati, in occasione dell'invio del bilancio di esercizio, utilizzando il modello di cui all'allegato 3 relativo alla parte III, titolo I del presente regolamento.

Titolo II

Disposizioni in materia di riserve tecniche

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 58.

Riserve tecniche dei rami vita

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'IVASS con il presente regolamento.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta a chi svolge la funzione di gestione dei rischi, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine chi esercita la funzione di gestione dei rischi ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche. L'impresa di assicurazione locale, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

3. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2 del codice, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

7. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita presenta all'IVASS il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Art. 59.

Determinazione delle tariffe dei rami vita

1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'art. 2, comma 1 del codice sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa di assicurazione locale, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine.

2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi e delle regole applicative stabiliti dal capo successivo.

3. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.

4. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'art. 167, comma 2 del codice.

5. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Art. 60.

Tasso di interesse garantibile dei contratti relativi ai rami vita

1. L'impresa di assicurazione locale determina, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L'impresa di assicurazione locale, per tutti i contratti da stipulare che siano espressi in euro, qualora intenda riconoscere un rendimento finanziario, definisce il tasso di interesse garantito tale che l'equivalente valore annuo posticipato risulti non superiore al TMG vigente.

3. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nel rispetto dei limiti del TMG, le modifiche sui tassi di interesse si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione.

4. L'impresa di assicurazione locale, nel prestare garanzie finanziarie, si attiene comunque a criteri prudenziali, tenendo in debita considerazione il rendimento effettivo degli attivi posti a copertura degli impegni assunti, delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive, nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.

Art. 61.

Titolare della funzione di gestione dei rischi dell'impresa che esercita i rami vita

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita incarica la funzione di gestione dei rischi dello svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel codice.

2. L'impresa di assicurazione locale deve garantire le condizioni affinché il titolare della funzione di gestione dei rischi sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione del titolare della funzione di gestione dei rischi al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa e al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

3. In caso di gravi inadempienze alle norme del codice, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito al titolare della funzione di gestione dei rischi è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'IVASS.

4. In caso di cessazione dell'incarico del titolare della funzione di gestione dei rischi per qualsiasi causa, l'impresa di assicurazione locale provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo soggetto e a comunicare all'IVASS le ragioni della sostituzione, fornendo all'IVASS e al nuovo titolare della funzione, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che il titolare uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, il titolare della funzione di gestione dei rischi si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.

Art. 62.

Riserve tecniche dei rami danni

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione.

2. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

3. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa di assicurazioni locale che esercita le assicurazioni della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.

4. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

5. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.

6. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità.

7. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa di assicurazione locale costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.

8. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.

9. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

10. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

Art. 63.

Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'IVASS con il presente regolamento.

2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa di assicurazione locale valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.

Capo II

PRINCIPI ATTUARIALI E REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI RAMI VITA

Sezione I

PRINCIPI GENERALI E BASI TECNICHE DELLE TARIFFE

Art. 64.

Principi generali per la determinazione delle tariffe

1. Per la determinazione della tariffa l'impresa di assicurazione locale adotta adeguate ipotesi attuariali che consentano, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e di costituire, per ciascun contratto, le riserve tecniche necessarie.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta e seleziona le basi tecniche per il calcolo dei premi definendo, coerentemente alle prestazioni che intendono assicurare ed alla tipologia contrattuale, il tasso tecnico, le eventuali basi demografiche nonché ogni altra base tecnica necessaria per il calcolo dei premi puri. L'impresa di assicurazione locale definisce inoltre la legge di caricamento applicabile, ai fini della determinazione dei premi di tariffa.

3. Nella scelta delle basi tecniche per la determinazione della tariffa, l'impresa di assicurazione locale tiene conto delle prestazioni garantite contrattualmente, dell'eventuale tasso di interesse garantito, delle modalità di partecipazione agli utili finanziari e demografici che intendono riconoscere sui contratti e di eventuali oneri trattenuti sui rendimenti realizzati dagli investimenti effettuati.

4. Per le operazioni di capitalizzazione indicate nell'art. 2, comma 1, del codice, l'impresa di assicurazione locale determina le tariffe nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 179 del codice.

5. Le basi tecniche sono modificabili nel corso della durata contrattuale, qualora sia espressamente prevista nelle condizioni di polizza la possibilità di variarle secondo regole predefinite. Per i piani individuali pensionistici, per i fondi pensione aperti e per i contratti long term care si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 67, 68 e 69.

6. L'impresa di assicurazione locale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, secondo periodo, del codice, può decidere, per una o più tariffe, tenendo conto delle proprie situazioni patrimoniali e finanziarie, di applicare premi che consentano di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, mediante ricorso a mezzi propri, purché il ricorso a risorse non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi sia non sistematico e non permanente.

Art. 65.

Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe

1. L'impresa di assicurazione locale individua il tasso tecnico per la determinazione di ciascuna tariffa. Per i contratti che prevedono una garanzia finanziaria, il tasso tecnico non può essere superiore al corrispondente tasso di interesse garantito dal contratto, fissato entro i limiti indicati al capo III del presente titolo.

2. Per i contratti a premi annui e al solo fine di determinare l'ammortamento annuo del caricamento di acquisizione, l'impresa di assicurazione locale può utilizzare un tasso tecnico superiore al tasso di interesse garantito.

Art. 66.

Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe

1. L'impresa di assicurazione locale adotta basi demografiche e altre basi tecniche, siano esse desunte da rilevazioni di mercato o dalla propria esperienza, facendo riferimento a criteri prudenziali. Nelle assicurazioni sulla durata della vita umana, l'impresa di assicurazione locale tiene conto anche dell'andamento tendenziale della mortalità/longevità della popolazione generale nonché dell'effettiva mortalità/longevità registrata sul proprio portafoglio.

2. Per i contratti di rendita e per i contratti di capitale che prevedono opzioni in rendita, l'impresa di assicurazione locale adotta, ove i dati disponibili lo consentano, una base tecnica demografica derivata da un'analisi per generazioni e considera gli effetti dell'antiselezione dei percettori di rendita rispetto alla popolazione generale.

3. Qualora l'impresa di assicurazione locale nell'impiego di basi tecniche diverse da quelle finanziarie si avvalga di analisi desunte da esperienze internazionali, valuta la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi che intende assumere, apportando eventuali correttivi necessari per adattare la base dati di riferimento alla realtà nazionale in cui si collocano i rischi.

4. L'impresa di assicurazione locale sottopone le basi demografiche e le altre basi tecniche utilizzate nella determinazione delle tariffe a periodici monitoraggi volti a verificare la tenuta delle stesse. Qualora da tali analisi emergano risultanze statisticamente significative, tali da far ritenere che le basi tecniche in uso non siano più adeguate, l'impresa di assicurazione locale deve procedere ad una sollecita revisione del tariffario che comporti l'aggiornamento delle basi demografiche e delle altre basi tecniche in modo tale che sia sempre garantito il corretto equilibrio tecnico della tariffa.

5. Le basi demografiche e le altre basi tecniche non finanziarie da utilizzare nell'ambito di tariffe collettive sono scelte in modo coerente con le tipologie di rischio presenti all'interno del gruppo.

Sezione II

Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative

Art. 67.

Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici

1. L'impresa di assicurazione locale può realizzare forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne separate o mediante contratti di assicurazione unit linked oppure mediante contratti che offrono l'abbinamento delle tipologie contrattuali sopradescritte.

2. Nel corso della durata contrattuale, l'impresa di assicurazione locale può variare, qualora espressamente consentito dalle condizioni contrattuali, le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.

3. L'impresa di assicurazione locale può modificare le basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;

b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS.

4. L'impresa di assicurazione locale può modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti qualora, nel corso della durata contrattuale, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*. La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

5. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già assicurati alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 68.

Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti

1. L'impresa di assicurazione locale può variare le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 2, 3 e 4.

2. È consentita la modifica delle basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;

b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS.

3. L'impresa locale può modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti, qualora, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore, di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera *a)*. La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

4. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita non possono essere applicate ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 69.

Disciplina applicabile ai contratti long term care

1. Per le assicurazioni LTC, l'impresa di assicurazione locale, nel corso della durata contrattuale, può variare, qualora espressamente previsto nelle condizioni di polizza, le basi tecniche diverse da quelle finanziarie utilizzate per il calcolo dei premi, se le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di sinistralità tale da richiedere modifiche sui versamenti successivi.

2. L'impresa di assicurazione locale informa l'IVASS delle variazioni di cui al comma 1, almeno sessanta giorni prima dell'applicazione della nuova base tecnica ai contratti in vigore.

Sezione III

Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

Art. 70.

Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO

1. Ai fini del calcolo del TMO l'impresa di assicurazione locale assume, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del tesoro poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.

2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:

a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al comma 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;

b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al comma 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera *a)*.

Art. 71.

Contratti con generica provvista di attivi

1. Il TMG, da applicare ai contratti per i quali l'impresa di assicurazione locale detiene una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui all'art. 70, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.

3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del quattro per cento.

4. L'impresa di assicurazione locale applica le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

Art. 72.

Assicurazioni di puro rischio

1. In deroga a quanto disposto all'art. 71, il tasso massimo di interesse garantibile dall'impresa di assicurazione locale sui contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

Art. 73.

Contratti con idonea provvista di attivi

1. Per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali l'impresa di assicurazione locale disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TMG, in deroga a quanto disposto all'art. 71 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui all'art. 70, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.

3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del sei per cento.

4. L'impresa di assicurazione locale applica le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il tasso massimo garantibile è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 71.

6. L'impresa di assicurazione locale gestisce l'idonea provvista di attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni nei confronti degli assicurati.

7. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, l'impresa di assicurazione locale individua meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 74.

Contratti con specifica provvista di attivi

1. Per i contratti a fronte dei quali l'impresa di assicurazione locale dispone di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso annuo massimo di interesse garantibile, in deroga a quanto disposto all'art. 71, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura di cui agli articoli 75 e 76, decurtato della quota che verrà trattenuta dall'impresa su tale rendimento.

2. Il tasso massimo di interesse di cui al comma 1 è garantibile per un periodo che non può eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo il TMG è definito in base alle disposizioni di cui all'art. 71.

3. L'impresa di assicurazione locale detiene gli attivi specifici nel patrimonio fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.

4. L'impresa di assicurazione locale gestisce il portafoglio degli specifici attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Art. 75.

Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 74, comma 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura risulta:

a) per i titoli di tipo zero coupons bonds, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;

b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'art. 71, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

Art. 76.

Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 74, comma 1, per le imprese di assicurazioni locali di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'art. 71, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.

2. L'impresa di assicurazione locale effettua un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi a copertura per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

Art. 77.

Disposizioni per particolari tipologie di contratti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 non si applicano ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TMG è determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 71.

2. Per i contratti a premio unico di cui all'art. 75, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, l'impresa di assicurazione locale individua meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 78.

Disposizioni particolari per i fondi pensione e per i PIP

1. L'impresa di assicurazione locale, per i fondi pensione e per i piani individuali pensionistici, in deroga all'art. 71 e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, può garantire sulle quote di TFR e sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro conferiti in gestione o destinati ai piani individuali pensionistici un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

2. La garanzia di rendimento di cui al comma 1 può essere stabilita contrattualmente per periodi non superiori a tre anni. Allo scadere di ciascun periodo, l'impresa di assicurazione locale può continuare ad avvalersi della deroga di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

3. In nessun caso, la misura di rivalutazione garantita può essere più elevata del rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto di margini prudenziali, in coerenza con la durata media degli impegni e con i flussi prospettici delle quote di TFR conferite e delle prestazioni attese nonché con le condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive.

Art. 79.

Relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale ricorra alla deroga di cui all'art. 78, trasmette all'IVASS una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l'impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte.

2. La relazione descrive gli eventi previsti dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari per i quali le imprese rilasciano una garanzia di rendimento, le relative modalità di determinazione, nonché le analisi effettuate volte alla verifica del rispetto di quanto disposto all'art. 78, comma 3, con indicazione di tutti gli elementi e le ipotesi posti alla base delle valutazioni sulla sostenibilità della garanzia finanziaria. In particolare, la relazione riporta i criteri di selezione degli attivi individuati e da individuare per la realizzazione della garanzia finanziaria prestata, con evidenza degli enti emittenti, gli eventuali livelli di rating assegnati, i profili reddituali e le scadenze. In relazione agli impegni assunti contrattualmente, l'impresa di assicurazione locale indica le ipotesi utilizzate per la stima dei flussi prospettici delle somme conferite e delle prestazioni attese, ivi comprese le frequenze di eliminazione, per qualsiasi causa, dalla forma pensionistica complementare. Le informazioni sono integrate con un'analisi sul matching dei flussi di cassa attesi delle attività e passività.

3. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS la relazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 o dal rilascio della garanzia di cui all'art. 78, comma 1 da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico.

4. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all'IVASS entro i quindici giorni successivi al rilascio della garanzia qualora, alle scadenze temporali previste all'art. 78, comma 2, l'impresa di assicurazione locale continui ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile.

5. Nei casi in cui le mutate condizioni del mercato finanziario siano tali da comportare una sostanziale modifica delle strategie finanziarie adottate, l'impresa di assicurazione locale trasmette tempestivamente all'IVASS idonea informativa sulle variazioni intervenute.

Sezione IV

Adempimenti della funzione di gestione dei rischi sulle tariffe

Art. 80.

Valutazione della tariffa

1. La funzione di gestione dei rischi all'interno dell'impresa di assicurazione locale accerta che, nella scelta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi di ciascuna tariffa, l'impresa si sia uniformata alle disposizioni del presente regolamento e verifica, inoltre, le metodologie adottate dall'impresa nel calcolo dei premi e la coerenza degli stessi con le basi tecniche impiegate.

2. La funzione di gestione dei rischi considera nella valutazione della tariffa la presenza di eventuali garanzie contrattuali, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste contrattualmente.

3. La funzione di gestione dei rischi effettua un'analisi prospettica di redditività della tariffa volta a verificare che le basi tecniche impiegate dall'impresa ed i relativi premi consentano di far fronte a tutte le prestazioni assicurate e a tutti i costi dell'impresa, tenuto conto anche della redditività attesa degli attivi e delle garanzie finanziarie prestate.

4. L'esito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 forma oggetto della relazione tecnica sulla tariffa redatta ai sensi dell'art. 82.

Art. 81.

Monitoraggio sulle garanzie finanziarie

1. La funzione di gestione dei rischi vigila affinché i tassi di interesse garantiti sui nuovi contratti non risultino superiori ai tassi annui massimi di interesse garantibili di cui al capo III del titolo II della presente parte.

2. La funzione di gestione dei rischi può raccomandare all'impresa di assicurazione locale di adottare tassi di interesse contrattualmente garantiti più bassi rispetto ai tassi annui massimi di interesse garantibili previsti dal presente regolamento per le diverse tipologie contrattuali.

Art. 82.

Relazione tecnica sulla tariffa

1. In occasione della determinazione di ogni nuova tariffa la funzione di gestione dei rischi redige la relazione tecnica sulla tariffa nella quale riporta:

a) le basi tecniche e le metodologie utilizzate dall'impresa per la determinazione della tariffa ed indica la tipologia dei dati impiegati, siano essi desunti da esperienze aziendali o esogene all'impresa;

b) la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa rispetto agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e ai costi che gravano sul contratto;

c) il giudizio sulla tariffa.

2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 relativo alla parte III, titolo II, capo II del presente regolamento e riporta, in allegato, l'analisi di redditività della tariffa, di cui all'art. 80, comma 3, e ogni altra informazione di dettaglio necessaria per la determinazione della tariffa.

3. L'impresa di assicurazione locale conserva le relazioni tecniche delle tariffe nonché gli elaborati tecnici utilizzati per le analisi di redditività.

4. La funzione di gestione dei rischi, in caso di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 67 e 69 e in caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'art. 68, redige una nuova relazione tecnica sulla tariffa, nella quale riporta anche le risultanze delle rispettive analisi effettuate dall'impresa nonché le proprie valutazioni sull'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi tecniche.

Art. 83.

Altri adempimenti sulle tariffe

1. La funzione di gestione dei rischi segnala tempestivamente all'impresa di assicurazione locale la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire contratti per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 64, comma 6, qualora emergano elementi che, a suo giudizio, possano rappresentare situazioni di rischio e di turbativa rispetto ad una prudente ed equilibrata gestione dell'impresa, anche alla luce della situazione finanziaria attuale e prospettiva.

Capo III

PRINCIPI ATTUARIALI E REGOLE APPLICATIVE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

Art. 84.

Principi generali sulle riserve tecniche

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita costituisce riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui all'art. 89 e le riserve per spese future di cui all'art. 90, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.

2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate all'art. 85, comma 1, lettera *a)*, l'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.

3. Oltre alle riserve di cui ai commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione locale costituisce una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'art. 58, comma 3, e una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito all'art. 91.

4. L'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.

5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto deve essere in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.

6. Non è consentita all'impresa di assicurazione locale la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 85.

Metodi di calcolo delle riserve tecniche

1. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Nel caso in cui l'impresa corrisponda provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando l'impresa abbia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

3. L'impresa di assicurazione locale può adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

4. L'impresa di assicurazione locale può adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.

5. Il metodo adottato dall'impresa di assicurazione locale non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

6. Il metodo di valutazione scelto dall'impresa di assicurazione locale deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Art. 86.

Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

1. L'impresa di assicurazione locale individua le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.

2. L'IVASS può imporre all'impresa di assicurazione locale l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 88, comma 2, o da altri elementi di giudizio.
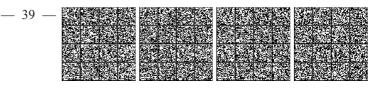
3. L'impresa di assicurazione locale mette a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

Art. 87.

Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. L'impresa di assicurazione locale definisce il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, e il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse massimo garantibile in vigore stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al capo III, titolo II, della presente parte.

2. In deroga al principio indicato al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 84, comma 5, l'IVASS può consentire all'impresa di assicurazione locale, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, e alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

Art. 88.

Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. L'impresa di assicurazione locale sceglie gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, e in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.

2. L'impresa di assicurazione locale effettua il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi devono essere presentati all'IVASS secondo gli schemi e le modalità definiti dalle disposizioni della parte V del presente regolamento.

Art. 89.

Riserva matematica

1. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.

2. Tra le riserve matematiche di cui al comma 1 l'impresa di assicurazione locale costituisce anche la riserva per sovrapremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrapremi dell'esercizio.

Art. 90.

Riserva per spese future

1. L'impresa di assicurazione locale, sulla base di valutazioni prudenti, calcola la riserva per spese future di cui all'art. 85, comma 1, lettera *d)*, come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.

2. L'impresa di assicurazione locale può costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva deve rispettare il vincolo di cui all'art. 84, comma 5.

3. Per la valutazione delle spese future l'impresa di assicurazione locale prevede scenari realistici e prudenziali e applica adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

Art. 91.

Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'art. 2, comma 2, del codice, l'impresa di assicurazione locale adotta i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

Capo IV

DISCIPLINA APPLICABILE NEL CASO IN CUI LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVE DELLE RISERVE TECNICHE VENGA EFFETTUATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO DI ACQUISIZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 92.

Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti dal titolo IV della presente parte, nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale valuti le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni dell'art. 85, comma 6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate all'art. 85, comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.
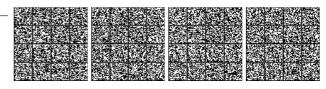
2. La metodologia di cui al comma 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, secondo periodo, del codice.

Art. 93.

Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio

1. L'impresa di assicurazione locale, che valuta le riserve tecniche secondo le modalità definite all'art. 92, comma 1, determina la riserva per spese future secondo i criteri di cui all'art. 90, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto all'art. 108.

2. Per i contratti a premi periodici, l'impresa di assicurazione locale, nel calcolo delle riserve per spese future di cui al comma 1, tiene conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

Sezione II

RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO FINANZIARIO

Sottosezione I

COSTITUZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO FINANZIARIO

Art. 94.

Ambito operativo

1. L'impresa di assicurazione locale valuta la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

Art. 95.

Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. L'impresa di assicurazione locale è tenuta a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'art. 92, comma 1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TMG in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, sezione III della presente parte, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.

2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.

3. L'impresa di assicurazione locale, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituisce la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2. Nell'ambito della valutazione l'impresa di assicurazione locale verifica che gli attivi originariamente a copertura delle riserve tecniche siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il rating assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, e che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TMG, determinato all'epoca di emissione dei contratti.

4. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, l'impresa di assicurazione locale determina il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui alla sottosezione II della presente sezione ed applica i principi ed i metodi di calcolo di cui alla sottosezione III della presente sezione.

Art. 96.

Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, l'impresa di assicurazione locale valuta la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.

2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, l'impresa di assicurazione locale effettua l'accantonamento di cui al comma 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, e il tasso lordo di rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

Sottosezione II

RENDIMENTO ATTUALE E PREVEDIBILE

Art. 97.

Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, l'impresa di assicurazione locale calcola il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale di cui all'art. 100.

2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.

3. L'impresa di assicurazione locale può limitare le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione deve essere estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e deve riguardare intere gestioni separate.

4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al comma 3 l'impresa di assicurazione locale calcola il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai commi 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.

5. L'impresa di assicurazione locale effettua la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati negli articoli 102 e 103 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

Art. 98.

Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, a eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, l'impresa di assicurazione locale determina, nell'orizzonte temporale di cui all'art. 100, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui all'art. 97, comma 4.

2. Qualora l'impresa di assicurazione locale non abbia costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo effettua il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nella presente Sottosezione.

Art. 99.

Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi l'impresa di assicurazione locale determina il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 74.

Art. 100.

Orizzonte temporale

1. L'impresa di assicurazione locale determina il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata in corso al momento delle valutazioni. Pertanto, l'impresa di assicurazione locale può limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.

2. L'orizzonte temporale di cui al comma 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.

3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.

4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, l'impresa di assicurazione locale può considerare, in deroga a quanto previsto al comma 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.

5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, l'impresa di assicurazione locale valuta se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

Art. 101.

Criteri di organizzazione e di analisi dei dati

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui all'art. 97, l'impresa di assicurazione locale dispone di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. L'impresa di assicurazione locale stabilisce i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente regolamento.

2. L'impresa di assicurazione locale si dota di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei a identificare i flussi prospettici e a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.
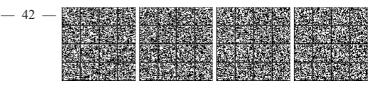
Art. 102.

Portafoglio delle attività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'art. 97, per quanto riguarda il portafoglio delle attività l'impresa di assicurazione locale, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, deve tener conto almeno dei seguenti elementi:

a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;

b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;

c) gli indicatori relativi al rischio di credito;

d) gli indicatori di volatilità e correlazione;

e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;

f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;

g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;

h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;

i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

Art. 103.

Portafoglio delle passività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'art. 97, per quanto riguarda il portafoglio del passivo l'impresa di assicurazione locale effettua l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.

2. L'impresa di assicurazione locale tiene conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previste, e considera almeno i seguenti elementi:

a) la struttura dell'impegno finanziario;

b) la misura della garanzia finanziaria;

c) la misura del tasso tecnico di tariffa;

d) la forma contrattuale;

e) la tipologia tariffaria;

f) la tipologia del premio;

g) la periodicità del premio;

h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;

i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;

l) le opzioni contrattuali;

m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;

n) il canale di acquisizione;

o) le frequenze di eliminazione per singola causa;

p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

Art. 104.

Redditi attesi

1. L'impresa di assicurazione locale calcola i redditi attesi di cui all'art. 97, comma 1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.

2. Per gli attivi in portafoglio l'impresa di assicurazione locale considera i redditi costituiti da:

a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi forward derivata dai tassi swap, connessi alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;

b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività deve essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;

c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze rispetto al valore di carico nella gestione separata sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del prezzo forward determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.

3. Per gli attivi di futura acquisizione l'impresa di assicurazione locale prende in considerazione i soli redditi ordinari di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:

a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;

b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.

4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.

5. Qualora l'impresa di assicurazione locale, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intenda avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmette in via preventiva all'IVASS una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

Art. 105.

Relazione sul rendimento attuale e prevedibile

1. L'impresa di assicurazione locale predispone, in occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa.

2. Nella relazione di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale illustra gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato, tenendo presente anche dei modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui all'art. 104, comma 4.

3. La relazione riporta:

a) i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate;

b) la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate;

c) tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.

4. L'impresa di assicurazione locale conserva su supporto informatico per due anni la relazione di cui al comma 1 nonché i flussi analitici, necessari per la determinazione dei vettori di cui al comma 3.

Sottosezione III

PRINCIPI E METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

Art. 106.

Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. L'impresa di assicurazione locale, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dall'art. 95, effettua la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.

2. Lo stesso criterio di cui al comma 1 deve essere applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi dell'art. 97, comma 4.

3. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui all'art. 98.

4. L'impresa di assicurazione locale effettua le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti all'art. 100.

Art. 107.

Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'art. 95, comma 1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.

2. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva disponibile e la riserva necessaria di cui al comma 1 al lordo della riassicurazione, comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui all'art. 109 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.

3. Per i contratti di cui all'art. 95, commi 3 e 4, nel calcolo della riserva disponibile l'impresa di assicurazione locale non è tenuta a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma può comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.

4. L'impresa di assicurazione locale adotta per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito uno dei metodi indicati nell'allegato 1 relativo alla parte III, titolo II, capo II del presente regolamento. È comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nel predetto allegato 1.

5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, l'impresa di assicurazione locale rispetta i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

Sezione III

RISERVE AGGIUNTIVE DIVERSE DALLE RISERVE PER RISCHIO FINANZIARIO

Sottosezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 108.

Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 96, comma 2, l'impresa di assicurazione locale costituisce una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui agli articoli 95 e 96 nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche determinate ai sensi dell'art. 90, comma 1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.

2. L'impresa di assicurazione locale, nel caso abbia costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del comma 1, conserva le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritiene di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

Sottosezione II

RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DEMOGRAFICO

Art. 109.

Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, l'impresa di assicurazione locale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 108, comma 1, integra le riserve matematiche mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.

2. L'impresa di assicurazione locale è tenuta a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita, tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

Art. 110.

Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.

2. L'impresa di assicurazione locale effettua la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

Art. 111.

Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. L'impresa di assicurazione locale, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determina l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.

2. L'impresa di assicurazione locale calcola il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al comma 1. Il coefficiente per l'attualizzazione deve tener conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.

3. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al comma 2, coefficienti di propensione a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione devono comunque essere valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.

4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine l'impresa di assicurazione locale può adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.

5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento, l'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che ritiene di dover erogare sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato.

Capo V

DISCIPLINA PARTICOLARE SULLE RISERVE TECNICHE DEI CONTRATTI UNIT LINKED E INDEX LINKED E DEI CONTRATTI DI RAMO VI

Sezione I

PRINCIPI DI CALCOLO E RISERVA AGGIUNTIVA

Art. 112.

Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti unit linked e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti unit linked e per i contratti di ramo VI di cui all'art. 2, comma 1, del codice, l'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel capo III, titolo II della presente parte.

2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato patrimoniale in conformità alle disposizioni della parte V del presente regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'art. 87, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

Art. 113.

Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti index linked

1. Per i contratti index linked l'impresa di assicurazione locale costituisce riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel capo III, del titolo II della presente parte.

2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato patrimoniale, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'art. 87, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa di assicurazione locale tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità.

5. Ai fini del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni deve essere ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi a copertura rispetto ad un analogo attivo privo di rischio.

Art. 114.

Riserva aggiuntiva dei contratti unit linked e index linked e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti di cui agli articoli 112 e 113, l'impresa di assicurazione locale valuta la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dall'impresa.

2. L'impresa di assicurazione locale costituisce riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.

3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione locale si dota di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

Sezione II

Indici ammissibili e modalità di indicizzazione

Art. 115.

Indici azionari ammissibili

1. Gli indici azionari a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono costruiti su azioni, negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all'OCSE;

b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili;

c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle azioni sottostanti;

d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le azioni su cui sono costruiti;

e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle azioni su cui sono costruiti;

f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera.

2. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento dell'intero indice.

Art. 116.

Altri valori di riferimento ammissibili

1. Gli altri valori di riferimento a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked sono rappresentati esclusivamente da:

a) indici obbligazionari;

b) indici sull'inflazione.

2. Gli indici obbligazionari di cui al comma 1, lettera *a)* soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono costruiti su obbligazioni negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi e soddisfano comunque i requisiti di cui all'art. 118, comma 2, fatta eccezione per la lettera *b)*;

b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili;

c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle obbligazioni sottostanti;

d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le obbligazioni su cui sono costruiti;

e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle obbligazioni su cui sono costruiti;
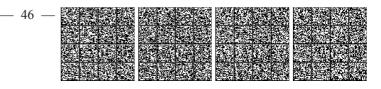
f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera.

3. Ai fini del comma 2, lettera *c)*, un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento dell'intero indice.

4. Gli indici sull'inflazione di cui al comma 1, lettera *b)*, soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria;

b) sono calcolati periodicamente da enti o organismi statistici pubblici, nazionali e sovranazionali;

c) è chiaramente definita nelle condizioni di polizza la configurazione dell'indice;

d) sono utilizzati a copertura delle relative riserve tecniche attivi aventi indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di liquidabilità e caratteristiche coerenti con i corrispondenti impegni contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul merito di credito dell'ente emittente previste all'art. 118.

5. Le prestazioni e i valori di riscatto non possono comunque in alcun modo essere collegati, direttamente o indirettamente, a indici o altri valori di riferimento relativi a merci, variabili climatiche, operazioni di cartolarizzazione effettuate anche in maniera sintetica, ovvero a derivati del credito.

Art. 117.

Modalità di indicizzazione

1. Le modalità di indicizzazione agli indici azionari e agli altri valori di riferimento di cui agli articoli 115 e 116 devono essere semplici e soddisfare il requisito di agevole comprensibilità da parte del contraente.

2. Il profilo di rischio assunto attraverso l'indicizzazione deve poter essere replicabile dall'impresa di assicurazione locale attraverso una gestione finanziaria che utilizzi solo posizioni d'investimento in acquisto non derivate.

3. In ogni caso la modalità di indicizzazione non può determinare un rischio per i contraenti superiore a quello che può essere assunto dall'impresa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III della presente parte.

Sezione III

SICUREZZA E NEGOZIABILITÀ DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 118.

Attivi a copertura delle riserve tecniche

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked sono rappresentati, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti l'indice azionario o l'altro valore di riferimento di cui agli articoli 115 e 116 oppure da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa l'indice azionario o l'altro valore di riferimento.

2. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante l'impiego di titoli strutturati sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio economico europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, ovvero da soggetti residenti in Stati appartenenti all'OCSE, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'equivalente regolamentazione dello Stato estero;

b) agli Stati, enti o soggetti di cui alla lettera *a)* è attribuita, all'emissione e durante tutta la durata contrattuale, da almeno due primarie agenzie di rating una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo «A-» o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine; il requisito è rispettato anche nel caso in cui la classe sia stata attribuita da una sola primaria agenzia di rating, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore;

c) sono negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi;

d) non contengono clausole di subordinazione che attribuiscano all'attivo un grado inferiore nei pagamenti rispetto ad altri creditori.

3. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante la combinazione di titoli obbligazionari e di strumenti finanziari derivati, al titolo obbligazionario si applicano i requisiti di cui al comma 2, fatta eccezione, con riferimento alla lettera *a)*, all'assoggettamento a vigilanza prudenziale dell'ente emittente, e agli strumenti finanziari derivati le disposizioni di cui al titolo III della presente parte. Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera *b)* non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilità di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'IVASS e l'autorità di vigilanza nonché di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

4. Le condizioni di cui al comma 2, lettera *c)*, sono derogabili qualora il rischio di performance sia a carico dell'impresa. In questi casi l'impresa di assicurazione locale conclude accordi con l'emittente, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma 2, lettere *a)* e *b)* che consenta all'impresa di disporre della liquidità necessaria per assolvere agli impegni nei confronti dei contraenti anche in corso di contratto senza necessità di ricorrere a mezzi propri. Copia degli accordi è conservata presso l'impresa.

5. Le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale attui una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti.

Art. 119.

Rischio di concentrazione

1. Il limite di esposizione, per singolo emittente, del complesso degli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked non può superare il 10% del totale delle riserve tecniche relative a tali contratti; l'esposizione massima per gruppo, ivi incluso il gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione, non può superare il 20%.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla quota di portafoglio riferita ai contratti per i quali l'impresa di assicurazione locale attua una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti.

3. Non rientrano nei limiti di esposizione di cui al comma 1 gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio economico europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

4. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale può prevedere per limitati periodi di tempo, in considerazione dell'attività dell'impresa e del graduale sviluppo del portafoglio, limiti di concentrazione superiori a quelli previsti al comma 1. Le motivazioni ed il periodo di tempo entro il quale l'impresa intende ricondurre l'esposizione entro il limiti fissati al comma 1 sono indicati in una specifica delibera, da trasmettere all'IVASS entro quindici giorni dalla relativa adozione.

Sezione IV

RISCHIO DEMOGRAFICO E MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

Art. 120.

Rischio demografico

1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del codice, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa di assicurazione locale a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

2. L'impresa di assicurazione locale nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tiene conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente.

Art. 121.

Margine di solvibilità

1. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale attui una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto, e a condizione che l'impresa sia dotata di un sistema di misurazione e gestione dei rischi adeguato alla tecnica di copertura degli impegni assunti e in grado di ridurre al minimo il rischio di base, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta.

2. Nel caso in cui, in conseguenza degli impegni assunti, l'impresa di assicurazione locale assuma esclusivamente il rischio di controparte e l'esposizione degli investimenti, per singolo emittente o gruppo, non superi il 3% del complesso delle riserve tecniche relative ai contratti index linked, ad esclusione delle riserve tecniche dei contratti per i quali l'impresa attua una politica di replicazione diretta degli impegni assunti, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta; la base di calcolo cui è commisurato il margine di solvibilità richiesto è individuata nella quota di riserve tecniche corrispondenti agli attivi che rispettano tale condizione.

Sezione V

DISPOSIZIONI PER CONTRATTI UNIT LINKED

Art. 122.

Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate

1. All'impresa di assicurazione locale non è consentito collegare le prestazioni dei contratti di cui all'art. 41, comma 1 del codice a OICR indicizzati in base ad algoritmi che non rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente regolamento per i contratti index linked.

Capo VI

ADEMPIMENTI DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEI RISCHI SULLE RISERVE TECNICHE

Art. 123.

Compiti della funzione di gestione dei rischi

1. La funzione di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione locale verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. La funzione di gestione dei rischi svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano.

3. Per i contratti di cui agli articoli 112 e 113 la funzione di gestione dei rischi verifica che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.

4. La funzione di gestione dei rischi, inoltre, verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui all'art. 88, comma 2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

Art. 124.

Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale

1. La funzione di gestione dei rischi redige e sottoscrive una relazione tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 3 relativo alla parte III, titolo II, capo II del presente regolamento.

2. La funzione di gestione dei rischi redige anche una nota tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale, nella quale riporta il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate dall'impresa, anche se implicitamente, nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

Art. 125.

Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico

1. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, la funzione di gestione dei rischi redige la relazione dettagliata di cui al comma 1 con riferimento al portafoglio trasferito.

Art. 126.

Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile

1. La funzione di gestione dei rischi riporta nella relazione di cui all'art. 105, comma 1 le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui alla sottosezione II della sezione II del capo IV del presente titolo ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Art. 127.

Controlli sul rendimento attuale e prevedibile

1. La funzione di gestione dei rischi verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui alla sottosezione II della sezione II del capo IV del presente titolo e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui all'art. 103, comma 2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.

2. La funzione di gestione dei rischi controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Art. 128.

Controlli sul margine di solvibilità

1. La funzione di gestione dei rischi controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di solvibilità siano determinate secondo le norme di legge e regolamentari.

2. Qualora l'impresa di assicurazione locale abbia presentato all'IVASS una richiesta di utilizzo di ulteriori elementi patrimoniali ai fini della costituzione del margine di solvibilità ai sensi dell'art. 209, comma 4, la funzione di gestione dei rischi controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano ai requisiti stabiliti dal titolo IV della presente parte.

Capo VII

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Sezione I

OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLE TARIFFE DEI RAMI VITA

Art. 129.

Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe

1. L'impresa di assicurazione locale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, del codice, trasmette all'IVASS le comunicazioni sistematiche degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe relative ai rami vita.

Art. 130.

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo alla funzione di gestione dei rischi

1. La funzione di gestione dei rischi, qualora abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la determinazione di una tariffa, informa tempestivamente l'IVASS rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 82.

2. La funzione di gestione dei rischi, qualora nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 81, comma 1, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Sezione II

OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA

Art. 131.

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese

1. L'impresa di assicurazione locale, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmette all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.

2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, l'impresa di assicurazione locale riporta le medesime informazioni di cui al comma 1 con riferimento alle riserve tecniche.

Art. 132.

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alla funzione di gestione dei rischi

1. La funzione di gestione dei rischi, qualora non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche, informa tempestivamente l'IVASS, rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 124, comma 1, corredata delle specifiche motivazioni.

2. La funzione di gestione dei rischi, qualora nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 123 rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Sezione III

ALTRI OBBLIGHI

Art. 133.

Libero accesso ai dati aziendali

1. L'impresa di assicurazione locale garantisce alla funzione di gestione dei rischi il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni relative alle riserve tecniche.

Capo VIII

RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI

Sezione I

DISPOSIZIONI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

Art. 134.

Principi generali

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

2. L'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.

3. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituisce, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:

a) la riserva premi;

b) la riserva sinistri;

c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;

d) le riserve di perequazione;

e) la riserva di senescenza;

f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.

4. L'impresa di assicurazione locale si dota di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa di assicurazione locale deve disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

Sezione II

RISERVA PREMI

Art. 135.

Definizione di riserva premi

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.

2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla sottosezione III della presente sezione.

Art. 136.

Verifiche sulla riserva premi

1. L'impresa di assicurazione locale verifica, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.

2. L'impresa di assicurazione locale dispone di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

Sottosezione I
RISERVA PER FRAZIONI DI PREMI

Art. 137.

Costituzione della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta e costituisce la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.

3. L'impresa di assicurazione locale, nell'ambito di ciascun ramo, calcola la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'art. 138.

Art. 138.

Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo «pro rata temporis» sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all'art. 137, comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'impresa di assicurazione locale può determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo «pro rata temporis» e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

3. L'impresa di assicurazione locale, qualora effettui il calcolo con un metodo forfetario, conserva nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2.

4. Non è consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.

Sottosezione II
RISERVA PER RISCHI IN CORSO

Art. 139.

Costituzione della riserva per rischi in corso

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui agli articoli 145, 148 e 151, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta e costituisce la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 136.

Art. 140.

Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

1. L'impresa di assicurazione locale, al fine di stimare il costo atteso di cui all'art. 139, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definisce un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.

2. L'impresa di assicurazione locale, in alternativa a quanto disposto al comma 1, può determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui all'art. 141.

3. L'impresa di assicurazione locale, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considera gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.

Art. 141.

Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.

2. Il valore prospettico di cui al comma 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.
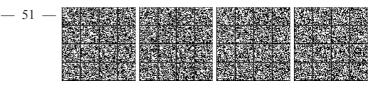
3. L'impresa di assicurazione locale individua l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.

4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza l'impresa di assicurazione locale considera l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.

5. L'impresa di assicurazione locale calcola il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al comma 1 e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.

6. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al comma 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

Sottosezione III
Integrazioni della riserva per frazioni di premi

Art. 142.

Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita le assicurazioni della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento.

Art. 143.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituisce la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale aggiunge alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'art. 144.

3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, l'impresa di assicurazione locale cessa di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al comma 2.

4. L'impresa di assicurazione locale può utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 145. In tal caso l'impresa di assicurazione locale non opera l'accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determina la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi dell'art. 145.

5. L'impresa di assicurazione locale opera le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

Art. 144.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali opera l'accantonamento integrativo di cui all'art. 143, comma 2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.

2. L'impresa di assicurazione locale determina l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al comma 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi (%)	Aliquote di accantonamento (%)
84	1,00
83	2,00
82	3,00
81	4,00
80	5,00
79	6,00
78	7,00
77	8,00
76	9,00
75 e rapporto inferiore	10,00

Art. 145.

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. L'impresa di assicurazione locale può utilizzare la riserva integrativa di cui all'art. 143, comma 1 al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi di cui all'art. 144 risulti pari o superiore al centosei per cento.

2. L'impresa di assicurazione locale determina l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi (%) —	Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio (%) —
106	1,00
107	2,00
108	3,00
109	4,00
110	5,00
111	6,00
112	7,00
113	8,00
114	9,00
115 e rapporto superiore	10,00

Art. 146.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi costituisce la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1 l'impresa di assicurazione locale determina la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 147.

3. La riserva integrativa di cui al comma 1 non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.

4. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 148. In tal caso l'impresa valuta la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 148.

5. L'impresa di assicurazione locale opera le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 147.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. L'impresa di assicurazione locale determina l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 146, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.

2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 148, ai fini del calcolo di cui al comma 1 si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.

3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 148, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

Art. 148.

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva integrativa di cui all'art. 146, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

2. L'impresa di assicurazione locale imputa alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

Art. 149.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituisce la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale determina la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 150.

3. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 151. In tal caso l'impresa valuta la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 151.

4. L'impresa di assicurazione locale opera le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

Art. 150.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. L'impresa di assicurazione locale determina l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.

2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 151, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.

3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 151, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

Art. 151.

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva di cui all'art. 150 al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

2. L'impresa di assicurazione locale imputa alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

Sezione III

RISERVA SINISTRI

Art. 152.

Definizione di riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

Art. 153.

Verifiche sulla riserva sinistri

1. L'impresa di assicurazione locale verifica, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.

2. L'impresa di assicurazione locale dispone di evidenze gestionali interne in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

Sottosezione I

RISERVA PER SINISTRI AVVENUTI E DENUNCIATI

Art. 154.

Costituzione della riserva sinistri

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.

2. L'impresa di assicurazione locale iscrive i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti devono comunque essere appostate tra le riserve sinistri.

3. L'impresa di assicurazione locale valuta le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.

4. L'impresa di assicurazione locale nella determinazione delle riserve sinistri non può considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

Art. 155.

Criteri di calcolo della riserva sinistri

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.

2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 153.

3. L'impresa di assicurazione locale, ai fini della determinazione delle riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tiene in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.

4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al comma 1 non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, l'impresa di assicurazione locale, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affianca alle valutazioni di cui al comma 1 metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.

5. In deroga a quanto disposto al comma 1, limitatamente alla generazione corrente, l'impresa di assicurazione locale può determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'art. 156.

6. L'impresa di assicurazione locale, nel caso di spese di liquidazione non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvede alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.

7. Qualora l'impresa di assicurazione locale debba pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valuta la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

Art. 156.

Criterio del costo medio per la generazione corrente

1. L'impresa di assicurazione locale, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui all'art. 155, comma 5, individua preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.

2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, l'impresa di assicurazione locale definisce per la generazione di bilancio un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.

3. L'impresa di assicurazione locale per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del comma 2 applica il metodo dell'inventario.

Art. 157.

Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 155 comma 4, l'impresa di assicurazione locale applica ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.

2. L'impresa di assicurazione locale provvede a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al comma 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale seleziona prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, l'impresa di assicurazione locale considera, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.

4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale, sulla base del metodo dell'inventario, procede ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

Sottosezione II
RISERVA PER SINISTRI AVVENUTI
MA NON ANCORA DENUNCIATI

Art. 158.

Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte sia al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni, sia alle relative spese di liquidazione.

Art. 159.

Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva sinistri di cui al comma 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

Art. 160.

Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.

2. L'impresa di assicurazione locale, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'art. 158, può adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al comma 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.

3. L'impresa di assicurazione locale verifica che i valori stimati per la riserva di cui all'art. 158 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

Sottosezione III
PROCEDURE E RILEVAZIONE DEI DATI

Art. 161.
Procedure

1. L'impresa di assicurazione locale impartisce adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui all'art. 154, comma 1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo.

Art. 162.
Organizzazione e conservazione dei dati

1. L'impresa di assicurazione locale dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.

2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.

3. L'impresa di assicurazione locale conserva tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

Sezione IV
RISERVE DI PEREQUAZIONE

Art. 163.
Definizione di riserve di perequazione

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita l'attività assicurativa nei rami danni costituisce, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

Art. 164.
Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituisce una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate dal decreto ministeriale n. 705 del 19 novembre 1996.

Sezione V
RISERVA DI SENESCENZA

Art. 165.
Definizione della riserva di senescenza

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'art. 2, comma 3 del codice.

Art. 166.
Costituzione della riserva di senescenza

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva di senescenza di cui all'art. 165 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.

2. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.

3. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva di senescenza in base ai criteri di cui all'art. 167.

Art. 167.
Criteri di calcolo della riserva di senescenza

1. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva di senescenza di cui all'art. 165 in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.

3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione locale per i contratti a premio annuo può determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfetario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate all'art. 166, comma 1.

4. L'IVASS, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il rischio di malattia con metodo forfetario, può fissare, anche per singola impresa di assicurazione locale, una aliquota più elevata rispetto a quella prevista al comma 3, tenuto conto della prevedibile durata dei contratti, dell'età degli assicurati e delle basi tecniche adottate.

5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Sezione VI

RISERVA PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RISTORNI

Art. 168.

Criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

TITOLO III

INVESTIMENTI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Capo I

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

PRINCIPI GENERALI E RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 169.

Principi generali nella gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione locale definisce, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività aziendale svolta, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le passività, nonché la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2. Nel caso sussista un conflitto di interessi nell'attività di investimento, l'impresa di assicurazione locale assicura che l'investimento sia effettuato nel miglior interesse degli assicurati e dei beneficiari.

3. Le politiche di investimento sono adottate tenendo conto che agli attivi a copertura delle riserve tecniche si applicano i limiti previsti dal capo III del presente titolo.

Art. 170.

Organo amministrativo

1. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale definisce, con la delibera di cui all'art. 173, la politica degli investimenti prevista dall'art. 169, e ne valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza in relazione alla complessiva attività svolta dall'impresa, alla tolleranza al rischio ed al livello di patrimonializzazione posseduto.

2. L'organo amministrativo assicura, anche con riguardo alle attività esternalizzate, la conformità della gestione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla politica di gestione degli investimenti e dei rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio derivanti dalle scelte d'investimento effettuate anche in strumenti finanziari derivati.

3. L'organo amministrativo richiede di essere informato, secondo cadenze fissate in base alla complessità della gestione del portafoglio, sulle esposizioni e sui rischi degli investimenti e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, impartendo le direttive per l'adozione di misure correttive. L'informativa è resa attraverso l'impiego di una reportistica adeguata, che permetta una corretta valutazione dell'effettivo livello di rischio cui è esposta l'impresa. Specifica e separata evidenza è fornita con riguardo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati nonché sulle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio.

Art. 171.

Alta direzione

1. L'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'organo amministrativo, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio della politica degli investimenti. In particolare, l'alta direzione, nel rispetto della delibera di cui all'art. 173:

a) attua gli obiettivi di investimento fissati dall'organo amministrativo, tenendo conto anche del contesto del mercato finanziario. A tal fine sono individuati nel dettaglio, anche con il contributo della funzione di gestione dei rischi, gli investimenti ammissibili, ivi inclusi i prodotti finanziari derivati e i relativi limiti di investimento, quali quelli riferiti al mercato di negoziazione, al rating, all'ammontare della specifica emissione o alla capitalizzazione minima, ai quantitativi di sottoscrizione massimi ed a quelli di concentrazione;

b) specifica e formalizza, anche con il contributo della funzione di gestione dei rischi, ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, quali i limiti di diversificazione, quelli di tolleranza al rischio e quelli che attengono alla delimitazione delle controparti utilizzabili per la negoziazione. In tale ambito, separata e specifica evidenza è fornita con riguardo ai limiti di operatività sugli strumenti finanziari derivati;

c) individua, in coerenza con le direttive dell'organo amministrativo, i soggetti autorizzati ad effettuare le transazioni con indicazione dei relativi limiti operativi;

d) stabilisce, anche con il contributo della funzione di gestione dei rischi, la reportistica su materie attinenti all'area finanza da impiegare per le comunicazioni periodiche all'organo amministrativo e per quelle da inviare alle unità organizzative interessate;

e) definisce e rende note alle unità organizzative interessate le procedure operative interne dell'area finanza, con particolare riguardo a quelle relative a:

1) l'impiego di nuove forme di investimento e l'utilizzazione di nuove controparti;

2) l'aggiornamento della valutazione del merito di credito degli strumenti in portafoglio;

3) le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui si verifichino superamenti dei limiti operativi assegnati;

4) l'analisi dei rischi e delle esposizioni con individuazione del soggetto responsabile della valutazione;

f) propone all'organo amministrativo, anche alla luce delle indicazioni della funzione di gestione dei rischi, eventuali modifiche alla politica degli investimenti, anche tenuto conto dell'evolversi delle condizioni di mercato;

g) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti.

Art. 172.

Organo di controllo

1. La delibera di cui all'art. 173 è comunicata all'organo di controllo, il quale, nell'ambito della propria attività:

a) verifica che le linee guida di cui all'art. 173, comma 1, lettera *i)* siano coerenti con i parametri di riferimento individuati all'art. 179 e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettiche di equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, verifica la conformità degli atti di gestione alle linee guida indicate nella relativa delibera;

b) verifica la coerenza del complesso delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati con le linee di indirizzo fissate in sede di delibera ai sensi dell'art. 173, comma 1, lettera *l)*.

2. L'organo di controllo svolge una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, con particolare riguardo agli strumenti finanziari. In particolare, l'organo di controllo verifica le procedure amministrative adottate dalla impresa per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti finanziari, accertando le disposizioni impartite agli enti depositari in ordine all'invio periodico degli estratti conto con le opportune evidenze di eventuali vincoli.

3. In occasione dei periodici accertamenti, l'organo di controllo verifica la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche, ricorrendo, anche con metodologie a campione, all'acquisizione di idonee dichiarazioni in tal senso da parte del depositario.

4. L'organo di controllo completa le verifiche sui titoli operando il necessario riscontro con il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.

5. L'organo di controllo segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche di cui al presente articolo, sollecitando idonee misure correttive. Tali verifiche e le relative risultanze sono adeguatamente documentate.

Sezione II

DELIBERA QUADRO SUGLI INVESTIMENTI

Art. 173.

Oggetto della delibera

1. La politica degli investimenti è oggetto di una specifica delibera quadro adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno che impartisce, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, le linee guida in materia di investimenti, tenendo conto dei requisiti e dei limiti fissati dal codice e dal presente regolamento. Tale delibera, che tiene conto del profilo di rischio delle passività detenute per assicurare la gestione integrata di attivo e passivo, contiene almeno i seguenti elementi:

a) determinazione della politica strategica degli investimenti, in termini di composizione del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo;

b) definizione delle categorie di investimento e dei relativi limiti in relazione all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti e alle valute di denominazione;

c) limiti di tolleranza allo scostamento dai limiti fissati alla lettera *b)*;

d) definizione dei limiti di concentrazione per singolo emittente o per gruppo;

e) definizione dei criteri di selezione degli investimenti, ivi inclusa l'indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi, nonché dei limiti e delle condizioni relative alle operazioni consentite sui titoli in portafoglio;

f) limiti e condizioni all'investimento in categorie di attivi caratterizzati da una scarsa liquidità o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili ed indipendenti;

g) indicazioni sulle metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d'investimento definite nell'ambito del processo di gestione dei rischi;

h) tempistica delle analisi sull'andamento degli investimenti e tempistica dell'informativa all'organo amministrativo;

i) individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti relativi agli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei rispettivi comparti. In particolare, sono specificate le linee guida per operare la classificazione dei titoli del comparto durevole e non durevole in conformità con quanto previsto nell'art. 179;

l) politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati, ivi compresi i prodotti strutturati, che tengano conto della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa. In particolare sono specificate le finalità, le modalità operative e i limiti di utilizzazione, ivi incluso il livello di tolleranza ai rischi sulle posizioni assunte e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attività/passività detenute.

2. Le linee di indirizzo fissate nella delibera di cui al comma 1 sono formalizzate e rese note a tutti coloro che operano nell'area investimenti e nelle altre aree ad essa connesse.

Art. 174.

Obblighi informativi

1. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, entro quindici giorni dalla relativa adozione, una copia del verbale contenente la delibera di cui all'art. 173. Entro i medesimi termini sono trasmesse all'IVASS le successive modifiche.

Sezione III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI SUGLI INVESTIMENTI

Art. 175.

Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria

1. Le attività di controllo interno dell'area patrimoniale e finanziaria riguardano, almeno i seguenti profili:

a) verifiche indipendenti sui prezzi e sui tassi comunicati ed applicati dagli operatori esterni;

b) conformità delle transazioni ai termini e alle condizioni di mercato prevalenti;

c) conformità dell'attività d'investimento ai criteri di investimento e di esposizione al rischio definiti nei regolamenti dei contratti assicurativi dei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice, anche nel caso in cui la gestione del patrimonio sia affidata a soggetti terzi.

2. L'impresa di assicurazione locale prevede la produzione di report tempestivi sull'attività di investimento da cui risulta in maniera esauriente l'operatività posta in essere.

3. I report periodici all'alta direzione, la cui frequenza è funzione della dimensione, natura e complessità dell'attività svolta, includono informazioni almeno sui seguenti aspetti:

a) descrizione dell'attività di investimento posta in essere nel periodo di riferimento;

b) investimenti in essere distintamente per tipologia di attivo, con separata evidenza delle posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, specificando, per le posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, gli attivi o i portafogli utilizzati per la loro copertura, ai sensi dell'art. 178, comma 2, lettera *b)*;

c) passività in essere alla fine di ciascun periodo di riferimento;

d) esposizione creditizia per controparti.

4. L'alta direzione riporta all'organo amministrativo, secondo la modalità e la frequenza da quest'ultimo stabilite, sulle risultanze dell'attività di investimento, sul monitoraggio delle esposizioni ai rischi nonché sull'efficacia e adeguatezza della gestione finanziaria.

Art. 176.

Sistema di gestione dei rischi di investimento

1. L'impresa di assicurazione locale si dota di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettono di valutare i rischi di investimento assunti; il livello di complessità di tali sistemi è commisurato alla portata e alla natura delle esposizioni.

2. Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono previste per le attività di investimento maggiormente rischiose o di natura non ricorrente e comunque per i rischi derivanti dall'investimento in:

a) strumenti finanziari derivati, ivi inclusi i prodotti strutturati;

b) titoli di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione;

c) FIA italiani e UE.

Art. 177.

Attività della funzione di gestione dei rischi nell'area patrimoniale e finanziaria

1. Nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, la funzione di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione locale:

a) concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi di investimento e dei limiti di investimento assegnati alle strutture operative;

b) concorre alla definizione dei limiti di allocazione degli investimenti di cui all'art. 171, comma 1, lettera *a)* e ne valuta periodicamente l'adeguatezza, anche sulla base di analisi di stress test, verificando che le scelte di investimento siano appropriate in relazione agli scenari prefigurati;

c) definisce le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie e del relativo grado di sicurezza, con particolare riguardo agli attivi complessi;

d) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi dell'area patrimoniale e finanziaria.

2. La funzione di gestione dei rischi informa periodicamente del suo operato l'alta direzione e l'organo amministrativo. A tal fine fornisce informazioni aggregate e di dettaglio che permettono di valutare la sensibilità dell'impresa ai cambiamenti delle condizioni di mercato e degli altri fattori di rischio legati all'investimento; specifiche informazioni sono fornite sull'esposizione in strumenti finanziari derivati.

3. La frequenza dell'informativa deve essere tale da consentire agli organi aziendali di apprezzare tempestivamente l'evoluzione delle esposizioni e dei rischi gravanti sul patrimonio aziendale nonché le relative conseguenze sulla solvibilità.

Capo II

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

Art. 178.

Operazioni su strumenti finanziari derivati

1. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è coerente con i principi di sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'art. 169.

2. L'esposizione ai rischi di mercato ottenuta con un utilizzo di strumenti finanziari derivati è equivalente a quella ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. Le operazioni su strumenti finanziari derivati sono ammesse quando:

a) sono effettuate secondo modalità ed importi coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) gli strumenti finanziari derivati sono coperti; l'impresa è in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati stessi;

c) non comportino un rischio d'investimento, nelle sue diverse configurazioni, di entità rilevante e comunque l'impresa sia in possesso di un'eccedenza di margine di solvibilità, al netto di eventuali impegni già presenti, di ammontare prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo;

d) il valore complessivo degli impegni e, nel caso di opzioni acquistate, dei premi pagati, riconducibili ad operazioni non aventi finalità di riduzione del rischio di investimento è contenuto entro un'aliquota non rilevante del totale degli investimenti in strumenti finanziari dell'impresa;

e) sia stato adottato un adeguato sistema di registrazioni che consenta la continua misurazione delle posizioni.

3. Quando l'impresa di assicurazione locale ricorre a strumenti finanziari derivati per contribuire a ridurre i rischi o per agevolare la gestione efficace del portafoglio, come definita all'art. 206, dispone di evidenze che comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi o il miglioramento del livello di qualità, sicurezza, liquidità o profittabilità del portafoglio stesso attraverso l'utilizzo di detti derivati.

4. Nel caso di utilizzo di strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati sono soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

a) la negoziazione avviene su mercati che offrono adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte senza scostamenti significativi di valore rispetto alla loro valutazione teorica corrente;

b) i contratti sono conclusi con controparti classificate di qualità creditizia adeguata (investment grade), abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero, avuto riguardo al grado di concentrazione degli impegni ed al rischio di ciascuna controparte;

c) il valore degli impegni sottostanti è oggetto di valutazione affidabile, verificabile con tempistica coerente con la natura dello strumento e con la complessiva attività posta in essere dall'impresa.

Art. 179.

Classificazione del portafoglio titoli

1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.

2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'art. 173, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.

3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.

Art. 180.

Operazioni su strumenti finanziari derivati relativi ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 178, comma 4, e fermo restando quanto previsto all'art. 206, l'impresa di assicurazione locale può utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'art. 185, commi 1 e 2, fatta eccezione per ciò che riguarda le riserve tecniche aggiuntive previste al comma 4 del medesimo art. 185, alle seguenti condizioni:

a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;

b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo «A-» o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine.
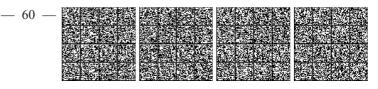
Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;

c) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice, anche in corso di contratto;

d) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione locale, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 207, commi 1, 2 e 3, il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 206, nonché quelle previste al comma 1, è ammesso a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41 del codice, fatta eccezione per le riserve tecniche aggiuntive.

3. Ai fini della copertura delle riserve tecniche gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono valutati secondo i criteri previsti all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 181.

Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

1. In deroga a quanto previsto all'art. 180, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.

2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.

3. I trasferimenti dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.

Capo III

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 182.

Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività

1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa di assicurazione locale. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.

2. L'impresa di assicurazione locale può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati di cui agli articoli 189 e 195.

3. L'IVASS, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

4. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.

5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione locale ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa di assicurazione locale può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera.

Art. 183.

Valutazione delle attività patrimoniali

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

Art. 184.

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione locale si considera esigibile in tale valuta.

2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione locale si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.

3. L'impresa di assicurazione locale provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza.

Art. 185.

Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione locale, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. L'art. 182, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'art. 182.

Art. 186.

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. L'impresa di assicurazione locale deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.

3. L'impresa comunica all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, la situazione delle attività risultante dal registro.

Art. 187.

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni si applicano gli articoli 182, 183, 184, 185 e 186.

2. L'impresa di assicurazione locale è tenuta a una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

Art. 188.

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione locale in presenza di determinate condizioni

1. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA AI RAMI VITA

Art. 189.

Attività ammissibili

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa di assicurazione locale. Fermi restando i principi generali di cui al precedente art. 169, nella scelta degli attivi l'impresa di assicurazione locale tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte, ivi inclusa la natura e la durata delle stesse. Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2, avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.

2. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'art. 2, comma 1, del codice, copre le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:

investimenti (categoria *A)*;

crediti (categoria *B)*;

altri attivi (categoria *C)*;

depositi (categoria *D)*.

Art. 190.

Categoria A - Investimenti

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili: la macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato, nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine, rilasciato da almeno una ECAI, a condizione che nessun'altra ECAI abbia attribuito una valutazione inferiore. La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2a) Obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato. La classe comprende anche i prodotti strutturati e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2b) Obbligazioni o altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a quindici giorni nonché i prodotti strutturati e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2c) Obbligazioni e altri titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 185, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 da società di progetto di cui all'art. 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *eee)*, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'art. 185, comma 4, del decreto decreto legislativo n. 50/20166, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'art. 185, comma 3, del decreto decreto legislativo n. 50/2016.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;

A1.4) Quote di OICVM italiani e UE. La classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente sono ricomprese nella classe A3.3);

A1.5) Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli. Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:

hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;

sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

hanno una durata non superiore a 6 mesi, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice;

A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

La classe si articola come segue:

A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1);

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d);

A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

A2) Prestiti: la macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività, complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili: la macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e di società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

A3.3) Quote di OICVM italiani e UE: la classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente;

A3.4) Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato: la classe comprende i FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

A4) Comparto immobiliare: la macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche. Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento;

A4.2) Beni immobili concessi in leasing: all'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A4.3) Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la società posta al vertice del gruppo detenga direttamente e/o indirettamente il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice, della società immobiliare;

A4.4) Quote di FIA immobiliari italiani: la classe comprende le quote di FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 191.

Categoria B - Crediti

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.

La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di diciotto mesi;

B2) Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B3.1) Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi.

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 208 del presente regolamento;

B3.2) Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi.

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice;

B4) Anticipazioni su polizze;

B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento. Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi.

Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche anche i crediti d'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B6) Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B7) Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa. Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

3. Gli attivi compresi nella categoria *B)*, unitamente a quelli inclusi nella categoria *C)* ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse C3), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 192.

Categoria C - Altri attivi

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C2) Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C3) Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90% del loro ammontare: la macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, calcolate nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve;

C4) Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare;

C5) Interessi reversibili: tale macroclasse è ammessa nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

2. Le attività comprese in tale categoria, ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse C3) e unitamente a quelle incluse nella categoria *B)*, sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 193.

Categoria D - Depositi

1. La categoria comprende i depositi bancari e i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a quindici giorni.

3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Art. 194.

Limiti comuni a più classi di attività

1. È fatto divieto all'impresa di assicurazione locale di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:

i) azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'art. 190, classi A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.5), A1.9), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento dei titoli di capitale non superi il 20% del patrimonio netto della società emittente come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;

ii) mutui e prestiti di cui all'art. 190, macroclasse A2), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'art. 190, classi A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.9), A3.1b), Con riguardo alle classi A1.2d) e A1.9), ai fini di detto limite si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Gli investimenti di cui all'art. 190, classi A1.2b), A1.2d), A1.3), A2.1) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA AI RAMI DANNI

Art. 195.

Attività ammissibili

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa di assicurazione locale. Fermi restando i principi generali di cui al precedente art. 169, nella scelta degli attivi l'impresa di assicurazione locale tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte, ivi inclusa la natura e la durata delle stesse. Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2, avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.

2. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'art. 2, comma 3, del codice copre le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:

investimenti (categoria *A)*;

crediti (categoria *B)*;

altri attivi (categoria *C)*;

depositi (categoria *D)*.

Art. 196.

Categoria A - Investimenti

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili: la macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altre-

sì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine, rilasciato da almeno una ECAI, a condizione che nessun'altra ECAI abbia attribuito una valutazione inferiore.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nella classe di attività A5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2a) Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; la classe comprende anche i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma, che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a quindici giorni, nonché i prodotti strutturati e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 185, comma 1, del decreto decreto legislativo n. 50/2016 da società di progetto di cui all'art. 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *eee)*, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'art. 185, comma 4, del decreto decreto legislativo n. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'art. 185, comma 3, del decreto decreto legislativo n. 50/2016.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;

A1.4) Quote di OICVM italiani e UE. La classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente, sono ricomprese nella classe A3.2);

A1.5) Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli.

Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:

hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;

sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

hanno una durata non superiore a 6 mesi, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche. La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice;

A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

La classe si articola come segue:

A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1);

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d);

A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

A2) Prestiti. La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività, complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali. Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

A3.3) Quote di OICVM italiani e UE. La classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente;

A3.4) Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato. La classe comprende i FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

A4) Comparto immobiliare. La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.

Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento;

A4.2) Beni immobili concessi in leasing. All'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A4.3) Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice, e aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto e al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la società posta al vertice del gruppo detenga direttamente e/o indirettamente il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice della società immobiliare;

A4.4) Quote di FIA immobiliari italiani. La classe comprende le quote di FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 197.

Categoria B - Crediti

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi di attività:

B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare. La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di diciotto mesi;

B2) Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B3.1) Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi. La classe comprende i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 208 del presente regolamento.

La classe comprende altresì i crediti che derivano dai premi frazionati a scadere dei seguenti rami: corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rispettivamente rami 4, 5, 6, 11 e 12);

B3.2) Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi. La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 208 del presente regolamento;

B4) Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento. Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B7) Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa. Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

3. Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse B1) ed unitamente a quelli inclusi nella categoria *C)*, sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 198.

Categoria C - Altri attivi

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C2) Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C3) Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90% del loro ammontare. La macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, nella misura in cui l'iscrizione in bilancio e il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve tecniche;

C4) Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare.

2. Le attività comprese in tale categoria, unitamente a quelle incluse nella categoria *B)* ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse B1), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 199.

Categoria D - Depositi

1. La categoria comprende i depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a quindici giorni.

3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Art. 200.

Limiti comuni a più classi di attività

1. È fatto divieto all'impresa di assicurazione locale di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:

i) azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'art. 23, classi A1.2a), A1.2b), con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.5), A1.9), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento dei titoli di capitale non superi il 20% del patrimonio netto della società emittente come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;

ii) mutui e prestiti di cui all'art. 196, macroclasse A2.1), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.

b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'art. 196, classi A1.1b), A1.2b), con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.9), A3.1b),). Con riguardo alle classi A1.2d) e A1.9), ai fini di detto limite si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Gli investimenti di cui all'art. 196, classi A1.2b), A1.2d), A1.3), A2.1) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Sottosezione I

CRITERI DI INVESTIMENTO E DI VALUTAZIONE

Art. 201.

Criteri generali

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono di piena e libera proprietà dell'impresa di assicurazione locale nonché liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura. Tali attivi sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono destinate a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

3. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di liquidità degli investimenti, di cui al precedente art. 169, l'impresa di assicurazione locale tiene conto, per il complesso degli investimenti e alla luce delle politiche definite per la gestione del rischio, delle caratteristiche degli stessi, della possibilità concreta di negoziare tali investimenti in un mercato, regolamentato o meno, sufficientemente liquido, nonché della loro coerenza con le scadenze dei flussi di cassa attesi in relazione agli impegni derivanti dalle riserve tecniche.

4. Fermi restando i criteri di valutazione indicati al comma 1, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attività, queste ultime sono valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

5. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione locale, può ridurre il valore degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche. Tale riduzione può, tra l'altro, essere richiesta nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli attivi.

6. L'impresa di assicurazione locale provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza, ai sensi degli articoli 204 e 205. Secondo tale principio, è necessaria la correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attività a copertura, in modo da assicurare che, a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attività a copertura.

7. Il principio contenuto nell'art. 202, comma 1 si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.

8. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.

9. I titoli emessi da Stati dell'Unione europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.

Art. 202.

Localizzazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

1. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa di assicurazione locale può localizzare gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta delle imprese, l'IVASS può autorizzare la localizzazione di parte di tale attivi in uno Stato terzo.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori destinati a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto all'art. 203, comma 5.

Art. 203.

Inosservanza delle disposizioni e poteri dell'IVASS

1. Le attività diverse da quelle indicate nei capi I e II del presente titolo o le cui caratteristiche non soddisfino i criteri di investimento e di valutazione di cui all'art. 201, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, così come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti nei predetti titoli.

2. L'IVASS, ove accerti che per uno o più attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche non siano state osservate le regole previste dai capi I e II del presente titolo, comunica all'impresa di assicurazione locale l'impossibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare la copertura delle riserve tecniche, in via temporanea attraverso:

a) investimenti in categorie di attivi diverse da quelle indicate nei capi I e II del presente titolo;

b) investimenti nelle categorie di attivi indicate nei capi I e II, entro limiti più ampi di quelli indicati nei predetti capi.

4. L'autorizzazione è rilasciata dall'IVASS con riferimento ad un singolo investimento ovvero a un complesso di investimenti, avuto riguardo a:

a) la capacità dell'impresa di valutare e gestire il rischio connesso all'investimento (o al complesso degli investimenti) prospettato (prospettati) dall'impresa;

b) la coerenza con i limiti fissati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 173, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

c) il grado di coerenza degli investimenti con gli impegni derivanti dalle riserve tecniche;

d) la salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

5. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione locale ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui ai capi I e II del presente titolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

6. L'IVASS può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'IVASS è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 204.

Deroghe al rispetto del principio della congruenza

1. L'impresa di assicurazione locale copre le riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza di cui all'art. 184.

2. È consentito derogare al principio di cui al comma 1:

a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa disponga di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre valute;

b) qualora le obbligazioni o gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

c) nei limiti del 20% delle obbligazioni o degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi espressi nelle diverse valute deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse valute.

3. Il principio di cui al comma 1 è rispettato anche quando l'impresa di assicurazione locale dispone di attività espresse in valuta diversa rispetto alle obbligazioni o agli impegni assunti a condizione che utilizzi strumenti finanziari derivati idonei a soddisfare tale principio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 206, comma 1, lettera *a)*, punto *i)*. Questi ultimi strumenti soddisfano inoltre le seguenti condizioni:

a) sono conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale su base individuale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero;

b) qualora non negoziati su mercati regolamentati, offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte ed i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o del «Gruppo dei 10» (G10), alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra ECAI abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari ad «A-» o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine.

Art. 205.

Regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività assicurativa nei rami danni

1. All'impresa di assicurazione locale che esercita attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita si applicano le disposizioni previste dall'art. 204.

2. L'impresa di assicurazione locale di cui al comma 1 è libera di erogare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in euro:

a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, di cui all'art. 2, comma 3, del codice;

b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami dell'art. 2, comma 3, del codice quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dell'art. 184.

3. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dell'art. 184 del codice e del comma 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

Sottosezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI IN RELAZIONE AGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 206.

Condizioni per l'utilizzo

1. Fermo quanto indicato nei capi I e II del presente titolo, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche, alle seguenti condizioni:

a) la finalità sia quella di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare:

i. le operazioni di riduzione del rischio di investimento sono quelle effettuate al fine di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato; l'intento di copertura è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attività/passività coperte e quelle degli strumenti finanziari derivati;

ii. le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio sono quelle che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. L'intento di gestione efficace è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio. Rientrano in tale categoria anche le operazioni effettuate esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche finanziarie di queste ultime operazioni devono evidenziare chiaramente l'intento perseguito;

b) mostrano una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche ovvero da destinare a tale scopo nell'ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari;

c) i valori sottostanti sono costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche o da indici basati su tale tipologia di attivi.

Art. 207.

Criteri di valutazione

1. Il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, fatta eccezione per quelli inclusi negli strumenti finanziari di cui agli articoli 190, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), e 196, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), non è ammesso a copertura delle riserve tecniche.

2. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 206 è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.

3. In presenza di posizioni su strumenti finanziari derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al loro valore di mercato, possono essere considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi sono considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio.

4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.

Sezione V

OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 208.

Comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del codice l'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attività a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i modelli di cui allegato 3 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento:

modello 1, con gli allegati A e B, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai rami vita;

modello 2, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice;

modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe «D.II» dello stato patrimoniale;

modello 4, con l'allegato A, per le attività a copertura delle riserve tecniche.

2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della società o dai soggetti autorizzati.

3. L'impresa di assicurazione locale trasmette entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:

delle attività comprese nella categoria *A)* destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai rami vita e a quelle di cui all'41, comma 4, del codice;

delle attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice;

degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento;

delle attività comprese nella categoria *A)* destinata a copertura delle riserve tecniche dei rami danni.

4. L'impresa di assicurazione locale allega al bilancio di esercizio i modelli di cui all'allegato 4 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento contenenti l'indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.

5. L'impresa di assicurazione locale fornisce all'IVASS, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del trimestre di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento, nonché una nota illustrativa dei risultati conseguiti nel trimestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, dell'esposizione complessiva in tali strumenti, dei relativi rischi nonché delle esposizioni individuali di importo rilevante. Specifica evidenza è fornita per le posizioni aperte su contratti derivati collegati a titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche.

6. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, entro dieci giorni dalla chiusura di ciascun mese, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato n. 2 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento, la complessiva esposizione degli investimenti delle classi C.I, C.II.1, C.II.2 e C.III di stato patrimoniale, con esclusione dei depositi presso enti creditizi, depositi presso imprese cedenti e dei finanziamenti nonché con l'indicazione dei relativi valori contabili e correnti rilevati alla chiusura del periodo di riferimento. Unitamente ai predetti dati l'impresa trasmette i valori mensili e cumulati da inizio anno, dei premi lordi contabilizzati, dell'onere per sinistri, dei riscatti pagati e dei capitali e delle rendite maturate.

7. L'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 3, 5 e 6, entro i termini ivi indicati secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

TITOLO IV

MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 209.

Margine di solvibilità

1. L'impresa di assicurazione locale dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica.

2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di perequazione;

c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 211, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera *a)*, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera *a)* del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 211, comma 8.

4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni del presente regolamento, nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo.

Art. 210.

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione locali vita esercenti anche attività riassicurative

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'art. 209, commi 2 e 3.

3. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo che segue.

Art. 211.

Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari

1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.

2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:

a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'IVASS;

b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'IVASS.

3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa di assicurazione locale è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'IVASS, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'IVASS.

5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'IVASS.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile, anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

7. Per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'IVASS, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.

8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 209, comma 3, lettera *b)*, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'IVASS;

b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'IVASS.

L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;

c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite risultanti dal bilancio dell'impresa devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

Art. 212.

Quota di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita e la riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a 3.700.000 euro.

3. La quota di garanzia dell'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni e la riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a 2.500.000 euro.

4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'art. 209, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono rivisti, con provvedimento adottato dall'IVASS, nell'ipotesi in cui si verifichi un significativo incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, e comunque superiore al cinque per cento.

6. Gli importi sono adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

Art. 213.

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'IVASS può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

2. La decisione dell'IVASS deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Capo II

Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

Sezione I

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita

Art. 214.

Determinazione del margine di solvibilità richiesto

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato, secondo i rami esercitati dall'impresa di assicurazione locale, nel rispetto delle seguenti regole:

a) per le assicurazioni di cui ai rami I e II dell'art. 2, comma 1, del codice, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve. Qualora tale rapporto risulti inferiore all'85 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dell'85 per cento;

2) l'importo pari allo 0,3 per cento dell'ammontare dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio al netto delle cessioni e retrocessioni

in riassicurazione e l'importo dei capitali sotto rischio senza deduzione della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. Per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata non superiore a tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma non superiore ai cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 2, comma 2, del codice l'importo del margine di solvibilità è calcolato sulla base delle disposizioni applicabili alle imprese che esercitano i rami danni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 212 comma 3;

c) per l'assicurazione malattia e per il rischio di non autosufficienza di cui al ramo IV dell'art. 2, comma 1, del codice, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, calcolato ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 1);

2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 217, 218, 219 e 220.

La condizione di cui all'art. 220, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo;

d) per le operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V dell'art. 2, comma 1, del codice il margine di solvibilità è calcolato come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 1);

e) per le assicurazioni di cui al ramo III dell'art. 2, comma 1, del codice e per le operazioni di cui al ramo VI della stesso comma, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 1), qualora l'impresa assuma rischi di investimento. Le riserve prese a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota sono le riserve tecniche costituite a fronte delle prestazioni del contratto, comprensive della riserva aggiuntiva costituita secondo quanto previsto dalla parte III, titolo II, capo IV, sezione II del presente regolamento. Se la garanzia finanziaria è limitata alla sola componente caso morte o la prestazione è di importo non superiore ai caricamenti di acquisto presenti in tariffa, la riserva presa a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota è la sola riserva aggiuntiva costituita secondo quanto previsto dalla parte III, titolo II, capo IV, sezione II del presente regolamento. Sulla restante parte di riserva il margine è calcolato, a seconda dei casi, come indicato ai successivi punti 2) e 3);

2) l'importo pari all'1 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 1), qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni;

3) l'importo pari al 25 per cento della somma del valore netto delle «altre spese di amministrazione» e delle «provvigioni di incasso» dell'ultimo esercizio qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni;

4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, l'importo pari allo 0,3 per cento dei capitali sotto rischio non negativi eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 2.

Art. 215.

Meccanismo di indicizzazione

1. L'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 212, comma 5.

Sezione II

REGOLE TECNICHE APPLICABILI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Art. 216.

Determinazione del margine di solvibilità richiesto

1. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi.

2. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa a uno o più dei rischi tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 220, in materia di assicurazione malattia, l'ammontare del margine è almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

Art. 217.

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati nell'ultimo esercizio come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti nella relativa voce dello schema di conto economico. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del 50 per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del codice;

b) l'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a sessantuno milioni e trecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare;

c) il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento, sulla seconda quota il 16 per cento e sommando i due importi così ottenuti.

L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 218.

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione;

b) dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'art. 216, comma 2, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato;

c) agli effetti del calcolo di cui alle lettere *a)* e *b)* è aumentato del 50 per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del codice.

2. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 216, dell'ammontare ottenuto in base al comma 1 è ripartita in due quote, la prima fino a quarantadue milioni e novecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e sommando gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

4. Per le imprese di assicurazione locali autorizzate all'esercizio del ramo 18 di cui all'art. 2, comma 3, del codice, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

Art. 219.

Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente

1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, determinato ai sensi dell'art. 216, comma 3, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione. In ogni caso il margine di solvibilità richiesto non può essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio ai sensi dell'art. 216, comma 3.

Art. 220.

Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 217 e 218, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri, sono ridotte a un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

d) sia escluso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

2. Quando l'assicurazione malattia sia gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 221.

Meccanismo di indicizzazione

1. L'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 212, comma 5.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Sezione I

ELEMENTI DEL MARGINE DISPONIBILI

Art. 222.

Margine di solvibilità disponibile

1. L'impresa di assicurazione locale dispone costantemente, nel corso di ciascun esercizio, degli elementi del margine disponibile in misura non inferiore al margine richiesto determinato sulla base dell'ultimo esercizio.

2. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione locali che esercitano i rami vita, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di perequazione;

c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Tali elementi patrimoniali vanno valutati al netto degli elementi immateriali riportati nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale relativo alla gestione vita e dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale. Per gli attivi di cui al punto 1 della medesima macroclasse B, l'impresa di assicurazione locale non tiene conto dell'importo eccedente il massimo consentito, di cui all'art. 233, comma 1, lettera *a)*.

3. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione locali che esercitano i rami danni, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile senza tener conto degli elementi immateriali riportati alla macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale della gestione danni, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, nonché del 40 per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B.

4. Possono essere altresì compresi nel margine disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Tali prestiti, inoltre, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile qualora i documenti che ne regolano l'emissione:

1) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'IVASS;

2) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

3) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

4) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

5) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'IVASS. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera *a)*, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera *a)* del presente comma.

5. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'IVASS;

b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'IVASS.

L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;

c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

6. Gli ulteriori elementi patrimoniali individuati dal presente regolamento sono inclusi nel margine disponibile, in via transitoria e previa autorizzazione dell'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del presente capo. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.

7. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.

8. Le imprese di assicurazione locali che detengono partecipazioni in imprese del settore finanziario che:

a) non sono soggette a vigilanza sul gruppo ai sensi della parte IV, titolo II del presente regolamento, in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

b) oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Nel calcolo del margine disponibile tengono conto delle partecipazioni e degli altri strumenti di cui all'art. 12 della direttiva 2013/36/UE e agli articoli 62, 63 e 93 del regolamento UE 2013/575 (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nelle predette imprese del settore finanziario.

9. L'IVASS può disporre che l'impresa deduca dagli elementi del margine disponibile ulteriori attivi rispetto a quelli di cui ai commi 2 e 3 qualora evidenzino un andamento tale da poter arrecare pregiudizio alla solvibilità anche prospettica dell'impresa.

Art. 223.

Informativa sul margine di solvibilità

1. L'impresa di assicurazione locale riporta nella relazione semestrale la stima del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio e degli elementi costitutivi del margine disponibile, distintamente per la gestione danni e vita, determinata in base all'andamento economico nel semestre di riferimento e delle altre informazioni in possesso dell'impresa.

Sezione II

ELEMENTI UTILIZZABILI CON LIMITAZIONI NEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILI

Art. 224.

Passività subordinate

1. Le passività subordinate, rappresentate dai prestiti subordinati, dai titoli a durata indeterminata e da altri strumenti finanziari, emesse dall'impresa di assicurazione locale possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate, nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e della sezione precedente.

Art. 225.

Prestiti subordinati a scadenza fissa

1. I prestiti subordinati a scadenza fissa devono essere oggetto di un piano da sottoporre all'approvazione dell'IVASS, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, con il quale vengono indicate le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'IVASS approva il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma.

2. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma 2 non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso dei cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo, contestualmente, alla sua sostituzione con elementi idonei, ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti analoghi. In ogni caso l'impresa comunica preventivamente all'IVASS il piano di ammortamento che intende adottare.

3. Le disposizioni che precedono non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'IVASS.

4. In tale ipotesi deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile, anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'IVASS autorizza il rimborso anticipato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

5. I prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino all'ammontare complessivo del 25 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa e il margine di solvibilità richiesto. Nel predetto limite sono comprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.

Art. 226.

Prestiti subordinati a scadenza indeterminata

1. I prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative e alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'art. 211, comma 2.

2. Nel caso di esercizio del preavviso di rimborso del prestito da parte dell'impresa emittente, il piano che la stessa trasmette all'IVASS reca le indicazioni minime di cui all'art. 225, comma 2 ed è soggetto all'approvazione dell'IVASS ai sensi della medesima disposizione. Nel caso in cui non ricorra l'obbligo di presentazione del piano, le imprese si attengono a quanto disposto dall'art. 225, comma 3. Il rimborso del prestito può avvenire decorsi cinque anni dalla data di esercizio del preavviso ai sensi dell'art. 211, comma 2, lettera *d)*.

3. Il rimborso anticipato dei prestiti è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'IVASS. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'IVASS richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 225, comma 2. L'IVASS autorizza il rimborso anticipato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.

4. Nel caso di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per la parte a cui si riferisca il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati aventi una scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25 per cento del minor valore tra il margine posseduto dall'impresa ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, l'impresa di assicurazione locale, per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

Art. 227.

Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'art. 209, comma 4 possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti finanziari, azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui agli articoli 225 e 226 in relazione alle sole somme effettivamente versate.

2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 soddisfano le condizioni di cui all'art. 211, comma 8. Con riguardo alle predette condizioni le imprese si attengono alle seguenti disposizioni:

a) in relazione alle condizioni di cui all'art. 211, comma 8, lettera *b)*, per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale, necessita della preventiva autorizzazione dell'IVASS. Detta previsione è riportata in apposita clausola del contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito. La richiesta di autorizzazione è presentata all'IVASS almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 211, comma 8;

b) in relazione alla condizioni di cui all'art. 211, comma 8, lettera *c)*, nel documento che regola l'emissione è riportata espressamente la possibilità di differire il pagamento degli interessi qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica il diritto del creditore alla remunerazione del titolo. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere considerati nella determinazione dell'ammontare del prestito computato a copertura del margine di solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;

c) in relazione alle condizioni di cui all'art. 211, comma 8, lettera *e)*, nel documento che regola l'emissione del prestito è inserita la clausola di assorbimento delle perdite. Tale clausola prevede che le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva, considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, che determini, tenuto conto delle eventuali riserve patrimoniali, una riduzione del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale carattere definitivo dell'assorbimento stesso in virtù di quanto riportato nel documento che disciplina l'emissione del prestito. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che le passività subordinate, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

Art. 228.

Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi degli articoli 72 e 73 del codice, effettui operazioni di finanziamento, o rilasci garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurino atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

Art. 229.

Sottoscrizione reciproca di passività subordinate

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Art. 230.

Riacquisto di proprie passività subordinate

1. L'impresa di assicurazione locale emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.

2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute negli articoli 215 e 216.

3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 231.

Clausole di revisione automatica del tasso di interesse

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare dello step-up sia inferiore a 100 punti base. Con riguardo ai prestiti a tasso variabile l'ammontare dello step-up è riferito allo spread originariamente previsto nelle condizioni del prestito.

Art. 232.

Obblighi di informativa

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è preventivamente comunicata all'IVASS, allegando copia della documentazione che regolamenta l'emissione stessa. L'impresa trasmette all'IVASS eventuali successive modifiche alla documentazione già inviata.

2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'IVASS la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile. L'IVASS può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del margine disponibile delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, sull'onerosità dell'operazione anche tenuto conto della durata della stessa.

3. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; entro detto termine l'IVASS si pronuncia circa la sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine disponibile. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'IVASS formuli rilievi, richieda ulteriori informazioni sull'operazione o modifiche alla documentazione concernente l'emissione e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. Entro trenta giorni dall'emissione, l'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS la documentazione definitiva relativa alle passività emesse.

5. L'impresa comunica preventivamente all'IVASS ogni variazione che intende apportare alla documentazione concernente l'emissione su cui l'IVASS si è pronunciato ai sensi del comma 3. L'IVASS autorizza, con provvedimento, la modifica della documentazione entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Sezione III

ELEMENTI UTILIZZABILI NEL MARGINE DISPONIBILE PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'IVASS

Art. 233.

Elementi patrimoniali da includere su autorizzazione

1. Su richiesta motivata dell'impresa di assicurazione locale, accompagnata da documentazione di supporto, l'IVASS può autorizzare, qualora non sussista pregiudizio per la solvibilità dell'impresa, a comprendere in via transitoria nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, per le imprese vita gli ulteriori elementi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* e per le imprese danni gli ulteriori elementi di cui ai punti *b)* e *c)*:

a) la differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti, e l'importo della corrispondente differenza tra la riserva matematica relativa agli affari assunti e quelli ceduti, determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa presenta una relazione attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che intende utilizzare;

b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza, per le imprese vita e per le imprese danni, rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 234;

c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

2. L'impresa di assicurazione locale presenta all'IVASS richiesta motivata corredata dalla prescritta documentazione. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta dalla data di avvio dello stesso; il termine è sospeso nel caso in cui l'IVASS formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 234.

Plusvalenze latenti

1. L'impresa di assicurazione locale può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'IVASS, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti, nei limiti di cui all'art. 233 e a condizione che esse non abbiano carattere eccezionale. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato U.E., sono ammesse nel limite del 30 per cento del loro ammontare complessivo.

2. Ai fini della inclusione di cui al comma 1, le plusvalenze sono determinate, al netto dei prevedibili effetti della fiscalità differita, confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.

3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.

4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e delle relative disposizioni di attuazione.

6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile a condizione che, alla data di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.

7. L'impresa di assicurazione locale presenta all'IVASS richiesta motivata di autorizzazione all'inclusione delle plusvalenze nette, corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base del modello di cui all'art. 238.

8. Le imprese di assicurazione locali che esercitano le assicurazioni sulla vita indicano altresì nella richiesta di cui al comma 7 gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota attestante le modalità di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.

Capo IV

RISANAMENTO FINANZIARIO DELL'IMPRESA

Art. 235.

Contenuto del piano di risanamento finanziario

1. L'IVASS richiede all'impresa di assicurazione locale la presentazione di un piano finanziario qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione.

2. Il piano contiene in relazione ai tre esercizi successivi:

a) il conto economico previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

b) le previsioni relative alla raccolta dei premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche e agli effetti della riassicurazione riferite a ciascun ramo esercitato e al complesso dei rami, con evidenza dei criteri seguiti per la loro formulazione;

c) lo stato patrimoniale previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

d) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;

e) i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;

f) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative che si prevedono di adottare nei rami esercitati.

3. Al piano di risanamento finanziario l'impresa allega una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario, approvata dall'organo amministrativo.

4. Le previsioni relative agli impegni tecnici dei rami vita riportate nel piano di risanamento finanziario, recano il giudizio della funzione di gestione dei rischi La funzione di gestione dei rischi descrive analiticamente ed esprime il proprio giudizio circa le ipotesi tecniche adottate dall'impresa nella formulazione del piano.

5. L'IVASS, in relazione a specifiche esigenze informative, può richiedere all'impresa di assicurazione locale informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MODULISTICA

Art. 236.

Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità

1. Le imprese di assicurazione locali che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato I relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

2. Le imprese di assicurazione locali che esercitano le assicurazioni contro i danni di cui all'art. 2, comma 3, del codice aventi sede legale nel territorio della Repubblica allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato II relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

Art. 237.

Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità

1. Le imprese di assicurazione locali che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni di cui all'art. 348 del codice allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità conforme al modello di cui all'allegato III relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

Art. 238.

Prospetto sulle plusvalenze latenti

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione all'IVASS di cui all'art. 234, comma 7, l'impresa di assicurazione locale compila il modello di cui all'allegato IV relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

Capo VI

Disposizioni relative al rilascio di fideiussioni e garanzie

Art. 239.

Rilascio di fideiussioni o garanzie da parte di imprese di assicurazioni

1. L'impresa di assicurazione locale non può prestare fideiussioni o garanzie, comunque denominate.

2. Il rilascio di fideiussioni o garanzie è consentito soltanto a condizione che non assuma carattere di sistematicità tale da configurare esercizio di attività d'impresa e sia effettuato nell'interesse di un'impresa controllata, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione.

3. Relativamente alle fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione appartenenti al gruppo, l'impresa di assicurazione locale valuta, all'atto del rilascio della fideiussione o garanzia e costantemente fino alla scadenza della stessa, il rischio di escussione, tenendo conto, tra l'altro, della natura dell'attività svolta dall'impresa garantita, del rapporto di controllo con questa esistente e di eventuali adeguate controgaranzie. La misura dell'impegno, così determinata, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'IVASS.

4. L'esposizione nominale complessiva assunta con fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione locale non appartenenti al gruppo al netto degli eventuali importi adeguatamente controgarantiti deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'IVASS.

5. Sono considerati adeguatamente controgarantiti i soli importi assistiti da controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti o controllate dall'impresa di assicurazione locale o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa.

6. L'impresa di assicurazione locale valuta periodicamente la necessità di costituire o incrementare un fondo rischi a fronte delle garanzie rilasciate, nel caso in cui sussista per l'impresa il rischio di escussione della garanzia.

7. L'impresa di assicurazione locale invia all'IVASS annualmente, unitamente al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, il modello di cui all'allegato V relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

8. Il rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, continua ad essere disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 29 dicembre 1997 n. 761. Il relativo impegno è riportato nel modello di cui al comma 8.

Parte IV

ASSETTI PROPRIETARI E VIGILANZA SUL GRUPPO

Titolo I

Disposizioni concernenti il trattamento delle partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali e dalle imprese di assicurazione locali

Art. 240.

Disposizioni applicabili nel caso di partecipazioni nelle imprese di assicurazione locali

1. Nel caso di partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali si applicano le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del codice.

Art. 241.

Disposizioni applicabili del regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015

1. Alle imprese di assicurazioni locali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4 e 7 del titolo II, il titolo III, i capi I e II del titolo IV del regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015.

Art. 242.

Obblighi di comunicazione successiva

1. Le imprese di assicurazioni locali comunicano annualmente all'IVASS l'elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute, con distinta indicazione della parte assegnata a copertura delle riserve tecniche e di quella detenuta con patrimonio libero.

2. Le imprese di assicurazioni locali, ove si verifichi una riduzione del patrimonio libero di entità tale da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti, danno immediata comunicazione all'IVASS di tale circostanza unitamente all'indicazione delle azioni che intendono porre in essere al fine di ripristinare le condizioni per ottemperare alle disposizioni del presente titolo.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun esercizio utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 relativo alla parte IV, titolo I del presente regolamento.

Titolo II

Vigilanza sul gruppo

Capo I

Disposizioni concernenti la vigilanza sulle operazioni infragruppo

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 243.

Tipologie di operazioni infragruppo

1. Le operazioni infragruppo che possono essere realizzate dall'impresa di assicurazione locale riguardano, tra l'altro:

a) i finanziamenti;

b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;

c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui al titolo IV della parte III del presente regolamento;

d) gli investimenti;

e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione;

f) gli accordi di ripartizione dei costi;

g) gli accordi di gestione accentrata della liquidità;

h) gli accordi di gestione accentrata degli investimenti.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'impresa di assicurazione locale identifica, nell'ambito della delibera di cui all'art. 245, comma 4, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo poste in essere.

Art. 244.

Controparti delle operazioni infragruppo

1. Sono soggette alle disposizioni della presente parte le operazioni infragruppo che l'impresa di assicurazione locale pone in essere con le seguenti controparti:

a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione locale;

b) le imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione locale;

c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, l'impresa di assicurazione locale;

d) le imprese partecipanti, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione locale;

e) le imprese soggette con l'impresa di assicurazione locale a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del codice;

f) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione locale;

g) le imprese controllate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione locale;

h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di assicurazione locale;

i) le imprese partecipate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione locale;

l) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione locale o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti.

2. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui alla sezione II e alla sezione III, le operazioni infragruppo che l'impresa di assicurazione locale pone in essere con:

a) le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione locale;

b) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di assicurazione locale.

3. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione di quelle di cui all'art. 251, le operazioni infragruppo che l'impresa di assicurazione locale pone in essere con le imprese o le persone fisiche:

a) che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione locale e che non sono incluse nei commi 1 e 2;

b) che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nei commi 1, 2 e 3, lettera *a)*. Alle persone fisiche incluse nella presente lettera non si applicano le disposizioni della sezione IV del presente capo.

Sezione II

Operatività dell'impresa di assicurazione locale

Art. 245.

Principi generali

1. L'impresa di assicurazione locale pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la loro solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni preventive di cui alla sezione III del presente capo.
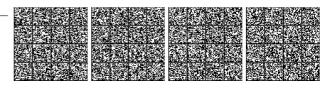
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale ha una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'art. 244. A tal fine esse si avvale anche dei dati e delle informazioni prodotte ai sensi dell'art. 213 del codice e relative disposizioni di attuazione, ottemperando agli obblighi di cui alla sezione IV del presente capo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale definisce tramite apposita delibera da assumere entro il mese di febbraio le linee guida secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere e l'operatività che si prevede di realizzare. La delibera identifica anche le eventuali tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 243.

5. La delibera di cui al comma 4 e le eventuali successive modifiche sono trasmesse all'IVASS entro dieci giorni dalla relativa approvazione.

6. Le linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4:

a) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, tenendo conto anche dell'effettiva operatività dell'impresa. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione e di retrocessione, le linee guida sono coerenti con quelle stabilite ai sensi della circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;

b) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità soggette a vigilanza prudenziale, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 242. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo:

i) qualora la controparte appartenga al medesimo gruppo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio;

ii) qualora la controparte non faccia parte del medesimo gruppo o sia legata all'impresa di assicurazione locale da rapporti di partecipazione e non di controllo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di conflitto di interessi;

c) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle controparti delle operazioni stesse. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;

d) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare;

e) indicano le modalità per una completa e trasparente informativa al pubblico delle operazioni infragruppo concluse e in corso. A tal fine, rileva in particolare un'adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'impresa.

7. L'operatività infragruppo, illustrata nella delibera di cui al comma 4, è definita:

a) con riferimento alle varie tipologie di operazioni infragruppo, ivi comprese quelle individuate dall'impresa ai sensi del comma 4. Per le operazioni di riassicurazione e di retrocessione, l'illustrazione è coerente con il piano delle cessioni di cui alla circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;

b) distinguendo le controparti appartenenti al gruppo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

c) in coerenza con l'operatività infragruppo prevista dalla capogruppo e delle altre imprese di assicurazione appartenenti al gruppo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

d) in coerenza con le linee guida definite, tenendo anche conto dei limiti di operatività di cui al comma 6, lettera *c)*;

e) con riferimento ad un periodo temporale di un anno. È tuttavia possibile fare riferimento ad un periodo diverso da un anno, indicandone le ragioni nella delibera di cui al comma 4.

Art. 246.

Disposizioni particolari in materia di rilascio di fideiussioni e garanzie

1. Fermo restando quanto previsto dalle sezioni III e IV del presente capo, l'impresa di assicurazione locale che, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VI del titolo IV della parte III del presente regolamento, intende prestare fideiussioni o garanzie nell'interesse di un'impresa direttamente o indirettamente controllata ottemperano ai seguenti obblighi:

a) il rilascio della fideiussione o garanzia deve risultare dal verbale di una riunione dell'organo amministrativo che illustri gli elementi posti a fondamento della valutazione ed evidenzi, in particolare, le motivazioni sottostanti all'operazione e, nel caso di operazione effettuata nell'interesse di una società ricompresa nel perimetro del gruppo assicurativo, la coerenza dell'operazione stessa con le esigenze collegate allo svolgimento dell'attività propria del gruppo;

b) il rischio assunto a seguito dell'operazione deve essere individuato ed adeguatamente quantificato, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa di assicurazione locale;

c) l'impresa di assicurazione locale deve tenere a disposizione per le verifiche dell'IVASS la documentazione comprovante l'esito e la metodologia seguita per la quantificazione di cui alla lettera *b)* nonché la documentazione illustrativa di eventuali controgaranzie acquisite, contenente le informazioni relative ai garanti o ai beni oggetto delle stesse;

d) l'impresa di assicurazione locale deve valutare l'incidenza dell'operazione, al netto degli eventuali importi controgarantiti, sull'eccedenza di margine di solvibilità disponibile a livello sia individuale sia di gruppo. Tale incidenza, per le operazioni effettuate nell'interesse di società controllate esterne al perimetro del gruppo, è pari all'esposizione nominale assunta con l'operazione.
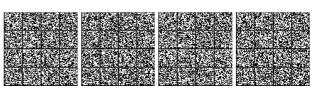
Art. 247.

Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio

1. L'impresa di assicurazione locale instaura adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni infragruppo, nonché il rispetto delle linee guida e dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo secondo quanto previsto nell'art. 245.

Sezione III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS

Art. 248.

Operazioni infragruppo soggette a comunicazione

1. L'impresa di assicurazione locale comunica tempestivamente all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, le operazioni infragruppo, che siano economicamente rilevanti ai sensi dell'art. 249, aventi per oggetto finanziamenti, garanzie, partecipazioni di controllo, immobili, titoli obbligazionari e partecipazioni non di controllo non negoziati in mercati regolamentati che siano liquidi ed attivi.

2. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 tutte le operazioni infragruppo attuate a condizioni diverse da quelle di mercato.

3. Nel caso in cui le operazioni infragruppo soggette a obblighi di comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 siano poste in essere tra due imprese di assicurazioni locali, ciascuna di esse sarà tenuta ad effettuare la comunicazione, nel rispetto delle soglie di rilevanza di cui all'art. 249.

4. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette a obblighi di comunicazione all'IVASS ai sensi di ulteriori disposizioni del codice o delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni oppure si applica l'art. 251, se le predette disposizioni non prevedono termini. In tal caso:

a) l'impresa di assicurazione locale effettua un'unica comunicazione, trasmettendo la documentazione prevista dalle altre disposizioni unitamente a quella prevista dall'art. 250;

b) l'IVASS valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalle ulteriori disposizioni.

Art. 249.

Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione

1. Sono considerate economicamente rilevanti le operazioni infragruppo il cui valore superi le soglie indicate nell'allegato 1 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento.

2. Ai fini della determinazione della rilevanza economica, le soglie di cui al comma 1 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore alla soglia, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento, l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.

Art. 250.

Modalità e contenuto della comunicazione

1. L'impresa di assicurazione locale soggetta all'obbligo di comunicazione delle operazioni infragruppo invia all'IVASS una nota illustrativa redatta in conformità all'allegato 2 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento e corredata della documentazione ivi indicata.

Art. 251.

Poteri dell'IVASS

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui all'art. 248 posta in essere dall'impresa di assicurazione locale contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone all'impresa di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

Art. 252.

Operazioni infragruppo soggette a comunicazione annuale

1. L'impresa di assicurazione locale comunica annualmente all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, le operazioni infragruppo, in corso e concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi del comma 2, ad eccezione delle operazioni di riassicurazione e di retrocessione.

2. AI fini del comma 1, sono significative le operazioni il cui valore supera l'uno per cento del margine di solvibilità richiesto a livello individuale dell'impresa di assicurazione locale.

Art. 253.

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale sia controllata da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 252, la comunicazione di cui all'art. 252 può essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.

2. L'impresa di assicurazione locale comunica annualmente all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 e, in seguito, comunica tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.

3. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante in luogo dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 252 non riportino l'elenco completo delle operazioni infragruppo dell'impresa destinataria dell'obbligo.

Art. 254.

Modalità per la comunicazione

1. Per la comunicazione di cui all'art. 252, l'impresa di assicurazione locale invia all'IVASS lo schema di cui all'allegato 3 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento, unitamente al proprio bilancio di esercizio.

2. Nel caso di cui all'art. 253, comma 1, l'impresa di assicurazione locale controllante invia all'IVASS lo schema di cui all'allegato 4 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento unitamente al proprio bilancio di esercizio.

Art. 255.

Poteri dell'IVASS in caso di operazioni soggette a comunicazione annuale

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione annuale ai sensi dell'art. 252, posta in essere dall'impresa di assicurazione locale, contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone all'impresa di assicurazione locale di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa di assicurazione locale chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Sezione IV

COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DELLE CONTROPARTI

Art. 256.

Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti

1. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'elenco completo delle controparti di cui all'art. 244 con l'indicazione della partecipazione in esse direttamente e/o indirettamente detenuta.

Art. 257.

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale sia controllata da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 256, la comunicazione di cui all'art. 256 è effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione locale controllante.

2. Qualora l'impresa di assicurazione locale sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, la comunicazione di cui all'art. 256 è effettuata unicamente da quest'ultima impresa, salvo che essa non sia soggetta all'esenzione prevista dal comma 1.

3. L'impresa di assicurazione locale comunica annualmente all'IVASS il verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e, in seguito, comunica tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, a seguito dei diversi rapporti di partecipazione, le comunicazioni effettuate dall'impresa di assicurazione locale controllante o partecipante in luogo dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 256 non riportino l'elenco completo delle controparti dell'impresa destinataria dell'obbligo.

Art. 258.

Modalità per la comunicazione

1. Per la comunicazione di cui all'art. 256, l'impresa di assicurazione locale segue le istruzioni fornite dall'IVASS.

2. La comunicazione all'IVASS dei dati e delle informazioni di cui all'art. 256 è effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun esercizio con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente. La comunicazione è resa in forma completa anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nell'elenco delle controparti.

Capo II

DISCIPLINA APPLICABILE PER LA VIGILANZA SUL GRUPPO

Art. 259.

Modalità di individuazione della disciplina applicabile

1. Ove l'impresa di assicurazione locale faccia parte di un gruppo e sia rispettata la condizione di cui all'art. 51-*ter*, comma 1, lettera *c)* del codice, ne dà comunicazione all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto.

2. L'IVASS individua, nell'ambito delle disposizioni di cui al titolo XV del codice, la disciplina applicabile per la vigilanza a livello di gruppo e la comunica all'impresa.

Parte V

DISPOSIZIONI IN TEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI

TITOLO I

BILANCIO DI ESERCIZIO, RELAZIONE SEMESTRALE E PIANO DEI CONTI

Capo I

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 260.

Disposizioni generali sul bilancio

1. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, l'impresa di assicurazione locale redige il bilancio secondo la disciplina prevista nel titolo VIII del codice.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del codice, l'impresa di assicurazione locale deposita, in allegato al bilancio, anche un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.

Art. 261.

Bilancio di esercizio

1. L'impresa di assicurazione locale redige:

a) lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi di cui all'allegato 1 relativo alla parte V del presente regolamento;

b) la nota integrativa al bilancio di esercizio e gli allegati di nota integrativa secondo gli schemi e le disposizioni di cui all'allegato 2 relativo alla parte V del presente regolamento;

c) il rendiconto finanziario, da allegare al bilancio di esercizio, in forma libera.

2. L'impresa di assicurazione locale indica nella nota integrativa i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-*bis* del codice civile.

3. L'impresa di assicurazione locale ha facoltà di fornire nella nota integrativa ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste da disposizioni di legge o dal presente regolamento, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

4. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

5. L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi secondo le disposizioni di cui all'art. 271, comma 2. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Art. 262.

Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita l'assicurazione nel ramo 18 Assistenza di cui all'art. 2, comma 3, del codice allega al bilancio di esercizio una relazione concernente le modalità adottate per la gestione dei sinistri del ramo nella quale risultino descritte, in dettaglio, le dotazioni di personale e attrezzature, proprie o di terzi, di cui si avvale per far fronte agli impegni assunti con i contratti stipulati.

2. La relazione contiene ogni opportuna informazione atta a dimostrare che sono soddisfatti i requisiti di professionalità del personale e sono rispettate le caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui all'art. 30-*octies* del codice e relative disposizioni attuative.

3. Nel caso in cui l'impresa disponga di personale e attrezzature di terzi, la relazione descrittiva della struttura organizzativa o delle strutture organizzative di cui si avvale indica anche i mezzi e le risorse specificamente dedicati all'impresa stessa.

Art. 263.

Informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

1. L'impresa di assicurazione locale fornisce le informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio di cui all'allegato 3 e secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 relativi alla parte V del presente regolamento.

2. L'impresa di assicurazione locale tenuta ad integrare la riserva per frazioni di premi trasmette in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalità di calcolo seguite.

3. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni trasmette in allegato al modulo 17 di ciascuno dei singoli rami di riferimento un prospetto, redatto in forma libera, riportante per la riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, le basi di calcolo utilizzate per l'accantonamento, le modalità di determinazione, nonché l'ammontare della riserva costituita alla fine dell'esercizio. Nel medesimo prospetto sono indicate le modalità dell'eventuale utilizzazione della riserva costituita, con l'indicazione dell'ammontare del prelievo effettuato e dell'importo della riserva di perequazione alla fine dell'esercizio.

4. L'impresa di assicurazione locale trasmette prospetti, redatti in forma libera, riportanti, in applicazione degli articoli 278 e 279, il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, e il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita e per la ripartizione degli utili degli investimenti attribuiti al conto tecnico vita o danni, tra portafoglio italiano, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

5. I moduli di vigilanza sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28, 29, 29A e 29B che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

6. I dati riportati nelle informazioni di vigilanza devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Art. 264.

Trasmissione all'IVASS del bilancio di esercizio

1. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'art. 93 del codice e le informazioni di vigilanza di cui all'art. 263.

2. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS due copie del bilancio di esercizio e dei documenti di cui all'art. 93 del codice, tre copie delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 263, una copia dei bilanci e dei prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile, e una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione

dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'art. 93 del codice. L'elenco riepilogativo delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 263 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa ad attestazione della completezza e della veridicità dei dati forniti in relazione alla specifica attività svolta nell'esercizio di riferimento. Un esemplare della relazione di cui all'art. 280, comma 2, da trasmettere all'IVASS, è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.

3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio.

4. L'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

Capo II
Relazione semestrale

Art. 265.
Relazione semestrale

1. L'impresa di assicurazione locale redige la relazione semestrale che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico di cui all'allegato 5 relativo alla parte V del presente regolamento. L'impresa di assicurazione locale allega alla relazione semestrale il rendiconto finanziario redatto in forma libera.

2. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro.

3. La relazione semestrale è accompagnata da un commento, redatto in conformità agli schemi e alle disposizioni di cui all'allegato 6 relativo alla parte V del presente regolamento, che contiene:

a) le informazioni atte ad illustrare i criteri di valutazione utilizzati e la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili;

b) la descrizione degli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell'impresa;

c) le informazioni sull'andamento degli affari che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

d) le altre informazioni complementari utili a valutare la gestione dell'impresa ed il risultato di periodo.

4. In relazione alle riserve tecniche, l'impresa di assicurazione locale illustra nel commento le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.

5. Qualora, in casi eccezionali, nella redazione della relazione semestrale l'impresa di assicurazione locale utilizzi criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio, nel commento sono illustrati i diversi criteri adottati, le motivazioni e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 266.
Termine di approvazione

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale approva la relazione semestrale entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 267.
Osservazioni dell'organo di controllo

1. La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo. A tal fine gli amministratori dell'impresa di assicurazione locale trasmettono all'organo di controllo, entro il termine di cui all'art. 266, la relazione semestrale approvata.

Art. 268.
Informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale

1. L'impresa di assicurazione locale fornisce le informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale di cui all'allegato 7 relativo alla parte V del presente regolamento secondo le istruzioni di cui all'allegato 8 relativo alla parte V del presente regolamento.

2. I dati riportati nell'informativa di vigilanza devono trovare corrispondenza con le scritture contabili dell'impresa di assicurazione locale o, comunque, per gli importi non direttamente rilevabili dalla contabilità, con le evidenze gestionali interne.

Art. 269.
Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale

1. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni di vigilanza di cui all'art. 268, la relazione della società di revisione, le eventuali osservazioni dell'organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell'organo amministrativo.

2. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS due copie della relazione semestrale e tre copie delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 268. Un esemplare della relazione semestrale e delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 268 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa di assicurazione locale. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 267 e 281 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale rispettivamente dai componenti dell'organo di controllo e dal responsabile della revisione contabile.

3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

Capo III

STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

Art. 270.

Piano dei conti

1. L'impresa di assicurazione locale adotta nella propria gestione il piano dei conti di cui all'allegato 9 relativo alla parte V del presente regolamento che contiene l'elenco dei conti, le indicazioni per la strutturazione del sistema contabile e le istruzioni per la corretta alimentazione dei conti e delle voci del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.

2. L'impresa di assicurazione locale conserva, secondo le disposizioni di cui all'art. 2220 del codice civile:

a) le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relative informazioni di vigilanza non direttamente rilevabili dalla contabilità;

b) le evidenze analitiche per gli investimenti (terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, altri investimenti finanziari e depositi presso imprese cedenti), per gli investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione di fondi pensione, per i crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, per gli altri crediti, per i depositi bancari e i conti correnti postali, per i debiti e per i depositi ricevuti da riassicuratori iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

Art. 271.

Modalità di redazione dell'informativa contabile

1. Ai fini della compilazione degli allegati alla nota integrativa e della informativa di vigilanza, l'impresa di assicurazione locale suddivide i valori di conto:

a) tra portafoglio italiano, secondo le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *pp)*, del codice, per il lavoro diretto e connesse cessioni, e all'art. 1, comma 1, lettera *qq)*, del codice, per il lavoro indiretto e connesse retrocessioni;

b) per ramo secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 1, per i rami vita, e comma 3, per i rami danni, del codice, con riguardo al portafoglio italiano (diretto, ceduto, accettato e retroceduto).

2. Gli importi da iscrivere nel bilancio di esercizio e nella relazione semestrale sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina; se l'importo si pone a metà, è arrotondato per eccesso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 173

Capo I

VALORE DI MERCATO DEI TERRENI E FABBRICATI

Art. 272.

Ambito di applicazione dei criteri di valutazione dei terreni e fabbricati

1. L'impresa di assicurazione locale determina il valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli da 272 a 275.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 272 a 275 si applicano anche per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati di proprietà delle società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale.

Art. 273.

Valore di mercato dei terreni e fabbricati

1. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile può essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore e un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

a) entrambe le parti agiscano in condizioni di uguaglianza, liberamente, prudentemente e in modo informato;

b) sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura del bene, per espletare le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative, definire il prezzo e le condizioni e per la stipula dell'atto;

c) le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;

d) il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato per un ragionevole lasso di tempo;

e) il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;

f) l'acquirente non abbia un interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.

2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato. La valutazione di più cespiti può essere effettuata in maniera congiunta qualora gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è adeguatamente illustrata nella relazione di stima di cui all'art. 276.

3. La valutazione dei terreni e fabbricati è aggiornata in presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel mercato di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.
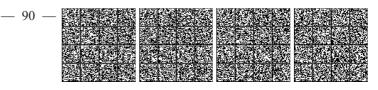
Art. 274.

Criteri per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati

1. Il valore di mercato è determinato con l'ausilio di metodologie di tipo patrimoniale, in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro redditività. Non sono considerati nella valutazione i fattori che sono specifici dell'impresa e economicamente non rilevanti per il mercato.

2. Sono caratteristiche intrinseche quelle attinenti alla materialità del bene, quali il tipo e la qualità della costruzione e le condizioni di conservazione. Sono caratteristiche estrinseche quelle determinate da fattori esterni al bene di tipo giuridico, quali i vincoli urbanistici e i diritti di godimento altrui, e di tipo economico, quali i costi di manutenzione e la redditività. Rientrano tra le caratteristiche di tipo estrinseco le possibilità di destinazioni di uso del cespite alternative rispetto a quella attuale, a condizione che le caratteristiche dello stesso, oggettivamente valutate, lo consentano.

3. Il valore di mercato è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene e di ogni altra spesa.

4. Qualora siano disponibili informazioni attendibili ed adeguatamente documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello oggetto di valutazione, il valore del cespite può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi, operando gli aggiustamenti necessari in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua redditività e ad ogni ulteriore elemento che si ritiene rilevante, e a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione presentino un sufficiente grado di omogeneità con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.

Art. 275.

Criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione

1. Il valore di mercato degli immobili concessi in locazione è determinato tenendo conto del canone di locazione in relazione alla data di scadenza del contratto, alle eventuali clausole di revisione del canone e alle ipotesi di revisione dello stesso.

2. Il valore di mercato di un terreno o fabbricato concesso in locazione con facoltà di acquisto è determinato attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto del cespite, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento di attività finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In alternativa, il valore di mercato può essere individuato in misura pari al valore di mercato al momento in cui il terreno o fabbricato è concesso in locazione, ridotto della quota-parte, maturata al momento della valutazione, della differenza tra il predetto valore di mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto.

3. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione è determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione o, in alternativa, al valore di mercato del fabbricato al termine della costruzione dedotti i costi da sostenersi per il completamento dello stesso.

Art. 276.

Relazione di stima del valore di mercato dei terreni e fabbricati

1. Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto contenente, tra l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione delle sue principali caratteristiche, la sua ubicazione, la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditività. La relazione di stima è redatta in modo particolareggiato ed espone, con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato.

2. Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la propria responsabilità, attesta di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità. L'esperto motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.

3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale delibera l'affidamento dell'incarico di determinare il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti:

a) iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale l'appartenenza al quale comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili;

b) dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito;

c) in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'art. 76, comma 1, del codice e alle relative disposizioni attuative.

4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato ad una persona giuridica l'organo amministrativo verifica che:

a) la società sia dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume;

b) l'oggetto sociale preveda espressamente la valutazione di beni immobili;

c) le relazioni di stima siano sottoscritte da almeno un amministratore in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche dal comma 3.

5. L'IVASS, ove lo ritenga opportuno, può disporre che l'impresa incarichi l'Agenzia delle Entrate di esprimere un giudizio di congruità tecnico economica sulla relazione di stima. Le spese sono a carico dell'impresa.

Capo II

Trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo

Art. 277.

Condizioni e modalità del trasferimento

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita trasferisce gli investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo solo nei seguenti casi:

a) a seguito di un pagamento per sinistro, riscatto, scadenza o recesso, effettuato senza ricorrere alla liquidazione degli investimenti di classe D relativi al corrispondente contratto e utilizzando fondi propri all'impresa di diversa natura, per la quota di attività di classe D non liquidata per pagare gli aventi diritto;

b) a seguito della costituzione, tra le riserve tecniche di classe C, della riserva per somme da pagare per contratti di classe D, per l'ammontare della riserva per somme da pagare costituita;

c) a seguito del conseguimento di utili di mortalità, per l'ammontare degli utili realizzati.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono effettuati sulla base del valore corrente rilevato al momento in cui si realizza l'eccedenza degli attivi.

Capo III

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

Art. 278.

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione danni

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:

a) determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto non tecnico. Nel caso in cui il predetto importo risulti negativo non è effettuato alcun trasferimento al conto tecnico;

b) calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserve di perequazione per il ramo credito, per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;

c) calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio;

d) determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera *b)* e la somma degli importi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera *d)* e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera *a)*.

2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è attribuita al portafoglio italiano, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:

a) la ripartizione tra portafoglio italiano e portafoglio estero, lavoro diretto ed indiretto, della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;

b) la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;

c) nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.

4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico sono riportate nell'allegato 10 relativo alla parte V del presente regolamento.

Art. 279.

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione vita

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:

a) determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico. Sono esclusi i proventi e le plusvalenze non realizzate nonché gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nel caso in cui la differenza tra l'ammontare dei proven-

ti da investimenti e l'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico risulti negativa non è effettuato alcun trasferimento al conto non tecnico;

b) calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;

c) calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;

d) determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera *b)* e la somma degli importi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera *d)* e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera *a)*;

f) qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico deve essere opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.

2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico è attribuita al portafoglio italiano, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:

a) la ripartizione tra portafoglio italiano (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;

b) la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;

c) nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura con esclusione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico sono riportate nell'allegato 11 relativo alla parte V del presente regolamento.

Titolo III

Revisione legale dei conti

Art. 280.

Relazione della società di revisione sul bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'impresa di assicurazione locale è sottoposto alla verifica della società di revisione.

2. La relazione della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio.

Art. 281.

Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio.

2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale.

Art. 282.

Obblighi dei revisori

1. Ai revisori dell'impresa di assicurazione locale si applicano gli obblighi di informativa di cui all'art. 190 del codice.

Parte VI

MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 283.

Misure di salvaguardia e di risanamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del codice, qualora l'impresa di assicurazione locale non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, o violi le disposizioni in materia di margine di solvibilità di cui al presente regolamento, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 235, si applicano le misure di salvaguardia di cui al capo I del titolo XVI del codice.

2. Compatibilmente con quanto previsto nel presente regolamento, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dal capo II del titolo XVI del codice, all'impresa di assicurazione locale si applicano le misure di risanamento ivi contenute.

Art. 284.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Compatibilmente con quanto previsto nel presente regolamento, all'impresa di assicurazione locale si applicano le disposizioni previste dal capo III del titolo XVI del codice in tema di decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 285.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Compatibilmente con quanto previsto nel presente regolamento, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità, all'impresa di assicurazione locale si applicano le disposizioni di cui al capo IV del titolo XVI del codice in tema di liquidazione coatta amministrativa.

Parte VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 286.

Accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-ter *del codice*

1. L'IVASS, qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-*ter* del codice e all'art. 3 del presente regolamento, richiede all'impresa di assicurazione locale di presentare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 del codice.

Art. 287.

Tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del codice

1. Con riferimento alla tenuta dei registri di cui all'art. 101 del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal regolamento ISVAP n. 27 del 24 ottobre 2008.

Art. 288.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 289.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2016

p. *Il Direttorio integrato*
Il Presidente
Rossi

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE	**SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI CONTROLLO[1]**
REQUISITI DI ONORABILITA'	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162.
REQUISITI DI PROFESSIONALITA'	*curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	*curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dai decreti ministeriali 11 novembre 2011, n. 220 e 30 marzo 2000, n. 162.
SITUAZIONI IMPEDITIVE	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.
REQUISITI DI INDIPENDENZA	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 n. 220 e di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[1] La disciplina riguarda sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti.

Allegato B.1

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DI ONORABILITA' DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL DIECI PER CENTO

a) Per le persone fisiche:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.

b) *Per le persone giuridiche*:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali della società che detiene il controllo o la partecipazione;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220, nei confronti delle persone individuate al numero 1.

Se la persona giuridica è una banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del TUB, in luogo della documentazione di cui al punto 2, può essere inviata copia dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo della banca, nel corso delle quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Allegato B.2

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL DIECI PER CENTO.

a. Per le persone fisiche:

1. *curriculum vitae*;

2. informazione e documentazione in ordine alla situazione economico contabile con riferimento anche alle società controllate e all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente;

3. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;

4. relazione sui programmi che il soggetto intende realizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;

5. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;

6. dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'IVASS.

b. Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società;

2. *curricula vitae* delle persone individuate al numero 1;

3. certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

4. copia autentica dell'ultimo statuto aggiornato;

5. relazione sulla struttura giuridica del gruppo e sulle sue attività economiche, da cui risultino gli obiettivi e i programmi che la società intende realizzare, attraverso la partecipazione nell'impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;

6. bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, bilancio consolidato del gruppo di appartenenza corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione della società;

7. copia del contratto di acquisto della partecipazione;

8. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;

9. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

Oltre alla documentazione sopra indicata l'IVASS può richiedere ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione.

Allegato B.3

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI STRETTI LEGAMI

A) Relazione che illustri:

1) la struttura giuridica del gruppo del quale fa parte l'impresa istante, riferita ai legami di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ll) del Regolamento, nonché le attività economiche del gruppo stesso;
2) gli assetti proprietari dell'impresa di assicurazione con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) i rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che l'impresa intrattiene con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui al punto 1 e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa;

B) Copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo, anche in corso di stipulazione, fra i soci dell'impresa di assicurazione o della società che la controlla, che consentono il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa o che comunque abbiano per effetto l'esercizio concertato del voto nell'impresa o nella società che la controlla.

C) Dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'IVASS.

ALLEGATO 1

Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimale

Ciascuna politica definita dall'organo amministrativo deve fissare con chiarezza quantomeno:

- gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di gestione dei rischi, conformità e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nelle politiche d'indirizzo definite dall'organo amministrativo:

Politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità:

a) descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di gestione dei rischi, revisione interna e conformità e dei referenti interni nonché dei responsabili delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate, qualora le predette funzioni siano state esternalizzate rispettivamente all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo;

b) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità;

c) una descrizione delle procedure riguardanti la professionalità e l'onorabilità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti in parola; ciò sia al momento di valutare la loro idoneità a ricoprire una posizione rilevante, sia nel continuo.

Politica di revisione interna

a) termini e condizioni alle quali la funzione di revisione interna può essere chiamata ad esprimere un parere o a fornire assistenza o a svolgere compiti speciali;

b) eventuali norme sulle procedure interne che il responsabile della funzione deve seguire prima di informare l'IVASS;

c) eventuale indicazione di criteri di rotazione degli incarichi assegnati al personale della funzione.

Politica per il reporting destinato all'Autorità di Vigilanza

a) dettaglio delle unità operative responsabili della predisposizione, della revisione e della trasmissione del reporting all'Autorità di vigilanza;

b) procedure e tempistiche per il completamento degli obblighi di reporting, nonché per revisioni e approvazioni;

c) processi e presidi adottati per assicurare affidabilità, completezza e coerenza dei dati forniti, agevolando l'analisi ed il confronto nel corso degli anni.

allegato2

Attività essenziali e importanti da esternalizzare

Impresa di assicurazione
Gruppo di appartenenza

Oggetto dell'attività esternalizzata
Data efficacia contratto
Durata dell'esternalizzazione
Corrispettivo

Fornitore : persone fisiche			
Cognome	Nome		Data di nascita
Comune di nascita		Provincia	Stato di nascita
Residenza	Domicilio		
Codice fiscale	Partita iva		
Numero totale addetti	Numero addetti preposti all'attività esternalizzata		

Fornitore : persone giuridiche	
Denominazione o ragione sociale	
Gruppo di appartenenza	
Sede	
Oggetto sociale	Capitale sociale
Codice fiscale	Partita IVA
Numero totale addetti	Numero addetti preposti all'attività esternalizzata

Luogo ove si svolgono le attività di esternalizzazione

Luogo di conservazione della documentazione relativa all'attività esternalizzata

allegato 3

ELENCO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI, DIVERSI DA QUELLI ESSENZIALI O IMPORTANTI, ESTERNALIZZATI NELL'ESERCIZIO ....

IMPRESA DI ASSICURAZIONE: ____________

GRUPPO DI APPARTENENZA: ____________

N.	Attività/Servizi esternalizzati	Data sottoscrizione contratto	Data scadenza contratto	Corrispettivo delle prestazioni	OUTSOURCER								
					Denominazione	Gruppo di appartenenza	Sede legale	Codice Fiscale/ Partita IVA	Oggetto sociale	Totale addetti	N. addetti preposti allo svolgimento dell'attività/ servizi esternalizzati	Luogo dove vengono svolte le attività/servizi esternalizzati	Luogo dove viene conservata la documentazione inerente i servizi svolti
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Allegato 1

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di calcolo e della verifica delle riserve aggiuntive si definisce:

1) **"rendimento realizzabile**" il vettore dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 95 del Regolamento e di eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari. Per i contratti di cui all'articolo 95, commi 3 e 4, del Regolamento non è previsto l'abbattimento di un quinto, ma è possibile introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari;
2) **"rendimento realizzabile retrocesso"** il vettore dei rendimenti realizzabili ai quali è applicata, con riferimento alle condizioni contrattuali, un'aliquota media di retrocessione. Nel caso in cui le modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per l'impresa di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o da rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
3) **"riserva necessaria"**, la riserva che l'impresa deve accantonare per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente;
4) "**riserva disponibile**", la riserva a disposizione dell'impresa calcolata sulla base dei rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 3) e 4) possono essere stimate, per gli anni che cadono nell'orizzonte temporale considerato, sulla base di dati aggregati utilizzando un metodo di tipo **ricorrente contabile.** La riserva matematica in base ai premi puri, appostata all'inizio del periodo di osservazione, deve essere comprensiva delle riserve eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e al lordo della riassicurazione.
Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.
A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:

$$V_t = V_{t-1} * (1+i) + (P-L) * (1+i)^{\wedge 0,5}$$

Dove:
i = tasso di interesse,
V_{t-1} = la riserva all'inizio dell'anno
P = stima dei premi puri dell'anno
L = stima delle liquidazioni di competenza dell'anno.

Nel seguito vengono descritti alcuni metodi per il calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.
Il primo metodo (Metodo A) consente di stimare le esigenze di integrazione senza effettuare alcuna forma di compensazione tra le differenze di segno opposto di cui all'articolo 48, comma 1.
Atteso che l'impresa può valutare se la propria situazione finanziaria consenta di utilizzare altri metodi basati su una **compensazione** di risultati parziali (di ciascun livello di garanzia finanziaria, di singoli esercizi, etc.), sono illustrati anche ulteriori metodologie di calcolo.

METODO A: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria – senza compensazioni

Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere e l'ammontare delle relative riserve matematiche appostate alla data di valutazione.
Per ciascun livello di garanzia finanziaria delle polizze in portafoglio si deve determinare:
- il **rendimento realizzabile**;
- il **rendimento realizzabile retrocesso**;
- il **rendimento garantito** con riferimento alle condizioni di polizza**.**

Utilizzando il metodo ricorrente contabile, tenuto conto della stima dei movimenti di portafoglio previsti, si determinano per ciascun anno dell'orizzonte temporale preso a di riferimento per le stime:
- la **riserva necessaria,** calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento;
- la **riserva disponibile**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'integrazione di riserva.
Per il calcolo della riserva disponibile alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere sempre posta pari a quella necessaria riferita alla stessa epoca (t-1).

La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per ciascun livello di garanzia finanziaria.
Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al minore tra il rendimento realizzabile ed il maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la **riserva disponibile**, senza effettuare il suddetto riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando, quale tasso di interesse (*i*) da applicare nel ricorrente contabile, il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della **riserva aggiuntiva,** in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria, senza considerare, pertanto, alcun tipo di compensazione.

METODO B: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria - compensazione tra periodi annuali

La metodologia è analoga al "METODO A" con l'unica variante che per il calcolo della **riserva disponibile** alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva disponibile di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere posta pari a quella necessaria riferita allo stessa epoca (t-1) se, e solo se, risulta inferiore a quest'ultima. Pertanto, nello sviluppo dei calcoli, può verificarsi che la riserva disponibile e quella necessaria di inizio periodo non coincidano.
Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo.
La somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti dello sviluppo delle riserve sull'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per singolo livello di garanzia finanziaria.
Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al rendimento realizzabile.

Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di **riserva aggiuntiva** determinando la **riserva disponibile** senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando quale tasso di interesse sempre il rendimento realizzabile. Il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi attualizzati, calcolati sull'intero orizzonte temporale, costituisce l'integrazione di riserva per singolo livello di garanzia finanziaria.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria.

METODO C: Riserva aggiuntiva - compensazione tra livelli di garanzia finanziaria e tra periodi annuali

Per ciascun livello di garanzia finanziaria dei contratti in portafoglio si deve determinare la **riserva necessaria,** utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento e la **riserva disponibile**, utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile senza effettuare il riallineamento con la riserva necessaria
L'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata con il tasso di rendimento realizzabile.

Una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sui singoli livelli di garanzia finanziaria, l'importo della riserva aggiuntiva è pari, per l'intera gestione separata, al più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nell'orizzonte temporale esaminato.

Tale metodo prevede la possibilità di compensazione, per singola gestione separata, tra saldi di segno opposto riferiti ai diversi livelli di garanzia finanziaria nonché ai diversi periodi annuali.
In ogni caso la valutazione della riserva disponibile deve essere effettuata utilizzando il tasso di interesse realizzabile che risulti il più prudente tra quelli applicabili alla luce degli eventuali abbattimenti e dei margini di prudenzialità di cui all'articolo 107 del Regolamento.
Pertanto, nel caso di gestioni separate in cui sono presenti anche le riserve di contratti emessi in data antecedente al 19 maggio 1995, le valutazioni della riserva disponibile dovranno essere comunque operate tenendo conto dell'abbattimento di un quinto dei tassi prevedibili ovvero degli ulteriori eventuali margini di prudenzialità adottati con riferimento alle riserve degli altri contratti della gestione separata.

ALTRI METODI

Qualora esistano gestioni patrimoniali separate con composizione e regole di gestione similari, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva, si può valutare, a seguito di necessarie verifiche esplicitamente documentate, il ricorso a forme di compensazione tra diverse gestioni separate. Il ricorso a tale metodologia è consentito nel rispetto dei principi di prudenza ed è vincolato ai seguenti requisiti:

1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro **omogenee** quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo immobiliare e/o con differenti regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve essere effettuata tra fondi che presentano uno o più livelli di garanzia finanziaria per i quali la costituzione della riserva aggiuntiva dovesse risultare necessaria anche nel caso in cui si assumessero come rendimenti realizzabili il cento per cento dei rendimenti prevedibili. Infatti per tali livelli l'impresa, pur in presenza di effetti di compensazione, deve comunque fare ricorso a mezzi propri.

Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra gestioni separate il calcolo dei saldi annui attualizzati, per singola gestione, verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C".
I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa.
Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.

Allegato 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SITUAZIONE TRIMESTRALE DELLE POSIZIONI APERTE SU CONTRATTI DERIVATI

Ai fini della comunicazione trimestrale di cui all'art. 208, comma 5, del presente Regolamento, le imprese forniscono l'elenco analitico delle posizioni aperte su contratti derivati alla data di riferimento della comunicazione medesima.
La comunicazione deve contenere, per ciascuna posizione, le informazioni necessarie al fine di una chiara e completa illustrazione della stessa. In ogni caso, devono essere forniti la descrizione ed il valore della posizione secondo le indicazioni di seguito riportate.

Descrizione della posizione

Per i futures:
- Numero di contratti;
- Posizione lunga/corta;
- Data dell'operazione;
- Data di scadenza;
- Valuta di riferimento;
- Descrizione e valore nominale dell'attivo o indice sottostante;
- Controparte (se non effettuata tramite organismi di compensazione);
- Mercato di negoziazione;
- Prezzo di negoziazione;
- Finalità dell'operazione;
- Attivi connessi (ove esistenti in ragione della finalità perseguita); specificare anche sedestinati a copertura delle R.T. .

Per le opzioni:
- Numero di contratti;
- Posizione lunga/corta;
- Tipo dell'operazione;
- Data dell'operazione;
- Data di esercizio;
- Valuta di riferimento;
- Descrizione e valore nominale dell'attivo o indice sottostante;
- Controparte (se non effettuata tramite organismi di compensazione);
- Mercato di negoziazione;
- Prezzo dell'opzione;
- Prezzo di esercizio;
- Finalità dell'operazione;
- Attivi connessi (ove esistenti in ragione della finalità perseguita); specificare anche se destinati a copertura delle R.T. .

Per gli swaps:
- Tipo dell'operazione;
- Data dell'operazione;
- Eventuali termini e scadenze;
- Valore dell'attivo sottostante (capitale di riferimento);
- Valute di riferimento;
- Tasso fisso/variabile;
- Controparte (se non effettuata tramite organismi di compensazione);
- Mercato di negoziazione;
- Finalità dell'operazione;
- Attivi connessi; specificare anche se destinati a copertura delle R.T..

Per le operazioni che non corrispondono esattamente alle figure precedenti devono essere fornite informazioni equivalenti a quelle previste per la figura contrattualmente più affine e comunque sufficienti per una completa comprensione delle operazioni medesime.

Valore della posizione

Il valore da attribuire ai contratti che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali è il prezzo di regolamento degli stessi; in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del capitale di riferimento (importi nella valuta di riferimento).

Per i contratti dello stesso tipo (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc...) va indicato il valore complessivo. Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto.

° ° ° ° °

Nel caso di strumenti derivati facenti parte integrante di "prodotti strutturati" deve essere compilato un apposito elenco analitico con indicazione della denominazione del prodotto, della controparte, della valuta, del valore nominale e di quello contabile nonché descrizione della struttura e delle caratteristiche finanziarie (scadenza, parametri di indicizzazione, garanzie minime di rendimento, ecc...).

° ° ° ° °

La comunicazione deve essere sottoscritta dal rappresentante della società.

Società:	**Codice**
<< Fare click per selezionare la compagnia >>	

Data di riferimento 30/06/2009

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> **Codice:** Modello 1.1

Gestione danni - Investimenti a utilizzo durevol Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

	Valore di carico (1)	Valore corrente (2)	Plusvalenze latenti	Minusvalenze	Saldo plus - minusvalenze	Rettifiche di valore (3)	Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4)
C.I Terreni e fabbricati **(A)**	1	31	61	91	121	151	181
C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate	2	32	62	92	122	152	182
a) controllanti	3	33	63	93	123	153	183
b) controllate	4	34	64	94	124	154	184
c) consociate	5	35	65	95	125	155	185
d) collegate	6	36	66	96	126	156	186
e) altre	7	37	67	97	127	157	187
C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate	8	38	68	98	128	158	188
a) controllanti	9	39	69	99	129	159	189
b) controllate	10	40	70	100	130	160	190
c) consociate	11	41	71	101	131	161	191
d) collegate	12	42	72	102	132	162	192
e) altre	13	43	73	103	133	163	193
Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)**	14	44	74	104	134	164	194
C.III.1 Azioni e quote di imprese:	15	45	75	105	135	165	195
a) azioni quotate	16	46	76	106	136	166	196
b) azioni non quotate	17	47	77	107	137	167	197
c) quote	18	48	78	108	138	168	198
C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento	19	49	79	109	139	169	199
C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	20	50	80	110	140	170	200
a1) titoli di Stato quotati	21	51	81	111	141	171	201
a2) altri titoli quotati	22	52	82	112	142	172	202
b1) titoli di Stato non quotati	23	53	83	113	143	173	203
b2) altri titoli non quotati	24	54	84	114	144	174	204
c) obbligazioni convertibili	25	55	85	115	145	175	205
C.III.5 Quote in investimenti comuni	26	56	86	116	146	176	206
C.III.7 Investimenti finanziari diversi	27	57	87	117	147	177	207
Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)**	28	58	88	118	148	178	208
Totale generale **(A + B + C)**	29	59	89	119	149	179	209

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> **Codice:** Modello 1.2

Gestione danni - Investimenti a utilizzo non durevole Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

	Valore di carico (1)	Valore corrente (2)	Plusvalenze latenti	Minusvalenze	Saldo plus - minusvalenze	Rettifiche di valore (3)	Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4)
C.I Terreni e fabbricati **(A)**	1	31	61	91	121	151	181
C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate	2	32	62	92	122	152	182
a) controllanti	3	33	63	93	123	153	183
b) controllate	4	34	64	94	124	154	184
c) consociate	5	35	65	95	125	155	185
d) collegate	6	36	66	96	126	156	186
e) altre	7	37	67	97	127	157	187
C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate	8	38	68	98	128	158	188
a) controllanti	9	39	69	99	129	159	189
b) controllate	10	40	70	100	130	160	190
c) consociate	11	41	71	101	131	161	191
d) collegate	12	42	72	102	132	162	192
e) altre	13	43	73	103	133	163	193
Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)**	14	44	74	104	134	164	194
C.III.1 Azioni e quote di imprese:	15	45	75	105	135	165	195
a) azioni quotate	16	46	76	106	136	166	196
b) azioni non quotate	17	47	77	107	137	167	197
c) quote	18	48	78	108	138	168	198
C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento	19	49	79	109	139	169	199
C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	20	50	80	110	140	170	200
a1) titoli di Stato quotati	21	51	81	111	141	171	201
a2) altri titoli quotati	22	52	82	112	142	172	202
b1) titoli di Stato non quotati	23	53	83	113	143	173	203
b2) altri titoli non quotati	24	54	84	114	144	174	204
c) obbligazioni convertibili	25	55	85	115	145	175	205
C.III.5 Quote in investimenti comuni	26	56	86	116	146	176	206
C.III.7 Investimenti finanziari diversi	27	57	87	117	147	177	207
Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)**	28	58	88	118	148	178	208
Totale generale **(A + B + C)**	29	59	89	119	149	179	209

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale
(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese.

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> **Codice:** Modello 1.3

Gestione danni -Totale investimenti Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

	Valore di carico (1)	Valore corrente (2)	Plusvalenze latenti	Minusvalenze	Saldo plus - minusvalenze	Rettifiche di valore (3)	Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4)
C.I Terreni e fabbricati **(A)** …………………	1	31	61	91	121	151	181
C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate …………………	2	32	62	92	122	152	182
a) controllanti …………………	3	33	63	93	123	153	183
b) controllate …………………	4	34	64	94	124	154	184
c) consociate …………………	5	35	65	95	125	155	185
d) collegate …………………	6	36	66	96	126	156	186
e) altre …………………	7	37	67	97	127	157	187
C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate …………………	8	38	68	98	128	158	188
a) controllanti …………………	9	39	69	99	129	159	189
b) controllate …………………	10	40	70	100	130	160	190
c) consociate …………………	11	41	71	101	131	161	191
d) collegate …………………	12	42	72	102	132	162	192
e) altre …………………	13	43	73	103	133	163	193
Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** …………………	14	44	74	104	134	164	194
C.III.1 Azioni e quote di imprese: …………………	15	45	75	105	135	165	195
a) azioni quotate …………………	16	46	76	106	136	166	196
b) azioni non quotate …………………	17	47	77	107	137	167	197
c) quote …………………	18	48	78	108	138	168	198
C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento ………	19	49	79	109	139	169	199
C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ………	20	50	80	110	140	170	200
a1) titoli di Stato quotati …………………	21	51	81	111	141	171	201
a2) altri titoli quotati …………………	22	52	82	112	142	172	202
b1) titoli di Stato non quotati …………………	23	53	83	113	143	173	203
b2) altri titoli non quotati …………………	24	54	84	114	144	174	204
c) obbligazioni convertibili …………………	25	55	85	115	145	175	205
C.III.5 Quote in investimenti comuni …………………	26	56	86	116	146	176	206
C.III.7 Investimenti finanziari diversi …………………	27	57	87	117	147	177	207
Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** …………………	28	58	88	118	148	178	208
Totale generale **(A + B + C)** …………………	29	59	89	119	149	179	209

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> **Codice:** Modello 1.4

Gestione vita - Investimenti a utilizzo durevole Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

	Valore di carico (1)	Valore corrente (2)	Plusvalenze latenti	Minusvalenze	Saldo plus - minusvalenze	Rettifiche di valore (3)	Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4)
C.I Terreni e fabbricati **(A)**	1	31	61	91	121	151	181
C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate	2	32	62	92	122	152	182
a) controllanti	3	33	63	93	123	153	183
b) controllate	4	34	64	94	124	154	184
c) consociate	5	35	65	95	125	155	185
d) collegate	6	36	66	96	126	156	186
e) altre	7	37	67	97	127	157	187
C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate	8	38	68	98	128	158	188
a) controllanti	9	39	69	99	129	159	189
b) controllate	10	40	70	100	130	160	190
c) consociate	11	41	71	101	131	161	191
d) collegate	12	42	72	102	132	162	192
e) altre	13	43	73	103	133	163	193
Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)**	14	44	74	104	134	164	194
C.III.1 Azioni e quote di imprese:	15	45	75	105	135	165	195
a) azioni quotate	16	46	76	106	136	166	196
b) azioni non quotate	17	47	77	107	137	167	197
c) quote	18	48	78	108	138	168	198
C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento	19	49	79	109	139	169	199
C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	20	50	80	110	140	170	200
a1) titoli di Stato quotati	21	51	81	111	141	171	201
a2) altri titoli quotati	22	52	82	112	142	172	202
b1) titoli di Stato non quotati	23	53	83	113	143	173	203
b2) altri titoli non quotati	24	54	84	114	144	174	204
c) obbligazioni convertibili	25	55	85	115	145	175	205
C.III.5 Quote in investimenti comuni	26	56	86	116	146	176	206
C.III.7 Investimenti finanziari diversi	27	57	87	117	147	177	207
Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)**	28	58	88	118	148	178	208
Totale generale **(A + B + C)**	29	59	89	119	149	179	209
Totale attività e plus/minus relative ad attivi inseriti nelle gestioni interne separate …	30	60	90	120	150	180	210

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> **Codice:** Modello 1.5

Gestione vita - Investimenti a utilizzo non durevol Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

	Valore di carico (1)	Valore corrente (2)	Plusvalenze latenti	Minusvalenze	Saldo plus - minusvalenze	Rettifiche di valore (3)	Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4)
C.I Terreni e fabbricati **(A)**	1	31	61	91	121	151	181
C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate	2	32	62	92	122	152	182
a) controllanti	3	33	63	93	123	153	183
b) controllate	4	34	64	94	124	154	184
c) consociate	5	35	65	95	125	155	185
d) collegate	6	36	66	96	126	156	186
e) altre	7	37	67	97	127	157	187
C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate	8	38	68	98	128	158	188
a) controllanti	9	39	69	99	129	159	189
b) controllate	10	40	70	100	130	160	190
c) consociate	11	41	71	101	131	161	191
d) collegate	12	42	72	102	132	162	192
e) altre	13	43	73	103	133	163	193
Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)**	14	44	74	104	134	164	194
C.III.1 Azioni e quote di imprese:	15	45	75	105	135	165	195
a) azioni quotate	16	46	76	106	136	166	196
b) azioni non quotate	17	47	77	107	137	167	197
c) quote	18	48	78	108	138	168	198
C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento	19	49	79	109	139	169	199
C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	20	50	80	110	140	170	200
a1) titoli di Stato quotati	21	51	81	111	141	171	201
a2) altri titoli quotati	22	52	82	112	142	172	202
b1) titoli di Stato non quotati	23	53	83	113	143	173	203
b2) altri titoli non quotati	24	54	84	114	144	174	204
c) obbligazioni convertibili	25	55	85	115	145	175	205
C.III.5 Quote in investimenti comuni	26	56	86	116	146	176	206
C.III.7 Investimenti finanziari diversi	27	57	87	117	147	177	207
Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)**	28	58	88	118	148	178	208
Totale generale **(A + B + C)**	29	59	89	119	149	179	209
Totale attività e plus/minus relative ad attivi inseriti nelle gestioni interne separate …	30	60	90	120	150	180	210

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> **Codice:** Modello 1.6

Gestione vita - Totale investimenti Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

	Valore di carico (1)	Valore corrente (2)	Plusvalenze latenti	Minusvalenze	Saldo plus - minusvalenze	Rettifiche di valore (3)	Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4)
C.I Terreni e fabbricati **(A)** ………………………	1	31	61	91	121	151	181
C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate ……...………	2	32	62	92	122	152	182
a) controllanti ………………………………	3	33	63	93	123	153	183
b) controllate ………………………………	4	34	64	94	124	154	184
c) consociate ………………………………	5	35	65	95	125	155	185
d) collegate ………………………………	6	36	66	96	126	156	186
e) altre ………………………………………	7	37	67	97	127	157	187
C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate ……..………	8	38	68	98	128	158	188
a) controllanti ………………………………	9	39	69	99	129	159	189
b) controllate ………………………………	10	40	70	100	130	160	190
c) consociate ………………………………	11	41	71	101	131	161	191
d) collegate ………………………………	12	42	72	102	132	162	192
e) altre ………………………………………	13	43	73	103	133	163	193
Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** ……………………………	14	44	74	104	134	164	194
C.III.1 Azioni e quote di imprese: …………………………	15	45	75	105	135	165	195
a) azioni quotate ………………………………	16	46	76	106	136	166	196
b) azioni non quotate ………………………	17	47	77	107	137	167	197
c) quote ………………………………………	18	48	78	108	138	168	198
C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento ………	19	49	79	109	139	169	199
C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ………	20	50	80	110	140	170	200
a1) titoli di Stato quotati ………………………	21	51	81	111	141	171	201
a2) altri titoli quotati …………………………	22	52	82	112	142	172	202
b1) titoli di Stato non quotati …………………	23	53	83	113	143	173	203
b2) altri titoli non quotati ……………………	24	54	84	114	144	174	204
c) obbligazioni convertibili …………………	25	55	85	115	145	175	205
C.III.5 Quote in investimenti comuni ………………	26	56	86	116	146	176	206
C.III.7 Investimenti finanziari diversi ………………	27	57	87	117	147	177	207
Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** …………………………	28	58	88	118	148	178	208
Totale generale **(A + B + C)** …………………………	29	59	89	119	149	179	209
Totale attività e plus/minus relative ad attivi inseriti nelle gestioni interne separate ……..	30	60	90	120	150	180	210

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale
(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> Codice:

Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati

(Valori in migliaia di Euro)

	Premi di 1° annualità (1)	Premi di annualità successive (2)	Premi unici (3)	Premi complessivi (4)	Oneri relativi ai sinistri (5)	Riscatti (6)	Capitali e rendite maturati (7)
I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana	1	11	21	31	41	51	61
II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità	2	12	22	32	42	52	62
III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	3	13	23	33	43	53	63
IV. L'assicurazione malattia di cui art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	4	14	24	34	44	54	64
V. Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 D.lgs. 174/95	5	15	25	35	45	55	65
VI. Le operazioni di gestione di fondi pensione	6	16	26	36	46	56	66
Totale	7	17	27	37	47	57	67

(1) Modulo 20 voce 1
(2) Modulo 20 voce 2
(3) Modulo 20 voce 3
(4) Modulo 20 voce 4
(5) Modulo 20 voce 22
(6) Modulo 20 voci 13 + 18 - 7
(7) Modulo 20 voci 12 + 17 - 6

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> Codice:

Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati

(Valori in migliaia di Euro)

	Premi di 1° annualità (1)	Premi di annualità successive (2)	Premi unici (3)	Premi complessivi (4)	Oneri relativi ai sinistri (5)	Riscatti (6)	Capitali e rendite maturati (7)
I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana	1	11	21	31	41	51	61
II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità	2	12	22	32	42	52	62
III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	3	13	23	33	43	53	63
IV. L'assicurazione malattia di cui art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	4	14	24	34	44	54	64
V. Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 D.lgs. 174/95	5	15	25	35	45	55	65
VI. Le operazioni di gestione di fondi pensione	6	16	26	36	46	56	66
Totale	7	17	27	37	47	57	67

(1) Modulo 20 voce 1
(2) Modulo 20 voce 2
(3) Modulo 20 voce 3
(4) Modulo 20 voce 4
(5) Modulo 20 voce 22
(6) Modulo 20 voci 13 + 18 - 7
(7) Modulo 20 voci 12 + 17 - 6

MODELLO 1

Società ____________________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RAMI VITA

Esercizio ______

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Consistenza alla chiusura del …… trimestre	Consistenza alla chiusura del trimestre precedente
Riserve tecniche da coprire	9	10

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del …… trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 50/2016 da società di progetto di cui all'articolo 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eee) del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 185, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 50/2016;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	37	38	39	40
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi d rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.2.1	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;		61	62	63	64
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		77	78	79	80

A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Codice ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		97	98	99	100
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b		317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**35%**	325	326	327	328
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da men di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze;		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confron della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili;	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C- C.3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'IVASS		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	193	194	195	196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Allegato A al Modello 1

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

Valuta	Tasso di cambio (1)	Riserve tecniche	Attivi a copertura alla chiusura del ………. trimestre
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 9 del prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto.

Allegato B al Modello 1

**Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative
ai contratti di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione III del Regolamento**

(valori in euro)

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del ……… trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
		TOTALE	1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del …………. trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
	TOTALE	5	6	7
TOT. GENERALE (5)		8	9	10

(1) Vanno considerati i contratti di cui di cui all'art. 33, comma 4, d.lgs 209/05, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 209/05.

(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 33, comma 1, del d. lgs. 209/05, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.

(3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce 9 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2). Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce 189 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Si dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 2

Società ____________________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 41, COMMI 1 E 2, DEL CODICE

Esercizio ______

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni

N. ordine	Denominazione Fondo Interno	Alla chiusura del ………… trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordine	Indice azionario o altro valore di riferimento	Alla chiusura del ………… trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	11	12	13	14

	TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione

(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 209/05 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

(valori in euro)

SEZIONE I - Fondi pensione aperti

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura del … trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		1	2	3	4

SEZIONE II - Fondi pensione chiusi

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura del … trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		5	6	7	8
		TOTALE GENERALE (4)		9	10	11	12

(1) Deve essere specificato, all'interno di ciascun fondo, l'ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti ciascuna linea di investimento.

(2) Riportare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni).

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo

(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

______________________________ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 209/05 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 4

Società ____

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Esercizio________________

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE		
Riserve tecniche da coprire al …..	5	6

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del …… trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 50/2016 da società di progetto di cui all'articolo 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eee) del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 185, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 50/2016;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26 bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	33	34	35	36
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		53	54	55	56
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.**2.1**	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568

A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		61	62	63	64
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		65	66	67	68
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		73	74	75	76
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	77	78	79	80
	Totale A.3		81	82	83	84
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		85	86	87	88
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	89	90	91	92
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Codice ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		93	94	95	96
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	97	98	99	100
	Totale A.4	**40%**	101	102	103	104

A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.1+A.5.1a	**85%**	325	326	327	328
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**25%**	329	330	331	332
	TOTALE A		105	106	107	108
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		117	118	119	120
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C- B.1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'IVASS		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	181	182	183	184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Allegato A

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

Valuta	Tasso di cambio (1)	Riserve tecniche	Attivi a copertura alla chiusura del ………. trimestre
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.
(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 5 del prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 177 del medesimo prospetto.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 1

Società ____________________________

PROSPETTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RAMI VITA

Esercizio ______

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio ……	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	9	10

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura dell'esercizio…… Valori	%	Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 50/2016 da società di progetto di cui all'articolo 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eee) del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 185, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 50/2016;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	37	38	39	40
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.2.1	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;	**20%**	61	62	63	64
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560

A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e di società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		77	78	79	80
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Codice ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		97	98	99	100
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112

A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**35%**	325	326	327	328
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze;		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili;	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C- C.3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'IVASS		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	193	194	195	196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

(**): tale limite è soggetto a specifica autorizzazione IVASS.

Allegato A al modello 1

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE	ATTIVITA' A COPERTURA
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 9 del prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto.

Allegato B al Modello 1

Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative
ai contratti di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione III del Regolamento

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1) ***(valori in euro)***

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio .... *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio precedente
		TOTALE	1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1) ***(valori in euro)***

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Riserve Tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio ...... *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio precedente
	TOTALE	5	6	7
TOT. GENERALE (5)		8	9	10

(1) Vanno considerati i contratti di cui di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione III del Regolamento, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dalla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione III del Regolan

(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi della Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione III del Regola limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.

(3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce 9 del Prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2). Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce 189 del Prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 2

Società ____________________________

PROSPETTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 41, COMMI 1 E 2, DEL CODICE

Esercizio ______

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni *(valori in euro)*

N. ordine	Denominazione Fondo Interno	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordine	Indice azionario o altro valore di riferimento	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	11	12	13	14
	TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione
(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

____________________________________ (**)

____________________________________ (**)

____________________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 3

Società ____________________________

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE DI CUI ALLA CLASSE "D.II" DELLO STATO PATRIMONIALE

Esercizio ______

(valori in euro)

SEZIONE I - Fondi pensione aperti

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
	TOTALE			1	2	3	4

SEZIONE II - Fondi pensione chiusi

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
	TOTALE			5	6	7	8
	TOTALE GENERALE (4)			9	10	11	12

(1) Deve essere specificato, all'interno di ciascun fondo, l'ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti ciascuna linea di investimento.

(2) Riportare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni).

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo

(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________________ (**)

______________________________________ (**)

______________________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle azioni e quote (valori in euro)

					Rating		Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*)	Valuta (*)	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	Quantità	Importo
								Totale per linea di investimento				
								Totale per fondo pensione				
								Totale generale				

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Tipologia
- a = Azioni quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- a .1= Azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- b = Azioni non quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- b .1= Azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- c = Quote

(4) Attività svolta
- 1= Compagnia di assicurazione
- 2 = Società finanziaria
- 3 = Istituto di credito
- 4 = Società immobiliare
- 8 = Impresa industriale
- 9 = Altra società o ente

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

(5) Mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui alle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati

(6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(7) Indicare l'agenzia di rating
- 1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.
- 2 = Fitch Ibca
- 3 = Italrating
- 4 = Moody's Investors Service
- 5 = Standard & Poor's
- 6 = Thomson BankWatch, Inc.
- 7 = Altre

(8) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(9) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

Allegato n. 2 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società ....

Esercizio ……..........

Dettaglio delle obbligazioni

(valori in euro)

					Rating			Descrizione del titolo					Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Codice ISIN	Denominazione (8)	Codice Stato (*) (9)	Scadenza (*)	Valuta (*) (10)	Valore nominale complessivo	Unitario	Complessivo
								Totale per linea di investimento						
								Totale per fondo pensione						
								Totale generale						

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Categoria
1 = Titoli emessi da società facenti parte del medesimo grupppo di appartenenza
2 = Titoli di Stato quotati
3 = Altri titoli quotati
4 = Titoli di Stato non quotati
5 = Altri titoli non quotati
6 = Obbligazioni convertibili
7 = Altre

(4) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(5) mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui alle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati

(6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(7) Indicare l'agenzia di rating
1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.
2 = Fitch Ibca
3 = Italrating
4 = Moody's Investors Service
5 = Standard & Poor's
6 = Thomson BankWatch, Inc.
7 = Altre

(8) per le obbligazioni convertibili indicare anche l' azione oggetto di conversione

(9) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(10) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato', 'Scadenza', 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

Allegato n. 3 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle quote di OICR (valori in euro)

(1)	(2)	Tipo (3)	(4)	(5)	Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (6)	Valuta (*) (7)	Valore corrente Quantità	Valore
						Totale per linea di investimento				
						Totale per fondo pensione				
						Totale generale				

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) 1 = OICR aperti armonizzati
2 = OICR aperti non armonizzati
3 = Fondi chiusi mobiliari
4 = Fondi chiusi immobiliari
5 = Fondi riservati ad investitori qualificati
6 = Altri fondi

(4) I = di diritto italiano
E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea
T = di diritto di uno Stato terzo

(5) A = prevalentemente investiti in titoli azionari o similari
O = prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

(6) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN

Allegato n. 4 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società ....

Esercizio ……..........

Dettaglio delle restanti attività e delle passività

(valori in euro)

					Tipologia/descrizione	controparte/emittente	Codice Stato	Scadenza	Valuta	Valore nominale complessivo	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		Unitario	Complessivo
						Totale per linea di investimento						
						Totale per fondo pensione						
						Totale generale						

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) indicare Q per gli investimenti negoziati in mercati regolamentati e NQ gli altri

(4) mercato di quotazione:sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui alle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati

(5) riportare per le restanti attività e passività i codici di cui all'allegato 3 della circ. 474 del 21 febbraio 2002

(6) Codice dello Stato della controparte o dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

Allegato n. 5 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio……….

Dettaglio delle quote per fondo pensione e linea di investimento (valori in euro)

(1)	(2)	Linea di investimento (3)	N° quote al 1° gennaio	N° quote emesse	N° quote eliminate	N° quote al 31 dicembre	Valore unitario della quota al 31 dicembre	Attivo netto destinato alle prestazioni (4)	Riserva addizionale (*)
		Totale per fondo pensione							
		Totale generale							

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Inserire la descrizione in chiaro della tipologia di linea di investimento (es. Azionaria, Bilanciata, Garantita ecc.)

(4) Il totale generale della colonna deve essere uguale alla voce 10 del Modello 3

(*) Indicare la riserva addizionale per le sole linee di investimento con garanzia per la quali la tecnica di gestione utilizzata ne prevede la costituzione

MODELLO 4

Società ____________________________

PROSPETTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE
ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Esercizio ______

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio …….	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	5	6

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Limiti massimi	Consistenza alla chiusura dell'esercizio……		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 50/2016 da società di progetto di cui all'articolo 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eee) del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 185, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 50/2016;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote di OICVM italiani e UE;		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	33	34	35	36
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. [A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)]	**5%**	525	526	527	528
A.1.9a)	Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1		533	534	535	536
A1.9b)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		537	538	539	540
A1.9c)	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		541	542	543	544
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		53	54	55	56
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	**Prestiti**	**20%**	545	546	547	548
A.2.1	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.2.2	Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)]	**5%**	549	550	551	552
A2.2a)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario.	**5%**	553	554	555	556
A2.2b)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti.	**3%**	557	558	559	560
A2.2c)	Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario.	**1%**	561	562	563	564
A2.2d)	Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario.	**	565	566	567	568
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		61	62	63	64

A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		65	66	67	68
A.3.3	Quote di OICVM italiani e UE		73	74	75	76
A.3.4	Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato.	**5%**	77	78	79	80
	Totale A.3		81	82	83	84
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		85	86	87	88
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	89	90	91	92
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Codice ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.		93	94	95	96
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di FIA immobiliari italiani.	**10%**	97	98	99	100
	Totale A.4	**40%**	101	102	103	104

A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario.		305	306	307	308
A.5.2a	Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati.		309	310	311	312
A.5.2b	Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti.		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.1+A.5.1a	**85%**	325	326	327	328
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**25%**	329	330	331	332
	TOTALE A		105	106	107	108
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		117	118	119	120
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C- B.1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'IVASS		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	181	182	183	184

Allegato A

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE	ATTIVITA' A COPERTURA
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 5 del prospetto annuale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 177 del medesimo prospetto.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato I

Società ....…

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(art. 236 comma 1 del Regolamento)

Esercizio ....…

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni .... ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita

N.	Voce	Riferimento	Note	Importo
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)		
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	(uguale voce 3)		
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 6, 7, 8 e 9)		
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti	(uguale voce 17)		
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)		
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101) ....…		
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)		
(8)	Riserve di rivalutazione	(comprese nella voce 103)		
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)		
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)		
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)		
(12)	Altre riserve : (1) ....…			
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))		
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))		
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)		
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)		
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)……………………………………………………………………………………			
(18)	Passività subordinate: (3)	(comprese nella voce 111)		
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)...		Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. a)) del Regolamento	
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)...			
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)..			
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)..			
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)...			
(24)	Utile annuo stimato: (5)…………………………………………………………………………			
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N ....………			
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri		Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sens dell'art. 233, comma 1, lett. b) del Regolamento	
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti			
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa			
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione			
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi			
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale ……………………………………………………………………		Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. c) del Regolamento	
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa ……………………			
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)…………………………………………			

AVVERTENZA GENERALE tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, co 209 del regolamento

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 233, comma 3, lett. a)

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 233, comma 3, lett. b)

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

prestiti a scadenza fissa

prestiti per i quali non è fissata scadenza

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato……………………………………………………………………………………………..

*** indicare l'importo in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.		
(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	_ _ _ _ _ _
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	_ _ _ _ _ _
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	_ _ _ _ _ _
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	_ _ _ _ _ _
Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.		_ _ _ _ _ _
(41)	Premi lordi contabilizzati	_ _ _ _ _ _
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	_ _ _ _ _ _
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	_ _ _ _ _ _
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	_ _ _ _ _ _
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
IV - Assicurazioni malattia		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(57)	Premi lordi contabilizzati	_ _ _ _ _ _
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	_ _ _ _ _ _
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)........	_ _ _ _ _ _
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)........	_ _ _ _ _ _
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
V - Le operazioni di capitalizzazione.		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	_ _ _ _ _ _
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento).. (8)	_ _ _ _ _ _
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione)… (9)	_ _ _ _ _ _
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	_ _ _ _ _ _
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	_ _ _ _ _ _

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.
(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)			
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(83) = (9)	riserva legale		
(84)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)		
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)		
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		
	di cui:		
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)........		
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza........		
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 209 comma 3, lett. a) del regolamento		
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate........		
(90*ter*)	Altri elementi........		
(91)	*Totale da (82) a (87), (90bis) e (90ter)*........		
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 222, comma 2, del Regolamento........		
(93) = (3)	Altri attivi immateriali		
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti		
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo		
(95*bis*)	Altre deduzioni........		
(96)	*Totale da (92) a (95bis)*		
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)**		
Elementi B)			
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti		
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		
	(nei limiti di cui art. 233 comma 1, lett. b) del Regolamento)		
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa........		
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)**		

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(24)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] ; a condizione che (98) < = 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) < = [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] < = 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.			
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		
(110)	*Totale (107) + (108) + (109)*		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		
(113)	**Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**		
B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)			
	b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ... x 0,18 = ...		
(116)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ... x 0,16 = ...		
(117)	*Totale (115) + (116)*		
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	*Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)*		
	b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(122)	Onere dei sinistri		
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)		
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ... x 0,26 = ...		
(125)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ... x 0,23 = ...		
(126)	*Totale (124) + (125)*		
(127)	*Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)*		
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)		
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1		
(130)	**Margine di solvibilità richiesto B)**		
C) Assicurazioni malattia.			
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		
	c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...		
(136)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...		
(137)	*Totale (135) + (136)*		
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	*Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)*		
	c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(142)	Onere dei sinistri		
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)		
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...		
(145)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...		
(146)	*Totale (144) + (145)*		
(147)	*Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)*		
(148)	Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147)		
(149)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1		
(150)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N		
(151)	**Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)**		

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D)	**Le operazioni di capitalizzazione.**		
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ...…	_ _ _ _ _ _ _ _	
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E)	**Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.**		
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _ _ _	
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ...._ _ _ _		
(157)	(155) x (156)		_ _ _ _
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		_ _ _ _
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio…………………………………..		_ _ _ _
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi	_ _ _ _ _ _ _ _	
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50) _ _ _		
(162)	(160) x (161)		_ _ _ _
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E) : (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*	_ _ _ _ _ _ _ _	
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate...	_ _ _ _ _ _ _ _	
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto...	_ _ _ _ _ _ _ _	
(164*quater*)	Importo del margine di solvibilità richiesto di cui alla voce 70 dell'allegato 5 al Regolamento n.33	_ _ _ _ _ _ _ _	
(164*quinquies*)	Importo del margine di solvibilità richiesto complessivo (164*ter*) + (164*quater*)	_ _ _ _ _ _ _ _	
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164*quinquies*)	_ _ _ _ _ _ _ _	
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 212, comma 2, del regolamento	_ _ _ _ _ _ _ _	
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]	_ _ _ _ _ _ _ _	
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164 *quinquies*) e (167)]		_ _ _ _
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		_ _ _ _
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(149) = (150) del prospetto margine es. N-1
(150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) > = (148).
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)
(168)= voce 71 dell'allegato 5 al Regolamento n.33 se l'impresa è tenuta alla compilazione dell'allegato

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N ....……............................... (1+7+9+15)		voce 44 sez. I
(17) esercizio N-1 ....….........................(1-3-5+7+9+15)		voce 48 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 52 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessior

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1. lett. d, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi dell'art. - 214 , comma 1, lett. c) punto 2, del Regolamento

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 60 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 64 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 68 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessior

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione

(valori in migliaia di euro)

prospetto 1

	Ramo I	Ramo II	Ramo III	Ramo IV	Ramo V	Ramo VI	Totale
Altre spese di amministrazione							(1)
Provvigioni di incasso							(2)

(1) uguale voce 70 del conto economico
(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI)	Ramo III	Ramo VI
a) con assunzione del rischio di investimento		
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni		
TOTALE		

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236, comma 1, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	*a* Valore di bilancio (5)	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	*c* Requisito patrimoniale (7)	*d* Elementi costitutivi disponibili (8)	*e* Correzioni (9)	*f* (10)	*g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	*h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12)	*i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par. 3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)

Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza sul gruppo. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza sul gruppo per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. ~~28~~236, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

	Rami I e II		Ramo III			Ramo IV		Ramo V			Ramo VI			
	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.I	margine richiesto	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe DI	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.II	Attività pertinenti ai fondi pensione	margine richiesto
Contratti sui quali il margine è calcolato al 4%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Contratti sui quali il margine è calcolato all'1%				14	15							16	17	18
Contratti i cui C sotto rischio sono non negativi		19			20									21
Contratti sui quali il margine è calcolato al 25% delle altre spese di amministrazione e provvigioni di incasso				22	23							24	25	26
Totale	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

3+4+11+12 = voce73+74 prospetto margine
7 = voce151 prospetto margine
8+9 = voce70+71 prospetto margine
5+13 = voce 157 prospetto margine
15+18= voce 158 prospetto margine
20+21 = voce 162 prospetto margine
23+26 = voce159 prospetto margine
28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine

27+29+32+34+37 = voce 118 SP
30+35 = voce 125 SP
38 = voce 126 SP

39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI

Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. ~~28~~236, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

Gestione vita	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(90*ter*) = (1) Allegato 6
(95*bis*) = (1) Allegato 6 + (2) Allegato 6

Allegato II

Società ....…

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 236, comma 2, del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni

(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	----------
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	(uguale voci 4 e 6)	----------
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 7, 8 e 9)	----------
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	----------
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	----------
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	----------
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	----------
(8)	Riserve di rivalutazione	(uguale voce 103)	----------
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	----------
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	----------
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	----------
(12)	Altre riserve (1)		----------
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))	----------
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))	----------
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	----------
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	----------
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)		----------
(18)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	----------
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. c) del Regolamento	----------
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		----------

Voci del conto economico dell'esercizio N

(21)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	----------
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13	(vedi allegato 2)	----------
(23)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	----------
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	----------
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	----------
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	----------
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	----------
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	----------
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	----------
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	----------
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(da allegato 1)	----------
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	----------
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	----------
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	----------

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto indicandone di seguito il dettaglio:

-- ----------
-- ----------
-- ----------
-- ----------
-- ----------

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 209, comma 3, lett. a) e b) del regolamento, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 209, comma 3, lett. a) ------------------------ ----------

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 209, comma 3, lett. b) ------------------------ ----------

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

- prestiti a scadenza fissa ………… ----------
- prestiti per i quali non è fissata scadenza ………… ----------
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari ………… ----------

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N

(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 8)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 11)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 1)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 8)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 11)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 1)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo	(uguale voce 8)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo	(da allegato 1)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo	(uguale voce 8)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo	(da allegato 1)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo	(uguale voce 8)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo	(da allegato 1)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo	(uguale voce 8)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo	(da allegato 1)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)

(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) = (9)	riserva legale		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(63)	riserve libere		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	Riporto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art.209, comma 3, del regolamento		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 209, comma 3, lettera a) del regolamento	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
(69*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(69*ter*)	Altri elementi		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(70)	*Totale da (61) a (66), (69bis) e (69ter)*		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(72) = (3)	Altri attivi immateriali		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(74*bis*)	Altre deduzioni		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(75)	*Totale da (71) a (74bis)*		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(76)	**Totale elementi A) = (70) - (75)**		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elementi B)

(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(79)	**Totale elementi B) = (77)+(78)**	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ……%)* **Totale elementi A) e B) = (76) + (79)**	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(63)= (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]
(69bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3
(71) = 0,4 * (2)
(77)= [(19) - (20)[a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]
(78)= 0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) < = 0,5 *[minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2
(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio ……………………………….		
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ... x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ... x 0,16 =		
(84)	*Totale a), (82) + (83)*		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500) ....……………		
(86)	*Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....……		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) *		
	da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO =. .... x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ... x 0,23 =		
(94)	*Totale b), (92) + (93)*		
(95)	*Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)*		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi ………………………………………………………………..		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	*Risultato più elevato tra (96) e (97)*		
(98*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..		
(98*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto...		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 212 comma 3 del regolamento		
(101)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]*		
(102)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]*		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1*...		
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto* …………………………		
(105) = (80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*		
(106) = (105) - (104)	*Eccedenza (deficit)*		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) +(0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) + (98*bis*)
(104) = se (102) > = (103) allora (104) =(102);
se (102) < (103) allora (104)=(103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni caso (104) >= (102).

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi						
	N	**N-1**	**N-2**	**N-3**	**N-4**	**N-5**	**N-6**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 31 sez. I
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)**		voce 41 sez. I
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)***		voce 50 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 **(valori in migliaia di euro)**

		N	N-1	N-2
1	**Premi lordi contabilizzati (1)**			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	**Sinistri pagati: importo lordo (2)**			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	**Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)**			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	**Variazione dei recuperi: importo lordo (4)**			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	**Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)**			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	**Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)**			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	**Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)**			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico
(2) Compresi nella voce 8 del conto economico
(3) Compresi nella voce 9 del conto economico
(4) Compresi nella voce 11del conto economico
(5) Compresi nella voce 12 del conto economico
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compreso nella voce 15 del conto economico

All. n. 2 bis - ramo 11- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

All. n. 2 bis - ramo 12- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

All. n. 2 bis - ramo 13- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236, comma 2, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario **(valori in migliaia di euro)**

					a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	$g = c*f$ ovvero $= c$	$h = d*f$ ovvero $= d$	$i = e*f$ ovvero $= e$
N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	Valore di bilancio (5)	Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	Requisito patrimoniale (7)	Elementi costitutivi disponibili (8)	Correzioni (9)	(10)	Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	Quota proporzionale degli elementi (12)	Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)

Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 236, comma 2, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

Gestione danni	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(69*ter*) = (1) Allegato 4
(74*bis*) = (1) Allegato 4 + (2) Allegato 4

Allegato III

Società ....

Esercizio ....

PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO CONGIUNTAMENTE
LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI

(valori in migliaia di euro)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità rami vita e rami danni		**Assicurazioni vita**	**Assicurazioni danni**	**Totale**
Ammontare del margine di solvibilità richiesto: rami vita (168); rami danni (104)	(a)	1	11	21
Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile totale elementi A): rami vita (97); rami danni (76)	(b)	2	12	22
totale elementi B): rami vita (102); rami danni (79)	(c)	3	13	23
Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile	(b + c)	4	14	24
Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di solvibilità da costituire	"d = [(b+c) - a]	5	15	25
Utilizzazione ai sensi dell'art. 348, comma 3, del Codice delle assicurazioni degli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili di cui agli artt. 209, comma 2, lett. a), b), c) del Codice delle assicurazioni	(e)	6	16	26
	f = (d + e)	7	17	27

N.B. **(e) sempre ≤ (d)**
(e) sempre ≤ (b)

I rappresentanti legali della società (*)

____________________ (**)

____________________ (**)

____________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

prospetto n. 1/… (1)

Società ……………

Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C I)

(valori in migliaia di euro)

codice (2)	ubicazione del cespite	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE					

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) riportare la stessa codificazione utilizzata in sede di stesura del modulo 1 contenuto nell'ultimo bilancio approvato

prospetto n. 2/… (1)

Società …………………….

Dettaglio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C II.1) *

(valori in migliaia di euro)

tipologia (2)	denominazione	n. azioni possedute	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE						

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

* Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) 1= azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2=azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza

prospetto n. 3/… (1)

Società ……………………………………….

Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (voce C II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C III.3)

(valori in migliaia di euro)

categoria (2)	quotata/non quotata (3)	tipologia (4)	codice ISIN	denominazione	valore unitario	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE									

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
(2) 1= titoli emessi da società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2= titoli di Stato quotati; 3= altri titoli quotati; 4= titoli di Stato non quotati; 5= altri titoli non quotati; 6= obbligazioni convertibili; 7= altre
(3) indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri
(4) indicare S per le attività subordinate e C per le obbligazioni convertibili (per quest'ultime indicare nella colonna "denominazione" anche l'azione oggetto di conversione)

prospetto n. 4/… (1)

Società………………………….

Dettaglio delle azioni e quote di imprese (voce C III.1)

(valori in migliaia di euro)

tipologia (2)	codice ISIN	denominazione	n. azioni possedute	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE							

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) a= azioni quotate; b= azioni non quotate; c= quote

prospetto n.5/…. (1)

Società………………………….

Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (voce C III.2)
e delle quote in investimenti comuni (voce C III.5)

(valori in migliaia di euro)

tipologia (2)	nazionalità (3)	modalità di investimento (4)	codice ISIN	denominazione	valore di bilancio	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE								

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
(2) 1= OICR aperti armonizzati; 2= OICR aperti non armonizzati; 3= fondi chiusi mobiliari; 4= fondi chiusi immobiliari; 5= fondi riservati ad investitori qualificati; 6= altri fondi
(3) I= di diritto nazionale; E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea; T= di diritto di uno Stato terzo
(4) A= prevalentemente investiti in titoli azionari o similari; O= prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

Società …………

prospetto n. 6/…. (1)

(valori in migliaia di euro)

Categorie di investimento	**Ammontare delle plusvalenze latenti**	**Ammontare delle minusvalenze latenti**	**Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti**
Terreni e fabbricati (C I)			
Investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate: azioni e quote (C II.1)			
di cui non quotati			
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (C II.2), obbligazioni emesse da altre imprese ed altri titoli a reddito fisso (C III.3)			
di cui non quotate			
Azioni e quote di imprese (C III. 1)			
di cui titoli non quotati			
Quote di fondi comuni di investimento (C III.2) e quote in investimenti comuni (C III.5)			
TOTALE			

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

Allegato V

Società ....

Esercizio ....

PROSPETTO SULL'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DISPONIBILE

(valori in migliaia di euro)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità Rami vita e rami danni		**Assicurazioni vita**	**Assicurazioni danni**	**Totale**
Ammontare del margine di solvibilità richiesto: rami vita (168); rami danni (104)	(a)	1	11	21
Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rami vita (169); rami danni (105)	(b)	2	12	22
Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di solvibilità richiesto	(c) = (b - a)	3	13	23
Impegni derivanti dalla concessione di fideussioni o garanzie dettagliati in allegato	(d)	4	14	24
Altri impegni che incidono sull'assorbimento del margine	(e)	5	15	25
Totale impegni	(f) = (d+e)	6	16	26
	(g) = (c -f)	7	17	27

Note: (d) Gli importi sono dettagliati nell'Allegato.
(e) Gli altri impegni sono dettagliati in una nota allegata

I rappresentanti legali della società (*)

_______________ (**)

_______________ (**)

_______________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

(1) Indicare il numero d'ordine, da mantenere nelle successive segnalazioni, attribuito ad ogni società nell'interesse della quale sono rilasciate le fidiussioni o garanzie
Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata NA=altro

(3) Indicare:
1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica
2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro
3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie
4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
6 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE
7 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE
8 - Imprese strumentali
9 - Altro

(4) Indicare: A = appartenente al gruppo assicurativo NA = non appartenente al gruppo assicurativo

(5) Fonte U.I.C.

(6) Ammontare nominale della fideiussione o garanzia rilasciata

(7) Ammontare della controgaranzia. Si tratta di controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa

(9) Se si tratta di fideiussioni/garanzie rilasciate nell'interesse di imprese non appartenenti al gruppo assicurativo ((4)= NA), l'assorbimento dell'eccedenza di margine è pari all'esposizione netta ((8) = (9))

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALL' ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO IN SOCIETA' DIVERSE DALLE IMPRESE STRUMENTALI

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. indicazione della destinazione della partecipazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero; utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 244 del Regolamento;
6. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto. Nel caso in cui l'impresa cedente rientri nel novero delle controparti di cui all'articolo 244 del Regolamento, dovrà essere inviata anche una perizia asseverata aggiornata;
8. fonti di finanziamento dell'operazione;
9. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo:
   a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione, con evidenza dell'impiego complessivo attuale e prospettico di tale patrimonio anche relativamente agli altri investimenti in essere;
   b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi delle disposizioni della Parte III, Titolo III, del Regolamento;
   c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
10. copia della bozza del contratto da stipulare o del contratto stipulato sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'IVASS;
11. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa di cui si intende acquisire il controllo;
12. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.

ALLEGATO 2

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 241**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; si deve inoltre indicare se si tratta di partecipazione consistente, di controllo o influenza notevole e se è strategica;

2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione; se partecipazione di controllo o di influenza notevole, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa acquirente e della politica degli investimenti attuati in conformità con il principio della persona prudente, comprese le relative modalità organizzative, nonché il programma di attività che l'impresa acquirente intende porre in essere a seguito dell'acquisizione. Dovrà essere altresì indicato se la partecipazione è considerata strategica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015;

3. situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente, il controllo o l'influenza notevole, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, della società in cui si intende assumere le partecipazioni, unitamente al suo bilancio individuale;

4. indicazione della destinazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione della partecipazione nel patrimonio dell'impresa acquirente;

5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti rilevanti per le operazioni infragruppo di cui all'articolo 244 del Regolamento;

6. statuto della società di cui si intende assumere il controllo o l'influenza notevole o nella quale si intende assumere una partecipazione consistente;

7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto; nel caso di assunzione del controllo, indicazioni sulle fonti di finanziamento dell'operazione e, se la società cedente rientra nel novero delle controparti rilevanti per le operazioni infragruppo di cui all'articolo 244 del Regolamento, anche perizia asseverata aggiornata;

8. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante o controllante, con particolare riguardo:

a) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinata a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III, del Codice e relative disposizioni di attuazione;

b) alla situazione di solvibilità individuale, attuale e prospettica.

9. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente o di controllo;

10. nel caso di assunzione del controllo, copia della bozza di contratto e di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sulla società.

Società .... Trimestre/esercizio .....

Partecipazioni di controllo o consistenti detenute

N. ord. (1)	Tipo partecipazione (2)	Denominazione e sede sociale	Importo detenuto con patrimonio libero (a)	Importo detenuto con patrimonio non libero (b)	Importo totale (3) (c) = (a) + (b)	Denominazione del partecipante diretto	Codice del partecipante diretto (4)	Quota posseduta (5)		
								Diretta %	Indiretta %	Totale %

(1) Qualora la partecipazione riportata sia inclusa anche nell'Allegato 6 alla Nota Integrativa relativo alla Parte V del Regolamento, deve essere riportato il medesimo numero d'ordine riportato nell'ultimo bilancio approvato.

(2) Tipologia della partecipazione

- Partecipazioni di controllo
- Partecipazioni consistenti

(3) Riportare l'importo iscritto o da iscrivere in bilancio

Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società controllata, gli importi riportati sono quelli iscritti nel bilancio della partecipante diretta ponderati per la percentuale di interessanza detenuta dall'impresa dichiarante nella partecipante diretta.

Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di più società controllate deve essere utilizzata una riga per ogni partecipante diretto

(4) Indicare il codice del partecipante diretto come risulta dalla comunicazione successiva delle controparti di cui all'a roparti di cui all'articolo 256

(5) Indicare la quota complessivamente posseduta in percentuale del capitale sociale della controllata

Allegato 1 alla Parte IV, Titolo II del Regolamento
Soglie di rilevanza per la comunicazione delle operazioni infragruppo

Valori in mln €	**Patrimonio netto dell'impresa**		
Tipologia di operazioni	fino a 18 mln €	Da 18 a 103 mln €	Oltre 103 mln €
Finanziamenti	0,5	2,6	5,1
Garanzie	0,5	2,6	5,1
Investimenti			
immobili	0,5	2,6	5,1
Titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi	1	5,2	10,2
Partecipazioni di controllo	qualunque importo		
Partecipazioni non di controllo non negoziate in mercati regolamentati liquidi ed attivi	0,5	2,6	5,1

ALLEGATO 2 ALLA PARTE IV, TITOLO II DEL REGOLAMENTO

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A) CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE:

1.1. Dati anagrafici: denominazione sociale risultante dall'atto costitutivo, codice fiscale, eventuale gruppo assicurativo e gruppo di appartenenza.

2. INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

2.2. Identificazione del soggetto controparte nell'operazione:

2.2.1. Dati anagrafici: ragione o denominazione sociale (o, in caso di persona fisica, delle generalità anagrafiche), codice fiscale;

2.2.2. Rapporto intercorrente tra l'impresa tenuta alla comunicazione ed il soggetto controparte;

2.2.3. Dati patrimoniali e finanziari: settore di operatività, attività prevalente, capitale sociale, patrimonio netto, totale degli immobilizzi e delle attività risultanti dall'ultimo bilancio approvato, situazione patrimoniale attuale.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche per l'attuazione dell'operazione

2.4. Descrizione di operazioni collegate da un'unicità temporale, funzionale o programmatica con l'operazione oggetto di comunicazione, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 249, comma 2 del Regolamento. In tal caso si deve indicare anche l'importo complessivo delle operazioni collegate.

2.5. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, in conformità all'articolo 245, comma 6, punto d) del Regolamento. Al riguardo, indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente. In caso di operazioni condotte a condizioni diverse da quelle di mercato (articolo 248, comma 2 del Regolamento), illustrare le modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e le ragioni per l'attuazione dell'operazione a condizioni diverse da quelle di mercato.

2.6. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.

B) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per ciascuna tipologia di operazione è necessario allegare bozza di contratto che si intende porre in essere.
Inoltre, in relazione alle diverse tipologie di operazioni, è necessario inviare la documentazione aggiuntiva e fornire le informazioni di seguito elencati.

FINANZIAMENTI E GARANZIE

Deve essere fornita evidenza delle valutazioni svolte dall'impresa tenuta alla comunicazione in merito all'affidabilità della controparte. Tali valutazioni comprendono anche la valutazione degli ultimi due bilanci approvati della controparte, che devono essere allegati alla comunicazione preventiva dell'operazione.

La descrizione di cui al punto A.2.1) deve riportare anche la descrizione sintetica dell'operazione sottostante l'affidamento concesso.

INVESTIMENTI – IMMOBILI

Perizia asseverata aggiornata

La descrizione di cui al punto A.2.1) deve riportare anche l'esistenza di eventuali ipoteche o altri gravami sull'immobile e, nel caso l'immobile, sia locato, l'importo del canone annuo di locazione.

INVESTIMENTI - PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Perizia asseverata aggiornata

Parte IV, Titolo II - Allegato 3

Società ....

Esercizio ....

Comunicazione annuale delle operazioni infragruppo

Denominazione controparte (1)	Codice identificativo della natura dell'operazione (2)	Operazione soggetta a comunicazione -3	Importo			Data di inizio dell'operazione	Data di chiusura dell'operazione	Note
			Importo dell'operazione	Importo MEDIO nel periodo di riferimento	Importo MASSIMO nel periodo di riferimento			

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato 3

(1)	La denominazione ed il codice identificativo della controparte devono essere gli stessi riportati nell'elenco delle controparti
(2)	01 = finanziamenti
	02 = garanzie, impegni ed altre operazioni iscritte nei conti d'ordine
	03 = elementi a copertura del margine di solvibilità
	04 = investimenti - immobili
	05 = investimenti - titoli obbligazionari
	06 = investimenti - partecipazioni
	07 = investimenti - altri
	08 = accordi di ripartizioni di costi
	09 = accordi di gestione accentrata della liquidità
	10 = accordi di gestione accentrata degli investimenti
	11 = altro - Fornire il dettaglio nelle note
(3)	Indicazione delle operazioni già state oggetto di comunicazione all'IVASS ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo I, Sezione III del Regolamento

Parte IV, Titolo II - Allegato 4

Società .... Esercizio ....

Comunicazione annuale delle operazioni infragruppo effettuata dalla controllante

Denominazione dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione (1)	Denominazione controparte (1)	Codice identificativo della natura dell'operazione (2)	Operazione soggetta a comunicazione -3	Importo			Data di inizio dell'operazione	Data di chiusura dell'operazione	Note
				Importo dell'operazione	Importo MEDIO nel periodo di riferimento	Importo MASSIMO nel periodo di riferimento			

Codici per la compilazione dell'Allegato 4

(1)	La denominazione ed il codice identificativo, sia dell'impresa soggetta all'obbligo che della controparte devono essere gli stessi riportati nell'elenco delle controparti
(2)	01 = finanziamenti
	02 = garanzie, impegni ed altre operaizone iscritte nei conti d'ordine
	03 = elementi a copertura del margine di solvibilità
	04 = investimenti - immobili
	05 = investimenti - titoli obbligazionari
	06 = investimenti - partecipazioni
	07 = investimenti - altri
	08 = accordi di ripartizioni di costi
	09 = accordi di gestione accentrata della liquidità
	10 = accordi di gestione accentrata degli investimenti
	11 = altro - Fornire il dettaglio nelle note
(3)	Indicazione delle operazioni già state oggetto di comunicazione all'IVASS ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo I, Sezione III del Regolamento

CONTO ECONOMICO

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente
1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE						
a) Premi lordi contabilizzati		1			111	
b) (-) Premi ceduti in riassicurazione		2			112	
c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi		3			113	
d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori		4	5		114	115
2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III. 6)			6			116
3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			7			117
4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE						
a) Importi pagati						
aa) Importo lordo	8			118		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	9	10		119	120	
b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori						
aa) Importo lordo	11			121		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	12	13		122	123	
c) Variazione della riserva sinistri						
aa) Importo lordo	14			124		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	15	16	17	125	126	127
5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			18			128
6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			19			129
7. SPESE DI GESTIONE:						
a) Provvigioni di acquisizione		20			130	
b) Altre spese di acquisizione		21			131	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		22			132	
d) Provvigioni di incasso		23			133	
e) Altre spese di amministrazione		24			134	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		25	26		135	136
8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			27			137
9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE			28			138
10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1)			29			139

CONTO ECONOMICO

II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
1. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:						
a) Premi lordi contabilizzati		30			140	
b) (-) premi ceduti in riassicurazione		31	32		141	142
2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:						
a) Proventi derivanti da azioni e quote		33			143	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate		34)			144)	
b) Proventi derivanti da altri investimenti:						
aa) da terreni e fabbricati	35			145		
bb) da altri investimenti	36	37		146	147	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate		38)			148)	
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti		39			149	
d) Profitti sul realizzo di investimenti		40			150	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate		41)	42		151)	152
3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSION			43			153
4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			44			154
5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:						
a) Somme pagate						
aa) Importo lordo	45			155		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	46	47		156	157	
b) Variazione della riserva per somme da pagare						
aa) Importo lordo	48			158		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	49	50	51	159	160	161
6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE						
a) Riserve matematiche:						
aa) Importo lordo	52			162		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	53	54		163	164	
b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:						
aa) Importo lordo	55			165		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	56	57		166	167	
c) Altre riserve tecniche						
aa) Importo lordo	58			168		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	59	60		169	170	
d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione						
aa) Importo lordo	61			171		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	62	63	64	172	173	174

CONTO ECONOMICO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			65			175
8. SPESE DI GESTIONE:						
a) Provvigioni di acquisizione		66			176	
b) Altre spese di acquisizione		67			177	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		68			178	
d) Provvigioni di incasso		69			179	
e) Altre spese di amministrazione		70			180	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		71	72		181	182
9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:						
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi		73			183	
b) Rettifiche di valore sugli investimenti		74			184	
c) Perdite sul realizzo di investimenti		75	76		185	186
10. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMEN A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALL GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			77			187
11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			78			188
12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4)			79			189
13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2)			80			190
III. CONTO NON TECNICO						
1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 10)			81			191
2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 13)			82			192
3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:						
a) Proventi derivanti da azioni e quote		83			193	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate		84)			194)	
b) Proventi derivanti da altri investimenti:						
aa) da terreni e fabbricati	85			195		
bb) da altri investimenti	86	87		196	197	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate		88)			198)	
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti		89			199	
d) Profitti sul realizzo di investimenti		90			200	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate		91)	92		201)	202

CONTO ECONOMICO

		Valori dell'esercizio		Valori dell'esercizio precedente
4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 12)		93		203
5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:				
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	94		204	
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	95		205	
c) Perdite sul realizzo di investimenti	96	97	206	207
6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 2)		98		208
7. ALTRI PROVENTI		99		209
8. ALTRI ONERI		100		210
9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA		101		211
10. PROVENTI STRAORDINARI		102		212
11. ONERI STRAORDINARI		103		213
12. RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA		104		214
13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		105		215
14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		106		216
15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		107		217

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Valori dell'esercizio				Valori dell'esercizio precedente			
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1				181
di cui capitale richiamato		2				182		
B. ATTIVI IMMATERIALI								
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare								
a) rami vita	3				183			
b) rami danni	4	5			184	185		
2. Altre spese di acquisizione		6				186		
3. Costi di impianto e di ampliamento		7				187		
4. Avviamento		8				188		
5. Altri costi pluriennali		9		10		189		190
C. INVESTIMENTI								
I - Terreni e fabbricati								
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11				191		
2. Immobili ad uso di terzi		12				192		
3. Altri immobili		13				193		
4. Altri diritti reali		14				194		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16			195	196	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate								
1. Azioni e quote di imprese:								
a) controllanti	17				197			
b) controllate	18				198			
c) consociate	19				199			
d) collegate	20				200			
e) altre	21	22			201	202		
2. Obbligazioni emesse da imprese:								
a) controllanti	23				203			
b) controllate	24				204			
c) consociate	25				205			
d) collegate	26				206			
e) altre	27	28			207	208		
3. Finanziamenti ad imprese:								
a) controllanti	29				209			
b) controllate	30				210			
c) consociate	31				211			
d) collegate	32				212			
e) altre	33	34	35		213	214	215	
		da riportare				da riportare		

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	Valori dell'esercizio				Valori dell'esercizio precedente			
		riporto				riporto		
C. INVESTIMENTI (segue)								
III - Altri investimenti finanziari								
1. Azioni e quote								
a) Azioni quotate	36				216			
b) Azioni non quotate	37				217			
c) Quote	38	39			218	219		
2. Quote di fondi comuni di investimento		40				220		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso								
a) quotati	41				221			
b) non quotati	42				222			
c) obbligazioni convertibili	43	44			223	224		
4. Finanziamenti								
a) prestiti con garanzia reale	45				225			
b) prestiti su polizze	46				226			
c) altri prestiti	47	48			227	228		
5. Quote in investimenti comuni		49				229		
6. Depositi presso enti creditizi		50				230		
7. Investimenti finanziari diversi		51	52			231	232	
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54			233	234
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTAN(IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSION								
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato			55				235	
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione			56	57			236	237
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI								
I - RAMI DANNI								
1. Riserva premi		58				238		
2. Riserva sinistri		59				239		
3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni		60				240		
4. Altre riserve tecniche		61	62			241	242	
II - RAMI VITA								
1. Riserve matematiche		63				243		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari		64				244		
3. Riserva per somme da pagare		65				245		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		66				246		
5. Altre riserve tecniche		67				247		
6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		68	69	70		248	249	250
		da riportare				da riportare		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		Valori dell'esercizio				Valori dell'esercizio precedente		
riporto								
E. CREDITI								
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:								
1. Assicurati								
a) per premi dell'esercizio	71				251			
b) per premi degli es. precedenti	72	73			252	253		
2. Intermediari di assicurazione		74				254		
3. Compagnie conti correnti		75				255		
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77			256	257	
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:								
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78				258		
2. Intermediari di riassicurazione		79	80			259	260	
III - Altri crediti			81	82			261	262
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO								
I - Attivi materiali e scorte:								
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83				263		
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84				264		
3. Impianti e attrezzature		85				265		
4. Scorte e beni diversi		86	87			266	267	
II - Disponibilità liquide								
1. Depositi bancari e c/c postali		88				268		
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90			269	270	
III - Azioni o quote proprie			91				271	
IV - Altre attività								
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92				272		
2. Attività diverse		93	94	95		273	274	275
G. RATEI E RISCONTI								
1. Per interessi			96				276	
2. Per canoni di locazione			97				277	
3. Altri ratei e risconti			98	99			278	279
TOTALE ATTIVO				100				280

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
A. PATRIMONIO NETTO						
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente		101			281	
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione		102			282	
III - Riserve di rivalutazione		103			283	
IV - Riserva legale		104			284	
V - Riserve statutarie		105			285	
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante		106			286	
VII - Altre riserve		107			287	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		108			288	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		109	110		289	290
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			111			291
C. RISERVE TECNICHE						
I - RAMI DANNI						
1. Riserva premi	112			292		
2. Riserva sinistri	113			293		
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114			294		
4. Altre riserve tecniche	115			295		
5. Riserve di perequazione	116	117		296	297	
II - RAMI VITA						
1. Riserve matematiche	118			298		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119			299		
3. Riserva per somme da pagare	120			300		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121			301		
5. Altre riserve tecniche	122	123	124	302	303	304
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE						
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato		125			305	
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		126	127		306	307
da riportare				da riportare		

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
riporto						
E. FONDI PER RISCHI E ONERI						
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128			308	
2. Fondi per imposte		129			309	
3. Altri accantonamenti		130	131		310	311
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132			312
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'						
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:						
1. Intermediari di assicurazione	133			313		
2. Compagnie conti correnti	134			314		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135			315		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137		316	317	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:						
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138			318		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140		319	320	
III - Prestiti obbligazionari		141			321	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142			322	
V - Debiti con garanzia reale		143			323	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144			324	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145			325	
VIII - Altri debiti						
1. Per imposte a carico degli assicurati	146			326		
2. Per oneri tributari diversi	147			327		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148			328		
4. Debiti diversi	149	150		329	330	
IX - Altre passività						
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151			331		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152			332		
3. Passività diverse	153	154	155	333	334	335
da riportare						

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente	
riporto			riporto		
H. RATEI E RISCONTI					
1. Per interessi	156			336	
2. Per canoni di locazione	157			337	
3. Altri ratei e risconti	158	159		338	339
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160			340

STATO PATRIMONIALE

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

	Valori dell'esercizio		Valori dell'esercizio precedente	
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE				
I - Garanzie prestate				
1. Fidejussioni		161		341
2. Avalli		162		342
3. Altre garanzie personali		163		343
4. Garanzie reali		164		344
II - Garanzie ricevute				
1. Fidejussioni		165		345
2. Avalli		166		346
3. Altre garanzie personali		167		347
4. Garanzie reali		168		348
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		169		349
IV - Impegni		170		350
V - Beni di terzi		171		351
VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi		172		352
VII - Titoli depositati presso terzi		173		353
VIII - Altri conti d'ordine		174		354

Nota integrativa - Allegato 1

Società .... Esercizio ....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

	Valori dell'esercizio				Valori dell'esercizio precedente			
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1				181
di cui capitale richiamato		2				182		
B. ATTIVI IMMATERIALI								
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		4				184		
2. Altre spese di acquisizione		6				186		
3. Costi di impianto e di ampliamento		7				187		
4. Avviamento		8				188		
5. Altri costi pluriennali		9		10		189		190
C. INVESTIMENTI								
I - Terreni e fabbricati								
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11				191		
2. Immobili ad uso di terzi		12				192		
3. Altri immobili		13				193		
4. Altri diritti reali		14				194		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16			195	196	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate								
1. Azioni e quote di imprese:								
a) controllanti	17				197			
b) controllate	18				198			
c) consociate	19				199			
d) collegate	20				200			
e) altre	21	22			201	202		
2. Obbligazioni emesse da imprese:								
a) controllanti	23				203			
b) controllate	24				204			
c) consociate	25				205			
d) collegate	26				206			
e) altre	27	28			207	208		
3. Finanziamenti ad imprese:								
a) controllanti	29				209			
b) controllate	30				210			
c) consociate	31				211			
d) collegate	32				212			
e) altre	33	34	35		213	214	215	
		da riportare				da riportare		

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

	Valori dell'esercizio				Valori dell'esercizio precedente			
		riporto				riporto		
C. INVESTIMENTI (segue)								
III - Altri investimenti finanziari								
1. Azioni e quote								
a) Azioni quotate	36				216			
b) Azioni non quotate	37				217			
c) Quote	38	39			218	219		
2. Quote di fondi comuni di investimento		40				220		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso								
a) quotati	41				221			
b) non quotati	42				222			
c) obbligazioni convertibili	43	44			223	224		
4. Finanziamenti								
a) prestiti con garanzia reale	45				225			
b) prestiti su polizze	46				226			
c) altri prestiti	47	48			227	228		
5. Quote in investimenti comuni		49				229		
6. Depositi presso enti creditizi		50				230		
7. Investimenti finanziari diversi		51	52			231	232	
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54			233	234
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI								
I - RAMI DANNI								
1. Riserva premi		58				238		
2. Riserva sinistri		59				239		
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		60				240		
4. Altre riserve tecniche		61		62		241		242
		da riportare				da riportare		

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

	Valori dell'esercizio				Valori dell'esercizio precedente			
riporto								
E. CREDITI								
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:								
1. Assicurati								
a) per premi dell'esercizio	71				251			
b) per premi degli es. precedenti	72	73			252	253		
2. Intermediari di assicurazione		74				254		
3. Compagnie conti correnti		75				255		
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77			256	257	
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:								
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78				258		
2. Intermediari di riassicurazione		79	80			259	260	
III - Altri crediti			81	82			261	262
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO								
I - Attivi materiali e scorte:								
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83				263		
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84				264		
3. Impianti e attrezzature		85				265		
4. Scorte e beni diversi		86	87			266	267	
II - Disponibilità liquide								
1. Depositi bancari e c/c postali		88				268		
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90			269	270	
III - Azioni o quote proprie			91				271	
IV - Altre attività								
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92				272		
2. Attività diverse		93	94	95		273	274	275
di cui Conto di collegamento con la gestione vita		901				903		
G. RATEI E RISCONTI								
1. Per interessi			96				276	
2. Per canoni di locazione			97				277	
3. Altri ratei e risconti			98	99			278	279
TOTALE ATTIVO				100				280

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
A. PATRIMONIO NETTO						
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente		101			281	
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione		102			282	
III - Riserve di rivalutazione		103			283	
IV - Riserva legale		104			284	
V - Riserve statutarie		105			285	
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante		106			286	
VII - Altre riserve		107			287	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		108			288	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		109	110		289	290
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			111			291
C. RISERVE TECNICHE						
I - RAMI DANNI						
1. Riserva premi	112			292		
2. Riserva sinistri	113			293		
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114			294		
4. Altre riserve tecniche	115			295		
5. Riserve di perequazione	116		117	296		297
da riportare						

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
riporto						
E. FONDI PER RISCHI E ONERI						
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128			308	
2. Fondi per imposte		129			309	
3. Altri accantonamenti		130	131		310	311
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132			312
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'						
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:						
1. Intermediari di assicurazione	133			313		
2. Compagnie conti correnti	134			314		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135			315		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137		316	317	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:						
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138			318		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140		319	320	
III - Prestiti obbligazionari		141			321	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142			322	
V - Debiti con garanzia reale		143			323	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144			324	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145			325	
VIII - Altri debiti						
1. Per imposte a carico degli assicurati	146			326		
2. Per oneri tributari diversi	147			327		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148			328		
4. Debiti diversi	149	150		329	330	
IX - Altre passività						
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151			331		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152			332		
3. Passività diverse	153	154	155	333	334	335
di cui Conto di collegamento con la gestione vita	902			904		
da riportare						

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio		Valori dell'esercizio precedente	
riporto				
H. RATEI E RISCONTI				
1. Per interessi	156		336	
2. Per canoni di locazione	157		337	
3. Altri ratei e risconti	158	159	338	339
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160		340

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

	Valori dell'esercizio		Valori dell'esercizio precedente	
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE				
I - Garanzie prestate				
1. Fidejussioni		161		341
2. Avalli		162		342
3. Altre garanzie personali		163		343
4. Garanzie reali		164		344
II - Garanzie ricevute				
1. Fidejussioni		165		345
2. Avalli		166		346
3. Altre garanzie personali		167		347
4. Garanzie reali		168		348
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		169		349
IV - Impegni		170		350
V - Beni di terzi		171		351
VII - Titoli depositati presso terzi		173		353
VIII - Altri conti d'ordine		174		354

Nota integrativa - Allegato 2

Società .... Esercizio ....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO			1			181
di cui capitale richiamato		2			182	
B. ATTIVI IMMATERIALI						
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		3			183	
2. Altre spese di acquisizione		6			186	
3. Costi di impianto e di ampliamento		7			187	
4. Avviamento		8			188	
5. Altri costi pluriennali		9	10		189	190
C. INVESTIMENTI						
I - Terreni e fabbricati						
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11			191	
2. Immobili ad uso di terzi		12			192	
3. Altri immobili		13			193	
4. Altri diritti reali su immobili		14			194	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16		195	196
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate						
1. Azioni e quote di imprese:						
a) controllanti	17			197		
b) controllate	18			198		
c) consociate	19			199		
d) collegate	20			200		
e) altre	21	22		201	202	
2. Obbligazioni emesse da imprese:						
a) controllanti	23			203		
b) controllate	24			204		
c) consociate	25			205		
d) collegate	26			206		
e) altre	27	28		207	208	
3. Finanziamenti ad imprese:						
a) controllanti	29			209		
b) controllate	30			210		
c) consociate	31			211		
d) collegate	32			212		
e) altre	33	34	35	213	214	215
		da riportare			da riportare	

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
	riporto			riporto		
C. INVESTIMENTI (segue)						
III - Altri investimenti finanziari						
1. Azioni e quote						
a) Azioni quotate	36			216		
b) Azioni non quotate	37			217		
c) Quote	38	39		218	219	
2. Quote di fondi comuni di investimento		40			220	
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:						
a) quotati	41			221		
b) non quotati	42			222		
c) obbligazioni convertibili	43	44		223	224	
4. Finanziamenti						
a) prestiti con garanzia reale	45			225		
b) prestiti su polizze	46			226		
c) altri prestiti	47	48		227	228	
5. Quote in investimenti comuni		49			229	
6. Depositi presso enti creditizi		50			230	
7. Investimenti finanziari diversi		51	52		231	232
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54		233	234
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSION						
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato			55			235
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione			56	57		236	237
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI						
II - RAMI VITA						
1. Riserve matematiche		63			243	
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari		64			244	
3. Riserva per somme da pagare		65			245	
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		66			246	
5. Altre riserve tecniche		67			247	
6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		68	69		248	249
	da riportare			da riportare		

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

		Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente			
		riporto				riporto		
E. CREDITI								
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:								
1. Assicurati								
a) per premi dell'esercizio	71				251			
b) per premi degli es. precedenti	72	73			252	253		
2. Intermediari di assicurazione		74				254		
3. Compagnie conti correnti		75				255		
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77			256	257	
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:								
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78				258		
2. Intermediari di riassicurazione		79	80			259	260	
III - Altri crediti			81	82			261	262
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO								
I - Attivi materiali e scorte:								
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83				263		
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84				264		
3. Impianti e attrezzature		85				265		
4. Scorte e beni diversi		86	87			266	267	
II - Disponibilità liquide								
1. Depositi bancari e c/c postali		88				268		
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90			269	270	
III - Azioni o quote proprie			91				271	
IV - Altre attività								
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92				272		
2. Attività diverse		93	94	95		273	274	275
di cui Conto di collegamento con la gestione danni		901				903		
G. RATEI E RISCONTI								
1. Per interessi			96				276	
2. Per canoni di locazione			97				277	
3. Altri ratei e risconti			98	99			278	279
TOTALE ATTIVO				100				280

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
A. PATRIMONIO NETTO						
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente		101			281	
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione		102			282	
III - Riserve di rivalutazione		103			283	
IV - Riserva legale		104			284	
V - Riserve statutarie		105			285	
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante		106			286	
VII - Altre riserve		107			287	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		108			288	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		109	110		289	290
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			111			291
C. RISERVE TECNICHE						
II - RAMI VITA						
1. Riserve matematiche	118			298		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119			299		
3. Riserva per somme da pagare	120			300		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121			301		
5. Altre riserve tecniche	122		123	302		303
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTAT DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSION						
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercatc		125			305	
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		126	127		306	307
da riportare				da riportare		

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente		
riporto						
E. FONDI PER RISCHI E ONERI						
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128			308	
2. Fondi per imposte		129			309	
3. Altri accantonamenti		130	131		310	311
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132			312
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'						
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:						
1. Intermediari di assicurazione	133			313		
2. Compagnie conti correnti	134			314		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135			315		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137		316	317	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:						
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138			318		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140		319	320	
III - Prestiti obbligazionari		141			321	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142			322	
V - Debiti con garanzia reale		143			323	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144			324	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145			325	
VIII - Altri debiti						
1. Per imposte a carico degli assicurati	146			326		
2. Per oneri tributari diversi	147			327		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148			328		
4. Debiti diversi	149	150		329	330	
IX - Altre passività						
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151			331		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152			332		
3. Passività diverse	153	154	155	333	334	335
di cui Conto di collegamento con la gestione danni	902			904		
da riportare						

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente	
riporto		_ _ _ _ _ _	riporto		_ _ _ _ _ _
H. RATEI E RISCONTI					
1. Per interessi	156 _ _ _ _ _ _			336 _ _ _ _ _ _	
2. Per canoni di locazione	157 _ _ _ _ _ _			337 _ _ _ _ _ _	
3. Altri ratei e risconti	158 _ _ _ _ _ _	159 _ _ _ _ _ _		338 _ _ _ _ _ _	339 _ _ _ _ _ _
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160 _ _ _ _ _ _			340 _ _ _ _ _ _

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

		Valori dell'esercizio			Valori dell'esercizio precedente
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE					
I - Garanzie prestate					
1. Fidejussioni		161 _ _ _ _ _ _			341 _ _ _ _ _ _
2. Avalli		162 _ _ _ _ _ _			342 _ _ _ _ _ _
3. Altre garanzie personali		163 _ _ _ _ _ _			343 _ _ _ _ _ _
4. Garanzie reali		164 _ _ _ _ _ _			344 _ _ _ _ _ _
II - Garanzie ricevute					
1. Fidejussioni		165 _ _ _ _ _ _			345 _ _ _ _ _ _
2. Avalli		166 _ _ _ _ _ _			346 _ _ _ _ _ _
3. Altre garanzie personali		167 _ _ _ _ _ _			347 _ _ _ _ _ _
4. Garanzie reali		168 _ _ _ _ _ _			348 _ _ _ _ _ _
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		169 _ _ _ _ _ _			349 _ _ _ _ _ _
IV - Impegni		170 _ _ _ _ _ _			350 _ _ _ _ _ _
V - Beni di terzi		171 _ _ _ _ _ _			351 _ _ _ _ _ _
VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi		172 _ _ _ _ _ _			352 _ _ _ _ _ _
VII - Titoli depositati presso terzi		173 _ _ _ _ _ _			353 _ _ _ _ _ _
VIII - Altri conti d'ordine		174 _ _ _ _ _ _			354 _ _ _ _ _ _

Nota integrativa - Allegato 3

Società .... Esercizio ....

Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita

		Gestione danni	Gestione vita	Totale
Risultato del conto tecnico		1	21	41
Proventi da investimenti	+	2		42
Oneri patrimoniali e finanziari	-	3		43
Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico dei rami vita	+		24	44
Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto tecnico dei rami danni	-	5		45
Risultato intermedio di gestione		6	26	46
Altri proventi	+	7	27	47
Altri oneri	-	8	28	48
Proventi straordinari	+	9	29	49
Oneri straordinari	-	10	30	50
Risultato prima delle imposte		11	31	51
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	12	32	52
Risultato di esercizio		13	33	53

Nota integrativa - Allegato 4

Esercizio ....

Società ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I)

		Attivi immateriali B	Terreni e fabbricati C.I
Esistenze iniziali lorde	+	1	31
Incrementi nell'esercizio	+	2	32
per: acquisti o aumenti		3	33
riprese di valore		4	34
rivalutazioni		5	35
altre variazioni		6	36
Decrementi nell'esercizio	-	7	37
per: vendite o diminuzioni		8	38
svalutazioni durature		9	39
altre variazioni		10	40
Esistenze finali lorde (a)		11	41
Ammortamenti:			
Esistenze iniziali	+	12	42
Incrementi nell'esercizio	+	13	43
per: quota di ammortamento dell'esercizio		14	44
altre variazioni		15	45
Decrementi nell'esercizio	-	16	46
per: riduzioni per alienazioni		17	47
altre variazioni		18	48
Esistenze finali ammortamenti (b)		19	49
Valore di bilancio (a - b)		20	50
Valore corrente			51
Rivalutazioni totali		22	52
Svalutazioni totali		23	53

Nota integrativa - Allegato 5

Società .... Esercizio ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

		Azioni e quote C.II.1	Obbligazioni C.II.2	Finanziamenti C.II.3
Esistenze iniziali	+	1	21	41
Incrementi nell'esercizio:	+	2	22	42
per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni		3	23	43
riprese di valore		4	24	44
rivalutazioni		5		
altre variazioni		6	26	46
Decrementi nell'esercizio:	-	7	27	47
per: vendite o rimborsi		8	28	48
svalutazioni		9	29	49
altre variazioni		10	30	50
Valore di bilancio		11	31	51
Valore corrente		12	32	52
Rivalutazioni totali		13		
Svalutazioni totali		14	34	54

La voce C.II.2 comprende:

Obbligazioni quotate	61
Obbligazioni non quotate	62
Valore di bilancio	63
di cui obbligazioni convertibili	64

Nota integrativa - Allegato 6

Società ....

Esercizio ....

Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*)

N. ord. (**)	Tipo (1)	Quot. o non quot. (2)	Attività svolta (3)	Denominazione e sede sociale	Valuta	Capitale sociale		Patrimonio netto (***) (4)	Utile o perdita dell'ultimo esercizio (***) (4)	Quota posseduta (5)		
						Importo (4)	Numero azioni			Diretta %	Indiretta %	Totale %

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta perso

(**) Il numero d'ordine deve essere superiore a "0

(***) Da compilare solo per società controllate e collegat

(1) Tipo
a = Società controllanti
b = Società controllate
c = Società consociate
d = Società collegate
e = Altre

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazion
2 = Società finanziaria
3 = Istituto di credito
4 = Società immobiliare
5 = Società fiduciaria
6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investiment
7 = Consorzio
8 = Impresa industrial
9 = Altra società o ente

(4) Importi in valuta originaria

(5) Indicare la quota complessivamente possedut

Nota integrativa - Allegato 7

Società ....

Esercizio ....

Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote

N. ord.	Tipo		Denominazione	Incrementi nell'esercizio			Decrementi nell'esercizio			Valore di bilancio (4)		Costo d'acquisto	Valore corrente
				Per acquisti		Altri incrementi	Per vendite		Altri decrementi	Quantità	Valore		
(1)	(2)	(3)		Quantità	Valore		Quantità	Valore					
			Totali C.II.1										
	a		Società controllanti										
	b		Società controllate										
	c		Società consociate										
	d		Società collegate										
	e		Altre										
			Totale D.I										
			Totale D.II										

(1) Deve corrispondere a quello indicato nell'Allega

(2) Tipo
a = Società controllan
b = Società controllat
c = Società consociat
d = Società collegat
e = Altre

(3) Indicare
D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C
V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C
V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce
V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce
Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque ess
assegnato lo stesso numero d'ordi

(4) Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo

Nota integrativa - Allegato 8

Società ....

Esercizio ....

Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

I - Gestione danni

		Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
		Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:		1	21	41	61	81	101
a) azioni quotate		2	22	42	62	82	102
b) azioni non quotate		3	23	43	63	83	103
c) quote		4	24	44	64	84	104
2. Quote di fondi comuni di investimento		5	25	45	65	85	105
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		6	26	46	66	86	106
a1) titoli di Stato quotati		7	27	47	67	87	107
a2) altri titoli quotati		8	28	48	68	88	108
b1) titoli di Stato non quotati		9	29	49	69	89	109
b2) altri titoli non quotati		10	30	50	70	90	110
c) obbligazioni convertibili		11	31	51	71	91	111
5. Quote in investimenti comuni		12	32	52	72	92	112
7. Investimenti finanziari diversi		13	33	53	73	93	113

II - Gestione vita

		Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
		Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:		121	141	161	181	201	221
a) azioni quotate		122	142	162	182	202	222
b) azioni non quotate		123	143	163	183	203	223
c) quote		124	144	164	184	204	224
2. Quote di fondi comuni di investimento		125	145	165	185	205	225
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		126	146	166	186	206	226
a1) titoli di Stato quotati		127	147	167	187	207	227
a2) altri titoli quotati		128	148	168	188	208	228
b1) titoli di Stato non quotati		129	149	169	189	209	229
b2) altri titoli non quotati		130	150	170	190	210	230
c) obbligazioni convertibili		131	151	171	191	211	231
5. Quote in investimenti comuni		132	152	172	192	212	232
7. Investimenti finanziari diversi		133	153	173	193	213	233

Nota integrativa - Allegato 9

Società .... Esercizio ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

		Azioni e quote C.III.1	Quote di fondi comuni di investimento C.III.2	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso C.III.3	Quote in investimenti comuni C.III.5	Investimenti finanziari diversi C.III.7
Esistenze iniziali	+	1	21	41	81	101
Incrementi nell'esercizio:	+	2	22	42	82	102
per: acquisti		3	23	43	83	103
riprese di valore		4	24	44	84	104
trasferimenti dal portafoglio non durevole		5	25	45	85	105
altre variazioni		6	26	46	86	106
Decrementi nell'esercizio:	-	7	27	47	87	107
per: vendite		8	28	48	88	108
svalutazioni		9	29	49	89	109
trasferimenti al portafoglio non durevole		10	30	50	90	110
altre variazioni		11	31	51	91	111
Valore di bilancio		12	32	52	92	112
Valore corrente		13	33	53	93	113

Nota integrativa - Allegato 10

Esercizio ....

Società ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)

		Finanziamenti C.III.4	Depositi presso enti creditizi C.III.6
Esistenze iniziali	+	1	21
Incrementi nell'esercizio:	+	2	22
per: erogazioni		3	
riprese di valore		4	
altre variazioni		5	
Decrementi nell'esercizio:	-	6	26
per: rimborsi		7	
svalutazioni		8	
altre variazioni		9	
Valore di bilancio		10	30

Nota integrativa - Allegato 11

Società .... Esercizio ....

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)

	Valore corrente		Costo di acquisizione	
	Esercizio	Esercizio precedente	Esercizio	Esercizio precedente
I. Terreni e fabbricati	1	21	41	61
II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:				
1. Azioni e quote	2	22	42	62
2. Obbligazioni	3	23	43	63
3. Finanziamenti	4	24	44	64
III. Quote di fondi comuni di investimento	5	25	45	65
IV. Altri investimenti finanziari:				
1. Azioni e quote	6	26	46	66
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	7	27	47	67
3. Depositi presso enti creditizi	8	28	48	68
4. Investimenti finanziari diversi	9	29	49	69
V. Altre attività	10	30	50	70
VI. Disponibilità liquide	11	31	51	71
....	12	32	52	72
....	13	33	53	73
Totale	14	34	54	74

Nota integrativa - Allegato 12

Società .... Esercizio ....

Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II)

	Valore corrente		Costo di acquisizione	
	Esercizio	Esercizio precedente	Esercizio	Esercizio precedente
I. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:				
1. Azioni e quote	1	21	41	61
2. Obbligazioni	2	22	42	62
II. Altri investimenti finanziari:				
1. Azioni e quote	3	23	43	63
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	4	24	44	64
3. Quote di fondi comuni di investimento	5	25	45	65
4. Depositi presso enti creditizi	6	26	46	66
5. Investimenti finanziari diversi	7	27	47	67
III. Altre attività	8	28	48	68
IV. Disponibilità liquide	9	29	49	69
....	10	30	50	70
....	11	31	51	71
Totale	12	32	52	72

Nota integrativa - Allegato 13

Società .... Esercizio ....

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni

Tipologia	Esercizio	Esercizio precedente	Variazione
Riserva premi:			
Riserva per frazioni di premi	1	11	21
Riserva per rischi in corso	2	12	22
Valore di bilancio	3	13	23
Riserva sinistri:			
Riserva per risarcimenti e spese dirette	4	14	24
Riserva per spese di liquidazione	5	15	25
Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati	6	16	26
Valore di bilancio	7	17	27

Nota integrativa - Allegato 14

Società .... Esercizio ....

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)

Tipologia	Esercizio	Esercizio precedente	Variazione
Riserva matematica per premi puri	1	11	21
Riporto premi	2	12	22
Riserva per rischio di mortalità	3	13	23
Riserve di integrazione	4	14	24
Valore di bilancio	5	15	25
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	6	16	26

Nota integrativa - Allegato 15

Società .... Esercizio ....

Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)

		Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili	Fondi per imposte	Altri accantonamenti	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Esistenze iniziali	+	1	11	21	31
Accantonamenti dell'esercizio	+	2	12	22	32
Altre variazioni in aumento	+	3	13	23	33
Utilizzazioni dell'esercizio	-	4	14	24	34
Altre variazioni in diminuzione	-	5	15	25	35
Valore di bilancio		6	16	26	36

Nota integrativa - Allegato 16

Società ....

Esercizio ....

Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

I: Attività

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Azioni e quote	1	2	3	4	5	6
Obbligazioni	7	8	9	10	11	12
Finanziamenti	13	14	15	16	17	18
Quote in investimenti comuni	19	20	21	22	23	24
Depositi presso enti creditizi	25	26	27	28	29	30
Investimenti finanziari diversi	31	32	33	34	35	36
Depositi presso imprese cedenti	37	38	39	40	41	42
Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato ...	43	44	45	46	47	48
Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	49	50	51	52	53	54
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	55	56	57	58	59	60
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione	61	62	63	64	65	66
Altri crediti	67	68	69	70	71	72
Depositi bancari e c/c postali	73	74	75	76	77	78
Attività diverse	79	80	81	82	83	84
Totale	85	86	87	88	89	90
di cui attività subordinate	91	92	93	94	95	96
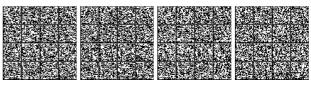
Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

II: Passività

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Passività subordinate	97	98	99	100	101	102
Depositi ricevuti da riassicuratori	103	104	105	106	107	108
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	109	110	111	112	113	114
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	115	116	117	118	119	120
Debiti verso banche e istituti finanziari	121	122	123	124	125	126
Debiti con garanzia reale	127	128	129	130	131	132
Altri prestiti e altri debiti finanziari	133	134	135	136	137	138
Debiti diversi	139	140	141	142	143	144
Passività diverse	145	146	147	148	149	150
Totale	151	152	153	154	155	156

Nota integrativa - Allegato 17

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"

	Esercizio	Esercizio precedente
I. Garanzie prestate:		
a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	1	31
b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate e altre partecipate	2	32
c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi	3	33
d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	4	34
e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di collegate e altre partecipate	5	35
f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi	6	36
g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, controllate e consociate	7	37
h) garanzie reali per obbligazioni di collegate e altre partecipate	8	38
i) garanzie reali per obbligazioni di terzi	9	39
l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa	10	40
m) attività costituite in deposito per operazioni di riassicurazione attiva	11	41
Totale	12	42
II. Garanzie ricevute:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	13	43
b) da terzi	14	44
Totale	15	45
III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	16	46
b) da terzi	17	47
Totale	18	48
IV. Impegni:		
a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita	19	49
b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto	20	50
c) altri impegni	21	51
Totale	22	52

Nota integrativa - Allegato 18

Società .... Esercizio ....

Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati

Contratti derivati		Esercizio				Esercizio precedente			
		Acquisto		Vendita		Acquisto		Vendita	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Futures:	su azioni	1	101	21	121	41	141	61	161
	su obbligazioni	2	102	22	122	42	142	62	162
	su valute	3	103	23	123	43	143	63	163
	su tassi	4	104	24	124	44	144	64	164
	altri	5	105	25	125	45	145	65	165
Opzioni:	su azioni	6	106	26	126	46	146	66	166
	su obbligazioni	7	107	27	127	47	147	67	167
	su valute	8	108	28	128	48	148	68	168
	su tassi	9	109	29	129	49	149	69	169
	altri	10	110	30	130	50	150	70	170
Swaps:	su valute	11	111	31	131	51	151	71	171
	su tassi	12	112	32	132	52	152	72	172
	altri	13	113	33	133	53	153	73	173
Altre operazioni		14	114	34	134	54	154	74	174
Totale		15	115	35	135	55	155	75	175

Devono essere inserite soltanto le operazioni su contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio che comportano impegni per la società. Nell'ipotesi in cui il contratto non corrisponda esattamente alle figure descritte o in cui confluiscano elementi propri di più fattispecie, detto contratto deve essere inserito nella categoria contrattuale più affine. Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.)

I contratti che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati solamente tra i contratti su valute. I contratti derivati che prevedono lo scambio di tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda se comportano per la compagnia di assicurazione l'acquisto o la vendita del tasso fisso.

(1) Per i contratti derivati che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali va indicato il prezzo di regolamento degli stessi; in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del capitale di riferimento.

(2) Indicare il fair value dei contratti derivati;
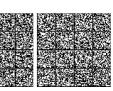
Nota integrativa - Allegato 19

Società .... Esercizio ....

Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni

	Premi lordi contabilizzati	Premi lordi di competenza	Onere lordo dei sinistri	Spese di gestione	Saldo di riassicurazione
Assicurazioni dirette:					
Infortuni e malattia (rami 1 e 2)	1	2	3	4	5
R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10)	6	7	8	9	10
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3)	11	12	13	14	15
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12)	16	17	18	19	20
Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9)	21	22	23	24	25
R.C. generale (ramo 13)	26	27	28	29	30
Credito e cauzione (rami 14 e 15)	31	32	33	34	35
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16)	36	37	38	39	40
Tutela giudiziaria (ramo 17)	41	42	43	44	45
Assistenza (ramo 18)	46	47	48	49	50
Totale assicurazioni dirette	51	52	53	54	55
Assicurazioni indirette	56	57	58	59	60
Totale portafoglio italiano	61	62	63	64	65
Portafoglio estero	66	67	68	69	70
Totale generale	71	72	73	74	75

Nota integrativa - Allegato 20

Società .... Esercizio ....

Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione

	Lavoro diretto	Lavoro indiretto	Totale
Premi lordi:	1	11	21
a) 1. per polizze individuali	2	12	22
2. per polizze collettive	3	13	23
b) 1. premi periodici	4	14	24
2. premi unici	5	15	25
c) 1. per contratti senza partecipazione agli utili	6	16	26
2. per contratti con partecipazione agli utili	7	17	27
3. per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati e per fondi pensione	8	18	28

Saldo della riassicurazione	9	19	29

Nota integrativa - Allegato 21

Società .... Esercizio ....

Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Proventi derivanti da azioni e quote:			
Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	1	41	81
Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società	2	42	82
Totale	3	43	83
Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati	4	44	84
Proventi derivanti da altri investimenti:			
Proventi su obbligazioni di società del gruppo e partecipate	5	45	85
Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e a partecipate	6	46	86
Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento	7	47	87
Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	8	48	88
Interessi su finanziamenti	9	49	89
Proventi su quote di investimenti comuni	10	50	90
Interessi su depositi presso enti creditizi	11	51	91
Proventi su investimenti finanziari diversi	12	52	92
Interessi su depositi presso imprese cedenti	13	53	93
Totale	14	54	94
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:			
Terreni e fabbricati	15	55	95
Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate.......................	16	56	96
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate	17	57	97
Altre azioni e quote	18	58	98
Altre obbligazioni	19	59	99
Altri investimenti finanziari	20	60	100
Totale	21	61	101
Profitti sul realizzo degli investimenti:			
Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	22	62	102
Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	23	63	103
Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate	24	64	104
Profitti su altre azioni e quote	25	65	105
Profitti su altre obbligazioni	26	66	106
Profitti su altri investimenti finanziari	27	67	107
Totale	28	68	108
TOTALE GENERALE	29	69	109

Nota integrativa - Allegato 22

Società .... Esercizio ....

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3)

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

	Importi
Proventi derivanti da:	
Terreni e fabbricati	1
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	2
Quote di fondi comuni di investimento	3
Altri investimenti finanziari	4
- di cui proventi da obbligazioni 5	
Altre attività	6
Totale	7
Profitti sul realizzo degli investimenti	
Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	8
Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	9
Profitti su fondi comuni di investimento	10
Profitti su altri investimenti finanziari	11
- di cui obbligazioni 12	
Altri proventi.....................	13
Totale	14
Plusvalenze non realizzate	15
TOTALE GENERALE	16

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Importi
Proventi derivanti da:	
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate.....................	21
Altri investimenti finanziari	22
- di cui proventi da obbligazioni 23	
Altre attività	24
Totale	25
Profitti sul realizzo degli investimenti	
Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate.....................	26
Profitti su altri investimenti finanziari	27
- di cui obbligazioni 28	
Altri proventi.....................	29
Totale	30
Plusvalenze non realizzate	31
TOTALE GENERALE	32

Nota integrativa - Allegato 23

Società .... Esercizio ....

Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri			
Oneri inerenti azioni e quote	1	31	61
Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati	2	32	62
Oneri inerenti obbligazioni	3	33	63
Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento	4	34	64
Oneri inerenti quote in investimenti comuni	5	35	65
Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi	6	36	66
Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori	7	37	67
Totale	8	38	68
Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:			
Terreni e fabbricati	9	39	69
Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	10	40	70
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate	11	41	71
Altre azioni e quote	12	42	72
Altre obbligazioni	13	43	73
Altri investimenti finanziari	14	44	74
Totale	15	45	75
Perdite sul realizzo degli investimenti			
Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	16	46	76
Perdite su azioni e quote	17	47	77
Perdite su obbligazioni	18	48	78
Perdite su altri investimenti finanziari	19	49	79
Totale	20	50	80
TOTALE GENERALE	21	51	81

Nota integrativa - Allegato 24

Società .... Esercizio ....

Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

	Importi
Oneri di gestione derivanti da:	
Terreni e fabbricati	1
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	2
Quote di fondi comuni di investimento	3
Altri investimenti finanziari	4
Altre attività	5
Totale	6
Perdite sul realizzo degli investimenti	
Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	7
Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	8
Perdite su fondi comuni di investimento	9
Perdite su altri investimenti finanziari	10
Altri oneri	11
Totale	12
Minusvalenze non realizzate	13
TOTALE GENERALE	14

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Importi
Oneri di gestione derivanti da:	
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	21
Altri investimenti finanziari	22
Altre attività	23
Totale	24
Perdite sul realizzo degli investimenti	
Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	25
Perdite su altri investimenti finanziari	26
Altri oneri	27
Totale	28
Minusvalenze non realizzate	29
TOTALE GENERALE	30

Nota integrativa - Allegato 25

Società .... Esercizio ....

Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

		Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione							
Premi contabilizzati	+	1	1	1	1	1	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	2	2	2	2	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3	3	3	3	3	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)	-	4	4	4	4	4	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	5	5	5	5	5
Spese di gestione	-	6	6	6	6	6	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) .... A		7	7	7	7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8	8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9	9	9	9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) .... **D**		10	10	10	10	10	10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .... **E**		11	11	11	11	11	11
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C - D + E)		12	12	12	12	12	12

		Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione							
Premi contabilizzati	+	1	1	1	1	1	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	2	2	2	2	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3	3	3	3	3	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4	4	4	4	4	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	5	5	5	5	5
Spese di gestione	-	6	6	6	6	6	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) .... A		7	7	7	7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8	8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9	9	9	9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) .... **D**		10	10	10	10	10	10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .... **E**		11	11	11	11	11	11
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C - D + E)		12	12	12	12	12	12

		Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)	Codice ramo ________ (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione							
Premi contabilizzati	+	1	1	1	1	1	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	2	2	2	2	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3	3	3	3	3	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4	4	4	4	4	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	5	5	5	5	5
Spese di gestione	-	6	6	6	6	6	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) .... A		7	7	7	7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8	8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9	9	9	9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) .... **D**		10	10	10	10	10	10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .... **E**		11	11	11	11	11	11
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C - D + E)		12	12	12	12	12	12

Nota integrativa - Allegato 26

Società ....

Esercizio ....

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni
Portafoglio italiano

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette		Rischi conservati
		Rischi diretti 1	Rischi ceduti 2	Rischi assunti 3	Rischi retroceduti 4	Totale 5 = 1 - 2 + 3 - 4
Premi contabilizzati	+	1	11	21	31	41
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	12	22	32	42
Oneri relativi ai sinistri	-	3	13	23	33	43
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)	-	4	14	24	34	44
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	15	25	35	45
Spese di gestione	-	6	16	26	36	46
Saldo tecnico (+ o -)		7	17	27	37	47
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -)	-					48
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico	+	9		29		49
Risultato del conto tecnico (+ o -)		10	20	30	40	50

Nota integrativa - Allegato 27

Società .... Esercizio ....

Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione				
Premi contabilizzati	+	1	1	1
Oneri relativi ai sinistri	-	2	2	2
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -)	-	3	3	3
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4	4	4
Spese di gestione	-	5	5	5
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*)	+	6	6	6
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .... A		7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C)		10	10	10

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione				
Premi contabilizzati	+	1	1	1
Oneri relativi ai sinistri	-	2	2	2
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -)	-	3	3	3
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4	4	4
Spese di gestione	-	5	5	5
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*)	+	6	6	6
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .... A		7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C)		10	10	10

(*) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

Nota integrativa - Allegato 28

Società .... Esercizio ....

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita
Portafoglio italiano

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette		Rischi conservati
		Rischi diretti 1	Rischi ceduti 2	Rischi assunti 3	Rischi retroceduti 4	Totale 5 = 1 - 2 + 3 - 4
Premi contabilizzati	+	1	11	21	31	41
Oneri relativi ai sinistri	-	2	12	22	32	42
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -)	-	3	13	23	33	43
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4	14	24	34	44
Spese di gestione	-	5	15	25	35	45
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*)	+	6		26		46
Risultato del conto tecnico (+ o -)		7	17	27	37	47

(*) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

Nota integrativa - Allegato 30

Società .... Esercizio ....

Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

I: Proventi

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Proventi da investimenti						
Proventi da terreni e fabbricati	1	2	3	4	5	6
Dividendi e altri proventi da azioni e quote	7	8	9	10	11	12
Proventi su obbligazioni	13	14	15	16	17	18
Interessi su finanziamenti	19	20	21	22	23	24
Proventi su altri investimenti finanziari	25	26	27	28	29	30
Interessi su depositi presso imprese cedenti	31	32	33	34	35	36
Totale	37	38	39	40	41	42
Proventi e plusvalenze non realizzate su investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	43	44	45	46	47	48
Altri proventi						
Interessi su crediti	49	50	51	52	53	54
Recuperi di spese e oneri amministrativi	55	56	57	58	59	60
Altri proventi e recuperi	61	62	63	64	65	66
Totale	67	68	69	70	71	72
Profitti sul realizzo degli investimenti (*)	73	74	75	76	77	78
Proventi straordinari	79	80	81	82	83	84
TOTALE GENERALE	85	86	87	88	89	90

Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

II: Oneri

	Controllanti	Controllate	Collegate	Consociate	Altre	Totale
Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi:						
Oneri inerenti gli investimenti	91	92	93	94	95	96
Interessi su passività subordinate	97	98	99	100	101	102
Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori	103	104	105	106	107	108
Interessi su debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	109	110	111	112	113	114
Interessi su debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	115	116	117	118	119	120
Interessi su debiti verso banche e istituti finanziari	121	122	123	124	125	126
Interessi su debiti con garanzia reale	127	128	129	130	131	132
Interessi su altri debiti	133	134	135	136	137	138
Perdite su crediti	139	140	141	142	143	144
Oneri amministrativi e spese per conto terzi	145	146	147	148	149	150
Oneri diversi	151	152	153	154	155	156
Totale	157	158	159	160	161	162
Oneri e minusvalenze non realizzate su investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	163	164	165	166	167	168
Perdite sul realizzo degli investimenti (*)	169	170	171	172	173	174
Oneri straordinari	175	176	177	178	179	180
TOTALE GENERALE	181	182	183	184	185	186

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione

Nota integrativa - Allegato 31

Società .... Esercizio ....

Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto

	Gestione danni		Gestione vita		Totale	
	Stabilimento	L.P.S.	Stabilimento	L.P.S.	Stabilimento	L.P.S.
Premi contabilizzati:						
in Italia	1	5	11	15	21	25
in altri Stati dell'Unione Europea	2	6	12	16	22	26
in Stati terzi	3	7	13	17	23	27
Totale	4	8	14	18	24	28

Nota integrativa - Allegato 32

Società .... Esercizio ....

Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

I: Spese per il personale

		Gestione danni	Gestione vita	Totale
Spese per prestazioni di lavoro subordinato:				
Portafoglio italiano:				
- Retribuzioni		1	31	61
- Contributi sociali		2	32	62
- Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto e obblighi simili		3	33	63
- Spese varie inerenti al personale		4	34	64
Totale		5	35	65
Portafoglio estero:				
- Retribuzioni		6	36	66
- Contributi sociali		7	37	67
- Spese varie inerenti al personale		8	38	68
Totale		9	39	69
Totale complessivo		10	40	70
Spese per prestazioni di lavoro autonomo:				
Portafoglio italiano		11	41	71
Portafoglio estero		12	42	72
Totale		13	43	73
Totale spese per prestazioni di lavoro................................		14	44	74

II: Descrizione delle voci di imputazione

		Gestione danni	Gestione vita	Totale
Oneri di gestione degli investimenti		15	45	75
Oneri relativi ai sinistri		16	46	76
Altre spese di acquisizione		17	47	77
Altre spese di amministrazione		18	48	78
Oneri amministrativi e spese per conto terzi		19	49	79
--		20	50	80
Totale		21	51	81

III: Consistenza media del personale nell'esercizio

		Numero
Dirigenti		91
Impiegati		92
Salariati		93
Altri		94
Totale		95

IV: Amministratori e sindaci

		Numero	Compensi spettanti
Amministratori		96	98
Sindaci		97	99

Società ....

Capitale sociale sottoscritto euro .... Versato euro ....

Sede in..

Allegati alla Nota integrativa

Esercizio ....

(Valori in migliaia di euro)

N.	DESCRIZIONE	Danni *	Vita *	Danni e Vita *
1	Stato patrimoniale - Gestione danni			
2	Stato patrimoniale - Gestione vita			
3	Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita			
4	Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I)			
5	Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)			
6	Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate			
7	Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote			
8	Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)			
9	Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)			
10	Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)			
11	Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)			
12	Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II)			
13	Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni			
14	Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)			
15	Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)			
16	Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate			
17	Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"			
18	Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati			
19	Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni			
20	Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione			
21	Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)			
22	Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3)			
23	Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)			
24	Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)			
25	Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano			
26	Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano			
27	Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano			
28	Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano			
29	Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - Portafoglio estero			
30	Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate			
31	Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto			
32	Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci			

* Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare l'allegato.

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

....

....

....

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Allegato 2

Nota Integrativa

PREMESSA

La nota integrativa si compone delle seguenti parti:

parte A - Criteri di valutazione
parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico
parte C - Altre informazioni

Ogni parte della nota è articolata in sezioni ciascuna delle quali illustra, mediante note di commento, prospetti e dettagli, singoli aspetti della gestione aziendale. Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, le imprese forniscono ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare dagli articoli 2427 e 2447 *septies* del codice civile nonché le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella presente parte tra l'altro:

a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato. Per ciò che concerne le riserve tecniche è fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse, in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime;

b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

c) sono illustrati i criteri di capitalizzazione e di ammortamento delle provvigioni di acquisizione e sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

d) è motivato l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

e) è motivata per le partecipazioni in imprese controllate e collegate la differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio determinato con il metodo di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e quello derivante dalla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del medesimo decreto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

f) è motivata la ragione dell'iscrizione nell'attivo della differenza tra il valore della partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

g) è esplicitata, per categorie omogenee di beni, qualora sia apprezzabile, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio del costo dei beni fungibili determinato con il metodo della media ponderata o con i metodi "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito";

h) sono riportate, per gli investimenti di cui alla classe D "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione", le informazioni richieste in relazione al valore corrente dall'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e dagli articoli ivi richiamati;

i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono illustrati, in particolare:
   - i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli nei comparti degli investimenti ad utilizzo durevole e ad utilizzo non durevole;
   - le motivazioni dell'assegnazione nel comparto ad utilizzo non durevole degli attivi di cui all'articolo 15, comma 2, del predetto decreto;

j) sono riportati, per l'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni, i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni e sono motivate le modifiche eventualmente apportate.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

Con riferimento alle successive sezioni della presente parte B l'impresa compila, ove richiesto, i prospetti allegati nonché fornisce le ulteriori informazioni previste per le singole voci. In ogni caso, per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono motivate le variazioni avvenute nell'esercizio, qualora significative.

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni indicati nell'articolo 2, commi 1 e 3, del Codice redige separatamente uno stato patrimoniale relativo alla gestione danni (Allegato 1) e uno stato patrimoniale relativo alla gestione vita (Allegato 2). L'impresa redige altresì il prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita (Allegato 3).

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B)

L'impresa illustra i conti dell'attivo relativi alla classe B, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Sono in ogni caso forniti:

1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (Allegato 4).
1.2 Indicazione separata per i rami vita e danni delle altre spese di acquisizione (voce B.2).
1.3 Indicazione separata dei costi di impianto e dei costi di ampliamento (voce B.3).
1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5), se di importo significativo.

Sezione 2 – Investimenti (voce C)

2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I)

L'impresa illustra i conti dell'attivo relativi alla classe C.I, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Sono in ogni caso forniti:

2.1.1 Variazioni nell'esercizio dei terreni e fabbricati (v. Allegato 4).

2.1.2 Evidenza dei beni concessi in leasing con separata indicazione delle operazioni poste in essere con imprese del gruppo e partecipate.

2.1.3 Metodi seguiti per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo le disposizioni di cui agli articoli da 272 a 276 del regolamento.

2.2 Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (voce C.II)

L'impresa fornisce indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati ad utilizzo non durevole ricompresi nella classe C.II. L'impresa illustra le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento degli attivi da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata degli attivi classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.2.1 Azioni e quote di imprese (voce C.II.1)

a) variazioni nell'esercizio delle azioni e quote (Allegato 5).

b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (Allegato 6).
Nell'Allegato 6 sono rappresentate tutte le partecipazioni che nel corso dell'esercizio sono state possedute direttamente dall'impresa. Nel caso di partecipazioni che non siano più in essere alla fine dell'esercizio sono compilate solo le colonne numero d'ordine, tipo, quotata/non quotata, attività svolta, denominazione e valuta dell'Allegato 6.
Il numero d'ordine rappresenta, nell'ambito dell'esercizio, il codice univoco della società partecipata; esso, pertanto, non potrà essere attribuito a più partecipazioni.

c) prospetto analitico delle movimentazioni (Allegato 7).
Ad ogni partecipazione diretta (quota posseduta diretta maggiore di zero) indicata nell'Allegato 6 deve corrispondere, nell'Allegato 7, da una a quattro righe, in corrispondenza dei quattro possibili valori che la colonna (3) dell'allegato può assumere (D, V, V1, V2).

2.2.2 Variazioni nell'esercizio delle obbligazioni emesse da imprese – voce C.II.2 (v. Allegato 5).

2.2.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti ad imprese – voce C.II.3 (v. Allegato 5).

2.2.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo delle voci "Obbligazioni emesse da imprese" (voce C.II.2) e "Finanziamenti ad imprese" (voce C.II.3), con evidenza rispettivamente del soggetto emittente e del soggetto beneficiario.

2.3 Altri investimenti finanziari (voce C.III)

L'impresa fornisce indicazione adeguatamente motivata della collocazione in tale voce degli investimenti in imprese nelle quali abbia la titolarità di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (investimenti per i quali l'impresa ha ritenuto non operante la presunzione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173).

2.3.1 Ripartizione in base all'utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi nelle voci azioni e quote - C.III.1, quote di fondi comuni di investimento - C.III.2, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso - C.III.3, quote in investimenti comuni - C.III.5 e investimenti finanziari diversi - C.III.7 (Allegato 8).
In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 è fornita indicazione analitica delle posizioni di importo significativo per soggetto emittente.
Per quanto concerne le quote in investimenti comuni di cui alla voce C.III.5 è fornita indicazione delle posizioni di importo significativo.
Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso iscritti alle voci C.II.2 e C.III.3 è fornita evidenza degli importi imputati nell'esercizio a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione.

2.3.2 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci di cui al punto 2.3.1 (Allegato 9). L'impresa illustra le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.3.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti - voce C.III.4 e dei depositi presso enti creditizi - voce C.III.6 (Allegato 10).

2.3.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo dei prestiti con garanzia reale di cui alla voce C.III.4.a, con evidenza del soggetto beneficiario, nonché dettaglio degli altri prestiti (voce C.III.4.c), se di importo significativo, con indicazione delle eventuali garanzie ricevute.

2.3.5 Ripartizione per durata di vincolo dei depositi presso enti creditizi (voce C.III.6).

2.3.6 Composizione per tipologia degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7), con indicazione analitica delle posizioni di importo significativo e della relativa controparte.

2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV)

2.4.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio relativamente ai depositi presso imprese cedenti.

Sezione 3 – Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D).

3.1 Prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento ed indici di mercato - voce D.I (Allegato 11). Con l'espressione "Fondi di investimento" si intende ricomprendere i fondi interni all'impresa. È altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.2 Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce D.II (Allegato 12). È altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.3 Indicazione degli eventuali trasferimenti di investimenti operati dalla classe C alla classe D e, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, dalla classe D alla classe C, con specificazione degli importi, della tipologia dell'investimento e delle motivazioni del trasferimento operato.

Il prospetto di cui al punto 3.1 è altresì compilato separatamente per ciascuna tipologia di prodotto.
Il prospetto di cui al punto 3.2 è predisposto oltre che per la globalità dei fondi pensione anche in relazione ad ogni specifica gestione conformemente alle condizioni indicate in convenzione.

Sezione 4 – Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis)

4.1 Composizione delle Altre riserve tecniche - Rami danni (voce D bis I.4) e delle Altre riserve tecniche - Rami vita (voce D bis II.5) per tipologia di riserva e per singolo ramo.

Sezione 5 – Crediti (voce E)

5.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio, con specifica evidenza di quelle di importo significativo. Per le svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati sono indicati i criteri seguiti per la loro determinazione, esplicitando l'eventuale utilizzo di metodi forfetari, l'ammontare complessivo delle stesse e l'importo, distinto per ramo, delle svalutazioni più significative.

5.2 Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), se di importo significativo.

Sezione 6 – Altri elementi dell'attivo (voce F)

6.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I.

6.2 Indicazione relativamente alle azioni o quote proprie (voce F.III) del valore nominale complessivo delle variazioni intervenute nell'esercizio.

6.3 Indicazione per i conti transitori attivi di riassicurazione (voce F.IV.1) di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

6.4 Dettaglio delle attività diverse (voce F.IV.2), se di importo significativo.

Sezione 7 – Ratei e risconti (voce G).

7.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci G.1, G.2 e G.3.

7.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce G.3).

7.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

° ° ° ° °

Per gli attivi che presentano clausole di subordinazione l’impresa fornisce, separatamente per ciascuna singola attività, le seguenti informazioni:

a) il soggetto beneficiario, l’importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l’indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
b) l’esistenza di clausole di rimborso anticipato;
c) le condizioni della subordinazione.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Sezione 8 – Patrimonio netto (voce A)

8.1 Informativa in merito alle variazioni avvenute nell’esercizio separatamente per ciascuna componente del patrimonio netto.

8.2 Indicazione per il capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) del numero o dell’eventuale valore nominale di ciascuna categoria di azioni o di quote della società, con specificazione di quelle emesse e sottoscritte durante l’esercizio.

8.3 Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III) in base alle fonti da cui traggono origine.

8.4 Distinzione delle riserve per azioni proprie e della controllante (voce A.VI) e dettaglio delle altre riserve (voce A.VII).

Sezione 9 – Passività subordinate (voce B)

9.1 Sono fornite, separatamente per ciascuna passività subordinata, le seguenti informazioni:

a) il soggetto concedente, l’importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l’indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
b) l’esistenza di clausole di rimborso anticipato;
c) le condizioni della subordinazione, l’esistenza di disposizioni che consentono la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione;
d) l’idoneità ai fini dell’inclusione nel margine di solvibilità disponibile.

Sezione 10 – Riserve tecniche (voci C.I - Rami danni e C.II - Rami vita)

10.1 Variazioni nell’esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e delle componenti della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni (Allegato 13).

Sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonché i relativi criteri di accantonamento e, in particolare:

a) l’ammontare di ciascuna delle due componenti della riserva premi distintamente per singolo ramo e separatamente per il lavoro diretto ed il lavoro indiretto;
b) relativamente alla riserva per frazioni di premi, per ciascun ramo, il metodo di calcolo utilizzato (*pro rata temporis* o forfettario). Nel caso di utilizzo del metodo forfetario sono illustrate, per singolo ramo, le risultanze delle analisi che legittimano l’impiego del metodo, vale a dire l’equivalenza dei risultati ottenibili con i due criteri. In nota integrativa sono illustrati inoltre i criteri di accantonamento delle riserve integrative della riserva per frazioni di premi;

c) relativamente alla riserva per rischi in corso, per ciascun ramo, le seguenti informazioni:
   - nell'ipotesi in cui sia stata accantonata, i motivi che hanno imposto di effettuare il relativo accantonamento (cause generatrici dell'insufficienza delle frazioni di premi a far fronte al costo dei futuri sinistri), i criteri seguiti nel processo valutativo e i parametri tecnici di riferimento attraverso i quali l'impresa è pervenuta ad identificare la misura della riserva;
   - nel caso in cui non sia stata accantonata, i criteri seguiti nel processo valutativo che hanno portato a non costituire la riserva (in particolare per quanto attiene alla capienza della riserva per frazioni di premi incrementata dalle rate a scadere in rapporto alla sinistralità attesa). Non è sufficiente la mera affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge per la costituzione.

Per la riserva sinistri sono adeguatamente illustrate, con riguardo al criterio valutativo del costo ultimo, la metodologia seguita (inventario delle singole pratiche di danno valutate separatamente o, nei casi ammessi, criterio del costo medio) e le ipotesi adottate per la valutazione.
In particolare, nel caso di utilizzo del criterio del costo medio ultimo per la valutazione dei sinistri a riserva della generazione di bilancio, sono fornite in sintesi indicazioni sui gruppi di sinistri omogenei e sufficientemente numerosi presi a riferimento, sui relativi criteri di individuazione e sui costi medi applicati. Nell'ambito dell'impiego di metodi statistico-attuariali per la determinazione del costo ultimo, sono illustrate le categorie di sinistri interessati e le ipotesi tecniche e finanziarie applicate tra le quali il tasso di accrescimento del costo dei sinistri utilizzato.

Con riferimento alla riserva per sinistri denunciati tardivamente, sono indicate le ipotesi a base della valutazione ed è fatta menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalità, tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo. Ove, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato si discosti da quello previsto dall'articolo 160, comma 1, del Regolamento, tale circostanza è evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Sono illustrati infine i criteri di accantonamento delle riserve per partecipazione agli utili e ristorni.

10.2 Indicazione del dettaglio delle altre riserve tecniche (voce C.I.4), distinto per tipologia di riserva e per ramo, e dei relativi criteri di accantonamento con particolare riferimento alla riserva di senescenza.

10.3 Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (voce C.I.5), distinte per ramo ed in base alle fonti da cui originano. Sono illustrati inoltre i criteri di accantonamento delle predette riserve di perequazione.

10.4 Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14).
Nell'allegato 14 sono iscritte:
a) alla voce "Riserva per rischio di mortalità" le riserve aggiuntive eventualmente costituite, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione;
b) alla voce "Riserve di integrazione" le riserve aggiuntive per rischio finanziario e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario.

10.5 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.II.5) per tipologia di riserva e per ramo.

Sezione 11 – Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)

11.1 Dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato (voce D.I), con indicazione dell'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto in portafoglio, ed evidenza dell'importo delle riserve relative ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

11.2 Dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) con indicazione dell'ammontare delle riserve afferenti a ciascun contratto gestito evidenziando la presenza di eventuali garanzie offerte ai fondi pensione.

Sezione 12 – Fondi per rischi e oneri (voce E)

12.1 Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (Allegato 15).

12.2 Dettaglio degli altri accantonamenti (voce E.3), se di importo significativo.
Le imprese che abbiano rilasciato fidejussioni fuori dall'esercizio autorizzato dei rami credito e cauzione illustrano i criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento effettuato al fondo nel caso in cui sussista il rischio di dover pagare e, in aggiunta, non sia ragionevolmente prevedibile un integrale recupero.

Sezione 13 – Debiti ed altre passività (voce G)

13.1 Indicazione, per i prestiti obbligazionari (voce G.III), dell'importo e del numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dall'impresa assicuratrice nonché dell'importo e del numero delle azioni di godimento specificando i diritti che esse attribuiscono.

13.2 Dettaglio dei debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo.

13.3 Dettaglio dei debiti con garanzia reale (voce G.V) con indicazione del tipo di garanzie prestate.

13.4 Composizione per tipologia dei prestiti diversi e altri debiti finanziari (voce G.VI).

13.5 Variazione nell'esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - voce G. VII (v. Allegato 15).

13.6 Dettaglio dei debiti diversi (voce G. VIII.4), se di importo significativo.

13.7 Indicazione per i conti transitori passivi di riassicurazione (voce G.IX.1) di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

13.8 Dettaglio delle passività diverse (voce G.IX.3), se di importo significativo.

Sezione 14 – Ratei e risconti

14.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci H.1, H.2 e H.3.

14.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce H.3).

14.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

Sezione 15 – Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate

15.1 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 16).

Sezione 16 – Crediti e debiti

16.1 Per i crediti e debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i cinque anni.

Sezione 16*bis* – Forme pensionistiche individuali

16*bis*.1 Indicazioni sulla istituzione nel corso dell'esercizio di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Sono altresì indicati, per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo I a prestazioni rivalutabili e di ramo III con prestazioni collegate al valore di attivi di un fondo interno assicurativo o con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di OICR, l'ammontare complessivo delle riserve tecniche e delle corrispondenti attività a copertura distintamente per ciascuna gestione separata, fondo interno assicurativo e OICR a cui sono collegate le prestazioni.

Sezione 17 – Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

17.1 Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV (Allegato 17). Le imprese, che abbiano rilasciato fidejussioni fuori dall'esercizio autorizzato dei rami credito e cauzione, illustrano la situazione delle esposizioni relative al rilascio di garanzie, a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie o di fidejussioni, qualora il rischio di dover pagare sia ragionevolmente da escludersi o, pur sussistendo questo rischio, la capacità economica del debitore sia tale da rendere sicuri dell'integrale recupero delle somme eventualmente sborsate ovvero sussistano comunque adeguate controgaranzie. L'allegato comprende anche le fidejussioni e le garanzie rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

17.2 Informativa in merito alla evoluzione delle garanzie prestate, se di importo significativo.

17.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (voce VI).

17.4 Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi (voce VII) con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.

17.5 Composizione per tipologia degli impegni (voce IV) e degli altri conti d'ordine (voce VIII), se di importo significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo e partecipate.

17.6 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati (Allegato 18). L'impresa fornisce adeguata illustrazione delle predette operazioni con particolare riguardo:
a) all'operatività complessiva in strumenti derivati attuata nel periodo di riferimento, fornendo le informazioni atte a dimostrare la coerenza della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite in sede di deliberazione;
b) alle posizioni aperte in strumenti derivati alla fine dell'esercizio, con evidenziazione dell'esposizione complessiva nonché delle singole posizioni di importo rilevante;
c) al fair value, all'entità e alla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati.

CONTO ECONOMICO

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)

18.1 Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione e le imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni e in aggiunta la riassicurazione indicano i premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto distintamente tra rami danni e rami vita.

18.2 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero (Allegato 19).
La colonna "saldo di riassicurazione" dell'Allegato 19 riporta, in ciascuna riga, il saldo degli ammontari relativi alla riassicurazione passiva riferiti alle seguenti voci: premi di competenza, altri proventi tecnici, oneri relativi ai sinistri, variazione delle altre riserve tecniche, ristorni e partecipazioni agli utili, spese di gestione e altri oneri tecnici.
I relativi importi sono indicati con il proprio segno (positivo per i ricavi e negativo per i costi) coerentemente all'apporto dato alla formazione del risultato tecnico.
La riga "Assicurazioni indirette" riporta gli ammontari relativi al solo portafoglio italianomentre la successiva riga "Portafoglio estero" riporta gli ammontari relativi sia al lavoro diretto sia a quello indiretto.

18.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce I.2).

18.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), se di importo significativo.

18.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

18.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

18.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce I.7.f).

18.8 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), se di importo significativo.

18.9 Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (voce I.9) e dei relativi accantonamenti ed utilizzi nell'esercizio.

Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)

19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi e al saldo di riassicurazione (Allegato 20).
Con riferimento all'allegato 20, la ripartizione dei premi lordi di cui ai punti c) 1. “per contratti senza partecipazione agli utili” e c) 2. “per contratti con partecipazione agli utili” deve risultare coerente con la classificazione delle riserve tecniche dei rami vita riportata in bilancio nella classe C.II dello stato patrimoniale. In particolare, per “contratti con partecipazione agli utili” devono intendersi quelli in relazione ai quali l'impresa accantona nella voce C.II.4 dello stato patrimoniale riserve tecniche costituite ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto.
Nel riquadro “saldo della riassicurazione” dell'allegato 20 sono riportati, separatamente per il lavoro diretto, indiretto e per il totale, i saldi di tutti gli ammontari relativi alla riassicurazione passiva secondo le indicazioni previste per l'Allegato 19.

19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce II. 2 (Allegato 21).
Nelle singole voci relative ai “Profitti sul realizzo degli investimenti” sono inclusi i soli profitti derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole ivi compresi i profitti derivanti dall'alienazione degli investimenti relativi ai “terreni e fabbricati” e agli “investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate” che l'impresa, superando la presunzione relativa di durevolezza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ha classificato come ad utilizzo non durevole.
I proventi da investimenti di cui alle voci 34, 38, 41 del conto tecnico dei rami vita ed alle voci 84, 88, 91 del conto non tecnico comprendono sia i proventi derivanti dalle imprese del gruppo che quelli derivanti da investimenti in altre partecipate.
Gli scarti positivi relativi ad obbligazioni di società del gruppo e partecipate dovranno essere riportati nelle voci 5, 45 e 85 dell'Allegato 21; gli scarti positivi relativi alle restanti obbligazioni e ad altri titoli a reddito fisso dovranno, invece, essere indicati nelle voci 8, 48 e 88 dell'Allegato 21.
Le riprese di rettifiche di valore degli OICR andranno riportate nelle voci 20, 60 e 100 dell'Allegato 21.

19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.3 (Allegato 22).

19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4). se di importo significativo.

19.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

19.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce II.7) riconosciuti agli assicurati o ad altri beneficiari.

19.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce II.8.f).

19.8 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce II.9 (Allegato 23)
Tra gli oneri di gestione sono ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", sono altresì riportate le relative quote di ammortamento.
Nelle singole voci relative alle “Perdite sul realizzo degli investimenti” sono incluse le sole perdite derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole.
Gli scarti negativi relativi ai titoli a reddito fisso andranno indicati nelle voci 3, 33 e 63.
Le rettifiche di valore degli OICR dovranno essere riportate nelle voci 14, 44 e 74.

19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.10 (Allegato 24).

19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11), se di importo significativo.

19.11 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti al conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce II.12).

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo

20.1 Assicurazioni danni

20.1.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 25).
Sono indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.
Nella voce “variazione della riserva premi” vanno compresi i saldi delle variazioni per differenza cambi ed i saldi dei movimenti del portafoglio premi.
Nella voce “variazione delle riserve tecniche diverse” è compresa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell’esercizio a tale titolo figurano nel “saldo delle altre partite tecniche”.
La voce “risultato della riassicurazione passiva” non contiene le operazioni di retrocessione che figurano, invece, nella successiva voce “risultato netto del lavoro indiretto”. Quest’ultima voce, peraltro, non comprende la relativa “quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico” che va a confluire nell’apposita voce.

20.1.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni portafoglio italiano (Allegato 26).
Per l’allegato 26 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l’allegato 25.

20.2 Assicurazioni vita

20.2.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 27).
Sono indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

Per l’allegato 27 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l’allegato 25.
La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

20.2.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - portafoglio italiano (Allegato 28).
Per l’allegato 28 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l’allegato 25.
La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

20.3 Assicurazioni danni e vita

20.3.1 Prospetti di sintesi dei conti tecnici riepilogativi di tutti i rami danni e vita - lavoro estero (Allegato 29).
Per l’allegato 29 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l’allegato 25.
La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)

21.1 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce III.3 (v. Allegato 21).

21.2 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce III.5 (v. Allegato 23).
Tra gli oneri della gestione sono ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", sono altresì riportate le relative quote di ammortamento.

21.3 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri proventi (voce III.7).

21.4 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri oneri (voce III.8). In ogni caso dovrà essere fornita indicazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti.

21.5 Dettaglio dei proventi straordinari (voce III.10), se di importo significativo.

21.6 Dettaglio degli oneri straordinari (voce III.11), se di importo significativo. In tale voce sono, tra l'altro, ricomprese le imposte relative ad esercizi precedenti.

Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico

22.1 Prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 30).

22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto (Allegato 31).
Le voci presenti nell'allegato riportano:
Voci 1, 11, 21: premi raccolti in Italia dalla sede italiana;
Voci 2, 12, 22: premi raccolti nel paese di stabilimento dalle rappresentanze di imprese italiane istituite nell'Unione Europea;
Voci 3, 13, 23: premi raccolti nel paese di stabilimento dalle rappresentanze di imprese italiane istituite in Stati terzi;
Voci 5, 15, 25: premi raccolti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi da parte di rappresentanze di imprese italiane istituite nell'Unione Europea;
Voci 6, 16, 26: premi raccolti in altri paesi dell'Unione Europea in regime di libertà di prestazione di servizi, sia dalla sede italiana che tramite rappresentanze di imprese italiane istituite nella Unione Europea;
Voci 7, 17, 27: premi raccolti in Stati terzi in regime di libertà di prestazione di servizi, sia dalla sede italiana che tramite rappresentanze di imprese italiane.

22.3 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci (Allegato 32).

22.4 L'impresa illustra l'influenza sulla rappresentazione della situazione economica, delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà.

22.5 L'impresa fornisce adeguate informazioni circa i risultati conseguiti nell'esercizio su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento, specificandone altresì il trattamento contabile.

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

1 Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare di ciascun elemento patrimoniale di cui alle voci da A.I a A.IX dello Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto aggiornato sulla base della proposta di distribuzione degli utili risultanti dal bilancio o di altri elementi patrimoniali. La predetta situazione tiene altresì conto delle variazioni di patrimonio netto intervenute dopo la chiusura dell'esercizio.

2 Indicazione dell'ammontare del margine di solvibilità richiesto e della quota di garanzia nonché del totale degli elementi costitutivi del margine disponibile, separatamente per i rami danni e per i rami vita.

3 Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare delle riserve tecniche da coprire alla chiusura dell'esercizio nonché dell'importo delle attività destinate a copertura delle stesse.

4 Informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 96 e 97 del Codice e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Allegato 1 al modulo 11

Società ....

Esercizio ....

Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano

(valori in migliaia di euro)

Riserve tecniche del portafoglio diretto italiano	Ramo I	Ramo II	Ramo III	Ramo IV	Ramo V	Ramo VI	**Totale**
Riserve matematiche per premi puri (compreso il riporto premi)	1	2	3	4	5	5	6
Riserva sovrapremi sanitari e professionali	7	8	9	10	11	12	13
Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito	14	15	16	17	18	19	20
Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale (decrescenza tassi)	21	22	23	24	25	26	27
Riserva aggiuntiva per rischio demografico	28	29	30	31	32	33	34
Altre riserve aggiuntive	35	36	37	38	39	40	41
Riserve aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 4, del ~~decreto~~Codice	42	43	44	45	46	47	48
Totale riserve matematiche classe C.II.1	49	50	51	52	53	54	55
Riserva per spese future (classe C.II.5)	56	57	58	59	60	61	62
Riserve supplementari per rischi generali (classe C.II.5)	63	64	65	66	67	68	69
Altre riserve tecniche (classe C.II.5)	70	71	72	73	74	75	76
Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (classe C.II.4)	77	78	79	80	81	82	83
Riserva per somme da pagare (classe C.II.3)	84	85	86	87	88	89	90
Riserva premi delle assicurazioni complementari (classe C.II.2)	91	92	93	94	95	96	97
Totale riserve tecniche classe C	98	99	100	101	102	103	104
Riserve classe D.I prodotti di cui all'articolo 41, comma 1, del ~~decreto~~Codice	105	106	107	108	109	110	111
Riserve classe D.I prodotti di cui all'articolo 41, comma 2, del ~~decreto~~Codice	112	113	114	115	116	117	118
Totale riserve di classe D.I connesse con indici o fondi o altri valori di riferimento	119	120	121	122	123	124	125
Totale riserve di classe D.II derivanti dalla gestione dei fondi pensione	126	127	128	129	130	131	132
TOTALE RISERVE TECNICHE DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO	133	134	135	136	137	138	139

Allegato 1 al modulo 28

Società ....

Esercizio (N) ....

ASSICURAZIONI DANNI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

SVILUPPO SINISTRI TARDIVI DEL RAMO______________________________

(valori in euro)

Sezione a : sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N)

Anno di accadimento	RISERVA INIZIALE STIMATA AL 31.12.(N-1) PER SINISTRI TARDIVI (a)			DATI EFFETTIVI DELL'ESERCIZIO (N)________ PER ANNO DI ACCADIMENTO (b) - Sinistri tardivi denunciati nell'esercizio						RISERVA FINALE STIMATA AL 31.12.(N) PER SINISTRI TARDIVI (c)			SINISTRI IN CAUSA (d)			
				Denunciati	Pagati nell'esercizio		Senza seguito	A riserva (analitica) alla fine dell'esercizio					Sinistri pagati nell'esercizio		Riserva (analitica) alla fine dell'esercizio	
	Numero	Costo medio	Importo	Numero	Numero	Importo	Numero	Numero	Importo	Numero	Costo medio	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(7)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
N-8 e prec.																
N-7																
N-6																
N-5																
N-4																
N-3																
N-2																
N-1																
tot. prec.																
N																
tot. generale																

Sezione b : sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1) o riaperti nell'esercizio (N)

Anno di accadimento	RISERVA INIZIALE (ANALITICA) AL 31.12.(N-1) PER SINISTRI DENUNCIATI TARDIVAMENTE (e)		SINISTRI TARDIVI A RISERVA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO E SINISTRI TARDIVI RIAPERTI NELL'ESERCIZIO (f)										RISERVA FINALE (ANALITICA) AL 31.12.(N) PER SINISTRI DENUNCIATI TARDIVAMENTE (g)	
			Sinistri tardivi a riserva (analitica) al 31.12.(N-1)					Sinistri tardivi riaperti nell'esercizio (N)						
			Pagati nell'esercizio		Senza seguito	A riserva alla fine dell'esercizio		Riaperti	Pagati nell'esercizio		A riserva alla fine dell'esercizio			
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Numero	Importo	Numero	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)=(17)-(19)-(21)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)=(24)-(25)	(28)	(29)=(8)+(22)+(27)	(30)=(9)+(23)+(28)
N-8 e prec.														
N-7														
N-6														
N-5														
N-4														
N-3														
N-2														
N-1														
tot. prec.														

Allegato 3

Società ……………………………………………………………………………………………………….……………………………

Capitale sociale sottoscritto euro ……………………………….…………………. Versato euro …………………..…………………………..

Sede in …………………………………………………..

Informazioni di vigilanza relative al bilancio

Esercizio ………………

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
1	Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I)				
2	Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3)				
3	Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3) e ad imprese incluse nella voce C.III.4				
4	Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1)				
5	Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5)				
6	Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7)				
7	Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)				
8	Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), dei debiti diversi (voce G.VIII.4), delle attività e passività diverse (voci F.IV.2 e G.IX.3)				
9	Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2,3,4; E.II)				
10	Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche				
11	Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche				
All. 1 all'11	Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano				
12	Rami danni - Piano delle cessioni in riassicurazione vigenti nell'esercizio				
13	Rami danni - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati				
14	Rami vita - Piano delle cessioni in riassicurazione				
15	Rami vita - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati				
16	Accettazioni e cessioni in riassicurazione - rapporti patrimoniali significativi				
17	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 1				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 2				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 3				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 4				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 5				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 6				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 7				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 8				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 9				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 10				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 11				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 12				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 13				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 14				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 15				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 16				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 17				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 18				
All. 1 al 17	Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri				
18	Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo				
19	Prospetto di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito				
20	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo I				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo II				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo III				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo IV				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo V				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo VI				
21	Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo				
22	Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo				
23	Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo				
24	Sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo - Formazione del risultato di esercizio				
25	Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana				
26	Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana				
27	Conto economico - Portafoglio estero				

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
28	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 17				
All. 1 al 28	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 17				
29	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 13				
All. 1 al 29	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi del ramo 13				
29A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - NO CARD				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - CARD				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - FORFAIT GESTIONARIA				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - FORFAIT DEBITRICE				
All. 1 al 29A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 - Sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa				
29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 gestiti				
All. 1 al 29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12				
All. 2 al 29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12				
30	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12				
31	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 10				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 12				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 13				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 17				
31/A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Calcolo della riserva premi del ramo 15 Cauzione				
32	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Dati tecnici del ramo credito				
33	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Dati tecnici del ramo cauzione				
34	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali				
34/A	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze rivalutabili)				
34/B	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze a premio unico con idonea provvista di attivi) e relativo allegato				
34/C	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze a premio unico con specifica provvista di attivi) e relativo allegato				
34/D	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (altre forme)				
34/E	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze espresse in valuta)				
34/F	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (contratti assunti in regime di stabilimento)				
35	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi				
35/A	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi (contratti assunti in regime di stabilimento)				
36	Assicurazioni vita - Provvigioni di acquisizione da ammortizzare alla chiusura dell'esercizio				
37	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati				

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
All. 1 al 37	Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato				
38	Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati				
39	Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati				
40	Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati				
All. 1 al 40	Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato				
41	Assicurazioni vita - Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e i risultati dell'esperienza diretta				
	Prospetto di calcolo per l'assegnazione di quote dell'utile degli investimenti				
	Relazione tecnica dell'attuario incaricato rami vita di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto e relative disposizioni attuative				
	Relazione tecnica dell'attuario incaricato rami danni 10 e 12 prevista dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 34 del decreto e relative disposizioni attuative				
	Resoconto analitico dell'attuario revisore per la verifica della sufficienza delle riserve tecniche				
	Modelli di rilevazione del contenzioso R.C. Auto (lettera Circolare del 26 ottobre 2007 e circolare ISVAP n. 458/2001)				

(1) Indicare il numero dei moduli o degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui il modulo o l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in qu
tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare il modulo o l'allegato.

Il rappresentante legale dell'impresa (*)

………………………………………………………………………………………. (**)

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Modulo 1/........ (1)

Società .... Esercizio ....

Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I) (valori in migliaia di euro)

Classe (2)	Codice	Ubicazione	Incrementi nell'esercizio		Decrementi nell'esercizio			Valore di bilancio	Valore corrente	Ammontare ipoteche
			Rivalutazioni e riprese di valore	Acquisti e altri incrementi	Rettifiche di valore	Vendite e altri decrementi	Ammortamenti			
		Totali								
1		Immobili destinati all'esercizio dell'impresa								
2		Immobili ad uso di terzi								
3		Altri immobili								
4		Altri diritti reali								
5		Immobilizzazioni in corso e acconti								
		Totale								

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita

(2) Classe
1 = Immobili destinati all'esercizio dell'impresa
2 = Immobili ad uso di terzi
3 = Altri immobili
4 = Altri diritti reali
5 = Immobilizzazioni in corso e acconti

Modulo 2/........ (1)

Società ....

Esercizio ....

Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2),
delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3)

(valori in migliaia di euro)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Codice ISIN	Descrizione del titolo: Denominazione (7)	Descrizione del titolo: Codice Stato (*) (8)	Descrizione del titolo: Scadenza (*)	Valuta (*) (9)	Valore nominale complessivo	Valore di bilancio: Unitario	Valore di bilancio: Complessivo	Valore corrente	Rettifiche di valore operate nell'esercizio	Riprese di rettifiche di valore operate nell'esercizio

Totali per categoria (voce C.II.2)	Valori complessivi: Valore di bilancio	Valori complessivi: Valore corrente	Totali per categoria (voce C.III.3)	Valori complessivi: Valore di bilancio	Valori complessivi: Valore corrente
Società controllanti	1	11	Titoli di Stato quotati	21	31
Società controllate	2	12	Altri titoli quotati	22	32
Società consociate	3	13	Titoli di Stato non quotati	23	33
Società collegate	4	14	Altri titoli non quotati	24	34
Altre	5	15	Obbligazioni convertibili	25	35

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita
(2) Categoria
1 = Società controllanti (voce C.II.2a)
2 = Società controllate (voce C.II.2b)
3 = Società consociate (voce C.II.2c)
4 = Società collegate (voce C.II.2d)

(2) segue
5 = Altre (voce C.II.2e)
6 = Titoli di Stato quotati (compresi nella voce C.III.3a)
7 = Altri titoli quotati (compresi nella voce C.III.3a)
8 = Titoli di Stato non quotati (compresi nella voce C.III.3b)
9 = Altri titoli non quotati (compresi nella voce C.III.3b)
10 = Obbligazioni convertibili (voce C.III.3c)

(3) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri
(4) Indicare S per le attività subordinate
(5) Indicare C per le obbligazioni convertibili
(6) Indicare D per gli investimenti a utilizzo durevole

(7) Per le obbligazioni convertibili indicare anche l'azione oggetto di conversione
(8) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)
(9) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato', 'Scadenza', 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

Modulo 3/........ (1)

Società .... Esercizio ....

Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 (valori in migliaia di euro)

(2)	Beneficiario, scadenza e tasso (3)	Valuta (4)	Importo nominale		Valore di bilancio	(6)	(7)
			originario (5)	residuo			
	Totali						
	Finanziamenti ad imprese del gruppo e imprese partecipate (C.II.3)						
	Finanziamenti ad imprese (incluse nella voce C.III.4)						

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita

(2) Sottovoce
a = Società controllanti d = Società collegate
b = Società controllate e = Altre partecipate
c = Società consociate z = Imprese incluse nella voce C.III.4

(3) In caso di tasso variabile indicare il parametro di riferimento e l'eventuale spread

(4) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(5) Nel solo caso di rapporti di conto corrente: indicare l'ultimo importo autorizzato dall'IVASS, se compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 216 del Codice; negli altri casi di conto corrente non compilare la colonna

(6) Indicare S per le attività subordinate

(7) Indicare I per i finanziamenti garantiti da ipoteca, aggiungendo il numero relativo al grado
Indicare F per i finanziamenti garantiti da fidejussioni bancarie o assicurative
Indicare G per i finanziamenti garantiti da altro tipo di garanzia

Modulo 4/........ (1)

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1)

(valori in migliaia di euro)

(2)	(3)	(4)	Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (5)	Valuta (*) (6)	Valore di bilancio		Valore corrente	Rettifiche di valore operate nell'esercizio	Riprese di rettifiche di valore operate nell'esercizio
							Quantità	Valore			
				Totali							
a				Azioni quotate							
b				Azioni non quotate							
c				Quote							

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita
(2) Sottovoce
a = Azioni quotate
b = Azioni non quotate
c = Quote
(3) Indicare D per il portafoglio a utilizzo durevole

(4) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazione
2 = Società finanziaria
3 = Istituto di credito
4 = Società immobiliare
5 = Società fiduciaria
6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento
7 = Consorzio
8 = Impresa industriale
9 = Altra società o ente

(5) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(6) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

Modulo 5/........ (1)

Società ....

Esercizio ....

Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (voce C.III.2) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5)

(valori in migliaia di euro)

Tipo				Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (6)	Valuta (*) (7)	Valore di bilancio		Valore corrente	Rettifiche di valore operate nell'esercizio	Riprese di rettifiche di valore operate nell'esercizio
(2)	(3)	(4)	(5)					Quantità	Valore			
					Totale quote di fondi comuni di investimento							
					Totale quote in investimenti comuni							

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita

(2) I = Fondi comuni di investimento immobiliare
F = Fondi comuni di investimento mobiliari coordinati ai sensi della Dir. 85/611/CEE
S = Società di investimento coordinate ai sensi della Dir. 85/611/CEE
T = Unit trust coordinati ai sensi della Dir. 85/611/CEE
A = Altri fondi comuni di investimento mobiliare aperti
C = Altri fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Q = Quote in investimenti comuni

(3) I = di diritto italiano
E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea
T = di diritto di uno Stato terzo

(4) A = prevalentemente investiti in titoli azionari o similari
O = prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

(5) Indicare D per il portafoglio a utilizzo durevole

(6) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN

Modulo 6/........ (1)

Società .... Esercizio ....

Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7) (valori in migliaia di euro)

(2)	(3)	Tipologia	Controparte o emittente	Codice Stato (4)	Scadenza	Attività o indice sottostante	Valuta (5)	Valore nominale	Valore di bilancio	Valore corrente	(6)
		Totale									

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita

(2) Indicare Q per gli investimenti negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(3) Indicare D per gli investimenti a utilizzo durevole

(4) Codice dello Stato della controparte o dell'emittente (fonte U.I.C.)

(5) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(6) Indicare G per gli investimenti garantiti

Modulo 7

Società ....

Esercizio ....

Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)

(valori in migliaia di euro)

Rami	Esercizio		Esercizi precedenti			Totale esercizio ed esercizi precedenti
	Totale	di cui ultimo trimestre	n - 1	n - 2	n - 3 e precedenti	
Rami danni						
Portafoglio italiano						
1. Infortuni	1	2	3	4	5	6
2. Malattia	7	8	9	10	11	12
3. Corpi di veicoli terrestri	13	14	15	16	17	18
4. Corpi di veicoli ferroviari	19	20	21	22	23	24
5. Corpi di veicoli aerei	25	26	27	28	29	30
6. Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali	31	32	33	34	35	36
7. Merci trasportate	37	38	39	40	41	42
8. Incendio ed elementi naturali	43	44	45	46	47	48
9. Altri danni ai beni	49	50	51	52	53	54
10. R.C. autoveicoli terrestri	55	56	57	58	59	60
11. R.C. aeromobili	61	62	63	64	65	66
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali	67	68	69	70	71	72
13. R.C. generale	73	74	75	76	77	78
14. Credito	79	80	81	82	83	84
15. Cauzione	85	86	87	88	89	90
16. Perdite pecuniarie di vario genere	91	92	93	94	95	96
17. Tutela legale	97	98	99	100	101	102
18. Assistenza	103	104	105	106	107	108
Totale portafoglio italiano	109	110	111	112	113	114
Totale portafoglio estero	115	116	117	118	119	120
Totale rami danni (bilancio)	121	122	123	124	125	126
Rami vita						
Portafoglio italiano						
I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana	127	128	129	130	131	132
II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità	133	134	135	136	137	138
III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	139	140	141	142	143	144
IV. L'assicurazione malattia e contro il rischio di non autosufficienza	145	146	147	148	149	150
V. Le operazioni di capitalizzazione	151	152	153	154	155	156
VI. Le operazioni di gestione dei fondi pensione	157	158	159	160	161	162
Totale portafoglio italiano	163	164	165	166	167	168
Totale portafoglio estero	169	170	171	172	173	174
Totale rami vita (bilancio)	175	176	177	178	179	180

Modulo 8 .... (1)

Società .... Esercizio ....

Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), dei debiti diversi (voce G.VIII.4), delle attività e passività diverse (voci F.IV.2 e G.IX.3) (valori in migliaia di euro)

	Valore
Altri crediti:	
Crediti d'imposta	1
Crediti verso i fondi di garanzia	2
....	3
....	4
....	5
....	6
....	7
....	8
....	9
Totale altri crediti	10
Attività diverse	
Conto di collegamento	11
....	12
....	13
....	14
....	15
....	16
....	17
....	18
Totale attività diverse............	19

	Valore
Debiti diversi:	
....	21
....	22
....	23
....	24
....	25
....	26
....	27
....	28
....	29
Totale debiti diversi	30
Passività diverse	
Conto di collegamento	31
....	32
....	33
....	34
....	35
....	36
....	37
....	38
Totale passività diverse............	39

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita

Modulo 9

Società ....

Esercizio ....

Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2, 3, 4; E.II)

(valori in migliaia di euro)

Rami danni	Valore di bilancio	crediti				Svalutazioni
		esercizio n	esercizio n - 1	esercizio n - 2	esercizi n - 3 e precedenti	
E.I: Derivanti da operazioni di assicurazione diretta						
2. Intermediari di assicurazione	1	11	21	31	41	51
di cui esigibili nell'ultimo trimestre	2					
3. Compagnie c/c	3	13	23	33	43	53
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare	4	14	24	34	44	54
E.II: Derivanti da operazioni di riassicurazione						
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	5	15	25	35	45	55
2. Intermediari di riassicurazione	6	16	26	36	46	56
di cui esigibili nell'ultimo trimestre	7					

Rami vita	Valore di bilancio	crediti				Svalutazioni
		esercizio n	esercizio n - 1	esercizio n - 2	esercizi n - 3 e precedenti	
E.I: Derivanti da operazioni di assicurazione diretta						
2. Intermediari di assicurazione	61	71	81	91	101	111
di cui esigibili nell'ultimo trimestre	62					
3. Compagnie c/c	63	73	83	93	103	113
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare	64	74	84	94	104	114
E.II: Derivanti da operazioni di riassicurazione						
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	65	75	85	95	105	115
2. Intermediari di riassicurazione	66	76	86	96	106	116
di cui esigibili nell'ultimo trimestre	67					

Modulo 10

Società ....

Esercizio ....

Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche

(valori in migliaia di euro)

Riserve tecniche	Lavoro diretto			Lavoro indiretto	Totale lavoro diretto e indiretto	Riassicurazione passiva		
	Portafoglio Italiano	Portafoglio Estero	Totale			Lavoro ceduto	Lavoro retroceduto	Totale
Riserva premi	1	21	41	61	81	101	121	141
Riserva sinistri	2	22	42	62	82	102	122	142
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	3	23	43	63	83	103	123	143
Altre riserve tecniche .... di cui:	4	24	44	64	84	104	124	144
- Riserva di senescenza	5	25	45		85			
-	6	26	46		86			
-	7	27	47		87			
-	8	28	48		88			
-	9	29	49		89			
-	10	30	50		90			
-	11	31	51		91			
Riserve di perequazione costituite a norma di legge	12	32	52		92			
Subtotale .... (1)	13	33	53	73	93			
-	14	34	54	74	94			
-	15	35	55	75	95			
-	16	36	56	76	96			
Totale .... (2)	17	37	57	77	97	117	137	157

Dettaglio della riserva premi del portafoglio diretto italiano

Rami	Riserva per frazioni di premi	Riserva per rischi in corso	Riserva premi del portafoglio diretto italiano	Rami	Riserva per frazioni di premi	Riserva per rischi in corso	Riserva premi del portafoglio diretto italiano
1. Infortuni	201	221	241	10. R.C. autoveicoli terrestri	210	230	250
2. Malattia	202	222	242	11. R.C. aeromobili	211	231	251
3. Corpi di veicoli terrestri	203	223	243	12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali	212	232	252
4. Corpi di veicoli ferroviari	204	224	244	13. R.C. generale	213	233	253
5. Corpi di veicoli aerei	205	225	245	14. Credito	214	234	254
6. Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali	206	226	246	15. Cauzione	215	235	255
7. Merci trasportate	207	227	247	16. Perdite pecuniarie di vario genere	216	236	256
8. Incendio ed elementi naturali	208	228	248	17. Tutela legale	217	237	257
9. Altri danni ai beni	209	229	249	18. Assistenza	218	238	258
				Totale rami danni	219	239	259

riserva premi lavoro indiretto portafoglio italiano 301 ....
riserva premi lavoro indiretto portafoglio estero 302 ....

riserva sinistri lavoro indiretto portafoglio italiano 303 ....
riserva sinistri lavoro indiretto portafoglio estero 304 ....

(1) Per il portafoglio diretto italiano, l'importo coincide con l'ammontare complessivo delle riserve tecniche da coprire ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento

(2) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale C.I "Riserve tecniche - rami danni"
Per il totale del lavoro ceduto e retroceduto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale D bis.I "Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - rami danni"

Modulo 11

Società ....

Esercizio ....

Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche

(valori in migliaia di euro)

Riserve tecniche	Lavoro diretto			Lavoro indiretto	Totale lavoro diretto e indiretto	Riassicurazione passiva		
	Portafoglio italiano	Portafoglio estero	Totale			Lavoro ceduto	Lavoro retroceduto	Totale
Riserve matematiche	1	21	41	61	81	101	121	141
Riserva premi delle assicurazioni complementari	2	22	42	62	82	102	122	142
Riserva per somme da pagare	3	23	43	63	83	103	123	143
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	4	24	44	64	84	104	124	144
Altre riserve tecniche .... di cui:	5	25	45	65	85	105	125	145
- per spese future	6	26	46		86			
- supplementari	7	27	47		87			
-	8	28	48		88			
-	9	29	49		89			
-	10	30	50		90			
-	11	31	51		91			
-	12	32	52		92			
Totale .... (1)	13	33	53	73	93	113	133	153
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione:								
Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato	14	34	54	74	94	114	134	154
Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	15	35	55	75	95	115	135	155
Totale .... (2)	16	36	56	76	96	116	136	156
							Totale (voce 153 + voce 156) ..... (3)	157

riserve matematiche lavoro indiretto portafoglio italiano	301
riserve matematiche lavoro indiretto portafoglio estero	302

(1) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale C.II "Riserve tecniche - rami vita"

(2) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale D "Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione"

(3) L'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale D.bis.II "Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - rami vita"

Modulo 12

Società .... Esercizio ....

Rami danni - Piano delle cessioni in riassicurazione vigenti nell'esercizio (1) (valori in migliaia di euro)

Ramo	Trattati proporzionali						Trattati proporzionali		Trattati non proporzionali			Cessioni	
	In quota				1° eccedente		2° eccedente					Facoltative	Facoltativo/ obbligatorie
	Quota conservata	Quota ceduta	Limiti del trattato		Pieno di conservazione	Pieno ceduto	Pieno di conservazione	Pieno ceduto		Priorità	Portata		
			Franchigia	Massimale									
(2)	%	%							(3)			(4)	(5)

(1) Devono essere indicati i contratti la cui durata comprende l'esercizio di bilancio.

(2) Indicare il codice del ramo di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice nel quale sono ricompresi i rischi oggetto del contratto di riassicurazione. Per ogni ramo devono essere compilate tante righe quanti sono i trattati relativi al ramo stesso.

(3) Specificare il tipo di cessione:
1 = eccesso di sinistro
2 = eccesso di sinistro in aggregato
3 = eccesso globale di perdita
4 = altri (specificare in calce)

(4) Indicare con il segno 'X' la presenza di cessioni facoltative.

(5) Indicare con il segno 'X' la presenza di trattati facoltativo/obbligatori.

Modulo 13

Società ....

Esercizio ....

Rami danni - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati

(valori in migliaia di euro)

Tipo trattato (1)	(2)	Denominazione, sede sociale e nazionalità	Quota % di riparto (3)	Premi di competenza (4)	Commissioni (4)	Partecipazioni agli utili (4)	Sinistri di competenza (4)	Altre partite (4)	Risultato tecnico del trattato (4)

(1) Specificare il tipo di cessione:
a = quota
b = 1° eccedente
c = 2° eccedente
d = eccesso di sinistro
e = eccesso di sinistro in aggregato
f = eccesso globale di perdita
g = facoltativa
h = facoltativo/obbligatoria
i = altri (specificare in calce)

(2) Indicare il codice del ramo di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice nel quale sono ricompresi i rischi oggetto del contratto di riassicurazione.

(3) Indicare la quota di riparto assunta da ciascun riassicuratore individuato.

(4) Indicare gli importi relativi all'intero trattato (al 100% della cessione) in corrispondenza della denominazione del riassicuratore principale (c.d. leader del trattato) o comunque di quello al quale è stata ceduta la quota più elevata.

Modulo 14

Società .... Esercizio ....

Rami vita - Piano delle cessioni in riassicurazione (valori in migliaia di euro)

Numero d'ordine	Ramo	Categorie di assicurazione	Trattati proporzionali							Trattati non proporzionali			Cessioni	
			in quota			Per eccedente							Facoltative	Facoltativo/ obbligatorie
			Quota ceduta	Decorrenza	Scadenza	Pieno di conservazione	Pieno ceduto	Decorrenza	Scadenza		Priorità	Portata		
(1)	(2)	(3)	%							(4)			(5)	(6)

(1) Attribuire un numero d'ordine ad ogni trattato.

(2) Indicare il codice del ramo di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice.

(3) Categorie di assicurazioni:
A = miste
B = caso morte a vita intera
C = temporanee per il caso di morte
D = per il caso di vita
E = altre
F = tutte

Qualora il trattato abbia per oggetto più categorie di assicurazione e preveda condizioni significativamente diverse per ciascuna di esse, compilare una riga per singola categoria di assicurazione, attribuendo il medesimo numero d'ordine del trattato.
Negli altri casi compilare un'unica riga indicando tutti i codici attribuiti alle categorie di assicurazione oggetto del trattato.

(4) Specificare il tipo di cessione:
1 = eccesso di sinistro
2 = eccesso di sinistro in aggregato
3 = eccesso globale di perdita
4 = altri (specificare in calce)

(5) Indicare con il segno 'X' la presenza di cessioni facoltative.

(6) Indicare con il segno 'X' la presenza di trattati facoltativo/obbligatori.

Modulo 15

Società .... Esercizio ....

Rami vita - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati (1) (valori in migliaia di euro)

Numero d'ordine (2)	Denominazione, sede sociale e nazionalità	Quota % di riparto (3)	Premi ceduti (4)	Commissioni (4)	Partecipazioni agli utili (4)	Pagamenti di competenza (4)	Variazione delle riserve tecniche cedute (4)	Interessi tecnici (4)	Altre partite (4)	Risultato tecnico del trattato (4)

(1) Riportare, secondo l'ordine di cui al modulo 14, i dati e gli importi relativi ai cinque trattati, anche se scaduti, più significativi rispetto all'ammontare (positivo o negativo) di una delle voci tecniche indicate, compilando per ciascuno tutte le voci della riga.
(2) Riportare il numero d'ordine del trattato indicato nel modulo 14. Qualora il trattato preveda più riassicuratori compilare una riga per ciascuno indicando lo stesso numero d'ordine del trattato di riferimento.
(3) Indicare la quota di riparto assunta da ciascun riassicuratore individuato.
(4) Indicare gli importi relativi all'intero trattato (al 100% della cessione) in corrispondenza della denominazione del riassicuratore principale (c.d. leader del trattato) o comunque di quello al quale è stata ceduta la quota più elevata.

Modulo 16/........ (1)

Società ....

Esercizio ....

Accettazioni e cessioni in riassicurazione - rapporti patrimoniali significativi (2)

(valori in migliaia di euro)

(3)	Denominazione, sede sociale e nazionalità (4)	Depositi		Conti correnti Riassicurazione attiva		Conti correnti Riassicurazione passiva		Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (Voce D bis)		Riserve tecniche del lavoro indiretto
		Crediti (Voce C.IV)	Debiti (Voce F)	Crediti a	Debiti b	Crediti c	Debiti d	Lavoro diretto	Lavoro indiretto	
	Totale parziale									
	Totale altri rapporti									
	Totale generale									

(1) D = Prospetto relativo alla gestione danni
V = Prospetto relativo alla gestione vita

(2) Per ciascuna delle voci riportate nelle nove colonne dovranno essere indicate le cinque posizioni di più elevato ammontare. Per ciascuna posizione così individuata dovranno essere compilate tutte le voci della riga.

(3) C = Compagnie di assicurazione e riassicurazione
I = Intermediari di riassicurazione

(4) Indicare l'esatta denominazione sociale, l'indirizzo completo e la nazionalità delle compagnie cessionarie. Per le imprese con sede legale in uno Stato non appartenente alla Unione Europea, indicare anche la sede del rappresentante legale eventualmente istituito nel territorio dell'Unione Europea.

Modulo 17

Società ....

Esercizio ....
(valori in migliaia di euro)

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI - PORTAFOGLIO ITALIANO

RAMO (codice e denominazione) ....

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
		Rischi diretti 1		Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6 = 4 - 5	Totale 7 = 3 + 6
PREMI DI COMPETENZA									
Riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente	+		1	59	83	107	132	156	180
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			2	60	84	108	133	157	181
Premi contabilizzati	+		3	61	85	109	134	158	182
Riserva premi alla chiusura dell'esercizio	-		4	62	86	110	135	159	183
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			5	63	87	111	136	160	184
TOTALE A			6	64	88	112	137	161	185
ONERI RELATIVI AI SINISTRI									
SINISTRI DELL'ESERCIZIO									
Importi pagati: risarcimenti	-	7							
spese dirette	-	8							
spese di liquidazione	-	9	10	65	89	113	138	162	186
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio: risarcimenti e spese dirette	-	11							
spese di liquidazione	-	12	13	66	90	114	139	163	187
Somme recuperate nell'esercizio da assicurati e da terzi	+	14							
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio	+	15	16	67	91	115	140	164	188
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			17	68	92	116	141	165	189
TOTALE B			18	69	93	117	142	166	190
SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI									
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente: risarcimenti e spese dirette	+	19							
spese di liquidazione	+	20	21	70	94	118	143	167	191
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			22	71	95	119	144	168	192
Importi pagati: risarcimenti	-	23							
spese dirette	-	24							
spese di liquidazione	-	25	26	72	96	120	145	169	193
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio: risarcimenti e spese dirette	-	27							
spese di liquidazione	-	28	29	73	97	121	146	170	194
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			30	74	98	122	147	171	195
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio precedente	-	31							
Somme recuperate nell'esercizio da assicurati e da terzi	+	32							
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio	+	33	34	75	99	123	148	172	196
TOTALE C			35	76	100	124	149	173	197
TOTALE D (B + C)			36	77	101	125	150	174	198
VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DIVERSE (+ o -) E			37	78	102	126	151	175	199
ALTRE PARTITE TECNICHE									
Altri proventi tecnici	+		38						
Contributi (1)	-	39							
Altri oneri tecnici	-	40	41						
Ristorni e partecipazioni agli utili	-		42						
TOTALE F			43	79	103	127	152	176	200

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
		Rischi diretti 1		Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6= 4 - 5	Totale 7 = 3 + 6
SPESE DI GESTIONE									
Provvigioni di acquisizione	-	44							
Altre spese di acquisizione	-	45							
Provvigioni di incasso	-	46							
Altre spese di amministrazione	-	47	48						
Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare:									
Provvigioni da ammortizzare: alla chiusura dell'esercizio precedente	-	49							
alla chiusura dell'esercizio	+	50	51						
Altre spese di acquisizione da ammortizzare: alla chiusura dell'esercizio precedente	-	52							
alla chiusura dell'esercizio	+	53	54						
TOTALE G			55	80	104	128	153	177	201
SALDO TECNICO (A+D-E+F+G) .... H			56	81	105	129	154	178	202
VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE (+ o -) I									203
QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO L			57			130			204
RISULTATO DEL CONTO TECNICO (H-I+L) .... M			58	82	106	131	155	179	205

Premi diretti dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio (2)	206	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale	207	Imposte a carico degli assicurati	208

ANALISI DEI MOVIMENTI DI PORTAFOGLIO

			Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
			Rischi diretti		Rischi ceduti	Rischi conservati	Rischi assunti	Rischi retroceduti	Rischi conservati	Totale
			Importo 1	Causali (3)	Importo 2	Importo 3 = 1 - 2	Importo 4	Importo 5	Importo 6= 4 - 5	Importo 7 = 3 + 6
Per premi:	Ricavi	+	211	221	231	241	251	261	271	281
	Costi	-	212	222	232	242	252	262	272	282
	Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)		213	223	233	243	253	263	273	283
Per sinistri dell'esercizio:	Ricavi	+	214	224	234	244	254	264	274	284
	Costi	-	215	225	235	245	255	265	275	285
	Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)		216	226	236	246	256	266	276	286
Per sinistri degli esercizi precedenti:	Ricavi	+	217	227	237	247	257	267	277	287
	Costi	-	218	228	238	248	258	268	278	288
	Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)		219	229	239	249	259	269	279	289

(3) Indicare le causali:
A = trasferimenti interni di rischi
B = trasferimenti di portafoglio a/da altre compagnie
C = altre (da specificare)

Modulo 18

Società .... Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI - PORTAFOGLIO ITALIANO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

			Rischi delle assicurazioni dirette	Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
			Rischi diretti 1	Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6 = 4 - 5	Totale 7 = 3 + 6
PREMI DI COMPETENZA									
Riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente	+		1	59	83	107	132	156	180
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			2	60	84	108	133	157	181
Premi contabilizzati	+		3	61	85	109	134	158	182
Riserva premi alla chiusura dell'esercizio	-		4	62	86	110	135	159	183
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			5	63	87	111	136	160	184
TOTALE A			6	64	88	112	137	161	185
ONERI RELATIVI AI SINISTRI									
SINISTRI DELL'ESERCIZIO									
Importi pagati: risarcimenti........	-	7							
spese dirette	-	8							
spese di liquidazione	-	9	10	65	89	113	138	162	186
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio: risarcimenti e spese dirette	-	11							
spese di liquidazione	-	12	13	66	90	114	139	163	187
Somme recuperate nell'esercizio da assicurati e da terzi	+	14							
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio	+	15	16	67	91	115	140	164	188
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			17	68	92	116	141	165	189
TOTALE B			18	69	93	117	142	166	190
SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI									
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente: risarcimenti e spese dirette	+	19							
spese di liquidazione	+	20	21	70	94	118	143	167	191
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			22	71	95	119	144	168	192
Importi pagati: risarcimenti	-	23							
spese dirette	-	24							
spese di liquidazione	-	25	26	72	96	120	145	169	193
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio: risarcimenti e spese dirette	-	27							
spese di liquidazione	-	28	29	73	97	121	146	170	194
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			30	74	98	122	147	171	195
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio precedente	-	31							
Somme recuperate nell'esercizio da assicurati e da terzi	+	32							
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio	+	33	34	75	99	123	148	172	196
TOTALE C			35	76	100	124	149	173	197
TOTALE D (B + C)			36	77	101	125	150	174	198
VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DIVERSE (+ o -) (1) E			37	78	102	126	151	175	199
ALTRE PARTITE TECNICHE									
Altri proventi tecnici	+		38						
Contributi	-	39							
Altri oneri tecnici	-	40	41						
Ristorni e partecipazioni agli utili	-		42						
TOTALE F			43	79	103	127	152	176	200

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
		Rischi diretti 1		Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6= 4 - 5	Totale 7 = 3 + 6
SPESE DI GESTIONE									
Provvigioni di acquisizione	-	44							
Altre spese di acquisizione	-	45							
Provvigioni di incasso	-	46							
Altre spese di amministrazione	-	47	48						
Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare:									
Provvigioni da ammortizzare: alla chiusura dell'esercizio precedente	-	49							
alla chiusura dell'esercizio	+	50	51						
Altre spese di acquisizione da ammortizzare: alla chiusura dell'esercizio precedente	-	52							
alla chiusura dell'esercizio	+	53	54						
TOTALE G			55	80	104	128	153	177	201
SALDO TECNICO (A+D-E+F+G) H			56	81	105	129	154	178	202
VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE (+ o -) I									203
QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO L			57			130			204
RISULTATO DEL CONTO TECNICO (H-I+L) M			58	82	106	131	155	179	205

Premi diretti dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio (1)	206

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale	207	Imposte a carico degli assicurati	208

(1) Deve essere indicato l'ammontare complessivo di tutte la somme incassate per premi e accessori relativi ai contratti del portafoglio italiano - lavoro diretto

Modulo 20

Società ....

Esercizio ....

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA - PORTAFOGLIO ITALIANO

(valori in migliaia di euro)

RAMO (codice e denominazione) ....

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
		Rischi diretti		Rischi ceduti	Rischi conservati	Rischi assunti	Rischi retroceduti	Rischi conservati	Totale
			1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 + 6
PREMI DELL'ESERCIZIO									
Premi contabilizzati: di 1° annualità	+		1	52	70	88	106	124	142
di annualità successive	+		2	53	71	89	107	125	143
premi unici	+		3	54	72	90	108	126	144
TOTALE A			4	55	73	91	109	127	145
ONERI RELATIVI AI SINISTRI									
Riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente:									
sinistri	+	5							
capitali e rendite maturati	+	6							
riscatti	+	7							
spese di liquidazione	+	8	9	56	74	92	110	128	146
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			10	57	75	93	111	129	147
Importi pagati: sinistri	-	11							
capitali e rendite maturati	-	12							
riscatti	-	13							
spese di liquidazione	-	14	15	58	76	94	112	130	148
Riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio:									
sinistri	-	16							
capitali e rendite maturati	-	17							
riscatti	-	18							
spese di liquidazione	-	19	20	59	77	95	113	131	149
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			21	60	78	96	114	132	150
TOTALE B			22	61	79	97	115	133	151
VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE RISERVE TECNICHE DIVERSE									
Alla chiusura dell'esercizio precedente:									
riserve matematiche	+	23							
riserva premi delle assicurazioni complementari	+	24							
riserve tecniche diverse	+	25	26	62	80	98	116	134	152
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			27	63	81	99	117	135	153
Alla chiusura dell'esercizio:									
riserve matematiche	-	28							
riserva premi delle assicurazioni complementari	-	29							
riserve tecniche diverse	-	30	31	64	82	100	118	136	154
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			32	65	83	101	119	137	155
TOTALE C			33	66	84	102	120	138	156
ALTRE PARTITE TECNICHE									
Altri proventi tecnici	+		34						
Altri oneri tecnici	-		35						
Ristorni e partecipazioni agli utili	-		36						
TOTALE D			37	67	85	103	121	139	157

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati Totale
		Rischi diretti 1		Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6 = 4 - 5	7 = 3 + 6
SPESE DI GESTIONE									
Provvigioni di acquisizione	-	38							
Altre spese di acquisizione	-	39							
Provvigioni di incasso	-	40							
Altre spese di amministrazione	-	41	42						
Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare:									
Provvigioni da ammortizzare:									
alla chiusura dell'esercizio precedente	-	43							
alla chiusura dell'esercizio	+	44	45						
Altre spese di acquisizione da ammortizzare:									
alla chiusura dell'esercizio precedente	-	46							
alla chiusura dell'esercizio	+	47	48						
TOTALE E			49	68	86	104	122	140	158
REDDITI DEGLI INVESTIMENTI AL NETTO DELLA QUOTA TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (1) F			50						159
RISULTATO DEL CONTO TECNICO (A+B+C+D+E+F) G			51	69	87	105	123	141	160
Imposte a carico degli assicurati			161						

ANALISI DEI MOVIMENTI DI PORTAFOGLIO

	Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati Totale
	Rischi diretti		Rischi ceduti	Rischi conservati	Rischi assunti	Rischi retroceduti	Rischi conservati	
	Importo 1	Causali (2)	Importo 2	Importo 3 = 1 - 2	Importo 4	Importo 5	Importo 6 = 4 - 5	Importo 7 = 3 + 6
Per somme da pagare di competenza:								
ricavi	171	181	191	201	211	221	231	241
costi	172	182	192	202	212	222	232	242
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)	173	183	193	203	213	223	233	243
Per riserve matematiche e altre riserve tecniche:								
ricavi	174	184	194	204	214	224	234	244
costi	175	185	195	205	215	225	235	245
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)	176	186	196	206	216	226	236	246

(1) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al lavoro italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

(2) Indicare le causali:
A = trasferimenti interni di rischi
B = trasferimenti di portafoglio a/da altre compagnie
C = altre (da specificare)

Commissioni prelevate dai fondi interni e dai fondi pensione gestiti dall'impresa iscritte negli altri proventi tecnici
portafoglio italiano 301 portafoglio estero 304
Commissioni corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni e dei fondi pensione iscritte negli altri oneri tecnici
portafoglio italiano 302 portafoglio estero 305
Commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del portafoglio iscritte negli altri oneri tecnici
portafoglio italiano 303 portafoglio estero 306

Modulo 21

Società ....

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA - PORTAFOGLIO ITALIANO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
		Rischi diretti 1		Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6 = 4 - 5	Totale 7 = 3 + 6
PREMI DELL'ESERCIZIO									
Premi contabilizzati: di 1° annualità	+		1	52	70	88	106	124	142
di annualità successive	+		2	53	71	89	107	125	143
premi unici	+		3	54	72	90	108	126	144
TOTALE A			4	55	73	91	109	127	145
ONERI RELATIVI AI SINISTRI									
Riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente:									
sinistri	+	5							
capitali e rendite maturati	+	6							
riscatti	+	7							
spese di liquidazione	+	8	9	56	74	92	110	128	146
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			10	57	75	93	111	129	147
Importi pagati: sinistri	-	11							
capitali e rendite maturati	-	12							
riscatti	-	13							
spese di liquidazione	-	14	15	58	76	94	112	130	148
Riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio:									
sinistri	-	16							
capitali e rendite maturati	-	17							
riscatti	-	18							
spese di liquidazione	-	19	20	59	77	95	113	131	149
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			21	60	78	96	114	132	150
TOTALE B			22	61	79	97	115	133	151
VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE RISERVE TECNICHE DIVERSE									
Alla chiusura dell'esercizio precedente:									
riserve matematiche	+	23							
riserva premi delle assicurazioni complementari	+	24							
riserve tecniche diverse	+	25	26	62	80	98	116	134	152
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)			27	63	81	99	117	135	153
Alla chiusura dell'esercizio:									
riserve matematiche	-	28							
riserva premi delle assicurazioni complementari	-	29							
riserve tecniche diverse	-	30	31	64	82	100	118	136	154
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)			32	65	83	101	119	137	155
TOTALE C			33	66	84	102	120	138	156
ALTRE PARTITE TECNICHE									
Altri proventi tecnici	+		34						
Altri oneri tecnici	-		35						
Ristorni e partecipazioni agli utili	-		36						
TOTALE D			37	67	85	103	121	139	157

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette			Rischi conservati
		Rischi diretti 1		Rischi ceduti 2	Rischi conservati 3 = 1 - 2	Rischi assunti 4	Rischi retroceduti 5	Rischi conservati 6 = 4 - 5	Totale 7 = 3 + 6
SPESE DI GESTIONE									
Provvigioni di acquisizione	-	38							
Altre spese di acquisizione	-	39							
Provvigioni di incasso	-	40							
Altre spese di amministrazione	-	41	42						
Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare:									
Provvigioni da ammortizzare:									
alla chiusura dell'esercizio precedente	-	43							
alla chiusura dell'esercizio	+	44	45						
Altre spese di acquisizione da ammortizzare:									
alla chiusura dell'esercizio precedente	-	46							
alla chiusura dell'esercizio	+	47	48						
TOTALE E			49	68	86	104	122	140	158
REDDITI DEGLI INVESTIMENTI AL NETTO DELLA QUOTA TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (1) F			50						159
RISULTATO DEL CONTO TECNICO (A+B+C+D+E+F) G			51	69	87	105	123	141	160
Imposte a carico degli assicurati			161						

(1) Somma algebrica delle poste relative al lavoro italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

Commissioni prelevate dai fondi interni e dai fondi pensione gestiti dall'impresa iscritte negli altri proventi tecnici
portafoglio italiano 301 portafoglio estero 304
Commissioni corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni e dei fondi pensione iscritte negli altri oneri tecnici
portafoglio italiano 302 portafoglio estero 305
Commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del portafoglio iscritte negli altri oneri tecnici
portafoglio italiano 303 portafoglio estero 306

Utili contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio 307

Modulo 28

Società .... Esercizio (N) ....

ASSICURAZIONI DANNI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO____ (1)

(valori in euro)

Anno di accadimento	SINISTRI A RISERVA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (2)								SINISTRI DENUNCIATI NELL'ESERCIZIO (3)					SINISTRI RIAPERTI NELL'ESERCIZIO				TOTALE SINISTRI PAGATI NELL'ESERCIZIO (4)	
	Riserva iniziale		Sinistri pagati nell'esercizio				Sinistri eliminati nell'esercizio perché senza seguito		Sinistri denunciati nell'esercizio	Sinistri pagati nell'esercizio			Sinistri eliminati nell'esercizio perché senza seguito	Sinistri riaperti	Sinistri pagati nell'esercizio				
			Pagamenti (4)			Riserva caduta (5)				Pagamenti (4)					Pagamenti (4)				
			A titolo definitivo	A titolo parziale	Totale	Totale				A titolo definitivo	A titolo parziale	Totale			A titolo definitivo	A titolo parziale	Totale		
	Numero	Importo	Numero	Numero	Importo	Importo	Numero	Riserva caduta	Numero	Numero	Numero	Importo		Numero	Numero	Numero	Importo	Numero	Importo
	r0	R0	r1	r2	A	R1	r3	R3	b	c1	c2	C	d	e	f1	f2	F	g=r1+c1+f1	G=A+C+F
N-8 e prec.																			
N-7																			
N-6																			
N-5																			
N-4																			
N-3																			
N-2																			
N-1																			
Tot. prec.																			
N																			
Tot. generale																			

Anno di accadimento	SINISTRI A RISERVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (2)							
	Sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio		Sinistri denunciati nell'esercizio		Sinistri riaperti nell'esercizio		Riserva complessiva alla fine dell'esercizio	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero (6)	Importo
	r4=r0-r1-r3	R4	r5=b-c1-d	R5	r6=e-f1	R6	r7=r4+r5+r6	R7=R4+R5+R6
N-8 e prec.								
N-7								
N-6								
N-5								
N-4								
N-3								
N-2								
N-1								
Tot. prec.								
N								
Tot. generale								

Anno di accadimento	SINISTRI IN CAUSA (7)			
	Totale sinistri pagati nell'esercizio		Riserva complessiva alla fine dell'esercizio	
	Numero	Importo	Numero	Importo
	h	H	r8	R8
N-8 e prec.				
N-7				
N-6				
N-5				
N-4				
N-3				
N-2				
N-1				
Tot. prec.				
N				
Tot. generale				

N° unità di rischio dell'esercizio (N) relative a: polizze emesse nell'esercizio (N) (8) 991 ....

polizze emesse negli esercizi precedenti 992 ....

N° unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'esercizio (N) 993 ....

Modulo 31

Società .... Esercizio ....

Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano

Analisi della riserva premi - Ramo ....

(valori in migliaia di euro)

	Importo	Incidenza % sui premi contabilizzati
1. Determinazione della riserva premi alla fine dell'esercizio (N)		
1.1 Calcolo della riserva per frazioni di premi		
1.1.1 Metodo pro-rata temporis Elementi componenti la riserva premi:		
a) Premi lordi contabilizzati di competenza dell'esercizio successivo	1	
b) Provvigioni e altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili, di competenza dell'esercizio successivo	2	
c) Quota di ammortamento provvigioni e altre spese di acquisizione di competenza dell'esercizio successivo per contratti poliennali, limitatamente ai costi direttamente imputabili	3	
Riserva calcolata con il metodo pro-rata temporis (a - b - c)	4	16
1.1.2 **Riserva calcolata con il metodo forfettario**	5	17
1.1.3 **Riserva integrativa della riserva per frazioni di premi**	6	
1.1.4 **Totale riserva per frazioni di premi**	7	
1.2 Calcolo della riserva per rischi in corso		
d) Stima del costo dei sinistri derivanti da contratti in essere al 31.12.(N)	8	
e) Riserva per frazioni di premi	9	
f) Rate di premi (nette di oneri di acquisizione) esigibili nell'esercizio N + 1 in virtù di contratti di cui al punto d)	10	
g) Saldo (- d + e + f)	11	
Riserva per rischi in corso	12	
1.3 Riepilogo della riserva premi dell'esercizio		
h) per frazioni di premi	13	18
i) per rischi in corso	14	19
l) Riserva premi dell'esercizio (h + i)	15	20

		Importo	Distribuzione %
2	**Premi lordi contabilizzati nell'esercizio (N)**		
	Gennaio	21	41
	Febbraio	22	42
	Marzo	23	43
	Aprile	24	44
	Maggio	25	45
	Giugno	26	46
	Luglio	27	47
	Agosto	28	48
	Settembre	29	49
	Ottobre	30	50
	Novembre	31	51
	Dicembre	32	52
	Totale	33	100,0
3	**Riserva premi alla fine dell'esercizio (N-1)**		
	Riserva per frazioni di premi	60	
	Riserva per rischi in corso	61	
	Totale	62	
4	**Rate di premio (nette di oneri di acquisizione) contabilizzate nell'esercizio (N)**	63	
5	**Sinistri dell'esercizio (N) (incluse le spese di liquidazione ed i sinistri tardivi):**		
	Pagati	64	
	Riservati	65	
	Totale	66	

Modulo 34

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva

Modulo 34

Società .... Esercizio ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano (valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni				Entrate					
			Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni		Derivanti da riduzioni		Derivanti da riattivazione		Derivanti da altre cause	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miste e a termine fisso 1												
Caso morte a vita intera 2												
Temporanee caso morte 3												
Capitali differiti 4												
Altre forme 5												
Totale 6												
Rendite differite 7												
Rendite immediate 8												
Totale 9												
Totale ramo I 10												
Operazioni di capitalizzazione 11												

Categorie di assicurazione	Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	13	14	15	16
Miste e a termine fisso 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione		Sinistri			Scadenze		
		Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Rescissioni			Trasformazioni		
		Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Altre cause			Totale	
		Numero Polizze 25	Riserve matematiche a inizio esercizio 26	Somme assicurate 27	Numero Polizze 28	Somme assicurate 29
Miste e a termine fisso	1					
Caso morte a vita intera	2					
Temporanee caso morte	3					
Capitali differiti	4					
Altre forme	5					
Totale	6					
Rendite differite	7					
Rendite immediate	8					
Totale	9					
Totale ramo I	10					
Operazioni di capitalizzazione	11					

Modulo 34

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Riduzioni			Riscatti		
Numero Polizze 7	Riserve matematiche a inizio esercizio 8	Somme assicurate 9	Numero Polizze 10	Riserve matematiche a inizio esercizio 11	Somme assicurate 12

Mancati perfezionamenti			Recesso del contraente		
Numero Polizze 19	Riserve matematiche a inizio esercizio 20	Somme assicurate 21	Numero Polizze 22	Riserve matematiche a inizio esercizio 23	Somme assicurate 24

Numero delle polizze emesse e non perfezionate nell'esercizio: 1201

Numero delle polizze emesse ed annullate per recesso nell'esercizio: 1202

Modulo 34

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

(valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio				Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio		Riserve matematiche acquisite nell'esercizio
	Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	di cui riporto premio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a inizio esercizio	
	Totale	Solo caso morte					
	1	2	3	4	5	6	7
Miste e a termine fisso 1							
Caso morte a vita intera 2							
Temporanee caso morte 3							
Capitali differiti 4							
Altre forme 5							
Totale 6							
Rendite differite 7							
Rendite immediate 8							
Totale 9							
Totale ramo I 10							
Operazioni di capitalizzazione 11							

Categorie di assicurazione	Premi puri		Premi di tariffa		Premi lordi contabilizzati	
	Annui	Unici	Annui	Unici	Annui	Unici
	8	9	10	11	12	13
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore a fine esercizio				Portafoglio in vigore a fine esercizio	
	Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	di cui riporto premio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a fine esercizio
	Totale	Solo caso morte				
	14	15	16	17	18	19
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Modulo 34/A

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva
(polizze rivalutabili)

- movimenti del portafoglio	Tav. 1
- eliminazioni del portafoglio	Tav. 2
- costituzione del portafoglio ed importo delle riserve matematiche a fine esercizio	Tav. 3

Modulo 34/A

Società .... Esercizio ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano (valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni				Entrate					
			Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni		Derivanti da riduzioni		Derivanti da riattivazione		Derivanti da altre cause	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miste e a termine fisso 1												
Caso morte a vita intera 2												
Temporanee caso morte 3												
Capitali differiti 4												
Altre forme 5												
Totale 6												
Rendite differite 7												
Rendite immediate 8												
Totale 9												
Totale ramo I 10												
Operazioni di capitalizzazione 11												

Categorie di assicurazione	Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	13	14	15	16
Miste e a termine fisso 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Modulo 34/A

Esercizio ....

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

(valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Sinistri			Scadenze			Riduzioni			Riscatti		
	Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6	Numero Polizze 7	Riserve matematiche a inizio esercizio 8	Somme assicurate 9	Numero Polizze 10	Riserve matematiche a inizio esercizio 11	Somme assicurate 12
Miste e a termine fisso 1												
Caso morte a vita intera 2												
Temporanee caso morte 3												
Capitali differiti 4												
Altre forme 5												
Totale 6												
Rendite differite 7												
Rendite immediate 8												
Totale 9												
Totale ramo I 10												
Operazioni di capitalizzazione 11												

Categorie di assicurazione	Rescissioni			Trasformazioni			Mancati perfezionamenti			Recesso del contraente		
	Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18	Numero Polizze 19	Riserve matematiche a inizio esercizio 20	Somme assicurate 21	Numero Polizze 22	Riserve matematiche a inizio esercizio 23	Somme assicurate 24
Miste e a termine fisso 1												
Caso morte a vita intera 2												
Temporanee caso morte 3												
Capitali differiti 4												
Altre forme 5												
Totale 6												
Rendite differite 7												
Rendite immediate 8												
Totale 9												
Totale ramo I 10												
Operazioni di capitalizzazione 11												

Categorie di assicurazione	Altre cause			Totale	
	Numero Polizze 25	Riserve matematiche a inizio esercizio 26	Somme assicurate 27	Numero Polizze 28	Somme assicurate 29
Miste e a termine fisso 1					
Caso morte a vita intera 2					
Temporanee caso morte 3					
Capitali differiti 4					
Altre forme 5					
Totale 6					
Rendite differite 7					
Rendite immediate 8					
Totale 9					
Totale ramo I 10					
Operazioni di capitalizzazione 11					

Numero delle polizze emesse e non perfezionate nell'esercizio: 1201 ----------

Numero delle polizze emesse ed annullate per recesso nell'esercizio: 1202 ----------

Modulo 34/A

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva) (valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio				Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio		Riserve matematiche acquisite nell'esercizio
	Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	di cui riporto premio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a inizio esercizio	
	Totale	Solo caso morte					
	1	2	3	4	5	6	7
Miste e a termine fisso.................... 1							
Caso morte a vita intera 2							
Temporanee caso morte 3							
Capitali differiti 4							
Altre forme 5							
Totale 6							
Rendite differite 7							
Rendite immediate 8							
Totale 9							
Totale ramo I 10							
Operazioni di capitalizzazione 11							

Categorie di assicurazione	Premi puri		Premi di tariffa		Premi lordi contabilizzati	
	Annui	Unici	Annui	Unici	Annui	Unici
	8	9	10	11	12	13
Miste e a termine fisso.................... 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore a fine esercizio				Portafoglio in vigore a fine esercizio	
	Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	di cui riporto premio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a fine esercizio
	Totale	Solo caso morte				
	14	15	16	17	18	19
Miste e a termine fisso.................... 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Modulo 34/B

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva
(polizze a premio unico con idonea provvista di attivi di cui
al regolamento ISVAP previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto)

Modulo 34/B

Società .... Esercizio ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano (valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni				Entrate			
			Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni		Derivanti da riattivazione		Derivanti da altre cause	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miste e a termine fisso 1										
Caso morte a vita intera 2										
Temporanee caso morte 3										
Capitali differiti 4										
Altre forme 5										
Totale 6										
Rendite differite 7										
Rendite immediate 8										
Totale 9										
Totale ramo I 10										
Operazioni di capitalizzazione 11										

Categorie di assicurazione	Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	11	12	13	14
Miste e a termine fisso 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Modulo 34/B

Esercizio ....

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

(valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Sinistri			Scadenze			Riscatti			Trasformazioni		
	Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6	Numero Polizze 7	Riserve matematiche a inizio esercizio 8	Somme assicurate 9	Numero Polizze 10	Riserve matematiche a inizio esercizio 11	Somme assicurate 12
Miste e a termine fisso 1												
Caso morte a vita intera 2												
Temporanee caso morte 3												
Capitali differiti 4												
Altre forme 5												
Totale 6												
Rendite differite 7												
Rendite immediate 8												
Totale 9												
Totale ramo I 10												
Operazioni di capitalizzazione 11												

Categorie di assicurazione	Mancati perfezionamenti			Recesso del contraente			Altre cause			Totale	
	Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18	Numero Polizze 19	Riserve matematiche a inizio esercizio 20	Somme assicurate 21	Numero Polizze 22	Somme assicurate 23
Miste e a termine fisso 1											
Caso morte a vita intera 2											
Temporanee caso morte 3											
Capitali differiti 4											
Altre forme 5											
Totale 6											
Rendite differite 7											
Rendite immediate 8											
Totale 9											
Totale ramo I 10											
Operazioni di capitalizzazione 11											

Numero delle polizze emesse e non perfezionate nell'esercizio: 1201 ----------

Numero delle polizze emesse ed annullate per recesso nell'esercizio: 1202 ----------

Modulo 34/B

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

(valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione		Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio					Riserve matematiche acquisite nell'esercizio	Premi unici puri
		Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a inizio esercizio		
		Totale	Solo caso morte					
		1	2	3	4	5	6	7
Miste e a termine fisso	1							
Caso morte a vita intera	2							
Temporanee caso morte	3							
Capitali differiti	4							
Altre forme	5							
Totale	6							
Rendite differite	7							
Rendite immediate	8							
Totale	9							
Totale ramo I	10							
Operazioni di capitalizzazione	11							

Categorie di assicurazione		Premi unici di tariffa	Premi unici contabilizzati	Portafoglio in vigore a fine esercizio				
				Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a fine esercizio
				Totale	Solo caso morte			
		8	9	10	11	12	13	14
Miste e a termine fisso	1							
Caso morte a vita intera	2							
Temporanee caso morte	3							
Capitali differiti	4							
Altre forme	5							
Totale	6							
Rendite differite	7							
Rendite immediate	8							
Totale	9							
Totale ramo I	10							
Operazioni di capitalizzazione	11							

Modulo 34/C

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva
(polizze a premio unico con specifica provvista di attivi)

Società ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione		Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni			
				Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		1	2	3	4	5	6
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		11	12	13	14
Miste e a termine fisso	1				
Caso morte a vita intera	2				
Temporanee caso morte	3				
Capitali differiti	4				
Altre forme	5				
Totale	6				
Rendite differite	7				
Rendite immediate	8				
Totale	9				
Totale ramo I	10				
Operazioni di capitalizzazione	11				

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione	Sinistri			Scadenze		
	Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Categorie di assicurazione	Mancati perfezionamenti			Recesso del contraente		
	Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Numero delle polizze emesse e non perfezionate nell'esercizio: 1201 ____________

Numero delle polizze emesse ed annullate per recesso nell'esercizio: 1202 ____________

Modulo 34/C

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

(valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio					Riserve matematiche acquisite nell'esercizio	Premi unici puri
	Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a inizio esercizio		
	Totale	Solo caso morte					
	1	2	3	4	5	6	7
Miste e a termine fisso...................... 1							
Caso morte a vita intera 2							
Temporanee caso morte 3							
Capitali differiti 4							
Altre forme 5							
Totale 6							
Rendite differite 7							
Rendite immediate 8							
Totale 9							
Totale ramo I 10							
Operazioni di capitalizzazione 11							

Categorie di assicurazione	Premi unici di tariffa	Premi unici contabilizzati	Portafoglio in vigore a fine esercizio				
			Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	Altre riserve	Totale riserve matematiche a fine esercizio
			Totale	Solo caso morte			
	8	9	10	11	12	13	14
Miste e a termine fisso...................... 1							
Caso morte a vita intera 2							
Temporanee caso morte 3							
Capitali differiti 4							
Altre forme 5							
Totale 6							
Rendite differite 7							
Rendite immediate 8							
Totale 9							
Totale ramo I 10							
Operazioni di capitalizzazione 11							

Modulo 34/D

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA

PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva
(altre forme)

Società ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione		Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni			
				Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		1	2	3	4	5	6
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		13	14	15	16
Miste e a termine fisso	1				
Caso morte a vita intera	2				
Temporanee caso morte	3				
Capitali differiti	4				
Altre forme	5				
Totale	6				
Rendite differite	7				
Rendite immediate	8				
Totale	9				
Totale ramo I	10				
Operazioni di capitalizzazione	11				

Modulo 34/D

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Entrate					
Derivanti da riduzioni		Derivanti da riattivazione		Derivanti da altre cause	
Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
7	8	9	10	11	12

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione		Sinistri			Scadenze		
		Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Rescissioni			Trasformazioni		
		Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Altre cause			Totale	
		Numero Polizze 25	Riserve matematiche a inizio esercizio 26	Somme assicurate 27	Numero Polizze 28	Somme assicurate 29
Miste e a termine fisso	1					
Caso morte a vita intera	2					
Temporanee caso morte	3					
Capitali differiti	4					
Altre forme	5					
Totale	6					
Rendite differite	7					
Rendite immediate	8					
Totale	9					
Totale ramo I	10					
Operazioni di capitalizzazione	11					

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio			
	Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	di cui riporto premio
	Totale 1	Solo caso morte 2	3	4
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Categorie di assicurazione	Premi puri		Premi di tariffa	
	Annui 8	Unici 9	Annui 10	Unici 11
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore a fine esercizio			
	Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	di cui riporto premio
	Totale 14	Solo caso morte 15	16	17
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Modulo 34/E

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva
(polizze espresse in valuta)

Società ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione	Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni			
			Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	1	2	3	4	5	6
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Categorie di assicurazione	Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
	13	14	15	16
Miste e a termine fisso 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Modulo 34/E

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Entrate					
Derivanti da riduzioni		Derivanti da riattivazione		Derivanti da altre cause	
Numero Polizze 7	Somme assicurate 8	Numero Polizze 9	Somme assicurate 10	Numero Polizze 11	Somme assicurate 12

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione	Sinistri			Scadenze		
	Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Categorie di assicurazione	Rescissioni			Trasformazioni		
	Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18
Miste e a termine fisso 1						
Caso morte a vita intera 2						
Temporanee caso morte 3						
Capitali differiti 4						
Altre forme 5						
Totale 6						
Rendite differite 7						
Rendite immediate 8						
Totale 9						
Totale ramo I 10						
Operazioni di capitalizzazione 11						

Categorie di assicurazione	Altre cause			Totale	
	Numero Polizze 25	Riserve matematiche a inizio esercizio 26	Somme assicurate 27	Numero Polizze 28	Somme assicurate 29
Miste e a termine fisso 1					
Caso morte a vita intera 2					
Temporanee caso morte 3					
Capitali differiti 4					
Altre forme 5					
Totale 6					
Rendite differite 7					
Rendite immediate 8					
Totale 9					
Totale ramo I 10					
Operazioni di capitalizzazione 11					

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio			
	Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	di cui riporto premio
	Totale 1	Solo caso morte 2	3	4
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Categorie di assicurazione	Premi puri		Premi di tariffa	
	Annui 8	Unici 9	Annui 10	Unici 11
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore a fine esercizio			
	Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	di cui riporto premio
	Totale 14	Solo caso morte 15	16	17
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Modulo 34/F

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI INDIVIDUALI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva
(contratti assunti in regime di stabilimento)

Società ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione		Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni			
				Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		1	2	3	4	5	6
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		13	14	15	16
Miste e a termine fisso	1				
Caso morte a vita intera	2				
Temporanee caso morte	3				
Capitali differiti	4				
Altre forme	5				
Totale	6				
Rendite differite	7				
Rendite immediate	8				
Totale	9				
Totale ramo I	10				
Operazioni di capitalizzazione	11				

Modulo 34/F

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Entrate					
Derivanti da riduzioni		Derivanti da riattivazione		Derivanti da altre cause	
Numero Polizze 7	Somme assicurate 8	Numero Polizze 9	Somme assicurate 10	Numero Polizze 11	Somme assicurate 12

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

Categorie di assicurazione		Sinistri			Scadenze		
		Numero Polizze 1	Riserve matematiche a inizio esercizio 2	Somme assicurate 3	Numero Polizze 4	Riserve matematiche a inizio esercizio 5	Somme assicurate 6
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Rescissioni			Trasformazioni		
		Numero Polizze 13	Riserve matematiche a inizio esercizio 14	Somme assicurate 15	Numero Polizze 16	Riserve matematiche a inizio esercizio 17	Somme assicurate 18
Miste e a termine fisso	1						
Caso morte a vita intera	2						
Temporanee caso morte	3						
Capitali differiti	4						
Altre forme	5						
Totale	6						
Rendite differite	7						
Rendite immediate	8						
Totale	9						
Totale ramo I	10						
Operazioni di capitalizzazione	11						

Categorie di assicurazione		Altre cause			Totale	
		Numero Polizze 25	Riserve matematiche a inizio esercizio 26	Somme assicurate 27	Numero Polizze 28	Somme assicurate 29
Miste e a termine fisso	1					
Caso morte a vita intera	2					
Temporanee caso morte	3					
Capitali differiti	4					
Altre forme	5					
Totale	6					
Rendite differite	7					
Rendite immediate	8					
Totale	9					
Totale ramo I	10					
Operazioni di capitalizzazione	11					

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore all'inizio dell'esercizio			
	Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a inizio esercizio	di cui riporto premio
	Totale 1	Solo caso morte 2	3	4
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Categorie di assicurazione	Premi puri		Premi di tariffa	
	Annui 8	Unici 9	Annui 10	Unici 11
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Categorie di assicurazione	Portafoglio in vigore a fine esercizio			
	Somme assicurate a fine esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri a fine esercizio	di cui riporto premio
	Totale 14	Solo caso morte 15	16	17
Miste e a termine fisso...................... 1				
Caso morte a vita intera 2				
Temporanee caso morte 3				
Capitali differiti 4				
Altre forme 5				
Totale 6				
Rendite differite 7				
Rendite immediate 8				
Totale 9				
Totale ramo I 10				
Operazioni di capitalizzazione 11				

Modulo 35

Società ______________________________

ASSICURAZIONI VITA
PORTAFOGLIO POLIZZE DEI RAMI I e V: CONTRATTI COLLETTIVI

Portafoglio diretto italiano, al lordo della riassicurazione passiva

- movimenti del portafoglio	Tav. 1
- eliminazioni del portafoglio	Tav. 2
- costituzione del portafoglio ed importo delle riserve matematiche a fine esercizio	Tav. 3

Società ....

Tavola 1 - Movimenti del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

Categorie di assicurazione	Portafoglio a inizio esercizio		Emissioni - Nuove stipulazioni			
			Non derivanti da trasformazioni		Derivanti da trasformazioni	
	N. teste assicurate 1	Somme assicurate 2	N. teste assicurate 3	Somme assicurate 4	N. teste assicurate 5	Somme assicurate 6
Assicurazioni assunte interamente o						
Temporanee di gruppo 1						
Capitali differiti 2						
Rendite differite 3						
Rendite immediate 4						
Altre forme 5						
Totale Ramo I 6						
Operazioni di capitalizzazione 7						

Categorie di assicurazione	Eliminazioni		Portafoglio a fine esercizio	
	N. teste assicurate 13	Somme assicurate 14	N. teste assicurate 15	Somme assicurate 16
Assicurazioni assunte interamente o in coassicurazione con delega				
Temporanee di gruppo 1				
Capitali differiti 2				
Rendite differite 3				
Rendite immediate 4				
Altre forme 5				
Totale Ramo I 6				
Operazioni di capitalizzazione 7				

Categorie di assicurazione	Portafoglio a inizio esercizio	Emissioni - Nuove stipulazioni		Emissioni
		Non derivanti da trasformazioni	Derivanti da trasformazioni	Aumenti di assicurazioni esistenti
	Somme assicurate 17	Somme assicurate 18	Somme assicurate 19	Somme assicurate 20
Assicurazioni in coassicurazione				
Ramo I				
Temporanee di gruppo 1				
Capitali differiti 2				
Rendite differite 3				
Rendite immediate 4				
Altre forme 5				
Operazioni di capitalizzazione 7				

Modulo 35

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Emissioni		Entrate			
Aumenti di assicurazioni esistenti		Da riduzioni		Da altre cause	
N. teste assicurate	Somme assicurate	N. teste assicurate	Somme assicurate	N. teste assicurate	Somme assicurate
7	8	9	10	11	12
in coassicurazione con delega					

Entrate		Eliminazioni	Portafoglio a fine esercizio
Da riduzioni	Da altre cause		
Somme assicurate	Somme assicurate	Somme assicurate	Somme assicurate
21	22	23	24
senza delega			

Modulo 35

Tavola 2 - Eliminazioni del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

(valori in migliaia di euro)

Categorie di assicurazione		Sinistri			Scadenze			Riduzioni		
		N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Assicurazioni assunte interamente o in coassicurazione con delega										
Temporanee di gruppo	1									
Capitali differiti	2									
Rendite differite	3									
Rendite immediate	4									
Altre forme	5									
Totale Ramo I	6									
Operazioni di capitalizzazione	7									

Categorie di assicurazione		Riscatti			Rescissioni			Trasformazioni		
		N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate
		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Assicurazioni assunte interamente o in coassicurazione con delega										
Temporanee di gruppo	1									
Capitali differiti	2									
Rendite differite	3									
Rendite immediate	4									
Altre forme	5									
Totale Ramo I	6									
Operazioni di capitalizzazione	7									

Categorie di assicurazione		Mancati perfezionamenti			Altre cause			Totale		
		N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	N. teste assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate
		19	20	21	22	23	24	25	26	27
Assicurazioni assunte interamente o in coassicurazione con delega										
Temporanee di gruppo	1									
Capitali differiti	2									
Rendite differite	3									
Rendite immediate	4									
Altre forme	5									
Totale Ramo I	6									
Operazioni di capitalizzazione	7									

segue Tavola 2

Categorie di assicurazione	Sinistri		Scadenze		Riduzioni		Riscatti	
	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate
	28	29	30	31	32	33	34	35
Assicurazioni in coassicurazione senza delega								
Temporanee di gruppo 1								
Capitali differiti 2								
Rendite differite 3								
Rendite immediate 4								
Altre forme 5								
Totale Ramo I 6								
Operazioni di capitalizzazione 7								

Categorie di assicurazione	Rescissioni		Trasfomazioni		Mancati perfezionamenti		Altre cause	
	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate
	36	37	38	39	40	41	42	43
Assicurazioni in coassicurazione senza delega								
Temporanee di gruppo 1								
Capitali differiti 2								
Rendite differite 3								
Rendite immediate 4								
Altre forme 5								
Totale Ramo I 6								
Operazioni di capitalizzazione 7								

Categorie di assicurazione	Totale	
	Riserve matematiche a inizio esercizio	Somme assicurate
	44	45
Assicurazioni in coassicurazione senza delega		
Temporanee di gruppo 1		
Capitali differiti 2		
Rendite differite 3		
Rendite immediate 4		
Altre forme 5		
Totale Ramo I 6		
Operazioni di capitalizzazione 7		

Tavola 3 - Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della

Categorie di assicurazione			Portafoglio in vigore			
			Somme assicurate a inizio esercizio		Riserve matematiche in base ai premi puri inizio esercizio	di cui riporto premio
			Totale 1	Solo caso morte 2	3	4
Temporanee di gruppo	a	1				
	b	2				
Capitali differiti	a	3				
	b	4				
Rendite differite	a	5				
	b	6				
Rendite immediate	a	7				
	b	8				
Altre forme	a	9				
	b	10				
Totale ramo I	a	11				
	b	12				
Operazioni di capitalizzazione	a	13				
	b	14				

Categorie di assicurazione			Premi di tariffa		Premi lordi contabilizzati	
			Annui 10	Unici 11	Annui 12	Unici 13
Temporanee di gruppo	a	1				
	b	2				
Capitali differiti	a	3				
	b	4				
Rendite differite	a	5				
	b	6				
Rendite immediate	a	7				
	b	8				
Altre forme	a	9				
	b	10				
Totale ramo I	a	11				
	b	12				
Operazioni di capitalizzazione	a	13				
	b	14				

a) assicurazioni assunte interamente o in coassicurazione con delega
b) assicurazioni in coassicurazione senza delega

Modulo 36

Società .... Esercizio ....

Assicurazioni vita - Provvigioni di acquisizione da ammortizzare alla chiusura dell'esercizio

(valori in migliaia di euro)

Anno di generazione	Provvigioni non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio precedente	Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio	Provvigioni recuperate su polizze cessate	Provvigioni non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
Totale	52	53	54	55

Modulo 37

Società .... Esercizio ....

ASSICURAZIONI DANNI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Totale rami danni ☐ Rami R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali ☐

Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati
Torino	A001		Piacenza	I033		L'Aquila	Q066	
Vercelli	A002		Parma	I034		Teramo	Q067	
Novara	A003		Reggio Emilia	I035		Pescara	Q068	
Cuneo	A004		Modena	I036		Chieti	Q069	
Asti	A005		Bologna	I037		ABRUZZO	Q999	
Alessandria	A006		Ferrara	I038		Campobasso	R070	
Biella	A096		Ravenna	I039		Isernia	R094	
Verbano C.O.	A103		Forlì	I040		MOLISE	R999	
PIEMONTE	A999		Rimini	I099		Foggia	S071	
VAL D'AOSTA	B999		EMILIA ROM.	I999		Bari	S072	
Imperia	C008		Pesaro-Urbino	L041		Taranto	S073	
Savona	C009		Ancona	L042		Brindisi	S074	
Genova	C010		Macerata	L043		Lecce	S075	
La Spezia	C011		Ascoli Piceno	L044		Barletta-Andria-Trani	S110	
LIGURIA	C999		Fermo	L109		PUGLIA	S999	
Varese	D012		MARCHE	L999		Potenza	T076	
Como	D013		Massa-Carrara	M045		Matera	T077	
Sondrio	D014		Lucca	M046		BASILICATA	T999	
Milano	D015		Pistoia	M047		Cosenza	U078	
Bergamo	D016		Firenze	M048		Catanzaro	U079	
Brescia	D017		Livorno	M049		Reggio Calabria	U080	
Pavia	D018		Pisa	M050		Crotone	U101	
Cremona	D019		Arezzo	M051		Vibo Valentia	U102	
Mantova	D020		Siena	M052		CALABRIA	U999	
Lecco	D097		Grosseto	M053		Trapani	V081	
Lodi	D098		Prato	M100		Palermo	V082	
Monza e della Brianza	D108		TOSCANA	M999		Messina	V083	
LOMBARDIA	D999		Perugia	N054		Agrigento	V084	
Bolzano	E021		Terni	N055		Caltanissetta	V085	
Trento	E022		UMBRIA	N999		Enna	V086	
TRENTINO A.A.	E999		Viterbo	O056		Catania	V087	
Verona	F023		Rieti	O057		Ragusa	V088	
Vicenza	F024		Roma	O058		Siracusa	V089	
Belluno	F025		Latina	O059		SICILIA	V999	
Treviso	F026		Frosinone	O060		Sassari	Z090	
Venezia	F027		LAZIO	O999		Nuoro	Z091	
Padova	F028		Caserta	P061		Cagliari	Z092	
Rovigo	F029		Benevento	P062		Oristano	Z095	
VENETO	F999		Napoli	P063		Olbia Tempio	Z104	
Udine	G030		Avellino	P064		Ogliastra	Z105	
Gorizia	G031		Salerno	P065		Medio Campidano	Z106	
Trieste	G032		CAMPANIA	P999		Carbonia Iglesias	Z107	
Pordenone	G093					SARDEGNA	Z999	
FRIULI V.G.	G999					Direzione	X999	
						TOTALE	Y999	

Modulo 38

Società: .... Esercizio ....

ASSICURAZIONI VITA - ASSICURAZIONI INDIVIDUALI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Ripartizione territoriale		Assicurazioni di capitale	Assicurazioni di rendita	Premi contabilizzati			
Regioni	Cod.	N. polizze in vigore 1	N. polizze in vigore 2	Premi I° annualità 3	Premi di annualità successive 4	Premi unici 5	Totale 6
Piemonte	A999						
Valle d'Aosta	B999						
Liguria	C999						
Lombardia	D999						
Trentino Alto Adige	E999						
Veneto	F999						
Friuli Venezia Giulia	G999						
Emilia Romagna	I999						
Marche	L999						
Toscana	M999						
Umbria	N999						
Lazio	O999						
Campania	P999						
Abruzzo	Q999						
Molise	R999						
Puglia	S999						
Basilicata	T999						
Calabria	U999						
Sicilia	V999						
Sardegna	Z999						
Direzione	X999						
TOTALE	Y999						

Modulo 39

Società: .... Esercizio ....

ASSICURAZIONI VITA - ASSICURAZIONI COLLETTIVE - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Ripartizione territoriale		Assicurazioni di capitale		Assicurazioni di rendita		Premi contabilizzati			
		N. teste assicurate		N. teste assicurate					
Regioni	Cod.	Nuovi ingressi 1	Totali 2	Nuovi ingressi 3	Totali 4	Premi I° annualità 5	Premi di annualità successive 6	Premi unici 7	Totale 8
Piemonte	A999								
Valle d'Aosta	B999								
Liguria	C999								
Lombardia	D999								
Trentino Alto Adige	E999								
Veneto	F999								
Friuli Venezia Giulia	G999								
Emilia Romagna	I999								
Marche	L999								
Toscana	M999								
Umbria	N999								
Lazio	O999								
Campania	P999								
Abruzzo	Q999								
Molise	R999								
Puglia	S999								
Basilicata	T999								
Calabria	U999								
Sicilia	V999								
Sardegna	Z999								
Direzione	X999								
TOTALE	Y999								

Modulo 40

Società .... Esercizio ....

ASSICURAZIONI VITA - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati
Torino	A001		Piacenza	I033		L'Aquila	Q066	
Vercelli	A002		Parma	I034		Teramo	Q067	
Novara	A003		Reggio Emilia	I035		Pescara	Q068	
Cuneo	A004		Modena	I036		Chieti	Q069	
Asti	A005		Bologna	I037		ABRUZZO	Q999	
Alessandria	A006		Ferrara	I038		Campobasso	R070	
Biella	A096		Ravenna	I039		Isernia	R094	
Verbano C.O.	A103		Forlì	I040		MOLISE	R999	
PIEMONTE	A999		Rimini	I099		Foggia	S071	
VAL D'AOSTA	B999		EMILIA ROM.	I999		Bari	S072	
Imperia	C008		Pesaro-Urbino	L041		Taranto	S073	
Savona	C009		Ancona	L042		Brindisi	S074	
Genova	C010		Macerata	L043		Lecce	S075	
La Spezia	C011		Ascoli Piceno	L044		Barletta-Andria-Trani	S110	
LIGURIA	C999		Fermo	L109		PUGLIA	S999	
Varese	D012		MARCHE	L999		Potenza	T076	
Como	D013		Massa-Carrara	M045		Matera	T077	
Sondrio	D014		Lucca	M046		BASILICATA	T999	
Milano	D015		Pistoia	M047		Cosenza	U078	
Bergamo	D016		Firenze	M048		Catanzaro	U079	
Brescia	D017		Livorno	M049		Reggio Calabria	U080	
Pavia	D018		Pisa	M050		Crotone	U101	
Cremona	D019		Arezzo	M051		Vibo Valentia	U102	
Mantova	D020		Siena	M052		CALABRIA	U999	
Lecco	D097		Grosseto	M053		Trapani	V081	
Lodi	D098		Prato	M100		Palermo	V082	
Monza e della Brianza	D108		TOSCANA	M999		Messina	V083	
LOMBARDIA	D999		Perugia	N054		Agrigento	V084	
Bolzano	E021		Terni	N055		Caltanissetta	V085	
Trento	E022		UMBRIA	N999		Enna	V086	
TRENTINO A.A.	E999		Viterbo	O056		Catania	V087	
Verona	F023		Rieti	O057		Ragusa	V088	
Vicenza	F024		Roma	O058		Siracusa	V089	
Belluno	F025		Latina	O059		SICILIA	V999	
Treviso	F026		Frosinone	O060		Sassari	Z090	
Venezia	F027		LAZIO	O999		Nuoro	Z091	
Padova	F028		Caserta	P061		Cagliari	Z092	
Rovigo	F029		Benevento	P062		Oristano	Z095	
VENETO	F999		Napoli	P063		Olbia Tempio	Z104	
Udine	G030		Avellino	P064		Ogliastra	Z105	
Gorizia	G031		Salerno	P065		Medio Campidano	Z106	
Trieste	G032		CAMPANIA	P999		Carbonia Iglesias	Z107	
Pordenone	G093					SARDEGNA	Z999	
FRIULI V.G.	G999					Direzione	X999	
						TOTALE	Y999	

Modulo 41

Società ....

Esercizio ....

ASSICURAZIONI VITA - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO, AL LORDO DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA
Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Tavola 1/1 Statistiche sulla mortalità

(valori in migliaia di euro)

Fasce di età raggiunta		Miste e termine fisso				Caso morte a vita intera				Temporanee caso morte			
		Mortalità probabile		Mortalità effettiva		Mortalità probabile		Mortalità effettiva		Mortalità probabile		Mortalità effettiva	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
da 0 a 30	1												
da 31 a 40	2												
da 41 a 50	3												
da 51 a 60	4												
da 61 a 70	5												
da 71 a 80	6												
da 81	7												
Totale	8												

Fasce di età raggiunta		Capitali differiti				Rendite differite				Rendite immediate			
		Sopravvivenza probabile		Sopravvivenza effettiva		Sopravvivenza probabile		Sopravvivenza effettiva		Sopravvivenza probabile		Sopravvivenza effettiva	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
da 0 a 30	1												
da 31 a 40	2												
da 41 a 50	3												
da 51 a 60	4												
da 61 a 70	5												
da 71 a 80	6												
da 81	7												
Totale	8												

Modulo 41

Società ....

Esercizio ....

ASSICURAZIONI VITA - PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO, AL LORDO DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA
Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.
(valori in migliaia di euro)

Tavola 1/2 Statistiche sul ricorso alla prestazione in forma di rendita - Contratti di ramo I e V esclusi contratti di cui all'art. 41 del Codice

Categorie di assicurazione		Contratti Individuali				Contratti Collettivi			
		Scadenze		Rendite erogate		Scadenze		Rendite erogate	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		1	2	3	4	5	6	7	8
Contratti di rendita differita	1								
Contratti di capitale	2								
Totale	3								

Tavola 1/3 Statistiche sul ricorso alla prestazione in forma di rendita - contratti di cui all'art. 41 del Codice

Categorie di assicurazione		Contratti Individuali				Contratti Collettivi			
		Scadenze		Rendite erogate		Scadenze		Rendite erogate	
		Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate	Numero Polizze	Somme assicurate
		9	10	11	12	13	14	15	16
Contratti di rendita differita	1								
Contratti di capitale	2								
Totale	3								

Modulo 41

Società ....

Esercizio ....

ASSICURAZIONI VITA - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO, AL LORDO DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA
Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.
(valori in migliaia di euro)

Tavola 2/1 Statistiche sulle spese - Contratti di ramo I e V esclusi contratti di cui all'art. 41 del Codice

Categorie di assicurazione	Contratti Individuali									Contratti Collettivi								
	Prodotti a premio annuo			Prodotti a premi unici ricorrenti			Prodotti a premio unico			Prodotti a premio annuo			Prodotti a premi unici ricorrenti			Prodotti a premio unico		
	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Miste e a termine fisso..................... 1																		
Caso morte a vita intera 2																		
Temporanee caso morte 3																		
Capitali differiti 4																		
Altre forme 5																		
Rendite differite 6																		
Rendite immediate 7																		
Operazioni di capitalizzazione 8																		
Totale 9																		

Tavola 2/2 Statistiche sulle spese - Contratti di cui all'art. 41 del Codice

Tipologia di premio	Contratti di tipo unit linked						Contratti di tipo index linked					
	Contratti Individuali			Contratti Collettivi			Contratti Individuali			Contratti Collettivi		
	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Annui 1												
Ricorrenti 2												
Unici 3												
Totale 4												

Tavola 2/3 Statistiche sulle spese - Contratti ramo IV e VI

Tipologia di premio	Contratti di ramo IV						Contratti di ramo VI					
	Contratti Individuali			Contratti Collettivi			Contratti Individuali			Contratti Collettivi		
	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)	Spese teoriche (a)	Spese effettive (b)	Differenza (b) - (a)
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Annui 1												
Ricorrenti 2												
Unici 3												
Totale 4												

Allegato 4

Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

Modulo 1: Dettaglio dei terreni e fabbricati

Qualora per un immobile si sia proceduto, rispetto all'esercizio precedente, ad una variazione di attribuzione (da gestione danni a gestione vita o viceversa) o lo stesso sia stato oggetto di cambio di destinazione d'uso, tali operazioni non dovranno essere considerate come acquisto/vendita dell'immobile stesso. Non si dovranno, pertanto, riportare i dati relativi a tale immobile in "Acquisti e altri incrementi" e in "Vendite e altri decrementi", mentre andranno indicati tutti i restanti dati previsti.
Gli immobili che sono entrati a far parte del patrimonio dell'impresa a seguito di operazioni di fusione, dovranno essere considerati "acquistati" dall'impresa stessa; per tali immobili, quindi, dovrà essere compilata anche la colonna "Acquisti e altri incrementi".
Le vendite debbono essere riportate per il corrispondente importo al netto dei relativi fondi.
Le imprese che posseggono immobili ubicati fuori dall'area euro tengono conto delle differenze di cambio connesse alle operazioni incrementative o diminutive di cui al modulo 1, al fine di consentire la riconciliazione dei dati della modulistica di vigilanza con quelli dell'Allegato 4 alla nota integrativa.

Modulo 7: Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi

Gli importi dei crediti verso assicurati per premi devono essere iscritti nelle colonne "Esercizio" ed "Esercizi precedenti" (questi ultimi ripartiti nelle tre classi di anzianità previste) al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio.
Nell'ultima colonna "Totale esercizio ed esercizi precedenti" i crediti devono essere invece iscritti al netto delle svalutazioni medesime alla chiusura dell'esercizio ed il loro ammontare pertanto coincide con quello iscritto in bilancio. Le svalutazioni in commento sono solo quelle che vanno a formare il fondo rettificativo dei crediti verso assicurati per premi per il quale, come previsto dal piano dei conti, l'impresa ha acceso apposito sottoconto.

Modulo 9: Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione

Nella prima colonna "Valore di bilancio" di entrambe le sezioni (Rami Danni e Rami Vita) i crediti relativi alle diverse tipologie previste, in quanto coincidenti con l'ammontare iscritto in bilancio, devono essere riportati al netto delle eventuali svalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio da riportarsi nell'ultima colonna.

La seconda colonna "Crediti" (ripartita nelle quattro classi di anzianità previste) accoglie gli importi creditori al lordo delle svalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio e va compilata tenendo conto dei criteri seguenti.
La ripartizione dell'ammontare dei crediti, al lordo delle svalutazioni operate, deve essere effettuata ai fini della allocazione nelle singole colonne per anzianità in base all'anno in cui è sorto ciascun credito indipendentemente da rettifiche contabili e/o movimentazioni successivamente intervenute.

Le rettifiche e/o movimentazioni successive incrementative del valore del credito devono essere imputate al relativo esercizio di rilevazione contabile. In caso di incasso parziale del credito, l'importo residuo rimane imputato all'esercizio di anzianità originario.
Relativamente alle voci E.I.2 e E.I.3 nonché E.II.1. e E.II.2, devono essere riportati nelle singole colonne concernenti l'anzianità, secondo i criteri generali prima indicati, soltanto le seguenti posizioni creditorie:

a) saldi creditori, relativi a rapporti cessati, nei confronti di debitori falliti, sottoposti ad altra procedura concorsuale o in liquidazione volontaria;
b) saldi creditori, relativi a rapporti cessati per cause diverse da quelle di cui al punto a);
c) saldi creditori, relativi a rapporti non cessati, iscritti nel bilancio dell'esercizio n - 1 per i quali il debitore non ha effettuato pagamenti nell'esercizio n;
d) singole partite creditorie, relative a rapporti non cessati, per le quali sussiste contestazione con il debitore, da indicare qualora dette partite rappresentino almeno il 10% del saldo creditore cui si riferiscono.

Per i crediti lordi nei confronti di assicurati e terzi per somme da recuperare (voce E.I.4) la ripartizione per anzianità va effettuata, invece, con riferimento a tutte le posizioni creditorie.

Nell'ultima colonna "Svalutazioni" confluiscono le svalutazioni effettuate con riferimento a tutti i crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione che trovano rappresentazione in bilancio. Le svalutazioni in commento sono solo quelle che vanno a formare i relativi fondi rettificativi per i quali, come previsto dal piano dei conti, l'impresa ha acceso appositi sottoconti.

Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche

La voce 61 (riserva premi del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302).
La voce 62 (riserva sinistri del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 303 e 304).

Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche

La voce 61 (riserve matematiche del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302).

Modulo 12: Rami danni - Piano delle cessioni in riassicurazione vigenti nell'esercizio

Il modulo riguarda le cessioni (e le retrocessioni) di tutti i rami danni; per ciascun ramo devono essere indicati tutti i trattati e le coperture in vigore per lo stesso ramo. Nel caso di un unico trattato per più rami, i dati devono essere esposti distintamente per ciascun ramo previsto dal trattato stesso.

Nel caso di trattato in eccedente riguardante le diverse tipologie di rischio di uno stesso ramo, sussistendo più pieni di conservazione e conseguentemente diversi pieni ceduti, è sufficiente indicare nel modulo i valori afferenti il 1° ed il 2° eccedente.

Laddove infine non sussista per i trattati proporzionali in quota un massimale specifico (come ad esempio nel ramo assistenza), nella rispettiva colonna deve essere inserita la dizione "non previsto".

Modulo 13: Rami danni - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati

Per la compilazione del modulo devono essere preventivamente selezionati i cinque trattati che, con riferimento ad una delle voci tecniche considerate (premi di competenza, commissioni, partecipazioni agli utili, sinistri di competenza, altre partite, risultato tecnico del trattato), assumono maggiore significatività nell'importo (positivo o negativo). Una volta così individuato il trattato, devono essere compilate tutte le voci della riga ad esso riferite.
In presenza di pluralità di rami nell'ambito di uno stesso trattato devono essere esposti i dati relativi all'intero trattato senza ripartizione per singolo ramo. In tale caso nella colonna (2), in luogo del codice ramo, andrà riportato un numero progressivo a partire da 91 e in calce al modulo dovranno essere in corrispondenza indicati i rami coperti dal trattato in esame.
Nella colonna "Denominazione, sede sociale e nazionalità" devono essere indicati per ogni trattato individuato, in ordine decrescente rispetto alla quota di riparto, l'esatta denominazione sociale, l'indirizzo completo e la nazionalità dei singoli riassicuratori che complessivamente hanno assunto una quota pari almeno all'80% del trattato stesso.
La voce "Risultato tecnico del trattato" rappresenta il saldo delle voci economiche, riferite sia a partite tecniche sia ad eventuali ulteriori partite di natura economica (ad esempio interessi su depositi), derivante dall'applicazione del trattato.

Modulo 14: Rami vita - Piano delle cessioni in riassicurazione

Per la compilazione del modulo devono essere preventivamente selezionati i cinque trattati, anche se scaduti, che, con riferimento ad una delle voci tecniche di cui al modulo 15 (premi ceduti, commissioni, partecipazioni agli utili, pagamenti di competenza, variazione delle riserve tecniche cedute, interessi tecnici, altre partite, risultato tecnico del trattato), assumono maggiore significatività nell'importo (positivo o negativo). Una volta così individuato il trattato, devono essere compilate tutte le voci della riga ad esso riferite.

Modulo 15: Rami vita - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati

Si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per il modulo 13.

Modulo 16: Accettazioni e cessioni in riassicurazione - Rapporti patrimoniali significativi

Il modulo riporta, in base alla selezione delle cinque posizioni di più elevato ammontare, i valori dei rapporti patrimoniali per le accettazioni (lavoro indiretto) e per le cessioni in riassicurazione (riassicurazione passiva per il lavoro diretto e retrocessione per il lavoro indiretto).
Si precisa che al "Totale parziale", riportante la sommatoria dei valori come sopra individuati, devono aggiungersi, alla riga "Totale altri rapporti", i rimanenti ammontari in modo tale che il "Totale generale" delle singole colonne trovi corrispondenza con il relativo dato di bilancio.

A tal proposito, con riferimento alle colonne “Conti correnti” (per riassicurazione attiva e passiva), la quadratura richiesta, in aderenza a quanto previsto dal piano dei conti, dovrà essere ottenuta nell’ambito dei complessivi rapporti di conto corrente senza alcuna distinzione tra riassicurazione attiva e passiva. Quindi la sommatoria algebrica delle colonne a, b, c, d (Totale generale) dovrà corrispondere alla sommatoria algebrica delle voci di bilancio E.II e G.II.
L’ultima colonna del modulo “Riserve tecniche del lavoro indiretto” riguarda le riserve tecniche a carico dell’impresa relative ai rischi accettati in riassicurazione attiva.

Moduli 17 e 18: Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano

La riserva finale stimata al 31.12.N per sinistri tardivi deve essere ripartita tra i “Sinistri dell’esercizio” e i “Sinistri di esercizi precedenti” secondo il criterio dell’anno di accadimento.
Nella voce “variazione delle riserve tecniche diverse” è compresa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell’esercizio a tale titolo figurano nelle “altre partite tecniche” alla voce propria.
Il valore della variazione delle riserve di perequazione va riportato unicamente nell’ultima colonna “Rischi conservati Totale” di cui alla riga 203.
L’importo della “Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico” (righe 57 e 130) non deve essere riportato sotto le colonne “Rischi conservati” rispettivamente delle assicurazioni dirette e delle assicurazioni indirette.
Pertanto, i riferimenti numerici riportati nella colonne relative ai rischi conservati delle assicurazioni dirette (3=1-2), delle assicurazioni indirette (6=4-5) e dei rischi conservati totali (7=3+6) non devono essere presi in considerazione per le voci I (variazione delle riserve di perequazione) ed L (quota dell’utile).

Moduli 20 e 21: Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano

Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione ed utilizzano, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni, sono tenute, qualora esercitino anche la riassicurazione nei rami vita, alla separata compilazione, a fini di vigilanza, dei conti di ramo e riepilogativi previsti per la gestione vita.
I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.
Nella poste relative ai “capitali e rendite maturati” sono incluse le cedole corrisposte o da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza.
La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche", le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e le "riserve per partecipazione agli utili e ristorni". Gli importi pagati nell’esercizio per partecipazione agli utili e ristorni figurano nelle “altre partite tecniche” alla voce propria.

Moduli 28, 29, 29A, 29B, 30 e relativi allegati.

I moduli 28, 29, 29A, 29B, 30 e relativi allegati sono redatti secondo le seguenti istruzioni di carattere generale:

1) sono riportati tutti i sinistri del portafoglio diretto italiano così come definito dall’articolo 1, lettera pp), del decreto;

2) gli importi iscritti, concernenti sia i pagamenti che la riserva, sono comprensivi delle spese dirette e delle spese di liquidazione;
3) la riserva sinistri iniziale coincide con la riserva sinistri finale dell'esercizio precedente;
4) i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione devono essere iscritti a riserva fino a quando non siano state pagate le spese dirette; sono comprese tra le spese dirette le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento e i danni d'acqua nel ramo incendio. Pertanto i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione che alla chiusura dell'esercizio risultano definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo, ma rispetto ai quali rimane aperta la sola componente delle spese dirette, devono essere indicati tra i sinistri aperti, riportando le somme pagate a titolo di risarcimento nei pagati parziali, mentre a riserva alla fine dell'esercizio deve essere indicato il costo relativo alle spese dirette;
5) i sinistri già definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo e delle spese dirette non sono più iscritti a riserva. Eventuali residue spese di liquidazione ancora da pagare sono comunque appostate tra gli importi a riserva;
6) i sinistri accaduti nell'anno di bilancio (N) e precedenti denunciati dopo il 31.12.(N) (sinistri tardivi) figurano nella riserva finale stimata ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto di cui agli allegati 1 ai moduli 28 e 29 (colonna (c)) e ai moduli 29A e 29B (colonna (10));
7) per i sinistri in coassicurazione deve essere indicato pro quota sia il numero che l'importo per ogni stato del sinistro (denunciato, riaperto, pagato a titolo parziale o definitivo, senza seguito e riservato). Per ogni generazione i dati relativi a ciascuna colonna sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5, mantenendo comunque la quadratura per riga;
8) per i moduli nei quali deve essere inserito il numero e l'importo dei sinistri in causa pagati nel corso dell'esercizio e di quelli riservati alla fine del medesimo esercizio, il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo. Nel caso di un sinistro con più cause iscritte a ruolo deve essere conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli ammontari pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. Devono essere inseriti anche i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si è instaurata nel corso dell'esercizio (N) solo se il pagamento è avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa;
9) per i moduli nei quali deve essere indicato il numero delle unità di rischio, sono considerate:
   - la singola polizza nel caso in cui essa preveda la copertura assicurativa di una sola testa/cosa per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto. Qualora la polizza copra per una sola testa/cosa una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, essa va considerata come unità di rischio in ciascuno dei rami diversi in cui sono classificati i rischi;
   - il numero di teste/cose coperte nel caso di polizze collettive ed in abbonamento, nonché in generale di polizze che per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice coprano una pluralità di teste/cose ed i sinistri vengano rilevati in corrispondenza delle stesse. Qualora la polizza copra per una pluralità di teste/cose una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, per ciascun ramo sono da considerarsi unità di rischio le teste/cose che la polizza copre dai rischi afferenti al ramo medesimo.;

   Le unità di rischio, come sopra individuate, andranno considerate in proporzione al periodo di competenza dell'esercizio (N) in base al pro-rata effettuato sui giorni dell'anno.

Per le polizze in coassicurazione il numero delle unità di rischio deve essere indicato pro quota/anno.
I numeri totalizzati sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5.

Modulo 28: Sviluppo sinistri dei rami danni diversi dai rami 10, 12, 13 e 18.

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

(1) Il modulo deve essere compilato distintamente per i rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 e 17 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.

(2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) di ciascun ramo occorre sommare il totale precedenti della colonna (R0) con il totale precedenti della colonna (3) dell'allegato 1 al modulo 28 relativa alla riserva iniziale stimata al 31.12.(N-1) per sinistri tardivi. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 di ciascun ramo, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) e a quella totale precedenti della colonna (R7) e della colonna (12) dell'allegato 1 al modulo 28 relativa alla riserva finale stimata al 31.12.(N) per sinistri tardivi.

(3) I sinistri denunciati nell'esercizio (N) e il relativo sviluppo sono inseriti per anno di accadimento. I sinistri avvenuti negli esercizi precedenti e denunciati nell'esercizio (N) ed il relativo sviluppo nel medesimo esercizio sono riportati anche nell'allegato 1 al modulo 28 (sezione a - dati effettivi dell'esercizio (N) per anno di accadimento).

(4) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (A), (C), (F) e (G)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 di ciascun ramo. La somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 di ciascun ramo deve coincidere con l'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (G) del modulo 28.
I pagamenti parziali figurano per numero nelle colonne (r2), (c2) e (f2) e per importo nelle colonne (A), (C) ed (F) (rispettivamente per sinistri già a riserva, denunciati e riaperti nell'esercizio), mentre non figurano come numero nelle colonne (r1), (c1) e (f1).

(5) Per i sinistri pagati a titolo definitivo è indicato l'importo a riserva all'inizio dell'esercizio; per i sinistri pagati a titolo parziale è indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.

(6) Per la riserva finale in numero (colonna r7) deve essere indicato il numero effettivo di sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.

(7) La sezione “sinistri in causa” costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (g), (G), (r7) e (R7). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (h), ma solo come importo nella colonna (H); essi figurano invece come numero nella colonna (r8).

(8) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell’esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell’esercizio stesso.
In particolare nella voce 991 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell’esercizio (N) e nella voce 992 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell’esercizio (N) e relative a polizze emesse nell’esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nella voce 991. Per il ramo “credito” si segnala che nelle voci 991 e 992 deve essere riportato il numero complessivo delle unità di rischio.

Allegato 1 al modulo 28: Sviluppo sinistri tardivi dei rami danni diversi dai rami 10, 12, 13 e 18

L'allegato è compilato distintamente per i rami per i quali è compilato il modulo 28.

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all’anno di accadimento.

Dai pagamenti effettuati nell’esercizio (colonne (6), (14), (20) e (26)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all’assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell’assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi.

I sinistri tardivi pagati parzialmente non figurano come numero delle colonne (5), (13), (19) e (25) ma solo come importo nelle rispettive colonne. Gli stessi sinistri figurano invece come numero nelle colonne (8), (15), (22) e (27).

<u>Sezione a</u>: sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N) (avvenuti in esercizi precedenti)

(a) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

(b) I dati effettivi rappresentano lo sviluppo nell'anno dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N) distinti per anno di accadimento.

(c) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

(d) La sezione “sinistri in causa” costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (5), (6), (8) e (9).

<u>Sezione b</u>: sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1) o riaperti nell'esercizio (N).

(e) Per ciascun anno di accadimento vanno riportati numero ed importo dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1).

(f) Per ciascun anno di accadimento, deve essere riportato lo sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri tardivi a riserva (analitica) all'inizio dell'esercizio e dei sinistri tardivi riaperti nell'esercizio.

(g) Per ciascun anno di accadimento vanno riportati numero ed importo dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N).

Modulo 31: Analisi della riserva premi per ramo

Il modulo deve essere compilato distintamente per i rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 e 17 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.
Per il calcolo della riserva per frazioni di premi di cui al punto 1.1 del modulo si deve tener conto, ai fini delle deduzioni da effettuare nel calcolo ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, delle sole spese di natura acquisitiva determinate secondo le disposizioni in materia di imputazione per destinazione delle spese di gestione e di ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti di cui all'allegato 9 alla Parte V del regolamento - Piano dei conti e istruzioni sul contenuto - punto I.7. del Conto economico.
Nel caso di contratti pluriennali che prevedano pagamenti di premi annuali costanti, nella voce 10 non devono essere indicati i premi annuali da emettere successivamente al 31.12 dell'anno (N). Analogamente non deve essere inclusa nella voce 8 la stima per i corrispondenti sinistri. Le medesime indicazioni valgono anche per le voci 63, 64 e 65 con riferimento ai contratti per i quali era stata costituita la riserva premi alla fina dell'esercizio (N-1).
Per i rischi che prevedono la costituzione di riserve integrative della riserva per frazioni di premi, deve essere allegato ai rispettivi moduli 31 un prospetto illustrativo delle modalità di calcolo seguite per la determinazione della riserva per rischi in corso relativa a tali affari separatamente rispetto alla globalità dei rischi acquisiti nel ramo di pertinenza.

Moduli 34, 34/A, 34/B, 34/C, 34/D, 34/E, 34/F, 35 e 35/A. Istruzioni di carattere generale

*A*l fine di consentire la quadratura delle somme assicurate a fine esercizio, così come esposte nella tavola 1 “Movimenti del portafoglio diretto italiano” dei moduli relativi al portafoglio delle polizze vita dei rami I e V di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, le imprese dovranno riportare le rivalutazioni delle somme assicurate o qualsiasi altra forma di partecipazione agli utili integrativa delle prestazioni all'inizio dell'esercizio tra le “entrate derivanti da altre cause” (colonna 12 per i moduli 34, 34/A, 34/D, 34/E, 34/F; colonna 10 per i moduli 34/B e 34/C; colonne 12 e 22 per i moduli 35 e 35/A) considerando nullo il numero di polizze corrispondenti (colonna 11 per i moduli 34, 34/A, 34/D, 34/E, 34/F; colonna 9 per i moduli 34/B e 34/C; colonne 11 e 21 per i moduli 35 e 35/A).

Modulo 34: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali

Nel modulo 34 sono riportati tutti i dati concernenti i contratti individuali rientranti nei rami I e V , facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice e di quelli assunti in regime di stabilimento.
Gli importi inerenti i contratti con prestazioni espresse in valuta sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione in bilancio dei relativi valori.
I dati relativi alle emissioni non considerano i contratti emessi e stornati nel corso dell'esercizio in questione per mancato perfezionamento o per recesso.
Fra le "Somme assicurate" relative ai contratti eliminati di cui alle tavole 1 e 2 è indicato l'importo della prestazione assicurata all'ultima ricorrenza contrattuale che precede la data di eliminazione dal portafoglio per ogni causa prevista.

Tavola 1: Movimenti del portafoglio diretto italiano

1. Nei casi di trasformazioni di polizza che avvengano nell'ambito di uno stesso ramo, i nuovi contratti emessi sono considerati come "Emissioni" e, conseguentemente, inseriti nell'apposita colonna della tavola 1. Le polizze trasformate daranno luogo pertanto a "Eliminazioni" dal portafoglio per una somma assicurata pari a quella in vigore all'inizio dell'esercizio.
2. Nella colonna "Entrate derivanti da riattivazione" sono riportati i dati relativi ai contrati precedentemente risoluti o ridotti per mancato pagamento di rate di premio scadute, successivamente riattivati in conseguenza dell'avvenuto saldo delle suddette poste debitorie.
3. Le "Entrate derivanti da altre cause" riguardano, in particolare, le entrate conseguenti alle acquisizioni di portafoglio, alle emissioni di contratti derivanti da trasformazioni non ricomprese nel precedente punto 1, ai passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento, le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali nonché i differimenti automatici di scadenza. Sono altresì ricompresi i contratti collegati ad una specifica o idonea provvista di attivi annoverati, in sede di emissione, nei moduli 34/B e 34/C, per i quali la conclusione del periodo di garanzia finanziaria determina l'iscrizione del relativo contratto in altri moduli.
4. Per le assicurazioni di rendita, l'importo iscritto nella voce "Somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Tra le rendite immediate vanno considerate tutte quelle in godimento.

Tavola 2: Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

1. Nelle "Riserve matematiche a inizio esercizio" presenti nella tavola 2 sono indicati gli importi inerenti le sole riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.
2. Tra le "Scadenze" sono ricompresi i contratti per i quali è intervenuta la conversione in capitale delle rendite assicurate nonché le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali. In tale colonna vanno altresì ricompresi quei contratti per i quali, alla scadenza prevista in polizza, l'assicurato abbia richiesto il differimento della liquidazione della prestazione maturata.
3. Tra le "Trasformazioni" sono ricomprese le polizze oggetto di trasformazione nell'ambito di uno stesso ramo.
4. Tra i "Mancati perfezionamenti" sono ricomprese tutte le polizze emesse nell'esercizio precedente ed annullate nell'esercizio in questione in quanto non perfezionate.

5. Tra i recessi del contraente sono ricompresi i dati afferenti quei contratti emessi nell'esercizio precedente ed annullati, ai sensi dell'articolo 177 del Codice, nell'esercizio in questione.
6. Tra le "Altre cause" sono iscritti, in particolare, i dati riguardanti le uscite per trasferimenti di portafoglio e per trasformazioni diverse da quelle indicate nel precedente punto 3, i passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento nonché i trasferimenti di contratti dai moduli 34/B e 34/C ad altri moduli allorquando si è concluso il periodo di garanzia di tasso di interesse.

Tavola 3: Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nella colonna "Riserve matematiche acquisite nell'esercizio" è indicato l'importo delle riserve matematiche derivanti, in particolare, da acquisizioni di portafoglio da altre imprese, da trasformazioni di polizze precedentemente emesse in forme contrattuali rientranti in rami diversi da quello della polizza trasformata, da conversioni in rendita dei capitali assicurati alle scadenze contrattuali e da trasferimenti di contratti originariamente emessi come collettivi e poi allocati nell'ambito delle assicurazioni individuali.
2. Nelle colonne premi puri e di tariffa sono iscritti, con riferimento ai contratti in vigore alla fine dell'esercizio, gli importi di premio relativi all'intera annualità; per quanto riguarda i premi unici, i relativi importi sono riferiti alle emissioni dell'anno.
   Nella colonna "Premi lordi contabilizzati" è indicato l'importo dei premi iscritti nel conto economico comprensivi di eventuali sovrappremi e interessi di frazionamento.
   I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.
3. Nella colonna "Altre riserve" deve essere indicato l'importo delle riserve aggiuntive, della riserva per sovrappremi professionali e sanitari nonché di ogni altro accantonamento riferito ai contratti individuali rientranti nei rami I e V presenti nella voce di bilancio "Riserva matematica".
   Nel caso in cui l'importo per categoria assicurativa di tali riserve non risultasse disponibile, è consentita l'esposizione dell'ammontare delle riserve complessivamente accantonate.

Modulo 34/A: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali (polizze rivalutabili)

Il modulo 34/A è utilizzato per la rappresentazione dei dati concernenti i contratti a prestazioni rivalutabili in base al rendimento di specifiche gestioni interne separate rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codicee di quelli espressi in valuta.
Per la rappresentazione dei dati richiesti nel modulo valgono le istruzioni relative al modulo 34.

Modulo 34/B: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali (polizze a premio unico con idonea provvista di attivi)

Il modulo 34/B è utilizzato per la rappresentazione dei dati concernenti i contratti a premio unico non di puro rischio, rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, espressi in euro o in valuta, per i quali l'impresa dispone di una idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice.

Il trasferimento di contratti dal presente ad altri moduli in conseguenza dell'avvenuta conclusione del periodo di garanzia del tasso d'interesse deve essere effettuato utilizzando la colonna delle eliminazioni per "Altre cause".
Nell'allegato 1 al modulo sono rappresentati gli importi delle riserve matematiche, in base ai premi puri rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio, riferiti ai diversi livelli di garanzia di tasso di interesse contrattualmente riconosciuti.
Le riserve matematiche possono essere evidenziate in modo aggregato considerando campi di variazione del tasso di interesse garantito la cui ampiezza tuttavia non può essere superiore a 0,25 punti percentuali. In tal caso nella colonna "Tasso % di interesse garantito" devono essere indicati gli intervalli di variazione considerati.
Per la rappresentazione dei dati richiesti nel modulo valgono le istruzioni relative al modulo 34.

Modulo 34/C: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali (polizze a premio unico con specifica provvista di attivi)

Il modulo 34/C è utilizzato per la rappresentazione dei dati concernenti i contratti a premio unico non di puro rischio, rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, espressi in euro o in valuta, per i quali l'impresa dispone di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice.
Il trasferimento di contratti dal presente modulo ad altri moduli, in conseguenza dell'avvenuta conclusione del periodo di garanzia del tasso d'interesse, è effettuato utilizzando la colonna delle eliminazioni per "Altre cause".
Nell'allegato 1 al modulo sono rappresentati gli importi delle riserve matematiche in base ai premi puri, rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio, riferiti ai diversi livelli di garanzia di tasso di interesse contrattualmente riconosciuti.
Le riserve matematiche possono essere evidenziate in modo aggregato considerando campi di variazione del tasso di interesse garantito la cui ampiezza tuttavia non può essere superiore a 0,25 punti percentuali. In tal caso nella colonna "Tasso % di interesse garantito" devono essere indicati gli intervalli considerati.
Per la rappresentazione dei dati richiesti nel modulo valgono le istruzioni relative al modulo 34.

Modulo 34/D: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali (altre forme)

Il modulo 34/D è utilizzato per la rappresentazione dei dati concernenti i contratti rientranti nei rami I e V facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41 del.
Per la rappresentazione dei dati richiesti nel modulo valgono le istruzioni relative al modulo 34.

Modulo 34/E: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali (polizze espresse in valuta)

Il modulo 34/E è utilizzato per la rappresentazione dei dati concernenti i contratti le cui prestazioni sono espresse in valuta rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio del

lavoro diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice e di quelli già ricompresi nei moduli 34/B e 34/C.
I dati riportati nel modulo sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione in bilancio dei relativi valori.
Per la rappresentazione dei dati richiesti nel modulo valgono le istruzioni relative al modulo 34.

Modulo 35: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti collettivi

Nel modulo 35 sono riportati tutti i dati concernenti i contratti collettivi rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice.
I dati relativi alle emissioni non considerano i contratti emessi e stornati nel corso dell'esercizio in questione per mancato perfezionamento.
Le tavole 1 e 2 risultano suddivise in due sezioni, la prima riferita ai contratti assunti interamente dall'impresa o in coassicurazione in cui l'impresa è delegataria e la seconda riferita ai contratti in coassicurazione senza delega.
Per le assicurazioni in coassicurazione per le quali l'impresa è delegataria sono registrate le somme assicurate per la sola quota riservata all'impresa e il numero complessivo delle teste assicurate.
Per le assicurazioni in coassicurazione senza delega sono registrate unicamente le somme assicurate per la quota riservata all'impresa.
Fra le "Somme assicurate" relative ai contratti eliminati di cui alle tavole 1 e 2 è indicato l'importo della prestazione assicurata all'ultima ricorrenza contrattuale che precede la data di eliminazione dal portafoglio per ogni causa prevista.

Tavola 1: Movimenti del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nei casi di trasformazioni di polizza che avvengano nell'ambito di uno stesso ramo, i nuovi contratti emessi sono considerati come emissioni e, conseguentemente, inseriti nell'apposita colonna della tavola 1. Le polizze trasformate dovranno pertanto dar luogo a "Eliminazioni" dal portafoglio per una somma assicurata pari a quella in vigore all'inizio dell'esercizio.
2. Tra le emissioni per "Aumenti di assicurazioni esistenti" sono ricompresi gli incrementi di somme assicurate per convenzioni in essere all'inizio dell'esercizio nonché il numero delle teste e le somme assicurate relative agli ingressi di nuovi assicurati facenti parte di convenzioni già in vigore all'inizio dell'esercizio.
3. Le "Entrate da altre cause" riguardano, in particolare, le entrate conseguenti alle acquisizioni di portafoglio, alle emissioni di contratti derivanti da trasformazioni non ricomprese nel precedente punto 1, ai passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento e le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali.
4. Per le assicurazioni di rendita, l'importo iscritto nella voce "Somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Tra le rendite immediate vanno considerate tutte quelle in corso di godimento.

Tavola 2: Eliminazioni del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nelle "Riserve matematiche a inizio esercizio" presenti nella tavola 2 sono indicati gli importi inerenti le sole riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.

2. Tra le "Scadenze" sono ricompresi i contratti per i quali è intervenuta la conversione in capitale delle rendite assicurate nonché le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali.
3. Tra le "Trasformazioni" sono ricomprese le polizze oggetto di trasformazione nell'ambito di uno stesso ramo.
4. Tra i "Mancati perfezionamenti" sono ricomprese tutte le polizze emesse nell'esercizio precedente e non perfezionate nell'esercizio.
5. Tra le "Altre cause" sono iscritti, in particolare, i dati riguardanti i riscatti di convenzione, le uscite per trasferimenti di portafoglio o le trasformazioni diverse da quelle ricomprese nel precedente punto 3 nonché il passaggio di "status" da rendita differita a rendita in godimento.

Tavola 3: Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nella colonna "Riserve matematiche acquisite nell'esercizio" è indicato l'importo delle riserve matematiche derivanti, in particolare, da acquisizioni di portafoglio da altre imprese, da trasformazioni di polizze precedentemente emesse in forme contrattuali rientranti in rami diversi da quello della polizza trasformata e da conversioni in rendita dei capitali assicurati alle scadenze contrattuali.
2. Nelle colonne premi puri e di tariffa sono iscritti, con riferimento ai contratti in vigore alla fine dell'esercizio, gli importi di premio relativi all'intera annualità; per quanto riguarda i premi unici, i relativi importi sono riferiti alle emissioni dell'anno. Nella colonna "Premi lordi contabilizzati" è indicato l'importo dei premi iscritti nel conto economico.
   I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.
3. Nelle colonne "Altre riserve" è indicato l'importo delle riserve aggiuntive, della riserva per sovrappremi professionali e sanitari nonché di ogni altro accantonamento riferito ai contratti collettivi rientranti nei rami I e V presenti nella voce di bilancio "Riserva matematica".
   Nel caso in cui l'importo per categoria assicurativa di tali riserve non risultasse disponibile, è consentita l'esposizione dell'ammontare delle riserve complessivamente accantonate.

Modulo 36: Provvigioni di acquisizione da ammortizzare alla chiusura dell'esercizio

I compensi provvigionali vanno considerati in relazione all'anno di generazione, facendo riferimento alla data di emissione del contratto.
Qualora tali compensi sono riconosciuti pro-quota, sulla base del frazionamento del premio, l'importo da considerare nell'anno di generazione ai fini del successivo ammortamento è quello effettivamente corrisposto.

Modulo 37: Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati danni

Il modulo è compilato per il totale dei rami danni.
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla provincia di residenza del contraente.
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
.

Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima della distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più province o regioni.

Moduli 38 e 39: Distribuzione regionale dei premi contabilizzati – assicurazioni vita individuali e collettive

I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui. Ai fini della rilevazione del numero delle polizze in vigore, i contratti a premio unico ricorrente andranno computati una sola volta all'atto dell'emissione della polizza.
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla regione di residenza del contraente.
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla regione in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima della distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più regioni.

Modulo 40: Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati vita

I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla provincia di residenza del contraente.
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più province o regioni.

Modulo 41: Confronto tra le basi tecniche impiegate e i risultati dell'esperienza diretta

Nel modulo sono riportati tutti i dati concernenti i contratti facenti parte del portafoglio diretto italiano relativi al ramo I, di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice ad eccezione di quelli assunti in regime di stabilimento. I dati inerenti i contratti con prestazioni espresse in valuta sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione a bilancio dei relativi valori.

<u>Tavola 1/1: Statistiche sulla mortalità</u>

Per numero di polizze probabili e per somme assicurate probabili si intendono il numero delle polizze e le rispettive somme assicurate all'inizio dell'esercizio moltiplicate per le probabilità annue di decesso o sopravvivenza determinate con le basi tecniche utilizzate per il calcolo delle relative riserve.
Per numero di polizze effettive e per somme assicurate effettive si intendono il numero delle polizze e le rispettive somme assicurate all'inizio dell'esercizio relative ai contratti per i quali si sia verificato nell'anno l'evento considerato nei diversi casi (decesso o sopravvivenza).
Per le assicurazioni in forma di rendita, l'importo iscritto nella voce "somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata.

Tavole 1/2 e 1/3: Statistiche sul ricorso alla prestazione in forma di rendita

Nelle tavole 1/2 e 1/3 sono riportati i dati concernenti le polizze, giunte al termine del periodo di differimento nell'anno, che prevedono contrattualmente la possibilità di convertire le prestazioni da capitale in rendita o viceversa. In particolare tra i contratti in forma di capitale scaduti devono essere ricompresi anche quelli a vita intera riscattati nell'anno ove sia prevista contrattualmente la possibilità di convertire il valore di riscatto in rendita. Per questi ultimi deve essere indicato il relativo valore di riscatto.
Per i contratti di rendita differita devono essere indicati i corrispondenti capitali costitutivi delle rendite.

Tavole 2/1, 2/2 e 2/3: Statistiche sulle spese

La misura delle spese teoriche deve essere riportata su base annua tenendo conto delle basi demografiche e finanziarie utilizzate per la determinazione delle riserve e della durata residua dei contratti. A tal fine per le commissioni di gestione gravanti sui fondi interni assicurativi e per la parte di rendimento degli attivi trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi di gestione andranno considerati gli importi realizzati nel corso dell'anno.
I costi relativi ai premi aggiuntivi sono considerati tra i premi unici.
La misura delle spese effettive indica il fabbisogno sostenuto nell'anno per la gestione dei contratti appartenenti alla medesima tipologia tariffaria. In assenza di informazioni dettagliate sulla suddivisione dei costi di gestione tra le diverse tipologie di contratti e/o di premi, i costi potranno essere suddivisi in proporzione ai premi di ciascuna classe.

IMPRESA: ....

CONTO ECONOMICO

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazion	1	57	113
2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce III. 6)	2	58	114
3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazion	3	59	115
4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione	4	60	116
5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione	5	61	117
6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	6	62	118
7. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazion agli utili ricevute dai riassicuratori	7	63	119
b) Spese di amministrazione	8	64	120
Totale	9	65	121
8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazion	10	66	122
9. Variazione delle riserve di perequazione	11	67	123
10. Risultato del conto tecnico dei rami dann	12	68	124
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	13	69	125
2. Proventi da investimenti			
a) Proventi derivanti da investiment	14	70	126
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investiment	15	71	127
c) Profitti sul realizzo di investiment	16	72	128
Totale	17	73	129
3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pension	18	74	130
4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazion	19	75	131
5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione	20	76	132
6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazion			
a) Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre riserve tecnich	21	77	133
b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pension	22	78	134
Totale	23	79	135
7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	24	80	136
8. Spese di gestione			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	25	81	137
b) Spese di amministrazione	26	82	138
Totale	27	83	139

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
9. Oneri patrimoniali e finanziari			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passiv	28	84	140
b) Rettifiche di valore sugli investiment	29	85	141
c) Perdite sul realizzo di investiment	30	86	142
Totale	31	87	143
10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pension	32	88	144
11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazion	33	89	145
12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnic (voce III.4)	34	90	146
13. Risultato del conto tecnico dei rami vita	35	91	147
III. CONTO NON TECNICO			
1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10	36	92	148
2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13)	37	93	149
3. Proventi da investimenti dei rami danni			
a) Proventi derivanti da investiment	38	94	150
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investiment	39	95	151
c) Profitti sul realizzo di investiment	40	96	152
Totale	41	97	153
4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita (voce II. 12)	42	98	154
5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passiv	43	99	155
b) Rettifiche di valore sugli investiment	44	100	156
c) Perdite sul realizzo di investiment	45	101	157
Totale	46	102	158
6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni (voce I. 2)	47	103	159
7. Altri proventi	48	104	160
8. Altri oneri	49	105	161
9. Risultato della attività ordinaria	50	106	162
10. Proventi straordinari	51	107	163
11. Oneri straordinari	52	108	164
12. Risultato dell'attività straordinaria	53	109	165
13. Risultato prima delle imposte	54	110	166
14. Imposte sul risultato di periodo	55	111	167
15. Utile (perdita) di periodo	56	112	168

IMPRESA: ....

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato	1	75	149
B. Attivi immateriali			
1. Spese di acquisizione da ammortizzare	2	76	150
2. Altri attivi	3	77	151
Totale	4	78	152
C. Investimenti			
I - Terreni e fabbricati	5	79	153
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate			
1. Azioni e quote	6	80	154
2. Obbligazioni	7	81	155
3. Finanziamenti	8	82	156
Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate	9	83	157
III - Altri investimenti finanziari			
1. Azioni e quote	10	84	158
2. Quote di fondi comuni di investimento	11	85	159
3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	12	86	160
4. Finanziamenti	13	87	161
5. Altri	14	88	162
Totale altri investimenti finanziari	15	89	163
IV - Depositi presso imprese cedenti	16	90	164
Totale	17	91	165
D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato	18	92	166
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	19	93	167
Totale	20	94	168
D.bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori			
I - Riserve tecniche dei rami danni	21	95	169
II - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III)	22	96	170
III - Riserve tecniche dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	23	97	171
Totale	24	98	172
E. Crediti			
I - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	25	99	173
II - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione	26	100	174
III - Altri crediti	27	101	175
Totale	28	102	176
F. Altri elementi dell'attivo			
I - Attivi materiali e scorte	29	103	177
II - Disponibilità liquide	30	104	178
III - Azioni o quote proprie	31	105	179
IV - Altre attività	32	106	180
Totale	33	107	181
G. Ratei e risconti	34	108	182
TOTALE ATTIVO	35	109	183

PASSIVO	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
A. Patrimonio netto			
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	36	110	184
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione	37	111	185
III - Riserva legale	38	112	186
IV - Altre riserve patrimoniali	39	113	187
V - Utili (perdite) portati a nuovo	40	114	188
VI - Utile (perdita) di periodo	41	115	189
Totale	42	116	190
B. Passività subordinate	43	117	191
C. Riserve tecniche			
I - Rami danni			
1. Riserva premi	44	118	192
2. Riserva sinistri	45	119	193
3. Riserve tecniche diverse	46	120	194
4. Riserve di perequazione	47	121	195
Totale riserve tecniche rami danni	48	122	196
II - Rami vita			
1. Riserve matematiche	49	123	197
2. Riserva per somme da pagare	50	124	198
3. Riserve tecniche diverse	51	125	199
Totale riserve tecniche rami vita	52	126	200
Totale	53	127	201
D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato	54	128	202
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	55	129	203
Totale	56	130	204
E. Fondi per rischi e oneri	57	131	205
F. Depositi ricevuti da riassicuratori	58	132	206
G. Debiti e altre passività			
I - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	59	133	207
II - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	60	134	208
III - Prestiti obbligazionari	61	135	209
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari	62	136	210
V - Debiti e prestiti diversi	63	137	211
VI - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	64	138	212
VII - Altre passività	65	139	213
Totale	66	140	214
H. Ratei e risconti	67	141	215
TOTALE PASSIVO	68	142	216

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
I. Garanzie prestate	69	143	217
II. Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse dell'impresa	70	144	218
III. Impegni	71	145	219
IV. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi	72	146	220
V. Altri	73	147	221
TOTALE CONTI D'ORDINE	74	148	222

Allegato 6

Commento alla relazione semestrale

PREMESSA

Il commento si compone delle seguenti parti:

Parte A - Informazioni sulla gestione
Parte B - Criteri di valutazione
Parte C - Informazioni sullo stato patrimoniale
Parte D - Informazioni sul conto economico
Parte E - Altre informazioni

Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole parti, le imprese forniscono nel commento ogni altra informazione complementare necessaria alla valutazione dell'andamento della gestione dell'impresa e del risultato economico di periodo.

PARTE A - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

La presente parte contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:

a) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
b) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
c) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
d) l'andamento dell'attività assicurativa esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie nei paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo e nei paesi terzi;
e) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
f) le attività di ricerca e di sviluppo e i principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul mercato;
g) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti e la redditività conseguita;
h) l'illustrazione dei più significativi rapporti patrimoniali ed economici con le imprese del gruppo e altre partecipate. È altresì indicato il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni della controllante detenute dall'impresa;
i) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;
j) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
- le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
- l'evoluzione della situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nella presente parte devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

PARTE B - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella presente parte sono indicati i criteri adottati nella valutazione delle principali voci dello stato patrimoniale attraverso il rinvio a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio.
Per quanto riguarda le riserve tecniche, sono illustrate le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione, se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Qualora, in casi eccezionali, vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

PARTE C - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:
1. l'ammontare e la tipologia delle attività, delle passività e delle garanzie, impegni ed altri conti d'ordine, separatamente per controllanti, controllate, consociate, collegate ed altre partecipate, relativamente ai più significativi rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate;

2. l'elenco delle imprese partecipate con indicazione del valore al semestre e della quota posseduta diretta e indiretta (all. n. 1);

3. l'ammontare e la natura degli incrementi e dei decrementi degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, distinti tra azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3) (all. n. 2);

4. la ripartizione, in base all'utilizzo durevole e non durevole, degli altri investimenti finanziari, separatamente per azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, altri investimenti finanziari (voci C.III.1, 2, 3, 5), indicando per ciascuna categoria il relativo valore corrente (all. n. 3);
5. l'illustrazione delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria;

6. l'indicazione motivata delle svalutazioni dei crediti (voce E) del periodo, con specifica evidenza di quelle di importo significativo, distintamente per la gestione danni e vita;

7. l'indicazione dell'ammontare dei crediti verso assicurati iscritti nell'ultimo bilancio approvato e dei relativi incassi nel corso del semestre, distintamente per la gestione danni e vita;

8. l'indicazione separata dell'importo dei crediti verso assicurati e verso intermediari di assicurazione, distintamente per la gestione danni e vita, ricompresi nella voce E.I;

9. il dettaglio delle passività subordinate iscritte nella voce B del passivo. È altresì fornita illustrazione delle caratteristiche principali di ciascuna passività con specifica indicazione dei requisiti di idoneità ai fini della copertura del margine di solvibilità di cui all'articolo 211 del Regolamento;

10. l'indicazione delle componenti della voce "riserve tecniche diverse" dei rami danni (voce C.I.3) e dei rami vita (voce C.II.3), di importo significativo;

11. l'indicazione dell'importo dei debiti verso intermediari di assicurazione, distintamente per la gestione danni e vita ricompresi nella voce G.I;

12. il dettaglio dei debiti con garanzia reale con indicazione del tipo di garanzie prestate, distintamente per la gestione danni e vita;

13. l'indicazione delle principali componenti della voce debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo, distintamente per la gestione danni e vita;

14. la composizione e la natura delle voci di importo significativo relative a garanzie, impegni e altri conti d'ordine;

15. le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, istituite nel corso del semestre;

16. l'illustrazione delle operazioni su contratti derivati con particolare riguardo:

- all'operatività complessiva in strumenti derivati attuata nel periodo di riferimento, fornendo le informazioni atte a dimostrare la coerenza della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite in sede di deliberazione;

- alle posizioni aperte in strumenti derivati alla fine del semestre, con evidenziazione dell'esposizione complessiva nonché delle singole posizioni di importo rilevante.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene:

- l'indicazione delle principali componenti delle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale aventi natura residuale, qualora di importo significativo;

- le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci dello stato patrimoniale;

- l'indicazione delle posizioni creditorie e debitorie, iscritte nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo, esigibili oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

PARTE D - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

17. separatamente per i rami danni e i rami vita, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, con indicazione dei premi ceduti in riassicurazione. In relazione ai principali rami esercitati è inoltre fornito l'ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto;

18. relativamente ai rami danni, la variazione della riserva premi con indicazione della quota a carico dei riassicuratori;

19. relativamente ai rami danni, l'ammontare dei sinistri pagati con indicazione della quota a carico dei riassicuratori. E' inoltre fornita indicazione della variazione della riserva sinistri con evidenza della quota a carico dei riassicuratori;

20. l'indicazione dei proventi e degli oneri da investimenti separatamente per terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate e altri investimenti finanziari;

21. l'indicazione delle principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari se di importo significativo;

22. l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione economica delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà;

23. l'illustrazione dei risultati conseguiti nel semestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle principali componenti delle voci aventi natura residuale qualora di importo significativo nonché le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.

PARTE E - ALTRE INFORMAZIONI

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

24. sulla base dell'andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto delle indicazioni previsionali fornite nella parte A punto j), le informazioni sul prevedibile ammontare del margine di solvibilità da costituire alla chiusura dell'esercizio e dei relativi elementi costitutivi, distintamente per la gestione danni e vita;

25. l'indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare delle riserve tecniche da coprire alla chiusura del semestre nonché dell'importo e della tipologia delle attività destinate a copertura delle stesse;

26. le informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

27. l'indicazione degli eventuali acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati.

----- ° -----

Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione non hanno l'obbligo di fornire le informazioni di cui ai punti 7, 8, 11, 15, 24, 25 né hanno l'obbligo della distinzione tra la gestione danni e vita per i prospetti di cui ai punti 2, 3, e 4.

Società ....
....
Capitale sociale sottoscritto euro .... Versato euro ....
Sede in ....

Allegati al Commento

Al........................

(Valori in migliaia di euro)

N.	DESCRIZIONE	Danni *	Vita *	Danni e Vita *
1	Informazioni relative alle imprese partecipate			
2	Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)			
3	Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)			

*Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle.

Commento - Allegato 1

IMPRESA: ....

Informazioni relative alle imprese partecipate (*)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

N. ord.	Tipo (1)	Quot. o non quot. (2)	Attività svolta (3)	Denominazione e sede sociale	Valuta	Capitale sociale		Valore (5)		Quota posseduta (7)		
						Importo (4)	Numero azioni	(6) D/V	Importo	Diretta %	Indiretta %	Totale %

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(1) Tipo
a = Società controllanti
b = Società controllate
c = Società consociate
d = Società collegate
e = Altre

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di assicurazione
2 = Società finanziaria
3 = Istituto di credito
4 = Società immobiliare
5 = Società fiduciaria
6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento
7 = Consorzio
8 = Impresa industriale
9 = Altra società o ente

(4) Importi in valuta originaria
(5) Valore riportato nella relazione semestrale
(6) Indicare:
D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1)
V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1)
V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.1)
V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2)
Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere assegnato lo stesso numero d'ordine
(7) Indicare la quota complessivamente posseduta

Commento - Allegato 2 / … (*)

IMPRESA: ……………………………………………………………

Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

		Azioni e quote C.II.1	Obbligazioni C.II.2	Finanziamenti C.II.3
Esistenze iniziali	+	1	21	41
Incrementi nel periodo:	+	2	22	42
per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni		3	23	43
riprese di valore		4	24	44
rivalutazioni		5		
altre variazioni		6	26	46
Decrementi nel periodo:	-	7	27	47
per: vendite o rimborsi		8	28	48
svalutazioni		9	29	49
altre variazioni		10	30	50
Totale		11	31	51
Valore corrente		12	32	52
Rivalutazioni totali		13		
Svalutazioni totali		14	34	54

(*) D= prospetto relativo alla gestione danni

V= prospetto relativo alla gestione vita

Commento - Allegato 3

IMPRESA: ....

Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

I - Gestione danni

		Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
		Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:		1	13	25	37	49	61
a) azioni quotate		2	14	26	38	50	62
b) azioni non quotate		3	15	27	39	51	63
c) quote		4	16	28	40	52	64
2. Quote di fondi comuni di investimento		5	17	29	41	53	65
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		6	18	30	42	54	66
a1) titoli di Stato quotati		7	19	31	43	55	67
a2) altri titoli quotati		8	20	32	44	56	68
b1) titoli di Stato non quotati		9	21	33	45	57	69
b2) altri titoli non quotati		10	22	34	46	58	70
c) obbligazioni convertibili		11	23	35	47	59	71
5. Altri		12	24	36	48	60	72

II - Gestione vita

		Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
		Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:		73	85	97	109	121	133
a) azioni quotate		74	86	98	110	122	134
b) azioni non quotate		75	87	99	111	123	135
c) quote		76	88	100	112	124	136
2. Quote di fondi comuni di investimento		77	89	101	113	125	137
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		78	90	102	114	126	138
a1) titoli di Stato quotati		79	91	103	115	127	139
a2) altri titoli quotati		80	92	104	116	128	140
b1) titoli di Stato non quotati		81	93	105	117	129	141
b2) altri titoli non quotati		82	94	106	118	130	142
c) obbligazioni convertibili		83	95	107	119	131	143
5. Altri		84	96	108	120	132	144

(1) valore riportato nella relazione semestrale

Allegato 7

Società ....
....
Capitale sociale sottoscritto euro .... Versato euro ....
Sede in ....

Informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale
Al.........................

N.	DESCRIZIONE	Danni *	Vita *	Danni e Vita *
1	Composizione del patrimonio netto e delle passività subordinate			
2	Informazioni relative ai rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate			
3	Assicurazioni dirette - Indicazione delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita (voce C.II.1)			
4	Premi lordi contabilizzati			
5	Informazioni tecniche relative ai rami danni			
5A	Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano			
6	Informazioni tecniche relative ai rami vita			
7	Dettaglio dei proventi ed oneri da investimenti			
8	Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione al netto dei relativi oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate			
	Nota tecnica di cui all'articolo 124, comma 2, del Regolamento			

* Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare l'allegato.

Il rappresentante legale dell'impresa (*)

.... (**)

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Prospetto 1

IMPRESA: ....

Composizione del patrimonio netto e delle passività subordinate

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

(Importi in migliaia di euro)

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	1	12	23
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione	2	13	24
III - Riserva di rivalutazione	3	14	25
IV - Riserva legale	4	15	26
V - Riserve statutarie	5	16	27
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante	6	17	28
VII - Altre riserve	7	18	29
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	8	19	30
IX - Utile (perdita) di periodo	9	20	31
Totale patrimonio netto	10	21	32
- Passività subordinate	11	22	33

Prospetto 2

IMPRESA: ....

Informazioni relative ai rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

I: Attività

(Importi in migliaia di euro)

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Azioni e quote	1	2	3	4	5	6
Obbligazioni	7	8	9	10	11	12
Finanziamenti	13	14	15	16	17	18
Depositi presso imprese cedenti	19	20	21	22	23	24
Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato	25	26	27	28	29	30
Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	31	32	33	34	35	36
Crediti e altri elementi dell'attivo....................................	37	38	39	40	41	42
Totale	43	44	45	46	47	48
di cui attività subordinate	49	50	51	52	53	54

II: Passività

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Passività subordinate	55	56	57	58	59	60
Depositi ricevuti da riassicuratori	61	62	63	64	65	66
Debiti verso banche e istituti finanziari	67	68	69	70	71	72
Altri debiti e altre passività	73	74	75	76	77	78
Totale	79	80	81	82	83	84

III: Garanzie, impegni ed altri conti d'ordine

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Garanzie prestate	85	86	87	88	89	90
Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse dell'impresa	91	92	93	94	95	96
Impegni …………………………………………………	97	98	99	100	101	102
Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	103	104	105	106	107	108
Altri ……………………………………………………	109	110	111	112	113	114
Totale	115	116	117	118	119	120

Prospetto 3

IMPRESA: ……………...…

Assicurazioni dirette - Indicazione delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita (voce C.II.1)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

I - Gestione danni

(Importi in migliaia di euro)

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Var. %	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
Riserva premi :				
Riserva per frazioni di premi	1	14		27
Riserva per rischi in corso	2	15		28
Totale	3	16		29
Riserva sinistri :				
Riserva per risarcimenti, spese dirette e di liquidazione	4	17		30
Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati	5	18		31
Totale	6	19		32
Totale riserve tecniche lavoro diretto italiano	7	20		33

II - Gestione vita

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Var. %	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
Riserva matematica :				
Riserva matematica per premi puri	8	21		34
Riporto premi	9	22		35
Riserva per rischio di mortalità	10	23		36
Riserve di integrazione	11	24		37
Totale	12	25		38
Totale riserve tecniche lavoro diretto italiano	13	26		39

Prospetto 4

IMPRESA: ……………..………………..

Premi lordi contabilizzati

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

I - Gestione danni

(Importi in migliaia di euro)

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Var. %	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:				
Infortuni (ramo 1)	1	35		69
Malattia (ramo 2)	2	36		70
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3)	3	37		71
Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4)	4	38		72
Corpi di veicoli aerei (ramo 5)	5	39		73
Corpi di veiscoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 6)	6	40		74
Merci trasportate (ramo 7)	7	41		75
Incendio ed elementi naturali (ramo 8)	8	42		76
Altri danni ai beni (ramo 9)	9	43		77
RC autoveicoli terrestri (ramo 10)	10	44		78
RC aeromobili (ramo 11)	11	45		79
RC veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 12)	12	46		80
RC generale (ramo 13)	13	47		81
Credito (ramo 14)	14	48		82
Cauzione (ramo 15)	15	49		83
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16)	16	50		84
Tutela legale (ramo 17)	17	51		85
Assistenza (ramo 18)	18	52		86
Totale	19	53		87
Assicurazioni indirette	20	54		88
Totale portafoglio italiano....................	21	55		89
Portafoglio estero..............................	22	56		90
Totale generale.................................	23	57		91

II - Gestione vita

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Var. %	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:				
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana	24	58		92
II - Le assicurazioni di nuzialità e natalità	25	59		93
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	26	60		94
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	27	61		95
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95	28	62		96
VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione	29	63		97
Totale	30	64		98
Assicurazioni indirette	31	65		99
Totale portafoglio italiano....................	32	66		100
Portafoglio estero..............................	33	67		101
Totale generale.................................	34	68		102

Prospetto 5

IMPRESA: …………..…

Informazioni tecniche relative ai rami danni

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

(Importi in migliaia di euro)

	Premi lordi di competenza	Sinistri pagati					Sinistri riservati				
		Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale	Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale
		Numero	Importo	Numero	Importo		Numero	Importo	Numero	Importo	
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano: Infortuni (ramo 1)	1	26	45	64	83	102	127	146	165	184	203
Malattia (ramo 2)	2	27	46	65	84	103	128	147	166	185	204
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3)	3	28	47	66	85	104	129	148	167	186	205
Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4)	4	29	48	67	86	105	130	149	168	187	206
Corpi di veicoli aerei (ramo 5)	5	30	49	68	87	106	131	150	169	188	207
Corpi di veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 6)	6	31	50	69	88	107	132	151	170	189	208
Merci trasportate (ramo 7)	7	32	51	70	89	108	133	152	171	190	209
Incendio ed elementi naturali (ramo 8)	8	33	52	71	90	109	134	153	172	191	210
Altri danni ai beni (ramo 9)	9	34	53	72	91	110	135	154	173	192	211
RC autoveicoli terrestri (ramo 10)	10	35	54	73	92	111	136	155	174	193	212
RC aeromobili (ramo 11)	11	36	55	74	93	112	137	156	175	194	213
RC veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 12)	12	37	56	75	94	113	138	157	176	195	214
RC generale (ramo 13)	13	38	57	76	95	114	139	158	177	196	215
Credito (ramo 14)	14	39	58	77	96	115	140	159	178	197	216
Cauzione (ramo 15)	15	40	59	78	97	116	141	160	179	198	217
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16)	16	41	60	79	98	117	142	161	180	199	218
Tutela legale (ramo 17)	17	42	61	80	99	118	143	162	181	200	219
Assistenza (ramo 18)	18	43	62	81	100	119	144	163	182	201	220
Totale..	19	44	63	82	101	120	145	164	183	202	221
Totale rischi ceduti …………………………...….	20					121					222
Assicurazioni indirette	21					122					223
Totale rischi retroceduti…………………………….	22					123					224
Totale portafoglio italiano..	23					124					225
Portafoglio estero...	24					125					226
Totale generale..	25					126					227

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano: RC autoveicoli terrestri e RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)	Spese di gestione	228	Risultato tecnico	229
	Ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada:			
	Ramo 10	230	Ramo 12	231

Prospetto 6

IMPRESA: …………...…

Informazioni tecniche relative ai rami vita

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

(Importi in migliaia di euro)

	Premi lordi contabilizzati		Spese di acquisizione	Oneri relativi ai sinistri	
	Totale	di cui: premi di prima annualità e premi unici		Totale	di cui: riscatti pagati
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:					
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana	1	14	22	30	43
II - Le assicurazioni di nuzialità e natalità	2	15	23	31	44
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	3	16	24	32	45
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	4	17	25	33	46
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95	5	18	26	34	47
VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione	6	19	27	35	48
Totale ....…….....……	7	20	28	36	49
Totale rischi ceduti ....…	8	21	29	37	
Assicurazioni indirette ....…..	9			38	
Totale rischi retroceduti...…	10			39	
Totale portafoglio italiano..…..	11			40	
Portafoglio estero..…..	12			41	
Totale generale...…	13			42	

Prospetto 7

IMPRESA: ………...…

Dettaglio dei proventi ed oneri da investimenti

Dati riferiti al primo semestre dell'anno……….

(Importi in migliaia di euro)

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Proventi e profitti derivanti da investimenti in terreni e fabbricati	1	21	41
Oneri e perdite derivanti da investimenti in terreni e fabbricati	2	22	42
Totale proventi e profitti derivanti da investimenti in terreni e fabbricati al netto dei relativi oneri e perdite…………………………………..…………………	3	23	43
Proventi e profitti derivanti da azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	4	24	44
Oneri e perdite derivanti da azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	5	25	45
Proventi e profitti su obbligazioni di società del gruppo e partecipate	6	26	46
Oneri e perdite su obbligazioni di società del gruppo e partecipate	7	27	47
Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e partecipate	8	28	48
Totale proventi e profitti derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate al netto dei relativi oneri e perdite (A)…………………………	9	29	49
Proventi e profitti derivanti da azioni e quote di altre società	10	30	50
Oneri e perdite derivanti da azioni e quote di altre società	11	31	51
Proventi e profitti su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	12	32	52
Oneri e perdite su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	13	33	53
Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento	14	34	54
Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento	15	35	55
Interessi su finanziamenti	16	36	56
Proventi e profitti su investimenti finanziari diversi	17	37	57
Oneri e perdite su investimenti finanziari diversi	18	38	58
Totale proventi e profitti derivanti da altri investimenti finanziari al netto dei relativi oneri e perdite (B)…………………………..……………….…	19	39	59
Totale proventi e profitti derivanti da investimenti finanziari al netto dei relativi oneri e perdite [(A)+(B)] …………………………..…………	20	40	60

Prospetto 8

IMPRESA: …………………………..…

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pension al netto dei relativi oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizz

Dati riferiti al primo semestre dell'anno………

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

(Importi in migliaia di euro)

	Importi
Proventi al netto dei relativi oneri di gestione derivanti da:	
Terreni e fabbricati	1
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	2
Quote di fondi comuni di investimento	3
Altri investimenti finanziari	4
Altre attività	5
Totale	6
Profitti al netto delle perdite sul realizzo degli investimenti	
Plusvalenze al netto delle minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	7
Profitti al netto delle perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	8
Profitti al netto delle perdite su fondi comuni di investimento	9
Profitti al netto delle perdite su altri investimenti finanziari	10
Altri proventi al netto degli oneri	11
Totale	12
Plusvalenze non realizzate al netto delle minusvalenze non realizzate	13
TOTALE GENERALE	14

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Importi
Proventi al netto dei relativi oneri di gestione derivanti da:	
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	15
Altri investimenti finanziari	16
Altre attività	17
Totale	18
Profitti al netto delle perdite sul realizzo degli investimenti	
Profitti al netto delle perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	19
Profitti al netto delle perdite su altri investimenti finanziari	20
Altri proventi al netto degli oneri	21
Totale	22
Plusvalenze non realizzate al netto delle minusvalenze non realizzate	23
TOTALE GENERALE	24

Allegato 8

Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale

Prospetto 3: Indicazione delle componenti della riserva premi e della riserva sinistri dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita

Nella sezione 2 del prospetto sono iscritte:
a) alla voce “Riserva per rischio di mortalità” le riserve aggiuntive eventualmente costituite, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è posto a carico degli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione;
b) alla voce “Riserve di integrazione” le riserve aggiuntive per rischio finanziario, le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario e le riserve aggiuntive per rischio demografico.
Il “Totale riserve tecniche lavoro diretto italiano” dei rami danni e dei rami vita comprende, oltre alle riserve indicate nel prospetto, le altre riserve tecniche obbligatorie del lavoro diretto italiano.

Allegato 9

Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

Il piano dei conti ha come primaria finalità quella di conseguire l'immediata e completa rispondenza dei valori iscritti nelle singole voci del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel Regolamento, con i saldi di chiusura dei corrispondenti conti della contabilità generale.

Al fine di facilitare la ricerca del conto che corrisponde ad una specifica voce dello stato patrimoniale (tabella 1) e del conto economico (tabella 2), a ciascun conto è stato assegnato il codice corrispondente alla voce, con indicazione del numero di riferimento dei valori relativi all'esercizio e all'esercizio precedente. Il medesimo codice identifica anche le istruzioni riguardanti i singoli conti. E' altresì indicato il numero identificativo degli altri allegati alla nota integrativa correlati a specifiche macroclassi (lettera maiuscola), classi (numero romano), voci (numero arabo) e sottovoci (lettera minuscola) di stato patrimoniale nonché a specifiche sezioni (numero romano), classi (numero arabo), voci (lettera minuscola) e sottovoci (lettere minuscole) di conto economico.

Le istruzioni che seguono disciplinano esclusivamente il contenuto dei conti mentre per quanto attiene ai criteri di contabilizzazione e valutazione devono essere osservate le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Le istruzioni dettate per le macroclassi e le classi dello stato patrimoniale e per le classi del conto economico devono applicarsi anche alle eventuali voci e sottovoci ricomprese nelle stesse.

Le imprese devono altresì accendere specifici sottoconti al fine di fornire le informazioni e/o classificazioni (ad esempio attivo ad utilizzo durevole e attivo ad utilizzo non durevole) richieste dalla nota integrativa e dai relativi allegati, fermi restando i sottoconti espressamente richiesti nelle istruzioni seguenti nei quali possono essere riportati anche i soli saldi periodici originati da movimentazioni registrate nella contabilità sezionale.

E' comunque data facoltà alle imprese di aggiungere altri conti o sottoconti per soddisfare esigenze informative interne e per fornire le informazioni di vigilanza di cui all'articolo 263 del Regolamento (allegato 3).

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato

Il conto accoglie i crediti verso soci per capitale sottoscritto ai sensi degli articoli 2439 e 2444 del codice civile e comprende sia la parte di capitale non richiamata che la parte richiamata ma non ancora versata. Di quest'ultima è data evidenza separata mediante apposito sottoconto. La ripartizione tra le gestioni danni e vita va effettuata sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale, dalla delibera di aumento del capitale o, altrimenti, proporzionalmente ai capitali attribuiti a ciascuna gestione.

B. Attivi immateriali

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli attivi al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun attivo immateriale sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

B.1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare
a) rami vita
b) rami danni

Il conto accoglie la parte residua da ammortizzare delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione di contratti pluriennali, con riferimento all’intera durata degli stessi.
Comprende altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels costituenti oneri ad utilità pluriennale, imputabili ai richiamati contratti, che vengono riconosciute esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di produttività. Qualora le suddette provvigioni vengano riconosciute in modo indistinto sulla produzione annuale o pluriennale devono essere utilizzati criteri di proporzionalità.
Nella determinazione delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare le imprese si attengono ai seguenti principi:

1) l'importo delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare per ogni singola polizza deve essere riferito unicamente alle provvigioni in forma precontata relative a polizze a premio annuo in portafoglio al 31 dicembre, comprensive eventualmente di garanzia complementare, nonché alle sovrapprovvigioni e ai rappels riferiti alla nuova produzione, imputabili a dette polizze, con esclusione pertanto di ogni altro onere di acquisizione;

2) ai sensi dell’articolo 16, comma 10, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nei rami vita l’ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa. Nel caso di prodotti a premio unico che non presentano un caricamento frontale per spese di acquisizione ma che prevedono oneri anticipati alla rete di vendita recuperati, ad esempio, attraverso commissioni di gestione ovvero penali applicate in caso di riscatto, le relative provvigioni di acquisizione non possono essere ammortizzate ma devono essere imputate interamente all’esercizio;

3) l'importo delle provvigioni da ammortizzare così calcolato è poi ridotto per tenere conto di quelle addebitate al riassicuratore.
La diversa natura tecnico-economica delle provvigioni dirette e di quelle addebitate ai riassicuratori, non consente tuttavia di detrarre dalle provvigioni tutte quelle addebitate ai riassicuratori. Queste ultime comprendono, infatti, oltre al costo di acquisto, sia un contributo del riassicuratore ai costi di struttura dell'impresa sia un'anticipazione degli utili futuri; elementi questi che non risultano scindibili in quanto non esplicitati nei trattati di riassicurazione.
Per i motivi suesposti il valore delle provvigioni da ammortizzare dovrà essere determinato effettuando l'ammortamento delle sole provvigioni precontate ridotte applicando ad esse l'aliquota che si ottiene dal rapporto tra i corrispondenti premi conservati e quelli emessi.
Nell'ipotesi in cui il riassicuratore non riconosca provvigioni precontate, i corrispondenti premi ceduti vanno sommati ai predetti premi conservati al fine della determinazione della citata aliquota;

4) per ogni polizza è determinato il periodo di ammortamento che non può in ogni caso essere superiore alla durata contrattuale;

5) per ogni polizza l'ammontare delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare al termine di ciascun esercizio è determinato moltiplicando il valore delle corrispondenti provvigioni, ottenuto secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), per il coefficiente (n-t)/n, ove n e t sono rispettivamente il periodo di ammortamento, ricavato secondo i criteri descritti al punto 4), e la durata trascorsa.

B.2. Altre spese di acquisizione - il conto accoglie i costi ad utilizzazione pluriennale direttamente e indirettamente imputabili alla conclusione dei contratti di assicurazione per la parte residua da ammortizzare. Della suddivisione tra costi diretti e indiretti è data evidenza in appositi sottoconti. In particolare, tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese le spese per l'emissione delle polizze assicurative o per l'assunzione del contratto in portafoglio, se pluriennali. Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.
Le altre spese di acquisizione da ammortizzare sono iscritte nell'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 2426, n. 5), del codice civile.

B.3. Costi di impianto e di ampliamento - il conto accoglie le spese di impianto e di ampliamento ad utilizzazione pluriennale per la parte residua da ammortizzare quali, ad esempio, i costi di costituzione della società e di modificazione dello statuto sociale.

B.4. Avviamento - il conto accoglie il costo sostenuto a titolo di avviamento per la parte residua da ammortizzare.

B.5. Altri costi pluriennali - il conto comprende gli altri oneri ad utilizzazione pluriennale quali, ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità diversi da quelli inclusi nelle "Altre spese di acquisizione", i diritti di brevetto, i marchi e diritti simili, le spese incrementative su beni di terzi, per la parte residua da ammortizzare. Il conto accoglie altresì le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti versati per l'acquisizione di beni immateriali, sebbene non ammortizzabili.
Per ciascuna delle voci sopraindicate sono accesi appositi sottoconti.

C. Investimenti

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli investimenti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun investimento sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

C.I Terreni e fabbricati

Le unità immobiliari utilizzate promiscuamente dall'impresa e da terzi sono attribuite pro quota alle singole categorie interessate secondo i rispettivi valori o corretti metodi di ripartizione. La classe comprende:

C.I.1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa - il conto accoglie gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa, quali, ad esempio, fabbricati, appartamenti, locali, terreni e le relative pertinenze destinati a sedi, direzioni, ispettorati, agenzie in gestione diretta, archivi dell'impresa.

C.I.2. Immobili ad uso di terzi - il conto comprende, tra l'altro, i fabbricati, gli appartamenti, i locali destinati ad essere posti al servizio di terzi nelle varie possibili forme quali, ad esempio, locazioni e leasing. Per gli immobili concessi in leasing l'iscrizione nell'attivo patrimoniale permane fino al trasferimento della proprietà del bene.

C.I.3. Altri immobili - il conto accoglie, tra l'altro, le tenute agricole, il cui oggetto è il capitale fondiario costituito dalla terra nuda e da capitali permanentemente in essa investiti. Non rientra nel conto "il capitale agrario" e cioè macchine e attrezzi, scorte vive o morte.

C.I.4. Altri diritti reali - il conto accoglie, in particolare, i costi relativi all'acquisto dei diritti reali di godimento su beni altrui.

C.I.5. Immobilizzazioni in corso e acconti - il conto accoglie i fabbricati in corso di costruzione e gli acconti versati per l'acquisto degli immobili di cui alle voci C.I.1., C.I.2. e C.I.3.

C.II *Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate*

L'inserimento nella classe "Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate" deriva esclusivamente dalla sussistenza della relazione di gruppo (controllanti, controllate, consociate) o partecipativa (collegate o altre partecipate), a prescindere dal carattere durevole o non durevole o da qualsiasi altro criterio di classificazione.
L'attribuzione alle singole voci è effettuata sulla base della situazione che tali investimenti presentano a fine esercizio. E' data specifica evidenza dei titoli quotati e non quotati mediante appositi sottoconti.

C.II.1. Azioni e quote di imprese:

a) *Controllanti* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in società controllanti l'impresa sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

b) *Controllate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in società controllate dall'impresa sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

c) *Consociate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale nelle società di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Qualora l'investimento in imprese consociate concretizzi, altresì, un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa tiene anche conto delle disposizioni relative al rapporto di collegamento (ad esempio applicazione dei criteri di valutazione).

d) *Collegate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale nelle società collegate di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, che non rappresentino investimenti in imprese consociate.

e) *Altre* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in altre imprese, diverse da quelle precedenti, che concretizzano una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

C.II.2. Obbligazioni emesse da imprese:
- *a) controllanti*
- *b) controllate*
- *c) consociate*
- *d) collegate*
- *e) altre*

I conti accolgono gli investimenti in obbligazioni e in altri titoli similari quali, tra l'altro, certificati di deposito, le accettazioni bancarie e le cambiali finanziarie, emessi rispettivamente da imprese controllanti, controllate, consociate, collegate e da altre imprese partecipate.

C.II.3. Finanziamenti ad imprese:
- *a) controllanti*
- *b) controllate*
- *c) consociate*
- *d) collegate*
- *e) altre*

I conti accolgono i crediti per finanziamenti, assistiti o meno da garanzia, nei confronti, rispettivamente, di imprese controllanti, controllate, consociate, collegate e di altre imprese partecipate, per la parte ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, comprensiva delle quote capitale maturate e non pagate. I conti accolgono altresì gli interessi capitalizzati. Comprendono, inoltre, i crediti derivanti da operazioni di pronti contro termine. Nella sottovoce C.II.3.a) rientrano anche i finanziamenti erogati a persone fisiche controllanti.

C.III *Altri investimenti finanziari*

Negli "Altri investimenti finanziari" sono compresi gli investimenti diversi da quelli di cui alla classe C.II.

C.III.1. Azioni e quote
- *a) Azioni quotate*
- *b) Azioni non quotate*

I conti comprendono le azioni quotate e non quotate in mercati regolamentati.

- *c) Quote*

Il conto accoglie i valori rappresentativi del capitale sociale non costituiti da titoli azionari.

C.III.2. Quote di fondi comuni di investimento - sono ricomprese le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti, armonizzati e non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, e chiusi. Rientrano, fra l'altro, le quote in:
- fondi riservati;
- fondi speculativi;
- fondi immobiliari di diritto italiano, costituiti ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, o di diritto estero.

C.III.3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
- *a) quotati*
- *b) non quotati*

I conti accolgono le obbligazioni ed i titoli similari, quali ad esempio, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, le cambiali finanziarie e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato quali, ad esempio, i titoli strutturati. Il conto accoglie altresì i titoli di Stato definiti come titoli emessi o garantiti da Stati ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati o da Organizzazioni internazionali.

- *c) Obbligazioni convertibili*

Il conto accoglie le obbligazioni convertibili in azioni. Comprende altresì le obbligazioni parzialmente convertibili.

C.III.4. Finanziamenti

a) *prestiti con garanzia reale* - comprende i finanziamenti assistiti da garanzia reale per l'importo residuo alla chiusura dell'esercizio;

b) *prestiti su polizze* - comprende prestiti su polizze di assicurazione concessi in conformità ad apposite clausole previste nelle condizioni contrattuali;

c) *altri prestiti* - il conto accoglie, tra l'altro, i prestiti garantiti da fidejussione assicurativa o bancaria o da altra garanzia personale, i prestiti concessi agli assicurati diversi dai prestiti su polizze, i prestiti concessi ad intermediari diversi da quelli derivanti da operazioni di assicurazione diretta. Per i prestiti garantiti e non garantiti sono accesi appositi sottoconti.

C.III.5 Quote in investimenti comuni - comprende le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.

C.III.6. Depositi presso enti creditizi - il conto accoglie i depositi bancari il cui prelevamento è soggetto a vincoli temporali superiori a 15 giorni nonché i depositi postali soggetti ai medesimi vincoli temporali.

C.III.7. Investimenti finanziari diversi - il conto accoglie gli investimenti non ricompresi nelle precedenti voci quali, ad esempio, gli investimenti in pronti contro termine.
Include altresì i premi dovuti per l'acquisto di opzioni ancora da esercitare, specificando in apposito sottoconto quelle di copertura.

C.IV Depositi presso imprese cedenti

Comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi in relazione a rischi assunti in riassicurazione, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse sulla base delle condizioni contrattuali. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente neppure nei riguardi del medesimo contraente.
Il conto evidenzia mediante appositi sottoconti i depositi presso ciascuna impresa cedente. Nel caso di rinvio all'esercizio successivo delle operazioni di accettazione e retrocessione avvenute nell'esercizio mediante l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione, occorre ugualmente iscrivere nella voce in oggetto le risultanze degli ultimi documenti pervenuti, non essendo ammesso il rinvio della contabilizzazione delle poste patrimoniali.

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

In considerazione della indicazione a bilancio del valore degli investimenti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun investimento sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

D.I Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato - il conto accoglie gli investimenti relativi a riserve tecniche dei contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice distintamente per ciascun prodotto.

D.II *Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione* - la voce comprende gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione a contribuzione definita con garanzia di restituzione del capitale distinti, mediante appositi sottoconti, per singolo fondo gestito. Sono invece esclusi gli investimenti relativi alle forme pensionistiche in regime di prestazione definita.

D bis. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Comprende gli importi delle riserve tecniche cedute ai riassicuratori, determinate sulla base degli importi lordi delle riserve tecniche del lavoro diretto, conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione.
Analogamente sono ricomprese le riserve a carico dei retrocessionari derivanti dalla cessione di rischi assunti in riassicurazione.
Appositi sottoconti evidenziano gli importi delle singole riserve tecniche cedute e retrocedute.

E. Crediti

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore dei crediti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascuna tipologia di credito sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

E.I *Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:*

E.I.1. Assicurati
- *a) per premi dell'esercizio*
- *b) per premi degli esercizi precedenti*

Per i rami danni i conti accolgono i premi scaduti non ancora riscossi, purché effettivamente dovuti dagli assicurati e di sicura esigibilità. Detti crediti sono esposti al netto dell'imposta a carico degli assicurati e degli altri oneri parafiscali, quale il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che divengono applicabili nella misura in cui sia riscosso o altrimenti soddisfatto il premio.
Per i rami vita i conti accolgono i premi scaduti non ancora riscossi, ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. L'iscrizione di tali crediti, se riferiti a premi di annualità successive, è comunque consentita nel limite massimo di dodici mesi.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per la corretta determinazione del presumibile valore di realizzazione dei crediti verso assicurati, che deve comunque essere ispirata al principio di prudenza atteso anche il possibile utilizzo della posta a copertura delle riserve tecniche, l'impresa può tener conto dei trend storici di incasso osservati negli esercizi precedenti con riguardo a categorie omogenee di crediti che per natura, caratteristiche tecniche e, quindi, sostanziale identità delle prospettive di recupero, si prestano ad essere trattate unitariamente. Tali condizioni possono ritenersi soddisfatte laddove l'analisi dei crediti e delle relative svalutazioni sia effettuata almeno con riferimento ai singoli rami. Ne consegue che anche la facoltà concessa dall'articolo 16 di operare svalutazioni in modo forfetario deve intendersi riferita almeno a ciascuno dei rami esercitati dall'impresa.

E.I.2. Intermediari di assicurazione - il conto accoglie i crediti verso:
- agenti (compresi quelli cessati dall'incarico), brokers ed altri intermediari di assicurazione, risultanti dai saldi di rendiconto derivanti da operazioni di assicurazione diretta;
- agenti subentranti per rivalsa indennizzi corrisposti ad agenti cessati;

- agenti per contributi al Fondo pensione agenti professionisti e alla Cassa di previdenza agenti.

E.I.3. Compagnie conti correnti - il conto comprende, tra l'altro, i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti per:
- rapporti di coassicurazione;
- rapporti derivanti dalla partecipazione alla CID e alla CARD;
- rapporti posti in essere con altre imprese di assicurazione per prestazioni di servizi.

Tutti i crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono compensati. Il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti in relazione al segno.

E.I.4. Assicurati e terzi per somme da recuperare - il conto accoglie i recuperi da effettuarsi, sulla base delle condizioni contrattuali, nei confronti di assicurati o di terzi relativamente a sinistri per i quali sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo.
E' data evidenza separata in appositi sottoconti dei crediti derivanti da salvataggio o surrogazione.

E.II *Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di:*

E.II.1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione - Il conto accoglie i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti accesi nei confronti di imprese di assicurazione e riassicurazione. I relativi sottoconti sono intestati alla singola compagnia di assicurazione e riassicurazione, anche nel caso in cui i rapporti siano gestiti tramite un intermediario.
Detti sottoconti sono altresì distinti tra riassicurazione attiva e passiva.
I crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono compensati. Il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti in relazione al segno.

E.II.2. Intermediari di riassicurazione - il conto accoglie i crediti nei confronti degli intermediari derivanti dal rapporto diretto con i medesimi. In un apposito sottoconto possono temporaneamente essere iscritti i crediti verso le imprese cedenti nel caso in cui le stesse non siano ancora conosciute.

E.III *Altri crediti*

Il conto accoglie i crediti già definiti nel loro importo non rientranti nei conti sopra indicati quali, ad esempio, i crediti tributari e per imposte anticipate ed i crediti verso i fondi di garanzia. Eventuali partite di ammontare stimato sono iscritte nel conto attività diverse.

F. Altri elementi dell'attivo

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli attivi al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun attivo sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

F.I *Attivi materiali e scorte*

Per le voci contenute in tale classe è data specifica evidenza in appositi sottoconti dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio dell'impresa.

F.I.1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno - il conto comprende:

- i mobili e gli arredamenti di proprietà dell'impresa ovunque ubicati (sede, direzioni, agenzie in gestione diretta e in appalto, ispettorati, compartimenti, distretti, aziende agricole, circoli ricreativi, ecc...);
- le macchine d'ufficio di proprietà dell'impresa, ovunque ubicate, compresi gli impianti di elaborazione elettronica, nonché i carrelli, i mezzi di trasporto interno, con esclusione di quelli utilizzati dalle aziende agricole.

F.I.2. Beni mobili iscritti in pubblici registri - il conto comprende i beni mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dell'impresa, quali ad esempio autovetture, autocarri, furgoni, macchine agricole targate, natanti, aeromobili.

F.I.3. Impianti e attrezzature - il conto comprende, tra l'altro, impianti, attrezzi e macchine agricole non targate delle aziende agricole, impianti e attrezzature delle foresterie, delle mense aziendali e dei circoli ricreativi.

F.I.4. Scorte e beni diversi - il conto comprende, tra l'altro, stampati, cancelleria, materiali di consumo nonché, per le tenute agricole, le scorte vive e morte.

F.II *Disponibilità liquide*

F.II.1. Depositi bancari e c/c postali - il conto accoglie i depositi a vista nonché i depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori a 15 giorni.

F.II.2. Assegni e consistenze di cassa - il conto accoglie assegni bancari e circolari, denaro contante e valori bollati.

F.III *Azioni o quote proprie*

Il conto comprende le azioni o quote proprie acquistate ai sensi della normativa civilistica.

F.IV *Altre attività*

F.IV.1. Conti transitori attivi di riassicurazione - il conto accoglie i valori reddituali negativi di natura tecnica per il lavoro indiretto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all'esercizio successivo.

F.IV.2. Attività diverse - il conto accoglie gli elementi dell'attivo non inclusi nei conti sopraindicati, quali, ad esempio, le polizze di assicurazione indennità anzianità e gli indennizzi pagati ad agenti cessati, non ancora addebitati per rivalsa, purché presentino possibilità di effettivo realizzo.
Il conto accoglie la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi dello Stato Patrimoniale.
Accoglie altresì in apposito sottoconto, la contropartita delle plusvalenze da valutazione su opzioni e swaps di copertura iscritte alle voci II.2.c) e III.3.c) del conto economico (Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti).
Include inoltre uno specifico sottoconto intestato alla "clearing house" destinato ad accogliere il margine iniziale ed i margini giornalieri negativi di variazione su contratti futures.
Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e vita iscrivono in tale voce il saldo "dare" del "conto di collegamento" tra le due gestioni.

G. Ratei e risconti

G.1. Per interessi
G.2. Per canoni di locazione
G.3. Altri ratei e risconti

Tra i ratei e risconti attivi sono iscritti i ricavi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte soltanto quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

A.I Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente - il conto comprende gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa, costituiscono il capitale sociale, il fondo di garanzia o il fondo di dotazione della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo. Per capitale sociale sottoscritto deve intendersi il capitale deliberato e sottoscritto dai soci.

A.II Riserva da sovrapprezzo di emissione - il conto comprende i versamenti effettuati dagli azionisti, a titolo di sovrapprezzo azioni, in relazione ad aumenti di capitale a pagamento.

A.III Riserve di rivalutazione - il conto accoglie le riserve di rivalutazione obbligatorie e volontarie di elementi dell'attivo costituite ai sensi di disposizioni normative. Il conto comprende, tra l'altro, il fondo di integrazione, già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa, ai sensi dell'articolo 2423 bis, comma 2, del codice civile, della facoltà di derogare ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità.

A.IV Riserva legale - il conto accoglie gli importi accantonati ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile.

A.V Riserve statutarie - il conto comprende gli accantonamenti di utili effettuati in dipendenza di disposizioni statutarie.

A.VI Riserve per azioni proprie e della controllante - il conto comprende gli importi accantonati a fronte dell'acquisizione delle azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 *ter* del codice civile e delle azioni della controllante di cui all'articolo 2359 *bis* del codice civile.

A.VII Altre riserve - il conto comprende tutte le riserve patrimoniali non iscritte nelle altre voci del patrimonio netto, per ciascuna delle quali è acceso un apposito sottoconto. Il conto accoglie, tra l'altro, le riserve facoltative, le riserve costituite dai versamenti dei soci diversi dagli aumenti di capitale ma che ne abbiano la natura (ad esempio versamenti in conto capitale), le riserve derivanti da ristrutturazioni societarie (ad esempio avanzo di fusione e di scissione), la riserva per plusvalenze da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il conto comprende altresì le riserve di utili derivanti dalle deroghe di cui all'articolo 2423, comma 4, del codice civile, il fondo a copertura delle spese di impianto costituito in sede di

autorizzazione all'attività assicurativa o di estensione ad altri rami e la riserva da costituirsi a fronte del trasferimento di attivi dalla macroclasse C alla macroclasse D, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

A.VIII *Utili (perdite) portati a nuovo* - il conto accoglie gli utili e/o le perdite degli esercizi precedenti che l'assemblea degli azionisti ha deliberato di portare a nuovo.

A.IX *Utile (perdita) dell'esercizio* - il conto accoglie il risultato positivo o negativo della gestione attribuibile al periodo amministrativo in chiusura.

B. Passività subordinate

Il conto comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

C. Riserve tecniche

Le riserve relative al lavoro diretto e indiretto sono distinte mediante appositi sottoconti.

C.I *Rami danni*

C.I.1. Riserva premi - il conto accoglie la riserva premi, costituita dalle due componenti riserva per frazioni di premi e riserva per rischi in corso nonché le riserve integrative della riserva per frazioni di premie alla Parte III, Titolo II, Capo VIII, Sezione II del Regolamento.

C.I.2. Riserva sinistri - il conto accoglie la riserva per sinistri avvenuti e denunciati e la riserva per sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, di cui alla Parte III, Titolo II, capo VIII, Sezione III del Regolamento. Non possono essere dedotte le somme da recuperare nei confronti di assicurati e terzi per sinistri riservati (rivalse, franchigie, ecc.).

C.I.3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni - il conto comprende gli importi previsti dalla Parte III, Titolo II, capo VIII, Sezione VI del Regolamento.

C.I.4. Altre riserve tecniche - il conto accoglie le riserve tecniche, diverse da quelle precedentemente indicate, costituite in conformità a specifiche norme di legge o regolamentari quali le riserve di senescenza dalla Parte III, Titolo II, capo VIII, Sezione V del Regolamento.

C.I.5. Riserve di perequazione - il conto accoglie le riserve accantonate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

C.II Rami Vita

C.II.1. Riserve matematiche - il conto accoglie le riserve matematiche. Le riserve matematiche comprendono inoltre il riporto premi, la partecipazione agli utili già acquisita, dichiarata o assegnata all'assicurato, la riserva per sovrapremi sanitari e professionali, le riserve aggiuntive per rischio finanziario e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario.

Sono altresì ricomprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le riserve aggiuntive da costituirsi in riferimento a contratti nei quali il rischio di investimento è posto a carico degli assicurati e a contratti di gestione dei fondi pensione, per coprire i rischi di mortalità, spese o altri rischi a carico dell'impresa quali le prestazioni garantite alla scadenza (ad esempio il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati), i valori di riscatto garantiti o fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
In appositi sottoconti sono indicate le differenti componenti delle riserve matematiche.

C.II.2. Riserva premi delle assicurazioni complementari - il conto comprende, in relazione alle assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, la riserva premi.

C.II.3. Riserva per somme da pagare - il conto accoglie le somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza), riscatti e sinistri da pagare. Il conto comprende, in relazione alle assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, la riserva sinistri. Per ciascuna di dette componenti è data evidenza separata mediante appositi sottoconti.

C.II.4. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - il conto comprende gli importi di riserva per partecipazione agli utili e ristorni non considerati nella riserva matematica.

C.II.5. Altre riserve tecniche - Il conto accoglie le riserve tecniche diverse da quelle precedenti, quali le riserve per spese future che si prevedono di sostenere e le riserve supplementari per rischi generali.

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

La voce comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni determinati in funzione di investimenti o di indici relativi ai prodotti aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice e derivanti dalla gestione dei fondi pensione, indipendentemente dal ramo di classificazione o dalla sussistenza o meno di eventuali profili di rischio che possono gravare sull'impresa (ad esempio, il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati).
Per le classi sottoindicate devono essere accesi appositi sottoconti relativi al lavoro diretto e indiretto.

D.I Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato - il conto accoglie le riserve di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distintamente per ciascun prodotto.

D.II Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione - il conto comprende gli impegni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti per ogni fondo pensione gestito.

E. Fondi per rischi e oneri

La macroclasse accoglie gli accantonamenti destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono

indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Non comprende i fondi che rappresentano poste correttive o rettifiche di valori di voci iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.

E.1. *Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili* - il conto accoglie i fondi di previdenza del personale diversi dal trattamento di fine rapporto ed i fondi per obblighi simili quali, ad esempio, i fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto, i fondi per la corresponsione di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia per la parte non soggetta a rivalsa, gli eventuali fondi pensione interni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

E.2. *Fondi per imposte* - Il conto accoglie gli accantonamenti per debiti probabili o indeterminati quali, ad esempio, l'accantonamento relativo a prevedibili imposte derivanti da accertamenti tributari nonché l'accantonamento per imposte societarie non ancora certe e/o determinate.
Accoglie altresì gli accantonamenti relativi all'eventuale differimento di imposte.

E.3. *Altri accantonamenti* - Il conto comprende i fondi per rischi e oneri diversi da quelli indicati in precedenza quali, ad esempio, i fondi rischi su cambi a copertura di eventuali perdite su cambi, i fondi rischi per crediti di firma nonché gli altri fondi accantonati in conformità a norme di legge o, facoltativamente, da parte dell'impresa.
Per ciascuna delle componenti del conto è data evidenza separata mediante appositi sottoconti.

F. Depositi ricevuti da riassicuratori

Il conto accoglie i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.
Non è consentita la compensazione tra debiti e crediti di conto deposito nonché tra questi ed i debiti e crediti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, il conto comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

G. Debiti e altre passività

G.I *Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:*

G.I.1. Intermediari di assicurazione - il conto accoglie i debiti certi verso agenti (compresi quelli cessati dall'incarico), brokers e altri intermediari di assicurazione, nonché i debiti verso agenti per indennizzi.

G.I.2. Compagnie conti correnti - per tale conto valgono, con gli opportuni adattamenti, le istruzioni indicate alla voce E.I.3. "Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di compagnie conti correnti".

G.I.3. Assicurati per depositi cauzionali e premi - il conto comprende i depositi cauzionali effettuati da assicurati in relazione a particolari garanzie assicurative (quali, ad esempio, le polizze flottanti dei rischi industriali incendio). Comprende altresì i debiti per eventuali versamenti anticipati di premi non ancora scaduti ed i premi da rimborsare.

G.I.4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati - il conto accoglie i debiti verso i fondi di

garanzia a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative quali, ad esempio, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada e il Fondo vittime della caccia.

G.II Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

G.II.1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione
G.II.2. Intermediari di riassicurazione

Per tali conti valgono, con gli opportuni adattamenti, le istruzioni dettate per le corrispondenti voci dell'attivo (E.II.1 e E.II.2).

G.III Prestiti obbligazionari - il conto comprende tutte le tipologie di prestiti obbligazionari emessi dall'impresa, per la quota capitale residua.

G.IV Debiti verso banche e istituti finanziari - il conto comprende i debiti verso banche e istituti finanziari non assistiti da garanzia reale.

G.V Debiti con garanzia reale - il conto comprende i debiti assistiti da garanzia reale per l'importo residuo alla chiusura dell'esercizio.

G.VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari - il conto accoglie i debiti per prestiti e gli altri debiti finanziari contratti dall'impresa e non inclusi nelle voci precedenti. Sono compresi, ad esempio, i debiti per finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione in capo alla società, le cambiali finanziarie emesse dall'impresa, gli altri debiti rappresentati da titoli di credito. Il conto accoglie altresì i premi su opzioni vendute non ancora esercitate, specificando in apposito sottoconto quelle di copertura.

G.VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - il conto accoglie l'ammontare delle quote accantonate dall'impresa a fronte dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto in conformità alle disposizioni normative e contrattuali.

G.VIII Altri debiti

G.VIII.1. Per imposte a carico degli assicurati - il conto comprende l'importo dovuto all'Amministrazione finanziaria per imposte sulle assicurazioni, al netto delle rate di acconto pagate nel corso dell'esercizio. Comprende altresì il debito per il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e per altri oneri tributari a carico degli assicurati.

G.VIII.2. Per oneri tributari diversi - il conto comprende i debiti definiti per oneri tributari a carico dell'impresa e il debito per il contributo di vigilanza. In un apposito sottoconto è data evidenza dei debiti tributari di cui l'impresa è sostituto d'imposta.

G.VIII.3. Verso enti assistenziali e previdenziali - il conto accoglie debiti maturati verso enti assistenziali e previdenziali per oneri sociali a carico dell'impresa e per ritenute effettuate nei confronti del personale.

G.VIII.4. Debiti diversi - il conto accoglie i debiti già definiti nel loro importo non rientranti nelle voci precedenti, quali, tra l'altro, debiti verso azionisti per dividendi, debiti verso amministratori o sindaci o revisori per emolumenti o altri compensi, debiti verso finanziatori per interessi maturati, debiti verso il personale per arretrati di retribuzione.
Eventuali partite debitorie di ammontare stimato vanno iscritte nel conto "Passività diverse".

G.IX *Altre passività*

G.IX.1. Conti transitori passivi di riassicurazione - il conto accoglie i valori reddituali positivi di natura tecnica per il lavoro indiretto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all'esercizio successivo.

G.IX.2. Provvigioni per premi in corso di riscossione - il conto comprende le provvigioni da liquidare su premi in corso di riscossione alla chiusura dell'esercizio.

G.IX.3. Passività diverse - il conto accoglie gli elementi del passivo non inclusi nei conti precedenti, quali ad esempio i premi incassati in sospeso per mancata individuazione del corrispondente titolo scaduto.
Il conto accoglie la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi dello Stato Patrimoniale.
Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, la contropartita delle minusvalenze da valutazione su swaps iscritte nelle voci II.9.b) e III.5.b) del conto economico (Rettifiche di valore sugli investimenti).
Include inoltre uno specifico sottoconto intestato alla "clearing house" destinato ad accogliere i margini giornalieri positivi di variazione su contratti futures.
Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e vita iscrivono in tale voce il saldo "avere" del "conto di collegamento" tra le due gestioni.

H. Ratei e risconti

H.1. Per interessi
H.2. Per canoni di locazione
H.3. Altri ratei e risconti

Tra i ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i ricavi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte soltanto quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I. Garanzie prestate

I.1. Fidejussioni
I.2. Avalli
I.3. Altre garanzie personali
I.4. Garanzie reali

I conti accolgono le garanzie prestate dall'impresa a favore di terzi.
Tra le altre garanzie personali è inclusa ogni forma di garanzia prestata dall'impresa, diversa dalle fidejussioni e dagli avalli, che possa tramutarsi in un onere a carico dell'impresa stessa nel caso di inadempimento del terzo garantito. Il conto I.3 accoglie altresì ogni tipo di lettera di

patronage.
Le garanzie reali si riferiscono sia ad obbligazioni proprie sia ad obbligazioni altrui.
Nel caso in cui siano già certe o anche solo probabili eventuali perdite derivanti da obbligazioni di garanzia, le stesse devono concorrere alla formazione del risultato di esercizio attraverso un apposito accantonamento.

II. Garanzie ricevute

II.1. Fidejussioni
II.2. Avalli
II.3. Altre garanzie personali
II.4. Garanzie reali

I conti accolgono le garanzie prestate a favore dell'impresa nell'interesse di soggetti debitori della stessa. Le garanzie reali sono riferite sia a quelle prestate da terzi sia a quelle prestate dal debitore principale.

III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa - il conto accoglie le garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa a favore dei terzi creditori della stessa.

IV. Impegni - il conto accoglie, tra l'altro, gli impegni derivanti da operazioni di pronti contro termine su titoli. Comprende inoltre gli impegni relativi ad operazioni su contratti derivati.

V. Beni di terzi - il conto comprende, tra l'altro, i titoli costituiti in deposito cauzionale a favore dell'impresa da parte di cessionarie e retrocessionarie, con riferimento ad affari ceduti o retroceduti, nonché i titoli ricevuti a cauzione dagli agenti.
Il conto accoglie altresì i beni utilizzati in leasing dall'impresa per i quali non è stata ancora trasferita la proprietà.

VI. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi - il conto comprende gli attivi e gli impegni relativi a fondi pensione gestiti dall'impresa in nome e per conto dei fondi stessi.

VII. Titoli depositati presso terzi - il conto accoglie i titoli di proprietà dell'impresa costituiti in deposito a custodia sia presso banche e SIM sia presso altri soggetti (quali ad esempio i titoli per depositi cauzionali a favore delle imprese cedenti per operazioni di riassicurazione) con specificazione di quelli relativi a imprese del gruppo. Per ciascun ente depositario è acceso apposito sottoconto.

VIII. Altri conti d'ordine - il conto comprende i conti d'ordine diversi da quelli indicati nei conti precedenti. Il conto accoglie, tra l'altro, i beni di proprietà dell'impresa concessi in leasing.

CONTO ECONOMICO

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

I.1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

I.1.a) Premi lordi contabilizzati - il conto accoglie i premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173. In particolare, i premi debbono essere attribuiti all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45, non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ne consegue che ai fini della corretta determinazione dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio possono essere portati in detrazione diretta dai premi medesimi soltanto gli annullamenti motivati da storni aventi natura tecnica di singoli titoli emessi nell'esercizio stesso, con esclusione pertanto degli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.
In apposite evidenze contabili è conservato il dettaglio, distinto per ramo, degli annullamenti tecnici dei singoli titoli effettuati nell'esercizio e delle variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, con l'indicazione delle relative causali.
I premi lordi contabilizzati sono suddivisi in appositi sottoconti relativi al portafoglio italiano. I premi del portafoglio italiano sono altresì suddivisi tra lavoro diretto e lavoro indiretto.

I.1.b) Premi ceduti in riassicurazione - il conto accoglie i premi ceduti e retroceduti in riassicurazione risultanti dai documenti contabili compilati in conformità agli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.
I premi ceduti delle assicurazioni dirette e i premi retroceduti delle assicurazioni indirette sono distinti in appositi sottoconti.

I.1.c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi
I.1.d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori

Il conto I.1.c) accoglie la variazione al lordo delle cessioni in riassicurazione della riserva premi dell'esercizio rispetto a quella costituita alla chiusura dell'esercizio precedente. E' iscritta in appositi sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto, con evidenza della riserva per frazioni di premio e della riserva per rischi in corso, e quella del lavoro indiretto, nonché le componenti della variazione (riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva premi alla chiusura dell'esercizio).
Il conto I.1.d) accoglie la variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto ceduta ai riassicuratori e quella del lavoro indiretto ceduta ai retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato nel paragrafo precedente.
I conti I.1.c) e I.1.d) accolgono altresì il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alle seguenti operazioni:
- restituzione (per il lavoro indiretto) o ritiro (per il lavoro ceduto) della riserva precedentemente accettata (o ceduta) e ripresa della nuova quota di riserva da uno stesso cedente (o da uno stesso riassicuratore), con o senza cambio della quota di riassicurazione;
- accettazione (o cessione) di una quota di riserva da un nuovo cedente (o ad un nuovo riassicuratore);
- restituzione (o ritiro) della riserva precedentemente accettata (o ceduta) per cessazione

del rapporto di riassicurazione;
- - trasferimenti di aziende, di portafoglio o di parte di portafoglio da una ad un’altra società, incluse eventualmente le riassicurazioni in corso.

In appositi sottoconti sono distinti i costi e i ricavi derivanti dai citati movimenti di portafoglio.
I conti I.1.c) e I.1.d) accolgono infine il saldo delle variazioni per differenza cambi derivanti dall’allineamento delle riserve in valuta estera all’inizio dell’esercizio ai cambi dell’esercizio in chiusura.

I.2. Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico

Il conto accoglie la quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico, per un importo pari a quello iscritto nella voce III. 6, come stabilito all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

I.3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l’altro, le componenti positive di reddito relative alla CID, alla CARD e all’UCI. Il conto comprende altresì le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione.
E’ data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente dei proventi tecnici lordi e di quelle relative alle cessioni in riassicurazione nonché dei proventi tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

I.4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

I.4.a) Importi pagati

I.4.a) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione e al netto dei forfait gestionaria, gli importi pagati a titolo di risarcimenti e spese dirette nonché le spese di liquidazione ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173e i forfait debitrice.
Per il lavoro diretto sono evidenziati, in appositi sottoconti, i risarcimenti e le spese dirette nonché le spese di liquidazione. In particolare, le spese dirette sono quelle sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l’altro, le spese di lite di cui all’articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d’acqua nel ramo incendio.
Per ciascuno di detti sottoconti è data evidenza separata degli importi pagati relativi a sinistri dell’esercizio e a sinistri degli esercizi precedenti.
Relativamente ai rischi assunti in riassicurazione sono indicati, in appositi sottoconti, gli importi pagati per sinistri dell’esercizio e quelli per sinistri degli esercizi precedenti.

I.4.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie gli importi relativi ai sinistri pagati, ceduti o retroceduti, sulla base degli accordi contrattuali di riassicurazione, distinti in appositi sottoconti nei quali è data altresì evidenza degli importi pagati per sinistri dell’esercizio e per sinistri degli esercizi precedenti.

I.4.b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori

I.4.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, il saldo tra

le somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio precedente, le somme recuperate nell'esercizio e le somme ancora da recuperare alla chiusura dell'esercizio, relativamente a sinistri pagati.
I recuperi sono relativi, tra l'altro, a franchigia, surrogazione e riscatto per sinistri in bonus-malus.
E' data evidenza mediante appositi sottoconti dei valori relativi al lavoro diretto ed indiretto ed ai recuperi dell'esercizio e dell'esercizio precedente.

I.4.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle quote di competenza dei riassicuratori dell'importo dei recuperi come definiti al punto precedente.

I.4.c) Variazione della riserva sinistri

I conti sottoindicati, dettagliati tramite sottoconti tra esercizio e esercizi precedenti, accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

I.4.c) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva sinistri dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' data distinzione, mediante appositi sottoconti, tra lavoro diretto ed indiretto e, per il lavoro diretto, tra risarcimenti e spese dirette nonché spese di liquidazione. E' data evidenza delle componenti della variazione (riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio).

I.4.c) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

I.5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto comprende la variazione delle altre riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. Nel conto è inclusa, tra l'altro, la variazione della riserva di senescenza e il saldo per movimenti di portafoglio e delle variazioni per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d). E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, della variazione delle altre riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono altresì indicate le componenti della variazione.

I.6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati nell'esercizio per partecipazioni agli utili nonché la variazione della riserva per gli importi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, incluse le variazioni per differenza cambi e per movimenti

di portafoglio di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).
È indicata in specifici sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, la variazione della riserva per partecipazione agli utili del lavoro diretto e quella del lavoro indiretto. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione.

I.7. Spese di gestione

Le imprese imputano le spese di gestione per destinazione:
- alle provvigioni di acquisizione e di incasso e alle altre spese di acquisizione,
- alle spese di liquidazione relative ai sinistri,
- agli oneri di gestione degli investimenti.

Le spese non imputabili (direttamente o indirettamente) all'acquisizione dei premi e dei contratti, alla liquidazione dei sinistri o alla gestione degli investimenti costituiscono le altre spese di amministrazione che dovranno pertanto assumere carattere residuale nell'ambito della gestione tecnica.
Nella voce I.7 sono comprese le sole spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti e le altre spese di amministrazione. È data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle spese di gestione del lavoro diretto e del lavoro indiretto.
La ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti tra provvigioni di acquisizione, altre spese di acquisizione e provvigioni di incasso deve essere effettuata nell'osservanza delle disposizioni dettate dagli articoli da 51 a 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sulla base di quanto previsto dai mandati agenziali e dagli accordi contrattuali stipulati con gli intermediari. Qualora si rinvengano nella formulazione delle fonti contrattuali di riferimento definizioni non esattamente riconducibili a quelle contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 o che prevedono compensi provvigionali unitari nei quali sono presenti, in modo indistinto, le due componenti di acquisizione e di incasso (ad esempio per le c.d. provvigioni ricorrenti), ciascuna impresa valuta autonomamente, ai fini della corretta allocazione in bilancio delle spese di gestione, il peso di ciascuna delle tipologie di provvigione all'interno dell'indiviso compenso.
Tale individuazione dovrà avvenire sulla base di parametri chiaramente definiti avuto riguardo all'incidenza delle provvigioni di incasso sulla provvigione unitariamente considerata. L'impresa predispone evidenze statistico-gestionali interne che consentano di operare la suddivisione in argomento, di ricostruire il processo di ripartizione seguito e di verificare la correttezza del relativo calcolo.

I.7.a) <u>*Provvigioni di acquisizione*</u> - il conto accoglie i compensi spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti inclusi quelli inerenti rapporti di coassicurazione. Comprende inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Comprende altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.

I.7.b) <u>*Altre spese di acquisizione*</u> - il conto accoglie le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione di cui al punto precedente. In particolare, il conto accoglie sia i costi direttamente che indirettamente imputabili, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti in appositi sottoconti.
Tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese, tra l'altro, le spese per le visite mediche, se a carico dell'impresa.
Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la

commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze, ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovrapprovvigioni e/o i rappels non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono inclusi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.

I.7.c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare - il conto accoglie la variazione nell'esercizio delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data separata evidenza, in appositi sottoconti, delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione.

I.7.d) Provvigioni di incasso - il conto accoglie la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi.

I.7.e) Altre spese di amministrazione - il conto accoglie le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso, come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, sono ricomprese tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti.
Il conto include, altresì, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti.
Il conto accoglie inoltre gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

I.7.f) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori - il conto accoglie le provvigioni su cessioni e retrocessioni nonché le partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori. E' data evidenza separata, mediante appositi sottoconti, delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili.

I.8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le componenti negative di reddito relative alla CID, alla CARD e all'UCI. Comprende, altresì, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.
E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente degli oneri tecnici lordi e di quelli relativi alle cessioni in riassicurazione nonché degli oneri tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

I.9. Variazione delle riserve di perequazione

Il conto accoglie la variazione delle riserve di perequazione. Sono indicate in appositi sottoconti le riserve obbligatoriamente costituite ai sensi di norme di legge o regolamentari. E' data indicazione delle componenti che concorrono alla variazione di dette voci.

I.10.Risultato del conto tecnico dei rami danni

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica dei rami danni, al netto delle cessioni in riassicurazione.

II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

II.1. Premi dell'esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione

II.1.a) Premi lordi contabilizzati - Il conto accoglie i premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, i premi debbono essere attribuiti all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45 non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ai fini della corretta determinazione dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio non possono in ogni caso essere portati in detrazione diretta dai premi medesimi, per la prima annualità, gli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio operate tramite appendici o sostituzioni nonché le cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.
In apposite evidenze contabili è conservato il dettaglio, distinto per ramo, degli annullamenti tecnici dei singoli titoli effettuati nell'esercizio, delle variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, nonché delle cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti, con l'indicazione delle relative causali. Il conto accoglie altresì i premi derivanti dalla gestione delle risorse dei fondi pensione.
I premi lordi contabilizzati sono suddivisi in appositi sottoconti relativi al portafoglio italiano e al portafoglio estero. I premi del portafoglio italiano sono altresì suddivisi, per sottoconti, tra lavoro diretto e lavoro indiretto. Sono inoltre evidenziati i premi di prima annualità, di annualità successive e i premi unici.

II.1.b) Premi ceduti in riassicurazione - Il conto accoglie i premi ceduti e retroceduti in riassicurazione risultanti dai documenti contabili compilati in conformità agli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.
I premi ceduti delle assicurazioni dirette e i premi retroceduti delle assicurazioni indirette sono distinti in appositi sottoconti.

II.2. Proventi da investimenti

E' data apposita evidenza per ciascuna delle voci sotto riportate, mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate.

II.2.a) *Proventi derivanti da azioni e quote* - Il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote.

II.2.b) *Proventi derivanti da altri investimenti*

II.2.b) aa) da terreni e fabbricati - Il conto accoglie:
- affitti reali (e non figurativi) maturati nell'esercizio, compresi eventuali subaffitti;
- spese recuperate da affittuari in dipendenza di norme di legge o di pattuizioni contrattuali quali, tra l'altro, rimborsi per servizi generali, riscaldamento, condizionamento, portierato;
- altri ricavi quali, tra l'altro, introiti aventi natura risarcitoria, penalità per risoluzione anticipata di affittanze, corrispettivi di concessioni precarie per targhe, insegne, antenne;
- immobilizzazioni in corso.

II.2.b) bb) da altri investimenti - Il conto accoglie i proventi da investimenti diversi da quelli precedenti, quali:
- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che comprendono:
  - gli interessi lordi maturati. Per i titoli zero coupon e per i titoli similari, la quota di competenza dell'esercizio è calcolata sulla base della differenza tra il valore di rimborso o il prezzo di avvenuto realizzo e il costo di acquisto;
  - gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole) di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento;
- i proventi su quote di investimenti comuni;
- gli interessi su depositi presso enti creditizi;
- i proventi su investimenti finanziari diversi, tra cui sono inclusi i differenziali positivi su contratti swaps;
- gli interessi attivi sui conti di deposito trattenuti dalle cedenti per affari relativi al lavoro indiretto.

II.2.c) *Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti* - il conto include le rivalutazioni degli investimenti sopracitati dovute all'annullamento di precedenti svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti.
Accoglie altresì le plusvalenze da valutazione delle opzioni, futures e swaps di copertura in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

II.2.d) *Profitti sul realizzo di investimenti* - il conto accoglie le plusvalenze derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli. Include, altresì, le plusvalenze su opzioni e futures nonché i premi incassati su opzioni vendute non esercitate alla scadenza.

II.3. ***Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione***

Il conto accoglie, distintamente per gli investimenti di cui alle classi D.I e D.II dello stato patrimoniale, i relativi proventi, i profitti su realizzo e le plusvalenze non realizzate di cui

all'articolo 56 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì le plusvalenze non realizzate derivanti dalla conversione di attività denominate in valuta.
In particolare, in relazione agli investimenti relativi a contratti con prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato, il conto comprende, in appositi sottoconti, i proventi, i profitti su realizzo e le plusvalenze non realizzate derivanti da singoli prodotti.
In relazione agli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, è data evidenza in appositi sottoconti, distintamente per ogni fondo gestito, dei proventi, dei profitti su realizzo e delle plusvalenze non realizzate derivanti dalle singole tipologie di investimento.

II.4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di prima annualità precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di prima annualità svalutati o annullati, gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione nonché le commissioni prelevate dai fondi interni assicurativi e dai fondi pensione gestiti dall'impresa. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente dei proventi tecnici lordi e di quelle relative alle cessioni in riassicurazione nonché dei proventi tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione

II.5.a) Somme pagate

II.5.a) aa) Importo lordo - Il conto accoglie, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le somme pagate nell'esercizio a titolo di capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole corrisposte sulla base delle condizioni di polizza), riscatti e sinistri, nonché le spese sostenute per la liquidazione delle stesse. Comprende, altresì, le somme pagate per sinistri delle assicurazioni complementari, sulla base delle istruzioni di cui al precedente punto I.4.a) aa).
Per il lavoro diretto, sono evidenziati in appositi sottoconti, i risarcimenti nonché le spese di liquidazione interne ed esterne. Per ciascuno di detti sottoconti è data evidenza separata degli importi pagati relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti.
Relativamente ai rischi assunti in riassicurazione sono indicati in appositi sottoconti gli importi pagati, relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti.

II.5.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie gli importi dei sinistri pagati, ceduti o retroceduti sulla base degli accordi contrattuali di riassicurazione, distinti in appositi sottoconti.
È data evidenza degli importi pagati per sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

II.5.b) Variazione della riserva per somme da pagare

I conti sottoindicati, dettagliati tramite sottoconti tra esercizio e esercizi precedenti, accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

II.5.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva per somme da pagare dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' data distinzione, mediante appositi sottoconti, tra lavoro diretto e indiretto e,

per il lavoro diretto, tra sinistri, capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza) e riscatti. Il conto include inoltre le spese di liquidazione. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione (riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio).

II.5.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva per somme da pagare a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva per somme da pagare a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari, con evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione.

I conti sottoindicati accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d); nei movimenti di portafoglio sono altresì ricompresi i trasferimenti di posizioni previdenziali.

II.6.a) Riserve matematiche

II.6.a) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione delle riserve matematiche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. Sono evidenziate in appositi sottoconti le riserve matematiche relative al lavoro diretto ed indiretto.
E' altresì specificata la variazione delle diverse componenti che concorrono alla variazione (riserve matematiche alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserve matematiche alla chiusura dell'esercizio).

II.6.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle riserve matematiche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. Sono distinte in specifici sottoconti le riserve matematiche del lavoro diretto cedute ai riassicuratori e quelle del lavoro indiretto cedute ai retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6.b) Riserva premi delle assicurazioni complementari

II.6.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva premi delle assicurazioni complementari dell'esercizio rispetto a quella costituita alla chiusura dell'esercizio precedente. E' iscritta in appositi sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto, con evidenza della riserva per frazioni di premio e della riserva per rischi in corso, e quella del lavoro indiretto nonché le componenti che concorrono alla variazione (riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva premi alla chiusura dell'esercizio).

II.6.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva premi delle assicurazioni complementari a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto ceduta ai riassicuratori e quella del lavoro indiretto ceduta ai retrocessionari, evidenziando altresì le componenti della variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6.c) Altre riserve tecniche

II.6.c) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione delle altre riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle altre riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.6.c) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle altre riserve tecniche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente. E' data evidenza in appositi sottoconti delle altre riserve a carico dei riassicuratori del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.6.d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

II.6.d) aa) Importo lordo - il conto accoglie, distintamente per le classi D.I. e D.II dello stato patrimoniale, la variazione delle riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente, al lordo delle cessioni in riassicurazione. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto.
In relazione alle riserve tecniche della classe D.I è data evidenza in appositi sottoconti delle riserve per ciascun prodotto e delle componenti che concorrono alla variazione. Per le riserve di cui alla classe D.II è data evidenza, distintamente per singolo fondo gestito, delle componenti che concorrono alla variazione.

II.6.d) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie, distintamente per le classi D.I. e D.II dello stato patrimoniale, la variazione delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. È data evidenza delle riserve a carico dei riassicuratori del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati per partecipazioni agli utili nonché la variazione della riserva per gli importi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, incluse le variazioni per differenza cambi e per movimenti di portafoglio di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).
È indicata in specifici sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, la variazione della riserva per partecipazione agli utili del lavoro diretto e quella del lavoro indiretto. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione.

II.8. *Spese di gestione*

Si applicano le istruzioni di cui al precedente punto I.7. in materia di imputazione per destinazione delle spese di gestione e di ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle spese di gestione del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.8.a) Provvigioni di acquisizione - il conto accoglie i compensi spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti inclusi quelli inerenti i rapporti di coassicurazione. Comprende inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Include altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.

II.8.b) Altre spese di acquisizione - il conto accoglie le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione di cui al punto precedente. In particolare, il conto comprende sia i costi direttamente che indirettamente imputabili, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti in appositi sottoconti.
Tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese, tra l'altro, le spese per le visite mediche, se a carico dell'impresa.
Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovraprovvigioni e/o i rappels non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra, addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono compresi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.

II.8.c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare - il conto accoglie la variazione nell'esercizio delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data separata evidenza, in appositi sottoconti, delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione.

II.8.d) Provvigioni di incasso - il conto accoglie la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi.

II.8.e) Altre spese di amministrazione - il conto accoglie le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso, come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, sono ricomprese tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti.
Il conto include, altresì, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti.
Il conto accoglie inoltre gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

II.8.f) *Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori* - il conto accoglie le provvigioni su cessioni e retrocessioni nonché le partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori. E' data evidenza separata, mediante appositi sottoconti, delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili.

II.9. Oneri patrimoniali e finanziari

I conti accolgono gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli investimenti della classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.
E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, per ciascuna delle voci sotto riportate, degli oneri derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

II.9.a) *Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi* - il conto accoglie, tra l'altro, le imposte, le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, nonché le spese inerenti il personale addetto alla gestione degli investimenti per le quali è acceso apposito sottoconto; tali spese, in sede di redazione del bilancio, sono attribuite con criteri di proporzionalità alle voci che compongono gli oneri di gestione degli investimenti di cui all'allegato 23 alla nota integrativa. Per quanto attiene agli immobili sono altresì ricomprese le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli immobili nonché le spese condominiali.
Relativamente agli investimenti finanziari sono, tra l'altro, ricompresi i differenziali negativi su contratti swaps, i costi di custodia ed amministrazione nonché le spese derivanti da estrazioni o rimborso per scadenza.
Il conto accoglie altresì gli interessi passivi sui depositi trattenuti dall'impresa ai riassicuratori per rischi ceduti.

II.9.b) *Rettifiche di valore sugli investimenti* - il conto accoglie le svalutazioni degli investimenti effettuate in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dettagliate, mediante appositi sottoconti, per tipologie di investimenti di cui alla classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.
Include, inoltre, le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, le minusvalenze da valutazione di opzioni, futures e swaps in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

II.9.c) *Perdite sul realizzo di investimenti* - il conto accoglie le perdite derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli.
Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, le minusvalenze su opzioni e futures nonché i premi su opzioni acquistate non esercitate alla scadenza.

II.10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Il conto accoglie, distintamente per gli investimenti di cui alle classi D.I e D.II dell'attivo dello stato patrimoniale, i relativi oneri patrimoniali e finanziari, le perdite su realizzo e le minusvalenze non realizzate di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì le minusvalenze non realizzate derivanti dalla conversione delle attività denominate in valuta.
In particolare, in relazione agli investimenti relativi a contratti con prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato, il conto comprende, in appositi sottoconti, gli oneri patrimoniali e finanziari, le perdite su realizzo e le minusvalenze non realizzate derivanti dai singoli prodotti.

In relazione agli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione è data evidenza in appositi sottoconti, distintamente per ogni fondo gestito, degli oneri patrimoniali e finanziari, delle perdite su realizzo e delle minusvalenze non realizzate derivanti dalle singole tipologie di investimento.

II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi di prima annualità, lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati, le commissioni corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni assicurativi e dei fondi pensione nonché le commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del portafoglio.
E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente degli oneri tecnici lordi e di quelli relativi alle cessioni in riassicurazione nonché degli oneri tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.12. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico, come stabilito all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e determinata secondo i criteri di cui all'articolo 23 del Regolamento.

II.13. Risultato del conto tecnico dei rami vita

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica dei rami vita, al netto delle cessioni in riassicurazione.

III. CONTO NON TECNICO

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e nei rami vita deve dare evidenza, mediante appositi conti, delle componenti reddituali afferenti le due gestioni.

III. 1. Risultato del conto tecnico dei rami danni

III. 2. Risultato del conto tecnico dei rami vita

III. 3. Proventi da investimenti dei rami danni

E' data apposita evidenza per ciascuna delle voci sotto riportate, mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate.

III.3.a) *<u>Proventi derivanti da azioni e quote</u>* - il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote.

III.3.b) *<u>Proventi derivanti da altri investimenti</u>*

III.3.b) aa) da terreni e fabbricati - il conto accoglie:
- affitti reali (e non figurativi) maturati nell'esercizio, compresi eventuali subaffitti;
- spese recuperate da affittuari in dipendenza di norme di legge o di pattuizioni contrattuali

quali, tra l'altro, rimborsi per servizi generali, riscaldamento, condizionamento, portierato;
- altri ricavi quali, tra l'altro, introiti aventi natura risarcitoria, penalità per risoluzione anticipata di affittanze, corrispettivi di concessioni precarie per targhe, insegne, antenne;
- immobilizzazioni in corso.

III.3.b) bb) da altri investimenti - il conto accoglie i proventi da investimenti diversi da quelli precedenti, quali:
- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che comprendono:
  - gli interessi lordi maturati. Per i titoli zero coupon e per i titoli similari, la quota di competenza dell'esercizio è calcolata sulla base della differenza tra il valore di rimborso o il prezzo di avvenuto realizzo e il costo di acquisto;
  - gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole) di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento;
- i proventi su quote di investimenti comuni;
- gli interessi su depositi presso enti creditizi;
- i proventi su investimenti finanziari diversi, tra cui sono inclusi i differenziali positivi su contratti swaps;
- gli interessi attivi sui conti di deposito trattenuti dalle cedenti per affari relativi al lavoro indiretto.

III.3.c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti - il conto include le rivalutazioni degli investimenti sopracitati dovute all'annullamento di precedenti svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti.
Accoglie altresì le plusvalenze da valutazione delle opzioni, futures e swaps di copertura in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

III.3.d) Profitti sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le plusvalenze derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli. Include, altresì, le plusvalenze su opzioni e futures nonché i premi incassati su opzioni vendute non esercitate alla scadenza.

III. 4. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita per un importo pari a quello iscritto nella voce II.12, come stabilito all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

III. 5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni

I conti accolgono gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli investimenti della classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.
E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, per ciascuna delle voci sotto riportate, degli oneri derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

III.5.a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi - il conto accoglie, tra l'altro, le imposte, le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, nonché le spese inerenti il personale addetto alla gestione degli investimenti, per le quali è acceso

apposito sottoconto; tali spese, in sede di redazione del bilancio, sono attribuite con criteri di proporzionalità alle voci che compongono gli oneri di gestione degli investimenti di cui all'allegato 23 alla nota integrativa. Per quanto attiene agli immobili sono altresì ricomprese le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli immobili nonché le spese condominiali.
Relativamente agli investimenti finanziari sono, tra l'altro, ricompresi i differenziali negativi su contratti swaps, i costi di custodia ed amministrazione nonché le spese derivanti da estrazioni o rimborso per scadenza.
Il conto accoglie altresì gli interessi passivi sui depositi trattenuti dall'impresa ai riassicuratori per rischi ceduti.

III.5.b) Rettifiche di valore sugli investimenti - il conto accoglie le svalutazioni degli investimenti effettuate in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 dettagliate, mediante appositi sottoconti, per tipologie di investimenti di cui alla classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.
Include, inoltre, le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, le minusvalenze da valutazione di opzioni, futures e swaps in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

III.5.c) Perdite sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le perdite derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli.
Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, le minusvalenze su opzioni e futures nonché i premi su opzioni acquistate non esercitate alla scadenza.

III. 6. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni. come stabilito all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e determinata secondo i criteri di cui all'articolo 278 del Regolamento.

III. 7. Altri proventi

Il conto accoglie i proventi delle attività diverse dagli investimenti, quali i proventi relativi alle macroclassi E "Crediti" e F "Altri elementi dell'attivo".
Il conto accoglie altresì le quote prelevate nell'esercizio dai fondi per rischi e oneri, tra le quali è ricompresa la quota da prelevare dal fondo rischi su cambi.
Accoglie inoltre i recuperi da terzi di oneri amministrativi e spese e le sopravvenienze su crediti precedentemente annullati o svalutati, diversi dai crediti verso assicurati per premi arretrati.

III. 8. Altri oneri

Il conto accoglie tra l'altro gli accantonamenti relativi alla macroclasse E "Fondi per rischi e oneri" quali gli accantonamenti ai fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili e ai fondi per imposte e gli altri accantonamenti tra cui sono inclusi quelli al fondo rischi su cambi.
Il conto include altresì gli oneri relativi alla macroclasse G "Debiti e altre passività" e, tra l'altro, gli oneri amministrativi e le spese per conto terzi, le quote di ammortamento degli attivi immateriali diversi dalle provvigioni di acquisizione e dalle altre spese di acquisizione, le perdite sui crediti, diversi dai crediti verso assicurati per premi, e gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti medesimi.

III. 9. Risultato della attività ordinaria

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica e patrimoniale ordinaria.

III.10. Proventi straordinari

Il conto accoglie i proventi estranei alla gestione ordinaria dell'impresa. Comprende, tra l'altro, i profitti derivanti da alienazione di "Altri elementi dell'attivo" di cui alla macroclasse "F" dello stato patrimoniale, le plusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli, le riprese di rettifiche di valore degli attivi immateriali di cui alla macroclasse "B", le sopravvenienze attive diverse da quelle di cui alle istruzioni dettate al punto III.7 e la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi del Conto Economico.

III.11. Oneri straordinari

Il conto accoglie gli oneri estranei alla gestione ordinaria dell'impresa. Comprende, tra l'altro, gli oneri derivanti da alienazione di "Altri elementi dell'attivo" dello stato patrimoniale, le imposte pagate nell'esercizio ma relative ad esercizi precedenti che non trovano copertura nel precostituito fondo imposte, le minusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli, le rettifiche di valore su attivi immateriali di cui alla macroclasse "B", le sopravvenienze passive e la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi del Conto Economico.
Il conto accoglie inoltre le minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda.

III.12. Risultato della attività straordinaria

Accoglie il risultato economico della gestione straordinaria.

III.13. Risultato prima delle imposte

III.14. Imposte sul reddito dell'esercizio

Il conto accoglie le imposte che gravano sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate.

III.15. Utile (perdita) d'esercizio

Accoglie il risultato positivo o negativo della gestione attribuibile al periodo amministrativo in chiusura.

Allegato 10

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione danni

LEGENDA AGGREGATI	VOCI DI BILANCIO	
	Modello di riferimento	**Voci e Calcolo**
a) Utile netto degli investimenti	Allegato 1 - Conto Economico (sezione III - conto non tecnico)	(92 - 97)
b) Semisomma delle riserve tecniche nette dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2.1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	$\frac{(297 - 242) + (117 - 62)}{2}$
c) Semisomma dei patrimoni netti e delle passività subordinate dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2.1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	$\frac{(290 + 110) + (291 + 111)}{2}$
d) Rapporto tra semisomma riserve tecniche e semisomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti + passività subordinate		$\frac{(b)}{(b) + (c)}$
e) Quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico		(d) x (a)
f) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico da assegnare al portafoglio italiano	$\frac{\text{Modulo di vigilanza 18 totale rami}}{\text{Allegato 2.1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)}}$	$(e) \times \frac{(183 + 187 + 194 + 199 + 203)}{(117 - 62)}$
g$_j$) Quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano da attribuire al ramo j (analogamente per gli altri rami danni)	$\frac{\text{Modulo di vigilanza 17 ramo j}}{\text{Modulo di vigilanza 18 totale rami}}$	$(f) \times \frac{(183 + 187 + 194 + 199 + 203) \text{ ramo j}}{(183 + 187 + 194 + 199 + 203) \text{ totale rami}}$
h$_j$) Quota dell'utile degli investimenti relativa al ramo j da assegnare al lavoro diretto italiano del medesimo ramo (il residuo ammontare è attribuito al lavoro indiretto)	$\frac{\text{Modulo di vigilanza 17 ramo j}_{dir}}{\text{Modulo di vigilanza 17 ramo j}_{dir.+indir.}}$	$(g) \times \frac{(86 + 90 + 97 + 102 + 203) \text{ ramo j}_{dir}}{(183 + 187 + 194 + 199 + 203) \text{ ramo j}_{dir.+indir.}}$

NOTE:

(1) Le voci 297 e 117 dello stato patrimoniale danni devono essere depurate delle eventuali riserve di perequazione volontariamente costituite dall'impresa ed inserite in C.I.5.
(2) Per la voce 199 dei moduli 17 e 18 (variazione delle riserve tecniche diverse) deve essere assunto, ai fini del calcolo, l'importo della riserva di senescenza e quello della riserva per partecipazione agli utili e ristorni al 31 dicembre di ciascun esercizio.
(3) Per la voce 203 dei moduli 17 e 18 (variazione delle riserve di perequazione) deve essere assunto, ai fini del calcolo, l'importo della riserva di perequazione per il ramo credito e per rischi di calamità naturale al 31 dicembre di ciascun esercizio.
(4) Per la voce 102 del modulo 17 (rischi delle assicurazioni dirette - variazione delle riserve tecniche diverse) vedasi precedente nota (2).

Allegato 11

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione vita

LEGENDA AGGREGATI	VOCI DI BILANCIO	
	Modello di riferimento	**Voci e Calcolo**
a) Utile netto degli investimenti	Allegato 1 - Conto Economico (sezione II - conto tecnico)	(42 - 76)
b) Semisomma delle riserve tecniche nette dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2.2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	$\frac{(303-249+248) + (123-69+68)}{2}$
c) Semisomma dei patrimoni netti e delle passività subordinate dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2.2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	$\frac{(290 + 110) + (291 + 111)}{2}$
d) Rapporto tra semisomma patrimoni netti + passività subordinate e semisomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti + passività subordinate		$\frac{(c)}{(b) + (c)}$
e) Quota teorica dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico		(d) x (a)
f) Utili contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio	Modulo di vigilanza 21 - totale rami vita	(307)
g) Quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico		g = 0 se a<=f g = min (a-f ; e) se a > f
h) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare (portafoglio italiano)*	Modulo di vigilanza 21 - totale rami vita	(149 + 154)
i) Riserve tecniche nette dell'esercizio N	Allegato 2.2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	(123 - 69 + 68)
l) Quota dell'utile degli investimenti imputata al conto tecnico da assegnare al portafoglio italiano (il residuo ammontare è attribuito al portafoglio estero)		$(a - g) \times \frac{(h)}{(i)}$
i_j) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare relative al portafoglio italiano del ramo j*	Modulo di vigilanza 20 - ramo j	(149 + 154) ramo j
l_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano da attribuire al ramo j		$(l) \times \frac{(i_j)}{(h)}$
m_j) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare relative al lavoro diretto italiano del ramo j*	Modulo di vigilanza 20 - ramo j	(77 + 82) ramo j
n_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al ramo j da assegnare al lavoro diretto italiano del medesimo ramo (il residuo ammontare è attribuito al lavoro indiretto)		$(l_j) \times \frac{(m_j)}{(i_j)}$

* Escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione.

16A06934

Loredana Colecchia, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SON-033) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.